

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea¹ sul commercio di prodotti agricoli

Concluso il 21 giugno 1999

Approvato dall'Assemblea federale l'8 ottobre 1999²

Ratificato con strumenti depositati il 16 ottobre 2000

Entrato in vigore il 1° giugno 2002

(Stato 1° agosto 2010)

La Confederazione Svizzera,
di seguito denominata « la Svizzera », da un lato, e

La Comunità europea,
di seguito denominata « la Comunità », dall'altro,
di seguito denominate « le Parti »,

risolute ad eliminare gradualmente gli ostacoli alla parte essenziale dei loro scambi, conformemente alle disposizioni dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio concernenti la creazione di zone di libero scambio,

considerando che, all'articolo 15 dell'Accordo di libero scambio del 22 luglio 1972³, le Parti si sono dichiarate pronte a favorire, nel rispetto delle loro politiche agricole, l'armonioso sviluppo degli scambi dei prodotti agricoli ai quali non si applica l'Accordo,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Obiettivo

1. Il presente Accordo ha come scopo di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse.

2. Per « prodotti agricoli » si intendono i prodotti elencati ai capitoli 1–24 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci³. Ai fini dell'applicazione degli allegati 1–3 del presente Accordo, sono esclusi i prodotti del capitolo 3 e delle voci 16.04 e 16.05 del sistema armonizzato, nonché i prodotti dei codici NC 05119110, 05119190, 19022010 e 23012000.

3. Il presente Accordo non si applica alle materie contemplate dal Protocollo n. 2⁵ dell'Accordo di libero scambio, eccetto le relative concessioni di cui agli allegati 1 e 2.

RU **2002** 2147; FF **1999** 5092

¹ Ora: Unione europea

² Art. 1 cpv. 1 lett. d del DF dell'8 ott. 1999 (RU **2002** 1527).

³ RS **0.632.401**

⁴ RS **0.632.11**

⁵ RS **0.632.401.2**

Art. 2 Concessioni tariffarie

1. Nell'Allegato 1 del presente Accordo figurano le concessioni tariffarie che la Svizzera accorda alla Comunità, fatte salve quelle contenute nell'Allegato 3.
2. Nell'Allegato 2 del presente Accordo figurano le concessioni tariffarie che la Comunità accorda alla Svizzera, fatte salve quelle contenute nell'Allegato 3.

Art. 3 Concessioni relative ai formaggi

L'Allegato 3 del presente Accordo contiene disposizioni specifiche applicabili agli scambi di formaggi.

Art. 4 Regole di origine

Le regole di origine reciproche applicabili ai fini degli allegati da 1 a 3 del presente Accordo sono quelle contenute nel Protocollo n. 3⁶ dell'Accordo di libero scambio.

Art. 5 Riduzione degli ostacoli tecnici al commercio

1. Gli allegati da 4 a 11 del presente Accordo disciplinano la riduzione degli ostacoli tecnici al commercio di prodotti agricoli nei seguenti settori:

- | | |
|-------------|---|
| Allegato 4 | relativo al settore fitosanitario |
| Allegato 5 | concernente l'alimentazione degli animali |
| Allegato 6 | relativo al settore delle sementi |
| Allegato 7 | relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli |
| Allegato 8 | concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino |
| Allegato 9 | relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico |
| Allegato 10 | relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi |
| Allegato 11 | relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti animali. |

2. L'articolo 1, paragrafi 2 e 3 e gli articoli da 6 a 8 e da 10 a 13 del presente Accordo non si applicano all'Allegato 11.

Art. 6 Comitato misto per l'agricoltura

1. È istituito un Comitato misto per l'agricoltura (di seguito denominato «il Comitato»), composto di rappresentanti delle Parti.
2. Il Comitato è incaricato di gestire l'Accordo e di curarne la corretta esecuzione.

3. Il Comitato dispone di un potere decisionale nei casi previsti dal presente Accordo e dai relativi allegati. Le sue decisioni sono applicate dalle Parti secondo le rispettive norme.
4. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
5. Il Comitato delibera all'unanimità.
6. Ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo, le Parti, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato.
7. Il Comitato costituisce i gruppi di lavoro necessari per gestire gli allegati dell'Accordo. Nel proprio regolamento interno esso definisce, tra l'altro, la composizione ed il funzionamento di detti gruppi di lavoro.

Art. 7 Composizione delle controversie

In caso di controversia sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo, ciascuna delle Parti può adire il Comitato, il quale si adopera per dirimere la controversia. Le Parti forniscono al Comitato tutti gli elementi d'informazione utili ai fini di un esame approfondito della situazione che consenta di addivenire ad una soluzione accettabile. Il Comitato esamina tutte le possibilità atte a salvaguardare il buon funzionamento dell'Accordo.

Art. 8 Scambi di informazioni

1. Le Parti scambiano ogni informazione utile in merito all'attuazione e all'applicazione del presente Accordo.
2. Ciascuna delle Parti informa l'altra circa le modifiche che intende apportare alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti l'oggetto dell'Accordo e comunica nel più breve tempo le nuove disposizioni all'altra Parte.

Art. 9 Riservatezza

I rappresentanti, esperti ed altri agenti delle Parti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nel quadro dell'Accordo e coperte dal segreto professionale.

Art. 10 Misure di salvaguardia

1. Qualora, nell'applicazione degli allegati 1-3 del presente Accordo e in considerazione della particolare sensibilità dei mercati agricoli delle Parti, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti provochino una grave perturbazione del mercato dell'altra Parte, le Parti si consultano immediatamente per trovare una soluzione adeguata. Nell'attesa di tale soluzione, la Parte interessata può prendere le misure che giudica necessarie.
2. In caso di applicazione di misure di salvaguardia ai sensi del paragrafo 1 o degli altri allegati:

- a) in mancanza di disposizioni specifiche, si applicano le seguenti procedure:
 - se una delle Parti ha l'intenzione di applicare misure di salvaguardia nei confronti della totalità o di una parte del territorio dell'altra Parte, essa ne informa preventivamente quest'ultima indicandone i motivi;
 - se una delle Parti adotta misure di salvaguardia nei confronti della totalità o di una parte del territorio dell'altra Parte, essa ne informa quest'ultima nel più breve tempo possibile;
 - fatta salva la possibilità di entrata in vigore immediata delle misure di salvaguardia, le Parti si consultano quanto prima per trovare soluzioni adeguate;
 - in caso di misure di salvaguardia adottate da uno Stato membro della Comunità nei confronti della Svizzera, di un altro Stato membro o di un paese terzo, la Comunità ne informa la Svizzera al più presto possibile;
- b) devono essere scelte di preferenza le misure che recano minori perturbazioni al funzionamento dell'Accordo.

Art. 11⁷ Modifiche

Il Comitato può decidere di modificare gli allegati e le appendici degli allegati dell'Accordo.

Art. 12 Revisione

1. Se una delle Parti desidera una revisione dell'Accordo, essa trasmette all'altra Parte una domanda motivata.
2. Le Parti possono incaricare il Comitato di esaminare la domanda e di formulare eventuali raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati.
3. Gli accordi scaturiti dai negoziati di cui al paragrafo 2 sono sottoposti alla ratifica o all'approvazione delle Parti secondo le rispettive procedure.

Art. 13 Clausola evolutiva

1. Le Parti si impegnano a proseguire gli sforzi finalizzati ad una progressiva e crescente liberalizzazione degli scambi reciproci di prodotti agricoli.
2. A tale fine, le Parti procedono regolarmente, in sede di Comitato, all'esame delle condizioni in cui si svolgono i loro scambi di prodotti agricoli.
3. Alla luce dei risultati di questo esame, le Parti, nell'ambito delle rispettive politiche agrarie e in considerazione della sensibilità dei loro mercati agricoli, possono avviare negoziati, nel quadro del presente Accordo, per addivenire ad ulteriori riduzioni degli ostacoli agli scambi nel settore agricolo, su una base reciprocamente preferenziale e vantaggiosa per entrambe.

⁷ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 1 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

4. Gli accordi scaturiti dai negoziati di cui al paragrafo 2 sono sottoposti alla ratifica o all'approvazione delle Parti secondo le rispettive procedure.

Art. 14 Attuazione dell'Accordo

1. Le Parti adottano tutte le disposizioni generali o particolari atte a garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo.
2. Esse si astengono da qualsiasi provvedimento che possa compromettere la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo.

Art. 15 Allegati

Gli allegati dell'Accordo, comprese le relative appendici, formano parte integrante di quest'ultimo.

Art. 16 Sfera di applicazione territoriale

L'Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è in applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea, nei modi previsti dal trattato stesso e, dall'altro, al territorio della Svizzera.

Art. 17 Entrata in vigore e durata

1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti:

- Accordo sul commercio di prodotti agricoli,
- Accordo sulla libera circolazione delle persone⁸,
- Accordo sul trasporto aereo⁹,
- Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia¹⁰,
- Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità¹¹,
- Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici¹²,
- Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica¹³.

2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinnovato per un periodo indeterminato, salvo notifica contraria della Comunità europea o della Svizzera all'altra Parte prima dello scadere del periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

⁸ RS 0.142.112.681

⁹ RS 0.748.127.192.68

¹⁰ RS 0.740.72

¹¹ RS 0.946.526.81

¹² RS 0.172.052.68

¹³ [RU 2002 1998]

3. Sia la Comunità europea che la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificandolo all'altra Parte. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

4. I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal ricevimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denuncia di cui al paragrafo 3.

Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti fede.

Per la Confederazione Svizzera:

Pascal Couchepin
Joseph Deiss

Per la Comunità europea:

Joschka Fischer
Hans van den Broek

Indice

<i>Allegato 1</i>	Concessioni della Svizzera
<i>Allegato 2</i>	Concessioni della Comunità
<i>Allegato 3</i>	Concessioni relative ai formaggi
	Appendice 1 Concessioni della Comunità
	Appendice 2 Concessioni della Svizzera
	Appendice 3 Elenco delle denominazioni dei formaggi di tipo «Italice» ammessi all'importazione in Svizzera
	Appendice 4 Descrizione dei formaggi
<i>Allegato 4</i>	Relativo al settore fitosanitario
	Appendice 1 Vegetali, prodotti vegetali ed altri oggetti
	Appendice 2 Riferimenti legislativi
	Appendice 3 Autorità tenute a fornire su richiesta un elenco degli organismi ufficiali responsabili della preparazione dei passaporti fitosanitari
	Appendice 4 Zone di cui all'articolo 4 e relative esigenze particolari
	Appendice 5 Scambio di dati
<i>Allegato 5</i>	Concernente l'alimentazione degli animali
	Appendice 1 Disposizioni della Comunità
	Appendice 2 Elenco delle disposizioni legislative di cui all'articolo 9
<i>Allegato 6</i>	Relativo al settore delle sementi
	Appendice 1 Riconoscimento della conformità delle legislazioni
	Riconoscimento reciproco dei certificati
	Appendice 2 Organismi di controllo e di certificazione delle sementi
	Appendice 3 Deroche comunitarie ammesse dalla Svizzera
	Appendice 4 Elenco dei paesi terzi
<i>Allegato 7</i>	Relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli
	Appendice 1 Elenco degli atti di cui all'articolo 4 relativi ai prodotti vitivinicoli
	Appendice 2 Denominazioni protette di cui all'articolo 6
	Appendice 3 Relativa agli articoli 6 e 25
	Appendice 4 Relativa all'articolo 2
	Appendice 5 Disposizioni particolari di cui all'articolo 3 lettere a) e b)
<i>Allegato 8</i>	Concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino
	Appendice 1 Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Comunità
	Appendice 2 Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Svizzera
	Appendice 3 Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Comunità
	Appendice 4 Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Svizzera
	Appendice 5 Relativa all'articolo 2
<i>Allegato 9</i>	Relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico
	Appendice 1 Elenco degli atti di cui all'articolo 3 relativi ai prodotti agricoli e derrate alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico
	Appendice 2 Modalità di applicazione

- Allegato 10* Relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi
Appendice Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certificato di controllo di cui all'articolo 3 dell'Allegato 10
- Allegato 11* Relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale
Appendice 1 Misura di lotta/notifica delle malattie
Appendice 2 Polizia sanitaria: scambi e immissione sul mercato
Appendice 3 Importazioni di animali vivi, dei loro sperma, ovuli ed embrioni dai paesi terzi
Appendice 4 Zootecnica, compresa l'importazione da paesi terzi
Appendice 5 Animali vivi, sperma, ovuli ed embrioni: controlli alle frontiere e canoni
Appendice 6 Prodotti animali
Appendice 7 Autorità competenti
Appendice 8 Adeguamento alle condizioni regionali
Appendice 9 Elementi procedurali per l'esecuzione delle verifiche
Appendice 10 Prodotti animali: controlli alle frontiere e canoni
Appendice 11 Punti di contatto

Allegato I¹⁴

Concessioni della Svizzera

La Svizzera accorda, per i prodotti originari della Comunità sotto indicati, le seguenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito:

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
0101 90 95	Cavalli vivi (esclusi i riproduttori di razza pura e gli animali destinati alla macellazione) (in numero di capi)	0.00	100 capi
0204 50 10	Carni caprine, fresche, refrigerate o congelate	40.—	100
0207 14 81	Petti di galli e di galline, congelati	15.—	2 100
0207 14 91	Pezzi e frattaglie commestibili di galli e di galline, compresi i fegati (esclusi i petti), congelati	15.—	1 200
0207 27 81	Petti di tacchini e di tacchine, congelati	15.—	800
0207 27 91	Pezzi e frattaglie commestibili di tacchini e di tacchine, compresi i fegati (esclusi i petti), congelati	15.—	600
0207 33 11	Anatre, intere, congelate	15.—	700
0207 34 00	Fegati grassi di anatre, di oche o di faraone, freschi o refrigerati	9.5	20
0207 36 91	Pezzi e frattaglie commestibili di anatre, di oche o di faraone, congelati (esclusi i fegati grassi)	15.—	100
0208 10 00	Carni e frattaglie commestibili di conigli o di lepri, fresche, refrigerate o congelate	11.—	1 700
0208 90 10	Carni e frattaglie commestibili di selvaggina, fresche, refrigerate o congelate (escluse quelle di lepri e di cinghiali)	0.00	100
ex 0210 11 91	Prosciutti e loro pezzi, non disossati, della specie suina (non di cinghiale), salati o in salamoia, secchi o affumicati	esente	1 000 ¹
ex 0210 19 91	Pezzo di cotoletta disossato, in salamoia e affumicato	esente	
0210 20 10	Carni secche della specie bovina	esente	200 ²
ex 0407 00 10	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte	47.—	150
ex 0409 00 00	Miele naturale di acacia	8.—	200

¹⁴ Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 2/2008 del Comitato misto per l'agricoltura del 24 giu. 2008, approvata dall'AF il 29 mag. 2008 e in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2010 (RU **2010** 251 249, FF **2008** 885).

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
ex 0409 00 00	Miele naturale diverso da quello di acacia	26.—	50
0602 10 00	Talee senza radici e marze	esente	illimitato
	Piantimi in forma di portinnesto di frutta a granella (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa):	esente	3
0602 20 11	— innestati, con radici nude		
0602 20 19	— innestati, con zolla		
0602 20 21	— non innestati, con radici nude		
0602 20 29	— non innestati, con zolla		
	Piantimi in forma di portinnesto di frutta a nocciolo (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa):	esente	3
0602 20 31	— innestati, con radici nude		
0602 20 39	— innestati, con zolla		
0602 20 41	— non innestati, con radici nude		
0602 20 49	— non innestati, con zolla		
	Piantimi diversi da quelli in forma di portinnesto di frutta a granella o a nocciolo (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa), da frutta commestibile:	esente	illimitato
0602 20 51	— con radici nude		
0602 20 59	— altri		
	Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, con radici nude:	esente	3
0602 20 71	— di frutta a granella		
0602 20 72	— di frutta a nocciolo		
0602 20 79	— altri	esente	illimitato
	Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, con zolla:	esente	3
0602 20 81	— di frutta a granella		
0602 20 82	— di frutta a nocciolo		
0602 20 89	— altri	esente	illimitato
0602 30 00	Rododendri e azalee, anche innestati	esente	illimitato
	Rosai, anche innestati:	esente	illimitato
0602 40 10	— rosai silvestri e alberetti di rosai selvatici		
	— altri:		
0602 40 91	— con radici nude		
0602 40 99	— altri, con zolla		
	Piantimi (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa) di vegetali d'utilità; bianco di funghi (micelio):	esente	illimitato
0602 90 11	— piantimi di ortaggi e manti erbosi in rotoli		
0602 90 12	— bianco di funghi (micelio)		
0602 90 19	— altri		
	Altre piante vive (comprese le loro radici):	esente	illimitato
0602 90 91	— con radici nude		
0602 90 99	— altre, con zolla		
0603 11 10	Rose, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 1° maggio al 25 ottobre	esente	1 000

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
0603 12 10	Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre		
0603 13 10	Orchidee, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 1° maggio al 25 ottobre		
0603 14 10	Crisantemi, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre		
	Fiori e boccioli di fiori (diversi da garofani, rose, orchidee e crisantemi), recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre:		
0603 19 11	– legnosi		
0603 19 19	– altri		
0603 12 30	Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile	esente	illimitato
0603 13 30	Orchidee, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 26 ottobre al 30 aprile		
0603 14 30	Crisantemi, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile		
0603 19 30	Tulipani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile		
	Fiori e boccioli di fiori (diversi da garofani, rose, orchidee e crisantemi), recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile:		illimitato
0603 19 31	– legnosi		
0603 19 39	– altri		
	Pomodori, freschi o refrigerati:	esente	10 000
	– pomodori ciliegia (cherry):		
0702 00 10	– dal 21 ottobre al 30 aprile		
	– pomodori peretti (di forma allungata):		
0702 00 20	– dal 21 ottobre al 30 aprile		
	– altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnos):		
0702 00 30	– dal 21 ottobre al 30 aprile		
	– altri:		
0702 00 90	– dal 21 ottobre al 30 aprile		
	Lattuga iceberg, senza corona:	esente	2 000
0705 11 11	– dal 1° gennaio alla fine di febbraio		
	Cicorie Witloofs, fresche o refrigerate:	esente	2 000
0705 21 10	– dal 21 maggio al 30 settembre		
0707 00 10	Cetrioli per insalata, dal 21 ottobre al 14 aprile	5.—	200
0707 00 30	Cetrioli per conserva, di lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm, freschi o refrigerati, dal 21 ottobre al 14 aprile	5.—	100
0707 00 31	Cetrioli per conserva, di lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm, freschi o refrigerati, dal 15 aprile al 20 ottobre	5.—	2 100

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
0707 00 50	Cetriolini, freschi o refrigerati	3.50	800
0709 30 10	Melanzane, fresche o refrigerate: – dal 16 ottobre al 31 maggio	esente	1 000
0709 51 00	Funghi, freschi o refrigerati, del genere	esente	illimitato
0709 59 00	<i>Agaricus</i> o altri, esclusi i tartufi		
0709 60 11	Peperoni, freschi o refrigerati: – dal 1° novembre al 31 marzo	2.50	illimitato
0709 60 12	Peperoni, freschi o refrigerati, dal 1° aprile al 31 ottobre	5.—	1 300
	Zucchine (incluse le zucchine con fiore), fresche o refrigerate: – dal 31 ottobre al 19 aprile	esente	2 000
0709 90 50			
ex 0710 80 90	Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati	esente	illimitato
0711 90 90	Ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o di legumi, temporaneamente conservati (p. es. con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	0.00	150
0712 20 00	Cipolle, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate	0.00	100
0713 10 11	Piselli (<i>Pisum sativum</i>), secchi, sgranati, in grani interi, non lavorati, per l'alimentazione di animali	Riduzione di 0.90 sul dazio applicato	1 000
0713 10 19	Piselli (<i>Pisum sativum</i>), secchi, sgranati, in grani interi, non lavorati (esclusi quelli per l'alimentazione di animali, per usi tecnici o per la fabbricazione della birra)	0.00	1 000
	Nocciole (<i>Corylus</i> spp.), fresche o secche: – con guscio, diverse da quelle per l'alimentazione di animali o per la fabbricazione di oli	esente	illimitato
0802 21 90			
0802 22 90	– con guscio, diverse da quelle per l'alimentazione di animali o per la fabbricazione di oli		
0802 32 90	Noci	esente	100
ex 0802 90 90	Pinoli, freschi o secchi	esente	illimitato
0805 10 00	Arance, fresche o secche	esente	illimitato
0805 20 00	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi	esente	illimitato
0807 11 00	Cocomeri, freschi	esente	illimitato

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
0807 19 00	Meloni, freschi, diversi dai cocomeri	esente	illimitato
0809 10 11	Albicocche, fresche, in imballaggio aperto: — dal 1° settembre al 30 giugno	esente	2 100
0809 10 91	in altro imballaggio: — dal 1° settembre al 30 giugno		
0809 40 13	Prugne fresche, in imballaggio aperto, dal 1° luglio al 30 settembre	0.00	600
0810 10 10	Fragole, fresche, dal 1° settembre al 14 maggio	esente	10 000
0810 10 11	Fragole, fresche, dal 15 maggio al 31 agosto	0.00	200
0810 20 11	Lamponi, freschi, dal 1° giugno al 14 settembre	0.00	250
0810 50 00	Kiwi, freschi	esente	illimitato
ex 0811 10 00	Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, all'ingrosso, destinate alla lavorazione industriale	10.—	1 000
ex 0811 20 90	Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, all'ingrosso, destinati alla lavorazione industriale	10.—	1 200
0811 90 10	Mirtilli, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0.00	200
0811 90 90	Frutta commestibili, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (esclusi fragole, lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli, uva spina, mirtilli e frutta tropicali)	0.00	1 000
0904 20 90	Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , essiccati, tritati o polverizzati, lavorati	0.00	150
0910 20 00	Zafferano	esente	illimitato
1001 90 60	Frumento e frumento segalato (escluso il frumento duro), denaturati, per l'alimentazione animale	Riduzione di 0.60 sul dazio applicato	50 000
1005 90 30	Granturco per l'alimentazione animale	Riduzione di 0.50 sul dazio applicato	13 000

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
	Olio d'oliva, vergine, non per l'alimentazione animale:		
1509 10 91	– in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l	60.60 ⁴	illimitato
1509 10 99	– in recipienti di vetro di capacità eccedente 2 l, o in altri recipienti	86.70 ⁴	illimitato
	Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, non per l'alimentazione animale:		
1509 90 91	– in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l	60.60 ⁴	illimitato
1509 90 99	– in recipienti di vetro di capacità eccedente 2 l, o in altri recipienti	86.70 ⁴	illimitato
ex 0210 19 91	Prosciutti, in salamoia, disossati, insaccati in vescica o in budello artificiale	esente	3 715
ex 0210 19 91	Pezzo di cotoletta disossato, affumicato		
1601 00 11	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti di animali delle rubriche da 0101 a 0104, esclusi i cinghiali		
ex 0210 19 91	Collo di maiale, seccato all'aria, insaporito o non, intero, in pezzi o a fette sottili		
ex 1602 49 10	Pomodori, interi o in pezzi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico:		
2002 10 10	– in recipienti eccedenti 5 kg	2.50	illimitato
2002 10 20	– in recipienti non eccedenti 5 kg	4.50	illimitato
	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi:	esente	illimitato
2002 90 10	– in recipienti eccedenti 5 kg		
2002 90 21	Polpe, puree e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25 % o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di condimento, in recipienti non eccedenti 5 kg	esente	illimitato
2002 90 29	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi e diversi da polpe, puree e concentrati di pomodori:	esente	illimitato
	– in recipienti non eccedenti 5 kg		
2003 10 00	Funghi del genere <i>Agaricus</i> , preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	0.00	1 700
	Carciofi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:		
ex 2004 90 18	– in recipienti eccedenti 5 kg	17.50	illimitato
ex 2004 90 49	– in recipienti non eccedenti 5 kg	24.50	illimitato

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
2005 60 10 2005 60 90	Asparagi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: – in recipienti eccedenti 5 kg – in recipienti non eccedenti 5 kg	esente	illimitato
2005 70 10 2005 70 90	Olive preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006: – in recipienti eccedenti 5 kg – in recipienti non eccedenti 5 kg	esente	illimitato
ex 2005 99 11 ex 2005 99 41	Capperi e carciofi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: – in recipienti eccedenti 5 kg – in recipienti non eccedenti 5 kg	17.50 24.50	illimitato illimitato
2008 30 90	Agrumi, altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominati né compresi altrove	esente	illimitato
2008 50 10	Polpe di albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove	10.—	illimitato
2008 50 90	Albicocche, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove	15.—	illimitato
2008 70 10	Polpe di pesche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove	esente	illimitato
2008 70 90	Pesche, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove	esente	illimitato
ex 2009 39 19	Succhi di agrumi diversi dall'arancia e dal pompelmo o dal pomelo, non fermentati, senza aggiunta di alcole: – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati	6.—	illimitato
ex 2009 39 20	– con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati	14.—	illimitato
2204 21 50 2204 29 50	Vini dolci, specialità e mistelle, in recipienti di capacità: – non eccedente 2 l ⁵ – eccedente 2 l ⁵	8.50 8.50	illimitato illimitato
ex 2204 21 50	Vino di Porto, in recipienti di capacità non eccedente 2 l, secondo la descrizione ⁶	esente	1 000 hl
ex 2204 21 21	Retsina (vino bianco greco), in recipienti di capacità non eccedente 2 l, secondo la descrizione ⁷	esente	500 hl

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
ex 2204 29 21 ex 2204 29 22	Retsina (vino bianco greco), in recipienti di capacità eccedente 2 l, secondo la descrizione ⁷ , con titolo alcolometrico volumico: – eccedente 13 % vol. – non eccedente 13 % vol.		
1	Ivi comprese 480 t per i prosciutti di Parma e di San Daniele, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CE del 25 gennaio 1972.		
2	Ivi comprese 170 t di Bresaola, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CE del 25 gennaio 1972.		
3	Entro i limiti di un contingente annuo globale di 60 000 piante.		
4	Ivi compreso il contributo al fondo di garanzia per lo stoccaggio obbligatorio.		
5	Riguarda solo i prodotti ai sensi dell'allegato 7 dell'Accordo.		
6	Descrizione: per «vino di Porto» si intende un vino di qualità prodotto nella regione determinata portoghese che reca tale nome ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999.		
7	Descrizione: per «retsina» si intende un vino da tavola ai sensi delle disposizioni comunitarie di cui all'allegato VII, sezione A, punto 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999.		

Allegato 2¹⁵

Concessioni della Comunità

La Comunità accorda, per i prodotti originari della Svizzera sotto indicati, le seguenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito:

Codice NC	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (euro/100 kg peso netto)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
0102 90 41 0102 90 49 0102 90 51 0102 90 59 0102 90 61 0102 90 69 0102 90 71 0102 90 79	Animali vivi della specie bovina di peso superiore a 160 kg	0.00	4 600 capi
ex 0210 20 90	Carni della specie bovina, disossate, secche	esente	1 200
ex 0401 30	Crema di latte, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %	esente	2 000
0403 10	Iogurt		
0402 29 11 ex 0404 90 83	Latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti», in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % ¹	43.80	illimitato
0602	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)	esente	illimitato
0603 11 00 0603 12 00 0603 13 00 0603 14 00 0603 19	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	esente	illimitato
0701 10 00	Patate da semina, fresche o refrigerate	esente	4 000
0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati	esente ²	1 000
0703 10 19 0703 90 00	Cipolle, non da semina, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati	esente	5 000
0704 10 00 0704 90	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili, ad eccezione dei cavoletti di Bruxelles, freschi o refrigerati	esente	5 500
0705	Lattughe (<i>Latuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium</i> spp.), fresche o refrigerate	esente	3 000
0706 10 00	Carote e navoni, freschi o refrigerati	esente	5 000

¹⁵ Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 2/2008 del Comitato misto per l'agricoltura del 24 giu. 2008, approvata dall'AF il 29 mag. 2008 e in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2010 (RU **2010** 251 249, FF **2008** 885).

Codice NC	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (euro/100 kg peso netto)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
0706 90 10	Barbabietola da insalata, salsefica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, ad eccezione del rafano (<i>Cochlearia armoracia</i>), freschi o refrigerati	esente	3 000
0706 90 90			
0707 00 05	Cetrioli, freschi o refrigerati	esente ²	1 000
0708 20 00	Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.), freschi o refrigerati	esente	1 000
0709 30 00	Melanzane, fresche o refrigerate	esente	500
0709 40 00	Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati	esente	500
0709 51 00	Funghi e tartufi, freschi o refrigerati	esente	illimitato
0709 59			
0709 70 00	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati	esente	1 000
0709 90 10	Insalate, fresche o refrigerate, diverse dalle lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e dalle cicorie (<i>Cichorium</i> spp.)	esente	1 000
0709 90 20	Bietole da costa e cardi	esente	300
0709 90 50	Finocchi, freschi o refrigerati	esente	1 000
0709 90 70	Zucchine, fresche o refrigerate	esente ²	1 000
0709 90 90	Altri ortaggi, freschi o refrigerati	esente	1 000
0710 80 61	Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati	esente	illimitato
0710 80 69			
0712 90	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette, oppure tritati o polverizzati, anche ottenuti da ortaggi o legumi precedentemente cotti, ma non altrimenti preparati, esclusi cipolle, funghi e tartufi	esente	illimitato
ex 0808 10 80	Mele, diverse dalle mele da sidro, fresche	esente ²	3 000
0808 20	Pere e cotogne, fresche	esente ²	3 000
0809 10 00	Albicocche, fresche	esente ²	500
0809 20 95	Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide (<i>Prunus cerasus</i>), fresche	esente ²	1 500 ³
0809 40	Prugne e prugnone, fresche	esente ²	1 000
0810 10 00	Fragole	esente	200
0810 20 10	Lamponi, freschi	esente	100
0810 20 90	More di rovo o di gelso e more-lamponi, fresche	esente	100
1106 30 10	Farine, semolini e polveri di banane	esente	5
1106 30 90	Farine, semolini e polveri di altre frutta del capitolo 8	esente	illimitato
ex 0210 19 50	Prosciutti, in salamoia, disossati, insaccati in vescica o in budello artificiale	esente	1 900
ex 0210 19 81	Pezzo di cotoletta disossato, affumicato		

Codice NC	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (euro/100 kg peso netto)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
ex 1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti di animali delle rubriche da 0101 a 0104, esclusi i cinghiali		
ex 0210 19 81	Collo di maiale, seccato all'aria, insaporito o non, intero, in pezzi o a fette sottili		
ex 1602 49 19			
ex 2002 90 91	Polveri di pomodori, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁴	esente	illimitato
ex 2002 90 99			
2003 90 00	Funghi, esclusi quelli del genere <i>Agaricus</i> , preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	esente	illimitato
0710 10 00	Patate, anche cotte in acqua o al vapore, congelate	esente	3 000
2004 10 10	Patate preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, ad eccezione della farina, semolino o fiocchi		
2004 10 99			
2005 20 80	Patate preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, escluse le preparazioni sotto forma di farina, semolino o fiocchi e le preparazioni sotto forma di fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate		
ex 2005 91 00	Polveri preparate di ortaggi e legumi e delle relative miscele, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁴	esente	illimitato
ex 2005 99			
ex 2008 30	Fiocchi e polveri di agrumi, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁴	esente	illimitato
ex 2008 40	Fiocchi e polveri di pere, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁴	esente	illimitato
ex 2008 50	Fiocchi e polveri di albicocche, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁴	esente	illimitato
2008 60	Ciliegie, diversamente preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove	esente	500
ex 0811 90 19	Ciliegie, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti		
ex 0811 90 39			
0811 90 80	Ciliegie dolci, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti		

Codice NC	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (euro/100 kg peso netto)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
ex 2008 70	Fiocchi e polveri di pesche, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁴	esente	illimitato
ex 2008 80	Fiocchi e polveri di fragole, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁴	esente	illimitato
ex 2008 99	Fiocchi e polveri di altre frutta, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁴	esente	illimitato
ex 2009 19	Polveri di succhi d'arancia, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato
ex 2009 21 00	Polveri di succhi di pompelmo, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato
ex 2009 29			
ex 2009 31	Polveri di succhi di altri agrumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato
ex 2009 39			
ex 2009 41	Polveri di succhi di ananasso, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato
ex 2009 49			
ex 2009 71	Polveri di succhi di mela, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato
ex 2009 79			
ex 2009 80	Polveri di succhi di altre frutta od ortaggi o legumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato

¹ Ai fini dell'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti» si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossicogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

² Se del caso, si applica il dazio specifico diverso dal dazio minimo.

³ Comprese le 1000 t previste dallo scambio di lettere del 14 luglio 1986.

⁴ Si veda la dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta.

Concessioni relative ai formaggi

1. La Comunità e la Svizzera s'impegnano a liberalizzare gradualmente gli scambi reciproci di formaggi di cui al codice tariffario 0406 del sistema armonizzato¹⁶ al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.

2. Il processo di liberalizzazione si svolgerà come segue:

a) All'importazione nella Comunità

Sin dal primo anno di entrata in vigore dell'Accordo, la Comunità sopprime o elimina gradualmente i dazi doganali all'importazione per i formaggi originari della Svizzera, se del caso entro i limiti di un quantitativo annuo. I dazi doganali di base e i quantitativi annui di base per le diverse categorie di formaggi figurano all'appendice 1 del presente Allegato:

- (i) La Comunità riduce ogni anno del 20 per cento i dazi doganali di base menzionati nella tabella di cui all'appendice 1. La prima riduzione si effettua a distanza di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo.
- (ii) La Comunità aumenta di 1250 t all'anno il contingente tariffario menzionato nella tabella di cui all'appendice 1; il primo aumento si effettua a distanza di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo. La completa liberalizzazione entra in vigore all'inizio del sesto anno.
- (iii) La Svizzera è esentata dal rispetto dei prezzi franco frontiera che figurano nella designazione delle merci di cui al codice NC 0406 della tariffa doganale comune.

b) All'esportazione dalla Comunità

Per tutti i formaggi di cui al codice tariffario 0406 del sistema armonizzato, la Comunità non applica restituzioni all'esportazione verso la Svizzera.

c) All'importazione in Svizzera

Sin dal primo anno di entrata in vigore dell'Accordo, la Svizzera sopprime o elimina gradualmente i dazi doganali all'importazione per i formaggi originari della Comunità, se del caso entro i limiti di un quantitativo annuo. I dazi doganali di base e i quantitativi annui di base per le diverse categorie di formaggi figurano all'appendice 2, lettera a) del presente Allegato:

- (i) La Svizzera riduce ogni anno del 20 per cento i dazi doganali di base menzionati nella tabella di cui all'appendice 2, lettera a). La prima riduzione si effettua a distanza di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo.
- (ii) La Svizzera aumenta di 2500 t all'anno l'insieme dei contingenti tariffari menzionati nella tabella di cui all'appendice 2, lettera a); il primo aumento si effettua a distanza di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo. Almeno quattro mesi prima dell'inizio di ogni anno, la Comunità

¹⁶ RS 0.632.11

designa la o le categorie di formaggi per le quali detto aumento sarà effettuato. La completa liberalizzazione entra in vigore all'inizio del sesto anno.

d) All'esportazione dalla Svizzera

Sin dal primo anno di entrata in vigore dell'Accordo, la Svizzera elimina gradualmente le sovvenzioni all'esportazione per le consegne di formaggi verso la Comunità secondo le seguenti modalità:

- (i) gli importi che costituiscono la base per il processo di eliminazione¹⁷ figurano all'appendice 2, lettera b) del presente Allegato;
- (ii) tali importi di base saranno ridotti come segue:
 - un anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, del 30 per cento,
 - due anni dopo l'entrata in vigore, del 55 per cento,
 - tre anni dopo l'entrata in vigore, dell'80 per cento,
 - quattro anni dopo l'entrata in vigore, del 90 per cento,
 - cinque anni dopo l'entrata in vigore, del 100 per cento.

3. La Comunità e la Svizzera adottano le misure necessarie affinché la gestione del sistema di distribuzione dei titoli d'importazione sia tale da assicurare il regolare svolgimento delle importazioni, tenuto conto delle esigenze di mercato.

4. La Comunità e la Svizzera provvedono affinché i vantaggi reciprocamente concessi non siano compromessi da altre misure relative alle importazioni e alle esportazioni.

5. Se in una delle Parti dovessero manifestarsi perturbazioni sotto forma di un'evoluzione dei prezzi e/o del flusso di importazioni, su richiesta di una delle Parti si procede quanto prima all'avvio di consultazioni, nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 6 dell'Accordo, al fine di trovare adeguate soluzioni.

A questo proposito, le Parti convengono di scambiarsi periodicamente notizie sulle quotazioni e ogni altra informazione utile sul mercato dei formaggi indigeni e importati.

¹⁷ Gli importi di base vengono calcolati di comune accordo dalle Parti sulla base della differenza dei prezzi istituzionali del latte presumibilmente applicabili al momento dell'entrata in vigore dell'accordo (incluso un supplemento per il latte trasformato in formaggio), ottenuti in funzione del quantitativo di latte necessario per la produzione dei formaggi in causa e, salvo per i formaggi contingentati, previa detrazione dell'importo della riduzione dei dazi doganali da parte della Comunità. Il beneficio di una sovvenzione è riservato esclusivamente ai formaggi prodotti a partire da latte interamente ottenuto sul territorio svizzero.

Appendice I

Concessioni della Comunità

All'importazione nella Comunità

Codice NC	Designazione delle merci	Dazio doganale di base (EUR/100 kg peso netto)	Quantitativo annuo di base (t)
ex 0406 20	Formaggi grattugiati o in polvere con un tenore massimo di acqua pari a 400g/kg di formaggio	esenzione	illimitato
0406 30	Formaggi fusi	esenzione	illimitato
0406 90 02	Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Bergkäse	6,58	illimitato
0406 90 03			
0406 90 04			
0406 90 05			
0406 90 06			
0406 90 13			
0406 90 15			
0406 90 17			
0406 90 18	Fromage fribourgeois ¹⁸ , Vacherin Mont d'Or, Tête de moine	esenzione	illimitato
0406 90 19	Glaris (Schabziger)	esenzione	illimitato
ex 0406 90 87	Fromage des Grisons	esenzione	illimitato
0406 90 25	Tilsit	esenzione	illimitato
ex 0406	Formaggi diversi da quelli sopra menzionati	esenzione	3000

¹⁸ Sinonimo: Vacherin fribourgeois.

Appendice 2

Concessioni della Svizzera*a) All'importazione in Svizzera*

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Dazio doganale di base (FS/100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo di base (t)
0406.10 10	Mascarpone e Ricotta Romana, conformi alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech	esenzione	illimitato
ex 0406 20	Formaggi grattugiati o in polvere con un tenore massimo di acqua pari a 400g/kg di formaggio	esenzione	illimitato
0406.40	– Danablu, Gorgonzola e Roquefort, conformi alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech – Roquefort, non conforme alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, con prova dell'origine – Formaggi a pasta erborinata, diversi da Danablu, Gorgonzola e Roquefort	esenzione	illimitato
0406.90 11	Brie, Camembert, Crescenza, Italico ¹⁹ , Pont l'Evêque, Reblochon, Robiola e Stracchino, conformi alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech	esenzione	illimitato
ex 0406.90 19	Feta, come descritta nell'appendice 4	esenzione	illimitato
ex 0406.90 19	Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora, come descritto nell'appendice 4	esenzione	illimitato
0406.90 21	Formaggio alle erbe, con un tenore massimo di acqua nella pasta sgrassata pari al 65%	esenzione	illimitato
0406.90 31 0406.90 39	Caciocavallo, Canestrato (Pecorino Siciliano), Aostaler Fontina, Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino (Pecorino Romano, Fiore Sardo, altri Pecorino) e Provolone, conformi alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech	esenzione	illimitato
0406.90 51 0406.90 59	– Asiago, Bitto, Brà, Fontal, Montasio, Saint-Paulin (Port Salut) e Saint-Nectaire, conformi alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech	esenzione	5000
ex 0406.90 91	– Formaggi da raclette, come descritti nell'appendice 4		
0406.90 60	Cantal, conforme alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech	esenzione	illimitato

¹⁹ Per i formaggi a pasta molle del tipo «Italico», l'elenco delle denominazioni ammesse all'importazione in Svizzera figura nell'appendice 3.

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Dazio doganale di base (FS/100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo di base (t)
ex 0406.90 91 ex 0406.90 99	Manchego, Idiazabal e Roncal, come descritti nell'appendice 4	esenzione	illimitato
ex 0406.90 99	Parmigiano Reggiano e Grana Padano, in pezzi, con o senza crosta, recanti sull'imballaggio almeno la denominazione del formaggio, il tenore di materie grasse, l'imballatore responsabile e il paese di produzione, con un contenuto di grassi nella sostanza secca pari almeno al 32 %. Parmigiano Reggiano: tenore di acqua pari al massimo al 32 %; Grana Padano: tenore di acqua pari al massimo al 33,2 %	esenzione	illimitato
ex 0406.10 90	Formaggio di tipo Mozzarella, non conforme alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech	esenzione	500
ex 0406.90.91 ex 0406.90 99	Formaggio di tipo Provolone, non conforme alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, con un tenore massimo di acqua nella pasta sgrassata pari al 65 %	esenzione	500
ex 0406	Formaggi diversi da quelli sopra menzionati, a pasta dura o semidura, con un tenore massimo di acqua nella pasta sgrassata pari al 65%	esenzione	5000
ex 0406	Formaggi diversi da quelli sopra menzionati	esenzione	1000
0406.10 20	Mozzarella, conforme alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, nel suo liquido di governo, come descritto nell'appendice 4 ²⁰	185	illimitato
0406.30	Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere	180,55	illimitato
0406.90 51	Asiago, Bitto, Fontal, Saint-Paulin (Port Salut) e Saint-Nectaire, conformi alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, non compresi nel quantitativo annuo di 5000 t	289	illimitato
0406.90 91	Altri formaggi a pasta semidura con un tenore di acqua nella pasta sgrassata compreso tra il 54 % e il 65 %	315	illimitato

b) All'esportazione dalla Svizzera

Gli importi di base di cui al punto 2, lettera d) del presente Allegato sono fissati ai livelli seguenti:

²⁰ Per quanto riguarda la Mozzarella senza liquido di governo, conforme alla descrizione dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, il dazio doganale applicabile è quello normale indicato nel suddetto elenco.

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Aiuto massimo ²¹ all'esportazione ²² (FS/100 kg peso netto)
0406.30	Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere	0
0406.20	Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi	0
ex 0406.90 19	Vacherin Mont d'Or	204
0406.90 21	Formaggio verde (Glaris)	139
ex 0406.90 99	Emmental	343
ex 0406.90 91	Fromage fribourgeois (Vacherin fribourgeois)	259
ex 0406.90 91	Fromage des Grisons	259
ex 0406.90 91	Tilsit	113
ex 0406.90 91	Tête de moine	259
ex 0406.90 91	Appenzell	274
ex 0406.90 91	Bergkäse	343
ex 0406.90 99		
ex 0406.90 99	Gruyère	343
ex 0406.90 99	Sbrinz	384
ex 0406	Formaggi diversi da quelli sopra menzionati	
	– Formaggi freschi e a pasta molle	219
	– Formaggi semiduri	274
	– Formaggi duri e extraduri	343

²¹ Fino alla liberalizzazione completa, ad eccezione dei formaggi di cui al codice NC 0406 90 01 destinati alla trasformazione e importati nella Comunità in regime di accesso minimo.

²² Compresi gli importi di ogni altra misura di effetto equivalente.

*Appendice 3***Elenco delle denominazioni dei formaggi di tipo «Italico» ammessi all'importazione in Svizzera**

- Bel Piano Lombardo
- Stella Alpina
- Cerriolo
- Italcolombo
- Tre Stelle
- Cacio Giocondo
- Il Lombardo
- Stella d'Oro
- Bel Mondo
- Bick
- Pastorella Cacio Reale
- Valsesia
- Casoni Lombardi
- Formaggio Margherita
- Formaggio Bel Paese
- Monte Bianco
- Metropoli
- L'Insuperabile
- Universal
- Fior d'Alpe
- Alpestre
- Primavera
- Italico Milcosa
- Caciotto Milcosa
- Italia
- Reale
- La Lombarda
- Codogno
- Il Novarese
- Mondo Piccolo
- Bel Paesino

- Primula Gioconda
- Alfieri
- Costino
- Montagnino
- Lombardo
- Lagoblu
- Imperiale
- Antica Torta Cascina S. Anna
- Torta Campagnola
- Martesana
- Caciotta Casalpiano

*Appendice 4***Descrizione dei formaggi**

I formaggi di seguito elencati possono fruire del dazio doganale contrattuale unicamente se rispondono alla descrizione fornita, presentano le caratteristiche tipiche specificate e sono importati con la designazione o la denominazione corrispondente.

1. Feta

Denominazione:	Feta
Zone di produzione:	Tracia, Macedonia, Tessaglia, Epiro, Grecia continentale, Peloponneso e dipartimento di Lesbo (Grecia)
Forma, dimensioni:	Cubi o parallelepipedi ortogonali di varia grandezza
Caratteristiche:	Formaggio a pasta molle senza crosta. Pasta bianca molle ma soda e leggermente friabile, dal gusto leggermente agro-piccante e salato-piccante. Formaggio prodotto unicamente con latte di pecora o con aggiunta di latte di capra fino a un massimo del 30 %, con una stagionatura di almeno due mesi
Tenore di materie grasse nella sostanza secca:	Almeno il 43 %
Tenore di sostanza secca:	Almeno il 44 %

2. Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora

Designazione:	Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora, paese d'origine, prodotto esclusivamente con latte di pecora, oppure: Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora, paese d'origine, prodotto con latte di pecora e di capra
Regione di produzione:	Paesi membri dell'Unione europea
Forma, dimensioni:	Cubi o parallelepipedi ortogonali di varia grandezza
Caratteristiche:	Formaggio a pasta molle senza crosta. Pasta bianca molle ma soda e leggermente friabile, dal gusto leggermente agro-piccante e salato-piccante. Formaggio prodotto unicamente con latte di pecora o con aggiunta di latte di capra fino a un massimo del 10 %, con una stagionatura di almeno due mesi
Tenore di materie grasse nella sostanza secca:	Almeno il 43 %
Tenore di sostanza secca:	Almeno il 44 %

Il formaggio può fruire del tasso convenuto solo se l'imballaggio di ciascun pezzo reca l'indirizzo completo del produttore e segnala che il formaggio è stato prodotto esclusivamente con latte di pecora o, se del caso, con aggiunta di latte di capra.

3. Manchego

Denominazione:	Manchego
Zone di produzione:	Comunità autonome di Castilla-La Mancha (province di Albacete, Ciudad Real, Cuenca e Toledo)
Forma, dimensioni, peso per forma:	Forme cilindriche a facce pressoché piane. Altezza: da 7 a 12 cm. Diametro: da 9 a 22 cm. Peso delle forme: da 1 a 3,5 kg.
Caratteristiche:	Crosta dura, giallina o nero-verdastra; pasta soda e compatta, di colore da bianco a giallo avorio, talvolta caratterizzata da piccole aperture distribuite irregolarmente. Aroma e sapore caratteristici. Formaggio a pasta dura o semidura, ottenuto esclusivamente con latte di pecore della razza «Manchega», crudo o pastorizzato, coagulato con caglio naturale o con altri enzimi coagulanti autorizzati e scaldato a una temperatura compresa tra 28 e 32 °C per un periodo di 45–60 minuti. Stagionatura minima di 60 giorni.
Tenore di materie grasse nella sostanza secca:	Almeno il 50 %
Tenore di sostanza secca:	Almeno il 55 %

4. Idiazabal

Denominazione:	Idiazabal
Zone di produzione:	Province di Guipuzcoa, Navarra, Alava e Vizcaya
Forma, dimensioni, peso per forma:	Forme cilindriche a facce pressoché piane. Altezza: da 8 a 12 cm. Diametro: da 10 a 30 cm. Peso delle forme: da 1 a 3 kg.
Caratteristiche:	Crosta dura, di colore giallino o marrone scuro, nel caso in cui il formaggio è affumicato. Pasta soda, di colore da bianco a giallo avorio, talvolta caratterizzata da piccole aperture distribuite irregolarmente. Aroma e sapore caratteristici. Formaggio ottenuto esclusivamente con latte crudo di pecore delle razze «Lacha» e «Carranzana», coagulato con caglio naturale o con altri enzimi coagulanti autorizzati a una temperatura compresa tra 28 e 32 °C per un periodo di 20–45 minuti. Stagionatura minima di 60 giorni.

4. Idiazabal

Tenore di materie grasse nella sostanza secca:	Almeno il 45 %
Tenore di sostanza secca:	Almeno il 55 %

5. Roncal

Denominazione:	Roncal
Zone di produzione:	Valle di Roncal (Navarra)
Forma, dimensioni, peso per forma:	Forme cilindriche a facce pressoché piane. Altezza: da 8 a 12 cm. Diametro e peso variabili.
Caratteristiche:	Crosta dura, granulosa e grassa, color paglia. Pasta soda e compatta, di aspetto poroso ma senza occhi, di colore da bianco a giallo avorio. Aroma e sapore caratteristici. Formaggio a pasta dura o semidura, ottenuto esclusivamente con latte di pecora, coagulato con caglio naturale o con altri enzimi coagulanti autorizzati a una temperatura compresa fra 32 e 37 °C.
Tenore di materie grasse nella sostanza secca:	Almeno il 50 %
Tenore di sostanza secca:	Almeno il 60 %

6. Formaggio da raclette

Designazione:	Paese d'origine, p.e. formaggio da raclette tedesco o formaggio da raclette francese
Regione di produzione:	Paesi membri dell'Unione europea
Forma, dimensioni, peso per forma:	Forme o blocchi. Altezza: da 5,5 a 8 cm; diametro da 28 a 42 cm o larghezza da 28 a 36 cm. Peso delle forme: da 4,5 a 7,5 kg
Caratteristiche:	Formaggio a pasta semidura e crosta compatta, giallo dorato o marrone chiaro, talvolta con macchie grigiastre. Pasta dolce, particolarmente adatta ad essere fusa, di colore avorio o giallastro, compatta ma talvolta caratterizzata da qualche apertura. Sapore e aroma caratteristici, da dolci a decisi. Prodotto con latte vaccino pastorizzato, trattato teoricamente o crudo, coagulato con fermenti lattici e altri prodotti coagulanti. La cagliata viene pressata e, in generale, si procede al lavaggio dei grani. Durata della stagionatura: almeno otto settimane.

6. Formaggio da raclette

Tenore di materie grasse Almeno il 45 %
nella sostanza secca:

Tenore di sostanza secca: Almeno il 55 %

7. Mozzarella nel suo liquido di governo

Il formaggio può fruire del tasso convenuto solo se le forme o i pezzi sono conservati in una soluzione acquosa e chiusi ermeticamente. La parte di soluzione acquosa deve corrispondere almeno al 25% del peso totale, comprendente le forme o i pezzi di formaggio, la soluzione e l'imballaggio diretto.

Relativo al settore fitosanitario

Art. 1 Oggetto

(1) Il presente Allegato riguarda l'agevolazione degli scambi tra le Parti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti sottoposti a misure fitosanitarie originari del loro territorio o importati da paesi terzi, menzionati in un'appendice 1 che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo.

(2)²³ In deroga all'articolo 1 dell'Accordo, il presente allegato si applica a tutti i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri oggetti menzionati nell'appendice 1, secondo quanto indicato al paragrafo 1.

Art. 2 Principi

(1) Le Parti riconoscono di avere legislazioni simili in materia di misure di protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali, ai prodotti vegetali o ad altri oggetti, le quali esplicano effetti equivalenti in termini di protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali menzionati nell'appendice 1 di cui all'articolo 1. Questo riconoscimento si estende anche alle misure fitosanitarie applicate ai vegetali, ai prodotti vegetali e ad altri oggetti provenienti da paesi terzi.

(2) Le legislazioni di cui al paragrafo 1 sono citate in un'appendice 2 che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo.

(3)²⁴ Le Parti riconoscono reciprocamente i passaporti fitosanitari rilasciati dagli organismi che sono stati riconosciuti dalle rispettive autorità. Un elenco di questi organismi, regolarmente aggiornato, può essere ottenuto presso le autorità elencate nell'appendice 3. Detti passaporti attestano la conformità alle rispettive legislazioni che figurano nell'appendice 2 di cui al paragrafo 2 e sono considerati rispondenti ai requisiti documentali prescritti dalle medesime per la circolazione, nel territorio delle Parti, di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell'appendice 1 di cui all'articolo 1.

(4) I vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti menzionati nell'appendice 1 di cui all'articolo 1, che non sono sottoposti al regime del passaporto fitosanitario per gli scambi nel territorio delle Parti, vengono scambiati tra le Parti senza passaporto fitosanitario, fatti salvi gli altri eventuali documenti richiesti dalle rispettive legislazioni, in particolare quelli introdotti dai sistemi che permettono di risalire all'origine dei vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti.

²³ Introdotto dall'art. 1 n. 2 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU **2009** 4925).

²⁴ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 3 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU **2009** 4925).

Art. 3

(1) I vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che non figurano espressamente nell'appendice 1 di cui all'articolo 1 e non sono soggetti a misure fitosanitarie in alcuna delle due Parti possono essere scambiati tra le Parti senza controlli relativi a misure fitosanitarie (controlli documentali, controlli d'identità, controlli fitosanitari).

(2) Qualora una delle Parti abbia l'intenzione di adottare una misura fitosanitaria applicabile ai vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti di cui al paragrafo 1, essa ne informa l'altra Parte.

(3) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 2, il gruppo di lavoro «fitosanitario» valuta le conseguenze delle misure adottate ai sensi del paragrafo 2 sul presente Allegato e propone un'eventuale modifica delle appendici corrispondenti.

Art. 4 Esigenze regionali

(1) Ciascuna delle Parti può stabilire, secondo criteri simili, specifiche esigenze per i movimenti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, indipendentemente dall'origine, da e verso una determinata zona del suo territorio, qualora lo giustifichi la situazione fitosanitaria ivi esistente.

(2) L'appendice 4, che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo, definisce le zone di cui al paragrafo 1 e le esigenze specifiche ad esse applicabili.

Art. 5 Controllo all'importazione

(1) Ciascuna delle Parti effettua controlli fitosanitari per sondaggio e su campione, in proporzione non superiore ad una determinata percentuale delle spedizioni di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell'appendice 1 di cui all'articolo 1. Detta percentuale, proposta dal gruppo di lavoro «fitosanitario» e stabilita dal Comitato, è determinata per ciascun vegetale, prodotto vegetale o altro oggetto secondo il rischio fitosanitario che esso presenta. All'atto dell'entrata in vigore del presente Allegato, la percentuale in parola è fissata al 10 per cento.

(2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 2 del presente Allegato, il Comitato può decidere, su proposta del gruppo di lavoro «fitosanitario», di ridurre la proporzione dei controlli di cui al paragrafo 1.

(3) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano soltanto ai controlli fitosanitari effettuati sugli scambi di vegetali, di prodotti vegetali o di altri oggetti tra le Parti.

(4) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano compatibilmente con l'articolo 11 dell'Accordo e con gli articoli 6 e 7 del presente Allegato.

Art. 6 Misure di salvaguardia

Le misure di salvaguardia sono adottate conformemente alle procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 2 dell'Accordo.

Art. 7 Deroghe

(1) Se una delle Parti intende applicare deroghe nei riguardi dell'insieme o di una porzione del territorio dell'altra Parte, essa ne informa preventivamente quest'ultima motivando la propria decisione. Ferma restando la possibilità di esecuzione immediata delle deroghe progettate, le Parti si consultano nel più breve termine per trovare soluzioni adeguate.

(2) Se una delle Parti applica deroghe nei confronti di una parte del proprio territorio o di un paese terzo, essa ne informa quanto prima l'altra Parte. Ferma restando la possibilità di esecuzione immediata delle deroghe progettate, le Parti si consultano nel più breve termine per trovare soluzioni adeguate.

Art. 8 Controllo congiunto

(1) Ciascuna delle Parti acconsente all'esecuzione di un controllo congiunto, su richiesta dell'altra Parte, allo scopo di valutare la situazione fitosanitaria e le misure aventi effetti equivalenti ai sensi dell'articolo 2.

(2) Per controllo congiunto si intende la verifica, condotta alla frontiera, della conformità di una spedizione proveniente da una delle Parti con i requisiti fitosanitari vigenti.

(3) Il suddetto controllo viene effettuato secondo la procedura stabilita dal Comitato, su proposta del gruppo di lavoro «fitosanitario».

Art. 9 Scambi di informazioni

(1) In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti provvedono a scambiarsi tutte le informazioni utili circa l'attuazione e l'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti all'oggetto del presente Allegato, nonché le informazioni di cui all'appendice 5.

(2) Al fine di garantire l'applicazione equivalente delle modalità di esecuzione delle legislazioni contemplate dal presente Allegato, ciascuna delle Parti acconsente a ricevere, su istanza dell'altra, visite di esperti dell'altra Parte sul proprio territorio, le quali si svolgono in collaborazione con l'organismo fitosanitario ufficiale territorialmente competente.

Art. 10 Gruppo di lavoro «fitosanitario»

(1) Il gruppo di lavoro «fitosanitario», denominato in appresso «gruppo di lavoro», istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione.

(2) Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nelle materie disciplinate dal presente Allegato. In particolare, esso formula proposte che sottopone al Comitato al fine di adeguare e aggiornare le appendici del presente Allegato.

Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci

A. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci, provenienti dal territorio delle parti, in relazione ai quali le parti hanno normative simili che comportano risultati equivalenti e in relazione ai quali le parti riconoscono il passaporto fitosanitario

1 Vegetali e prodotti vegetali**1.1 Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi**

Beta vulgaris L.

Camellia sp.

Humulus lupulus L.

Prunus L., eccetto *Prunus laurocerasus* L. e *Prunus lusitanica* L.

Rhododendron spp., eccetto *Rhododendron simsii* Planch.

Viburnum spp.

1.2 Vegetali diversi dai frutti e dalle sementi, compreso il polline vivo destinato all'impollinazione

Amelanchier Med.

Chaenomeles Lindl.

Crataegus L.

Cydonia Mill.

Eriobotrya Lindl.

Malus Mill.

Mespilus L.

Pyracantha Roem.

Pyrus L.

Sorbus L.

1.3 Vegetali di specie stolonifere o tuberose destinati all'impianto

Solanum L. nebst Hybriden

1.4 Vegetali, esclusi i frutti

Vitis L.

²⁵ Introdotta dall'art. 1 della Dec. n. 1/2004 del Comitato misto per l'agricoltura dell'8 mar. 2004 (RU **2004** 2227). Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 1/2008 del Comitato misto per l'agricoltura del 15 gen. 2008, in vigore dal 1° feb. 2008 (RU **2008** 3981).

1.6 Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in lamelle, trucioli, segatura, avanzi o cascami di legno

- (a) se ottenuto interamente o in parte dal *Platanus* L., compreso il legno che non ha conservato la superficie rotonda naturale nonché
- (b) corrispondente a una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87²⁶ del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Codice NC	Designazione delle merci
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 22 00	Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere
ex 4401 30 90	Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403 10 00	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
ex 4403 99	Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) o faggio (<i>Fagus</i> spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404 20 00	Pali spaccati in legno diverso da quello di conifere; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) o faggio (<i>Fagus</i> spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

²⁶ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 301/2007 del Consiglio del 19 marzo 2007 (GU L 81 del 22.3.2007, pag. 11).

2 Vegetali, prodotti vegetali e altre voci provenienti da operatori autorizzati a produrre per la vendita ai professionisti della produzione vegetale, esclusi i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, e per i quali è garantito che la produzione è nettamente separata da quella di altri prodotti

2.1 Vegetali destinati all’impianto, escluse le sementi

Abies Mill.

Apium graveolens L.

Argyranthemum spp.

Aster spp.

Brassica spp.

Castanea Mill.

Cucumis spp.

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L. e relativi ibridi

Exacum spp.

Fragaria L.

Gerbera Cass.

Gypsophila L.

Impatiens L.: tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea

Lactuca spp.

Larix Mill.

Leucanthemum L.

Lupinus L.

Pelargonium L’Hérit. ex Ait.

Picea A. Dietr.

Pinus L.

Platanus L.

Populus L.

Prunus laurocerasus L. e *Prunus lusitanica* L.

Pseudotsuga Carr.

Quercus L.

Rubus L.

Spinacia L.

Tanacetum L.

Tsuga Carr.

Verbena L.

nonché altri vegetali di specie erbacee, eccetto i vegetali della famiglia delle *Gramineae*, i bulbi, le radici tuberose, i rizomi e i tuberi.

2.2 Vegetali destinati all’impianto, escluse le sementi

Solanaceae, eccetto i vegetali di cui al punto 1.3

2.3 Vegetali provvisti delle radici o con mezzo di coltura aderente o associato

Araceae

Marantaceae

Musaceae

Persea spp.

Strelitziaceae

2.4 Sementi e bulbi destinati all’impianto

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium schoenoprasum L.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

2.5 Vegetali da impianto

Allium porrum L.

2.6 Bulbi e rizomi bulbosi destinati all’impianto

Camassia Lindl.

Chionodoxa Boiss.

Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow

Galanthus L.

Galtonia candicans (Baker) Decne

Gladiolus Tourn. ex L.: varietà miniaturizzate e relativi ibridi come *G. callianthus* Marais, *G. colvillei* Sweet, *G. nanus* hort., *G. ramosus* hort. e *G. tubergenii* hort.

Hyacinthus L.

Iris L.

Ismene Herbert (= *Hymenocallis* Salisb.)

Muscari Mill.

Narcissus L.

Ornithogalum L.

Puschkinia Adams

Scilla L.

Tigridia Juss.

Tulipa L.

B. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci, provenienti da territori diversi da quelli delle parti, per i quali le disposizioni fitosanitarie relative all'importazione delle due parti hanno effetti equivalenti e che possono essere scambiati tra le parti con un passaporto fitosanitario se figurano nella lettera A della presente appendice oppure liberamente se non vi figurano

1 Fatti salvi i vegetali di cui alla lettera C della presente appendice, tutti i vegetali destinati all'impianto escluse le sementi

2 Sementi

2.1 Sementi originarie dell'Argentina, dell'Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell'Uruguay

Cruciferae

Gramineae, eccetto quelle di *Oryza* spp.

Trifolium spp.

2.2 Sementi, di qualunque origine ad esclusione del territorio di una delle parti

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium porrum L.

Allium schoenoprasum L.

Capsicum spp.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

Prunus L.

Rubus L.

Zea mays L.

2.3 Sementi originarie dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iran, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sudafrica e degli Stati Uniti

Triticum

Secale

X Triticosecale.

3 Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi

Acer saccharum Marsh., originario degli USA e del Canada

Apium graveolens L. (ortaggi a foglia)

Aster spp., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)

Camellia sp.

Conifere (*Coniferales*)

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L.

Eryngium L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)

Gypsophila L.

Hypericum L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)

Lisianthus L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)

Ocimum L. (ortaggi a foglia)

Orchidaceae (fiori recisi)

Pelargonium L'Hérit. ex Ait.

Populus L.

Prunus L., originario di paesi extraeuropei

Rhododendron spp., ad eccezione del *Rhododendron simsii* Planch.

Rosa L., originaria di paesi extraeuropei (fiori recisi)

Quercus L.

Solidago L.

Trachelium L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)

Viburnum spp.

4 Frutta

Annona L., originaria di paesi extraeuropei
Cydonia L., originaria di paesi extraeuropei
Diospyros L., originario di paesi extraeuropei
Malus Mill., originario di paesi extraeuropei
Mangifera L., originaria di paesi extraeuropei
Momordica L.
Passiflora L., originaria di paesi extraeuropei
Prunus L., originario di paesi extraeuropei
Psidium L., originario di paesi extraeuropei
Pyrus L., originario di paesi extraeuropei
Ribes L., originario di paesi extraeuropei
Solanum melongena L.
Syzygium Gaertn., originario di paesi extraeuropei
Vaccinium L., originario di paesi extraeuropei

5 Tuberi non destinati all'impianto

Solanum tuberosum L.

6 Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in lamelle, truccioli, segatura, avanzi o cascami di legno

- (a) ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno, in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, originario di territori diversi da quelli dell'una o dell'altra Parte:
- *Quercus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla parte b) del codice NC 4416 00 00 e purché dalla documentazione risulti provato che il legname è stato trattato o trasformato mediante trattamento termico che ha consentito di raggiungere una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti;
 - *Platanus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti o dell'Armenia;

- *Populus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi del continente americano;
- *Acer saccharum* Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti e del Canada;
- conifere (*Coniferales*), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi non europei, del Kazakistan, della Russia e della Turchia;

nonché

- (b) corrispondente a una delle seguenti descrizioni figuranti nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Codice NC	Designazione delle merci
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 21 00	Legno di conifere in piccole placche o in particelle
4401 2200	Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere
4401 30 10	Segatura
ex 4401 30 90	Altri avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403 10 00	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
4403 20	Legno di conifere grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
4403 91	Legno di quercia (<i>Quercus</i> spp.) grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4403 99	Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) o faggio (<i>Fagus</i> spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404	Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili

Codice NC	Designazione delle merci
4407 10	Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407 91	Legno di quercia (<i>Quercus</i> spp.) segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) o faggio (<i>Fagus</i> spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno
4416 00 00	Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
9406 00 20	Costruzioni prefabbricate di legno

- (c) – materiale da imballaggio in legno in forma di casce, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori;
- legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori.

7 Terra e mezzo di coltura

- (a) Terra e mezzo di coltura in quanto tale, costituito in tutto o in parte di terra o di materie organiche quali parti di vegetali, humus contenente torba o cortecce, diverso da quello costituito interamente di torba;
- (b) terra e mezzo di coltura, aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente di materiali indicati alla lettera a) oppure costituito parzialmente di sostanze solide inorganiche, destinato a rafforzare la vitalità dei vegetali, originari dei seguenti paesi:
 - Turchia,

- Bielorussia, Georgia, Moldova, Russia o Ucraina,
- paesi extraeuropei ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia.

8 Corteccia, separata dal tronco, di:

- conifere (*Coniferales*) originarie di paesi non europei.

9 Cereali originari dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iran, dell'Irak, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sudafrica e degli Stati Uniti dei seguenti generi:

Triticum

Secale

X Triticosecale.

C. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci, provenienti da una delle Parti, per i quali queste non dispongono di legislazioni simili e in relazione ai quali queste non riconoscono il passaporto fitosanitario

1 Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera che devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario all'atto dell'importazione da parte di uno Stato membro della Comunità

1.1 Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi

Clausena Burm. f.

Murraya Koenig ex L.

Palmae, eccetto le *Phoenix* spp. originarie di Algeria e Marocco

1.2 Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi

Phoenix spp.

1.3 Sementi

Oryza spp.

1.4 Frutta

Citrus L. e relativi ibridi

Fortunella Swingle e relativi ibridi

Poncirus Raf. e relativi ibridi

-
- 2 Vegetali e prodotti vegetali provenienti da uno Stato membro della Comunità che devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario all'atto dell'importazione in Svizzera**
- 3 Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera di cui è vietata l'importazione in uno Stato membro della Comunità**
- 3.1 Vegetali, esclusi frutti e sementi**
Citrus L. e relativi ibridi
Fortunella Swingle e relativi ibridi
Phoenix spp. originario di Algeria e Marocco
Poncirus Raf. e relativi ibridi
- 4 Vegetali e prodotti vegetali provenienti da uno Stato membro della Comunità di cui è vietata l'importazione in Svizzera**
- 4.1 Vegetali**
Cotoneaster Ehrh.
Photinia davidiana (Dcne.) Cardot

Riferimenti legislativi

Disposizioni della Comunità europea

- Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata
- Direttiva 69/465/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro il nematode dorato
- Direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano
- Decisione 91/261/CEE della Commissione, del 2 maggio 1991, che riconosce l'Australia indenne da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.
- Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità
- Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione
- Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione, modificata da ultimo dalla direttiva 2005/17/CE della Commissione
- Decisione 93/359/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di *Thuja* L. originario degli Stati Uniti d'America
- Decisione 93/360/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di *Thuja* L. originario del Canada

27 Introdotta dall'art. 1 della Dec. n. 1/2004 del Comitato misto per l'agricoltura dell'8 mar. 2004 (RU **2004** 2227). Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 1/2008 del Comitato misto per l'agricoltura del 15 gen. 2008, in vigore dal 1° feb. 2008 (RU **2008** 3981).

- Decisione 93/365/CEE della Commissione, del 2 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere sottoposto a trattamento termico, originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname sottoposto a trattamento termico
- Decisione 93/422/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)
- Decisione 93/423/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario degli Stati Uniti d’America, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)
- Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell’allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale
- Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all’interno di essa
- Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata, modificata da ultimo dalla direttiva 2006/56/CE della Commissione
- Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell’intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario
- Direttiva 95/44/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all’altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, modificata da ultimo dalla direttiva 97/46/CE della Commissione del 25 luglio 1997

- Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi
- Direttiva 98/57/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al., modificata da ultimo dalla direttiva 2006/63/CE della Commissione
- Decisione 98/109/CE della Commissione, del 2 febbraio 1998, che autorizza gli Stati membri ad adottare, per quanto concerne la Thailandia, misure di emergenza contro la propagazione del Thrips palmi Karny
- Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE
- Decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov., modificata da ultimo dalla decisione 2004/426/CE
- Decisione 2002/499/CE della Commissione, del 26 giugno 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di *Chamaecyparis Spach*, *Juniperus* L. e *Pinus* L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea, modificata da ultimo dalla decisione 2005/775/CE
- Decisione 2002/887/CE della Commissione, dell'8 novembre 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di *Chamaecyparis Spach*, *Juniperus* L. e *Pinus* L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone, modificata da ultimo dalla decisione 2006/915/CE
- Decisione 2003/766/CE della Commissione, del 24 ottobre 2003, relativa a misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della *Diabrotica virgifera* Le Conte, modificata da ultimo dalla decisione 2006/564/CE
- Decisione 2004/4/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d'emergenza contro la propagazione di *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto, modificata da ultimo dalla decisione 2006/749/CE
- Decisione 2004/200/CE della Commissione, del 27 febbraio 2004, relativa a misure di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino

- Direttiva 2004/105/CE della Commissione, del 15 ottobre 2004, che determina i modelli di certificati fitosanitari ufficiali o di certificati fitosanitari di riesportazione che accompagnano vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti dai paesi terzi ed elencati nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio
- Decisione 2005/51/CE della Commissione, del 21 gennaio 2005, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda l'importazione a scopo di decontaminazione di terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti
- Decisione 2005/359/CE della Commissione, del 29 aprile 2005, che prevede una deroga a certe disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (*Quercus* L.) con corteccia provenienti dagli Stati Uniti d'America, modificata da ultimo dalla decisione 2006/750/CE della Commissione
- Decisione 2005/649/CE della Commissione, del 13 settembre 2005, che modifica la decisione 2003/63/CE che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per le patate non destinate alla piantagione originarie di determinate province di Cuba
- Decisione 2005/850/CE della Commissione, del 25 novembre 2005, che modifica la decisione 2003/61/CE che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme originari di alcune province del Canada
- Decisione 2006/133/CE della Commissione, del 13 febbraio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bührer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo
- Decisione 2006/464/CE della Commissione, del 27 giugno 2006, che stabilisce misure di emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu
- Decisione 2006/473/CE della Commissione, del 5 luglio 2006, che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), *Cercospora angolensis* Carv. et Mendes e *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus)
- Direttiva 2006/91/CE del Consiglio, del 7 novembre 2006, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José (versione codificata)
- Decisione 2006/916/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che autorizza una deroga a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piante di *Vitis* L., ad eccezione dei frutti, originarie della Croazia o della ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Disposizioni della Svizzera

- Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali (RU 2001 1191), modificata da ultimo il 16 maggio 2007 (RU 2007 2369)
- Ordinanza del DFE del 15 aprile 2002 sui vegetali vietati (RU 2002 1098)
- Ordinanza dell'UFAG del 25 febbraio 2004 concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (RU 2004 1599).

Autorità tenute a fornire su richiesta un elenco degli organismi ufficiali responsabili della preparazione dei passaporti fitosanitari

A. Comunità europea

autorità unica di ciascuno Stato membro, secondo quanto indicato all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000²⁹.

Belgio:	Federal Public Service of Public Health Food Chain Security and Environment DG for Animals, Plants and Foodstuffs Sanitary Policy regarding Animals and Plants Division Plant Protection Euro station II (7° floor) Place Victor Horta 40 box 10 B-1060 Brussels
Bulgaria:	NSPP National Service for Plant Protection 17, Hristo Botev blvd., floor 5 BG-Sofia 1040
Repubblica ceca:	State Phytosanitary Administration Bubenská 1477/1 CZ-170 00 Praha 7
Danimarca:	Ministry of Food, Agriculture and Fisheries The Danish Plant Directorate Skovbrynet 20 DK-2800 Kgs. Lyngby
Germania:	Julius Kühn-Institut - Institut für nationale und internationale Angelegenheiten der Pflanzengesundheit Messeweg 11/12 - D-38104 Braunschweig

²⁸ Introdotta dall'art. 1 della Dec. n. 1/2004 del Comitato misto per l'agricoltura dell'8 mar. 2004 (RU **2004** 2227). Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 4 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU **2009** 4925).

²⁹ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Modificata da ultimo dalla direttiva 2007/41/CE (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 51).

Estonia:	Plant Production Inspectorate Teaduse 2 EE-75501 Saku Harju Maakond
Irlanda:	Department of Agriculture and Food Maynooth Business Campus Co. Kildare IRL
Grecia:	Ministry of Agriculture General Directorate of Plant Produce Directorate of Plant Produce Protection Division of Phytosanitary Control 150 Sygrou Ave. GR-176 71 Athens
Spagna:	Subdirectora General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Dirección General de Agricultura Subdirección General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal c/ Alfonso XII, nº 62 – 2a planta E-28071 Madrid
Francia:	Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Sous-direction de la Protection des Végétaux 251, rue de Vaugirard F-75732 Paris Cedex 15
Italia:	Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF) Servizio Fitosanitario Via XX Settembre 20 I-00187 Roma
Cipro:	Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment Department of Agriculture Loukis Akritas Ave. CY-1412 Lefkosia
Lettonia:	State Plant Protection Service Republikas laukums 2 LV-1981 Riga

Lituania:	State Plant Protection Service Kalvariju str. 62 LT-2005 Vilnius
Lussemburgo:	Ministère de l'Agriculture Adm. des Services Techniques de l'Agriculture Service de la Protection des Végétaux 16, route d'Esch - BP 1904 L-1019 Luxembourg
Ungheria:	Ministry of Agriculture and Rural Development Department for Plant Protection and Soil Conservation Kossuth tér 11 HU-1860 Budapest 55 Pf. 1
Malta:	Plant Health Department Plant Biotechnology Center Annibale Preca Street MT-Lija, Lja 1915
Paesi Bassi:	Plantenziektenkundige Dienst Geertjesweg 15/Postbus 9102 NL6700 HC Wageningen
Austria:	Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Referat III 9 a Stubenring 1 A-1012 Wien
Polonia:	The State Plant Health and Seed Inspection Service Main Inspectorate of Plant Health and Seed Inspection 42, Mlynarska Street PL-01-171 Warsaw
Portogallo:	Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) Avenida Afonso Costa, 3 PT-1949-002 Lisboa
Romania:	Phytosanitary Direction Ministry of Agriculture, Forests and Rural Development 24th Carol I Blvd. Sector 3 RO-Bucharest

Slovenia:	MAFF – Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia Plant Health Division Einspielerjeva 6 SI-1000 Ljubljana
Slovacchia:	Ministry of Agriculture Department of plant commodities Dobrovicova 12 SK-812 66 Bratislava
Finlandia:	Ministry of Agriculture and Forestry Unit for Plant Production and Animal Nutrition Department of Food and Health Mariankatu 23 P.O. Box 30 FI-00023 Government Finland
Svezia:	Jordbruksverket Swedish Board of Agriculture Plant Protection Service S-55182 Jönköping
Regno Unito:	Department for Environment, Food and Rural Affairs Plant Health Division Foss House King's Pool Peasholme Green UK-York YO1 7PX

B. Svizzera

Ufficio federale dell'agricoltura
CH-3003 Berna

Zone di cui all'articolo 4 e relative prescrizioni speciali

Le zone di cui all'articolo 4 e le relative prescrizioni speciali che le due Parti devono rispettare sono definite nelle disposizioni legislative e amministrative delle due Parti qui di seguito indicate:

Disposizioni della Comunità europea

Direttiva 2001/32/CE della Commissione, dell'8 maggio 2001, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e che abroga la direttiva 92/76/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2006/36/CE

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE.

Disposizioni della Svizzera

Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali, allegato 4, parte B (RU 2001 1191), modificata da ultimo il 16 maggio 2007 (RU 2007 2369).

³⁰ Introdotta dall'art. 1 della Dec. n. 1/2004 del Comitato misto per l'agricoltura dell'8 mar. 2004 (RU **2004** 2227). Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 1/2008 del Comitato misto per l'agricoltura del 15 gen. 2008, in vigore dal 1° feb. 2008 (RU **2008** 3981).

Scambio di dati

Le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, sono le seguenti:

- notifiche d'intercettazione di spedizioni o di organismi nocivi in provenienza da paesi terzi o da una porzione del territorio delle parti, che comportano un pericolo fitosanitario immediato e che sono disciplinati dalla direttiva 94/3/CE;
- notifiche di cui all'articolo 16 della direttiva 2000/29/CE.

³¹ Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 1/2004 del Comitato misto per l'agricoltura dell'8 mar. 2004 (RU **2004** 2227).

Concernente l'alimentazione degli animali

Art. 1 Oggetto

1. Le Parti si impegnano a ravvicinare le rispettive legislazioni in materia di alimentazione animale al fine di agevolare gli scambi in tale settore.

2^{bis,32}. In deroga all'articolo 1 dell'Accordo, il presente allegato si applica a tutti i prodotti contemplati dalle disposizioni legislative di cui all'appendice 1, secondo quanto indicato al paragrafo 2

2. In un'appendice 1, che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo, sono elencati i prodotti o i gruppi di prodotti per i quali le disposizioni legislative delle Parti sono giudicate di effetto equivalente e, se del caso, le disposizioni legislative rispettive delle Parti i cui requisiti sono giudicati di effetto equivalente.

3. Le Parti aboliscono i controlli alle frontiere sui prodotti o i gruppi di prodotti elencati nell'appendice 1 di cui al paragrafo 2.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Allegato si intende per:

- a) «prodotto», l'alimento per animali o qualsiasi sostanza utilizzata nell'alimentazione degli animali;
- b) «stabilimento», qualsiasi unità di produzione o di fabbricazione di un prodotto o che lo detiene in una fase intermedia prima della sua immissione in commercio, ivi inclusa quella della trasformazione e dell'imballaggio, o che mette in commercio tale prodotto;
- c) «autorità competente», l'autorità in ciascuna delle Parti incaricata di effettuare i controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

Art. 3 Scambi di informazioni

In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti comunicano reciprocamente:

- la o le autorità competenti e la loro giurisdizione territoriale e funzionale;
- l'elenco dei laboratori incaricati di effettuare le analisi di controllo;
- se del caso, l'elenco dei punti di entrata designati sul loro territorio per i vari tipi di prodotti;
- i programmi di controllo intesi ad accertare la conformità dei prodotti alle rispettive disposizioni legislative in materia di alimentazione animale.

³² Introdotta dall'art. 1 n. 5 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU **2009** 4925).

I programmi di cui al quarto trattino devono tenere conto della situazione peculiare di ciascuna delle Parti e specificare segnatamente il tipo e la frequenza dei controlli da effettuarsi periodicamente.

Art. 4 Disposizioni generali in materia di controlli

Ciascuna delle Parti prende tutte le misure utili affinché i prodotti destinati ad essere spediti verso l'altra Parte siano controllati con la stessa scrupolosità di quelli destinati ad essere messi in circolazione sul proprio territorio; in particolare, le Parti provvedono affinché i controlli:

- siano effettuati con regolarità, in caso di sospetto di non conformità e commisuratamente all'obiettivo perseguito, in particolare in funzione dei rischi e dell'esperienza acquisita;
- riguardino tutte le fasi della produzione e della fabbricazione, le fasi intermedie precedenti all'immissione in commercio, l'immissione in commercio, inclusa l'importazione, e l'utilizzazione dei prodotti;
- siano effettuati alla fase più idonea ai fini della ricerca prevista;
- siano effettuati, di norma, senza preavviso;
- riguardino anche le utilizzazioni vietate nell'alimentazione degli animali.

Art. 5 Controllo all'origine

1. Le Parti provvedono affinché l'autorità competente proceda ad un controllo degli stabilimenti per garantire che essi adempiano agli obblighi loro incombenti e che i prodotti destinati ad essere messi in circolazione rispondano ai requisiti previsti dalle disposizioni legislative elencate nell'appendice 1 di cui all'articolo 1, applicabili sul territorio d'origine.

2. In caso di sospetto di inosservanza di tali requisiti, l'autorità competente procede a controlli supplementari e, qualora tale sospetto venga confermato, prende le misure adeguate.

Art. 6 Controllo a destinazione

1. L'autorità competente della Parte di destinazione può verificare, nei luoghi di destinazione, la conformità dei prodotti alle disposizioni del presente Allegato mediante controlli per campione e in modo non discriminatorio.

2. Tuttavia, qualora l'autorità competente della Parte di destinazione disponga di informazioni tali da far presumere un'infrazione, possono essere effettuati controlli anche durante il trasporto dei prodotti sul proprio territorio.

3. Se, in caso di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto, l'autorità competente della Parte interessata constata la non conformità dei prodotti alle disposizioni del presente Allegato, essa prende le disposizioni adeguate ed intima allo spedite, al destinatario o a qualsiasi altro soggetto responsabile di effettuare una delle seguenti operazioni:

- messa in conformità dei prodotti entro un termine da stabilire;
- eventuale decontaminazione;
- qualsiasi altro trattamento appropriato;
- utilizzazione per altri fini;
- rinvio alla Parte d'origine, dopo aver informato l'autorità competente di detta Parte;
- distruzione dei prodotti.

Art. 7 Controllo dei prodotti provenienti da territori non appartenenti alle Parti

1. In deroga all'articolo 4, primo trattino, le Parti prendono tutte le misure utili affinché, al momento dell'introduzione nei propri territori doganali di prodotti provenienti da un territorio diverso da quelli definiti all'articolo 16 dell'Accordo, le autorità competenti effettuino un controllo documentale di ciascuna partita e un controllo d'identità per campione allo scopo di accertarne:

- la natura;
- l'origine;
- la destinazione geografica,

in modo da determinare il regime doganale loro applicabile.

2. Le Parti prendono tutte le misure utili per verificare la conformità dei prodotti, mediante un controllo fisico per campione, prima dell'immissione in libera pratica.

Art. 8 Collaborazione in caso d'infrazione

1. Le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente Allegato. Esse garantiscono la corretta applicazione della normativa concernente i prodotti per l'alimentazione animale, soprattutto attraverso l'assistenza reciproca, l'individuazione delle infrazioni e lo svolgimento di indagini in proposito.

2. L'assistenza prevista nel presente articolo non pregiudica le norme che disciplinano la procedura penale o l'assistenza giudiziaria reciproca tra le Parti in materia penale.

Art. 9 Prodotti soggetti ad autorizzazione preventiva

1. Le Parti si adoperano per rendere identici i rispettivi elenchi di prodotti disciplinati dalle disposizioni legislative di cui all'appendice 2.

2. Le Parti si informano mutuamente sulle domande di autorizzazione dei prodotti di cui al paragrafo 1.

Art. 10 Consultazioni e clausola di salvaguardia

1. Le Parti si consultano ogniqualvolta una di esse ritenga che l'altra Parte sia venuta meno ad un obbligo derivante dal presente Allegato.
2. La Parte che chiede le consultazioni comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso in questione.
3. Le misure di salvaguardia previste da una delle disposizioni legislative riguardanti i prodotti e i gruppi di prodotti elencati nell'appendice 1 di cui all'articolo 1 sono adottate conformemente alle procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 2 dell'Accordo.
4. Se, al termine delle consultazioni di cui al paragrafo 1 e all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), terzo trattino dell'Accordo, le Parti non sono addivenute ad un Accordo, la Parte che ha chiesto le consultazioni o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può prendere le opportune misure conservative per garantire l'applicazione del presente Allegato.

Art. 11 Gruppo di lavoro per l'alimentazione animale

1. Il gruppo di lavoro per l'alimentazione animale, denominato in appresso «gruppo di lavoro», istituito in base all'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina qualsiasi questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione. Assume inoltre tutte le funzioni previste dal presente Allegato.
2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle normative interne delle Parti nelle materie che formano oggetto del presente Allegato. In particolare, esso formula proposte da presentare al Comitato ai fini dell'aggiornamento delle appendici del presente Allegato.

Art. 12 Obbligo di riservatezza

1. Qualsiasi informazione comunicata, in qualunque forma, in esecuzione del presente Allegato, riveste carattere riservato, è coperta dal segreto professionale e gode della stessa protezione conferita ad informazioni simili dalla legge applicabile in materia nell'ordinamento interno della Parte che ha ricevuto l'informazione.
2. Il principio di riservatezza di cui al paragrafo 1 non si applica alle informazioni di cui all'articolo 3.
3. Il presente Allegato non obbliga una delle Parti, la cui legislazione o i cui usi amministrativi impongono, per la tutela del segreto industriale e commerciale, limiti più rigorosi di quelli stabiliti dal presente Allegato, a comunicare informazioni all'altra Parte se questa non si conforma ai suddetti limiti più rigorosi.
4. Le informazioni ricevute devono essere utilizzate esclusivamente ai fini del presente Allegato; esse possono essere utilizzate dalle Parti ad altri fini soltanto previa autorizzazione scritta dell'autorità amministrativa da cui emana l'informazione, con le restrizioni imposte da detta autorità.

Il disposto del paragrafo 1 non osta all'utilizzazione delle informazioni nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative intentate per infrazioni al diritto penale, a

condizione che tali informazioni siano state ottenute nel quadro di un'assistenza giuridica internazionale.

5. Le Parti possono, nei processi verbali, nei rapporti e nelle testimonianze, nonché nel corso di procedimenti e azioni a carattere giudiziario, addurre come prova informazioni ricevute e documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente articolo.

*Appendice I*³³*Disposizioni della Comunità*

Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GU L 35 del 8.2.2005, pag. 1)

Disposizioni della Svizzera

Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura, modificata da ultimo il 24 marzo 2006 (RU 2006 3861)

Ordinanza del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RU 2005 5555)

Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 10 giugno 1999 sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, modificata da ultimo il 2 novembre 2006 (RU 2006 5213)

Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria (RU 2005 5545)

Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 23 novembre 2005 concernente l'igiene nella produzione primaria (RU 2005 6651)

Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 23 novembre 2005 concernente l'igiene nella produzione lattiera (RU 2005 6667)

³³ Introdotta dall'art. 1 della Dec. n. 1/2007 del Comitato misto per l'agricoltura del 15 giu. 2007 (RU 2007 4675).

Elenco delle disposizioni legislative di cui all'articolo 9*Disposizioni della Comunità*

Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 15)

Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/116/CE (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 81)

Disposizioni della Svizzera

Ordinanza del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RU 2005 5555)

Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 10 giugno 1999 sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, modificata da ultimo il 2 novembre 2006 (RU 2006 5213)

³⁴ Nuovo testo giusta l'art. 2 della Dec. n. 1/2007 del Comitato misto per l'agricoltura del 15 giu. 2007 (RU 2007 4675).

Relativo al settore delle sementi

Art. 1 Oggetto

- (1) Il presente Allegato riguarda le sementi delle specie agricole, orticole e frutticole, delle piante ornamentali e della vite.
- (2) Ai sensi del presente Allegato s'intendono per «sementi» tutti i materiali di moltiplicazione o destinati alla piantagione.

Art. 2 Riconoscimento della conformità delle legislazioni

- (1) Le Parti riconoscono che i requisiti previsti dalle legislazioni di cui all'appendice 1, prima sezione, sono equivalenti in termini di risultati.
- (2) Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, le sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui al paragrafo 1 possono essere scambiate tra le Parti e commercializzate liberamente sui rispettivi territori, fornendo come unica prova della conformità alle legislazioni delle Parti l'etichetta o qualunque altro documento richiesto per la commercializzazione ai sensi di dette legislazioni.
- (3) Gli organismi responsabili del controllo di conformità figurano nell'appendice 2.

Art. 3 Riconoscimento reciproco dei certificati

- (1) Ciascuna Parte riconosce, per le sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui all'appendice 1, seconda sezione, i certificati di cui al paragrafo 2, redatti conformemente alla legislazione dell'altra Parte dagli organismi indicati nell'appendice 2.
- (2) Per «certificato» ai sensi del paragrafo 1 s'intende la documentazione richiesta dalla legislazione di ciascuna delle Parti, applicabile alle importazioni di sementi e definita nell'appendice 1, seconda sezione.

Art. 4 Armonizzazione delle legislazioni

- (1) Le Parti si sforzano di armonizzare le proprie legislazioni in materia di commercializzazione delle sementi per le specie contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice 1, seconda sezione, e per le specie non contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice 1, prima e seconda sezione.
- (2) Qualora una nuova disposizione legislativa venga adottata da una delle Parti, esse s'impegnano a considerare la possibilità di assoggettare il nuovo settore al presente Allegato secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell'Accordo.

³⁵ Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 4/2004 del Comitato del 20 lug. 2004 (RU **2005** 239).

(3) In caso di modifica di una disposizione legislativa relativa a un settore soggetto alle disposizioni del presente Allegato, le Parti s'impegnano a valutarne le conseguenze secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell'Accordo.

Art. 5³⁶ Varietà

(1) Fatto salvo il paragrafo 3, la Svizzera ammette la commercializzazione sul proprio territorio di sementi delle varietà ammesse nella Comunità per le specie menzionate nella legislazione di cui all'appendice 1, prima sezione.

(2) Fatto salvo il paragrafo 3, la Comunità ammette la commercializzazione sul proprio territorio di sementi delle varietà ammesse in Svizzera per le specie menzionate nella legislazione di cui all'appendice 1, prima sezione.

(3) Le Parti redigono congiuntamente un catalogo delle varietà per le specie menzionate nella legislazione di cui all'appendice 1, prima sezione, nei casi in cui la Comunità prevede un catalogo comune. Le Parti autorizzano la commercializzazione sul loro territorio di sementi delle varietà elencate in questo catalogo redatto congiuntamente.

(4) Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle varietà geneticamente modificate.

(5) Le Parti si informano reciprocamente in merito alle domande di ammissione o ai ritiri di tali domande, alle iscrizioni in un catalogo nazionale nonché ad eventuali modifiche di quest'ultimo. Su richiesta, esse si comunicano reciprocamente una breve descrizione delle principali caratteristiche concernenti l'utilizzazione di ogni nuova varietà e degli aspetti che consentono di distinguerla dalle altre varietà conosciute. Ciascuna delle Parti tiene inoltre a disposizione dell'altra i fascicoli contenenti, per ogni varietà ammessa, una descrizione della stessa e una sintesi chiara di tutti gli elementi su cui è fondata l'ammissione. Nel caso delle varietà geneticamente modificate, le Parti si comunicano reciprocamente i risultati della valutazione dei rischi connessi alla loro immissione nell'ambiente.

(6) Le Parti possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare gli elementi in base ai quali una varietà è stata ammessa in una di esse. Ove del caso, il gruppo di lavoro «Sementi» è tenuto al corrente degli esiti di queste consultazioni.

(7) Al fine di agevolare gli scambi di informazioni di cui al paragrafo 5, le Parti utilizzano i sistemi informatici per lo scambio di informazioni esistenti o in corso di elaborazione.

³⁶ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 6 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU **2009** 4925).

Art. 6³⁷ Deroghe

(1) Le deroghe della Comunità e della Svizzera di cui all'appendice 3 sono ammesse rispettivamente dalla Svizzera e dalla Comunità nel quadro degli scambi di sementi delle specie contemplate dalla legislazione di cui all'appendice 1, prima sezione.

(2) Le Parti si informano reciprocamente di eventuali deroghe relative alla commercializzazione delle sementi che esse intendono applicare sul proprio territorio o su parte di esso. Nel caso di deroghe di breve durata, o che richiedono un'entrata in vigore immediata, è sufficiente una notifica a posteriori.

(3) In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 1 e 3, la Svizzera può decidere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo comune della Comunità.

(4) In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, la Comunità può decidere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo nazionale svizzero.

(5) Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 si applicano nei casi previsti dalla legislazione delle Parti che figura all'appendice 1, prima sezione.

(6) Le Parti possono ricorrere alle disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4:

- nei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente allegato, per le varietà ammesse nella Comunità o in Svizzera precedentemente a tale entrata in vigore;
- nei tre anni successivi al ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, per le varietà ammesse nella Comunità o in Svizzera successivamente all'entrata in vigore del presente allegato.

(7) Le disposizioni di cui al paragrafo 6 si applicano per analogia alle varietà delle specie disciplinate da disposizioni che, in virtù dell'articolo 4, potrebbero figurare nell'appendice 1, prima sezione, successivamente all'entrata in vigore del presente allegato.

(8) Le Parti possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare le conseguenze, ai fini del presente allegato, delle deroghe di cui ai paragrafi da 1 a 4.

(9) Le disposizioni del paragrafo 8 non si applicano nei casi in cui la decisione in materia di deroghe sia di competenza degli Stati membri della Comunità in virtù delle disposizioni legislative che figurano nell'appendice 1, prima sezione. Le disposizioni dello stesso paragrafo non si applicano alle deroghe adottate dalla Svizzera in casi analoghi.

³⁷ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 6 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

Art. 7 Paesi terzi

(1) Fatto salvo l'articolo 10, le disposizioni del presente Allegato si applicano altresì alle sementi commercializzate sul territorio delle Parti e provenienti da un paese diverso dagli Stati membri della Comunità e dalla Svizzera e da essi riconosciuto.

(2) L'elenco dei paesi di cui al paragrafo 1, nonché le specie e la portata del riconoscimento, figurano nell'appendice 4.

Art. 8 Prove comparative

(1) Prove comparative vengono effettuate al fine di controllare a posteriori campioni di sementi prelevati dalla partite commercializzate sul territorio delle Parti. La Svizzera partecipa alle prove comparative comunitarie.

(2) L'organizzazione delle prove comparative nelle Parti è soggetta all'approvazione del gruppo di lavoro «Sementi».

Art. 9 Gruppo di lavoro «Sementi»

(1) Il gruppo di lavoro «Sementi» (denominato in appresso «gruppo di lavoro»), istituito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione.

(2) Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nei settori disciplinati dal presente Allegato. In particolare, esso formula proposte che sottopone al Comitato al fine di adeguare e aggiornare le appendici del presente Allegato.

Art. 10 Accordo con altri paesi

Salvo Accordo formale tra le Parti, queste ultime convengono che gli accordi di riconoscimento reciproco conclusi da ciascuna di esse con un paese terzo non possono in alcun caso vincolare l'altra Parte all'accettazione di relazioni, certificati, autorizzazioni e marchi rilasciati da organismi di valutazione della conformità di detto paese terzo.

Legislazione**Prima sezione****(riconoscimento della conformità delle legislazioni)****A. Disposizioni della Comunità europea****1. Testi di base**

- Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).
- Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).
- Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Gazzetta ufficiale L 268 del 18.10.2003, pag. 1–23).
- Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).
- Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).
- Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).

³⁸ Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 4/2004 del Comitato del 20 lug. 2004 (RU **2005** 239).

2. Testi di applicazione

- Direttiva 74/268/CEE della Commissione, del 2 maggio 1974, che fissa le condizioni particolari sulla presenza di *Avena fatua* nelle sementi di piante foraggere e di cereali (GU L 141 del 24.5.1974, pag. 19), modificata da ultimo dalla direttiva 78/511/CEE (GU L 157 del 15.6.1978, pag. 34).
- Direttiva 75/502/CEE della Commissione, del 25 luglio 1975, che limita la commercializzazione delle sementi di fienarola dei prati (*Poa Pratensis* L.) alle sementi che sono state ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (GU L 228 del 29.8.1975, pag. 26).
- Decisione 80/755/CEE della Commissione, del 17 luglio 1980, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di cereali (GU L 207 del 9.8.1980, pag. 37), modificata da ultimo dalla decisione 81/109/CEE (GU L 64 del 11.3.1981, pag. 13).
- Decisione 81/675/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che constata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio (GU L 246 del 29.8.1981, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 86/563/CEE della Commissione (GU L 327 del 22.11.1986, pag. 50).
- Direttiva 86/109/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (GU L 93 del 8.4.1986, pag. 21), modificata da ultimo dalla direttiva 91/376/CEE (GU L 203 del 26.07.1991, pag. 108).
- Direttiva 93/17/CEE della Commissione, del 30 marzo 1993, che determina classi comunitarie di tuberi-seme di base delle patate, nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni (GU L 106 del 30.4.1993, pag. 7).
- Decisione 97/125/CE della Commissione, del 24 gennaio 1997, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra e recante modifica della decisione 87/309/CEE che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU L 48 del 19.2.1997, pag. 35).
- Decisione 97/788/CE del Consiglio, del 17 novembre 1997, relativa all'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in paesi terzi (GU L 322 del 25.11.1997, pag. 39), modificata da ultimo dalla decisione 2004/120/CE della Commissione del 29 gennaio 2004 (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 57).
- Decisione 98/320/CE della Commissione, del 27 aprile 1998, relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio (GU L 140 del 12.05.1998, pag. 14), modificata da ultimo dalla decisione 2002/280/CE (GU L 99 del 16.4.2002, pag. 22).

- Regolamento (CE) n. 930/2000 della Commissione, del 4 maggio 2000, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (GU L 108 del 5.5.2000, pag. 3).
- Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 1).
- Direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (GU L 254 del 8.10.2003, pag. 7).
- Decisione 2004/266/CE della Commissione, del 17 marzo 2004, che autorizza l'apposizione indelebile delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante foraggere (GU L 83 del 20.3.2004, pag. 23).

B. Disposizioni della Svizzera³⁹

- Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura, modificata da ultimo il 20 giugno 2003 (RU 1998 3033).
- Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione, modificata da ultimo il 26 novembre 2003 (RU 2003 4921).
- Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole nonché di piante foraggere, modificata da ultimo l'8 marzo 2002 (RU 2002 1489).
- Ordinanza dell'UFAG del 7 dicembre 1998 concernente il catalogo delle varietà di cereali, patate, piante foraggere, piante oleaginose e da fibra nonché di barbabietole, modificata da ultimo il 15 maggio 2003 (RU 2003 1404).

Seconda sezione (riconoscimento reciproco dei certificati)

³⁹ Restano escluse le sementi delle varietà locali la cui commercializzazione è autorizzata in Svizzera.

A. Disposizioni della Comunità europea

1. Testi di base

- Direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2290/66), modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE del Consiglio (GU n. L 304 del 27.11.1996, pag. 10).
- Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66), modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE del Consiglio (GU n. L 304 del 27.11.1996, pag. 10).
- Direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU n. L 169 del 10.7.1969, pag. 3), modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE del Consiglio (GU n. L 304 del 27.11.1996, pag. 10).

2. Testi di applicazione

- Direttiva 75/502/CEE della Commissione, del 25 luglio 1975, che limita la commercializzazione delle sementi di fienarola dei prati (*Poa Pratensis* L.) alle sementi che sono state ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (GU n. L 228 del 29.8.1975, pag. 26).
- Decisione 81/675/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che constata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio (GU n. L 246 del 29.8.1981, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 86/563/CEE della Commissione (GU n. L 327 del 22.11.1986, pag. 50).
- Direttiva 86/109/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (GU n. L 93 dell'8.4.1986, pag. 21), modificata da ultimo dalla direttiva 91/376/CEE della Commissione (GU n. L 203 del 26.7.1991, pag. 108).
- Decisione 86/110/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, relativa alle condizioni in cui possono essere previste deroghe al divieto dell'uso di etichette CEE per le operazioni di richiusura e rietichettatura degli imballaggi di sementi prodotti in paesi terzi (GU n. L 93 dell'8.4.1986, pag. 23).
- Decisione 87/309/CEE della Commissione, del 2 giugno 1987, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU n. L 155 del 16.6.1987, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 97/125/CE della Commissione (GU n. L 48 del 19.2.1997, pag. 35).

- Decisione 92/195/CEE della Commissione, del 17 marzo 1992, che organizza, in virtù della direttiva 66/401/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, un esperimento temporaneo riguardante l'aumento del peso massimo ammesso per partita (GU n. L 88 del 3.4.1992, pag. 59), modificata da ultimo dalla decisione 96/203/CE della Commissione (GU n. L 65 del 15.3.1996, pag. 41).
- Decisione 94/650/CE della Commissione, del 9 settembre 1994, che organizza un esperimento temporaneo per la vendita al consumatore finale di sementi alla rinfusa (GU n. L 252 del 28.9.1994, pag. 15), modificata da ultimo dalla decisione 98/174/CE della Commissione (GU n. L 63 del 4.3.1998, pag. 3).
- Decisione 95/232/CE della Commissione, del 27 giugno 1995, concernente l'organizzazione di un esperimento temporaneo a norma della direttiva 69/208/CEE del Consiglio, inteso alla determinazione delle condizioni cui devono soddisfare le sementi di ibridi e di associazioni varietali di colza e di ravizzone (GU n. L 154 del 5.7.1995, pag. 22), modificata da ultimo dalla decisione 98/173/CE della Commissione (GU n. L 63 del 4.3.1998, pag. 30).
- Decisione 96/202/CE della Commissione, del 4 marzo 1996, concernente l'organizzazione di un esperimento temporaneo sul tenore massimo di materia inerte nelle sementi di soia (GU n. L 65 del 15.3.1996, pag. 39).
- Decisione 97/125/CE della Commissione, del 24 gennaio 1997, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra e recante modifica della decisione 87/309/CEE che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU n. L 48 del 19.2.1997, pag. 35).
- Decisione 98/320/CE della Commissione, del 27 aprile 1998, relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio (GU n. L 140 del 12.5.1998, pag. 14).

B. Disposizioni della Svizzera

- Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RU 1998 3033).
- Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (RU 1999 420).
- Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi seme delle specie campicole nonché di piante foraggere (RU 1999 781).
- Libro delle sementi del DFE del 6 giugno 1974, ultima modifica il 7 dicembre 1998 (RU 1999 408).

C. Certificati richiesti all'atto delle importazioni*a) Dalla Comunità europea:*

I documenti previsti dalla decisione 95/514/CE del Consiglio (GU n. L 296 del 9.12.1995, pag. 34), modificata da ultimo dalla decisione del Consiglio 98/162/CE (GU n. L 53 del 24.2.1998, pag. 21).

b) Dalla Svizzera:

Le etichette ufficiali d'imballaggio CE o OCSE rilasciate dagli organismi elencati all'appendice 2 del presente Allegato nonché, per ciascuna partita di sementi, i bollettini arancioni o verdi dell'ISTA o un certificato di analisi equivalente.

Organismi di controllo e di certificazione delle sementi⁴¹**A. Comunità europea**

Belgio

Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap
Administratie Kwaliteit
Landbouwproductie (AKL)
Dienst Normering en Controle
Plantaardige Productie (NCP)
WTC III – 12de verd.
Simon Bolivarlaan 30
B-1000 Bruxelles

Ministère de la Région Wallonne
Direction générale de l'agriculture
Division de la recherche, du développement
et de la qualité
Direction de la qualité des produits
Bloc B
Rue des Moulins de Meuse 4
B-5000 Beez

Repubblica Ceca

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
(Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture)
Odbor osiv a sadby (Division of Seed Materials and Planting Stock)
Za Opravnou 4
150 06 Prag 5 – Motol

Danimarca

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Plantedirektoratet
Skovbrynet 20
DK 2800 Kgs. Lyngby

Germania

B

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und
Frauen Fachbereich Landwirtschaft
Referat IV B 61
10820 Berlin

⁴⁰ Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 4/2004 del Comitato del 20 lug. 2004 (RU 2005 239).

⁴¹ Sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui all'appendice 1, prima sezione.

BN	Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen Referat 51 – Landbau Anerkennungsstelle NRW Edenicher Allee 60 53115 Bonn
HB	Der Senator für Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und Umweltschutz Referat 33 Grosse Weidestrasse 4–16 28195 Bremen
FS	Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Institut für Pflanzenbau u. Pflanzenzüchtung Amtliche Saatenanerkennung Postfach 16 41 85316 Freising
H	Landwirtschaftskammer Hannover Referat 32.1 Postfach 2 69 30002 Hannover
HAL	Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt (LLG) Abt. 6, Dez. 62 Prüf- u. Anerkennungsstelle für Saat- u. Pflanzgut Heinrich-u.-Thomas-Mann-Str.19 06108 Halle
HH	Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Wirtschaft und Arbeit Amt Wirtschaft u. Landwirtschaft Postfach 11 21 09 20421 Hamburg
HRO	Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern Landesankennungsstelle f. Saat- u. Pflanzgut Graf-Lippe-Strasse 1 18059 Rostock
J	Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft Referat Saatgut Naumburger Strasse 98 07743 Jena

KA	Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt Augustenberg Saatgutenerkennungsstelle Postfach 43 02 30 76217 Karlsruhe
KI	Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein Abteilung Pflanzenbau Fachbereich Saatgutwesen Am Kamp 9 24783 Osterrönfeld
KH	Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz Amtliche Saatenanerkennung Postfach 18 51 55508 Bad Kreuznach
KS	Hessisches Dienstleistungszentrum für Landwirtschaft, Gartenbau und Naturschutz Kölnische Strasse 48–50 34117 Kassel
MEI	Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft Fachbereich 4, Ref. 43 Saatgut- und Sortenwesen Waldheimer Str. 219 01683 Nossen
OL	Landwirtschaftskammer Weser-Ems Fachbereich 3.10 Anerkennungsstelle Postfach 25 49 26015 Oldenburg
SB	Landwirtschaftskammer für das Saarland Lessingstrasse 12 66121 Saarbrücken
TF	Landesamt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft Referat 45 – Saatenanerkennung Verwaltungszentrum – Teilbereich C Steinplatz 1 15838 Wünsdorf

Estonia

Taimetoodangu Inspektsioon
 (Estonian Plant Production Inspectorate (PPI))
 Vabaduse plats 4
 71020 Viljandi

1. Seed Certification Department (sementi, ad eccezione dei tuberi-semi di patate)
2. Plant Health Department (solo tuberi-semi di patate)

Grecia

Ministry of Rural Development and Food
 Directorate General of Plant Production
 Directorate of Inputs of Crop Production
 2 Acharnon Street
 101 76 Athen

Spagna

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
 Oficina española de variedades vegetales Madrid
 Generalidad de Cataluña
 Dirección General de la Producción Agraria Barcelona
 Comunidad Autónoma de País Vasco
 Dirección de Agricultura Vitoria-Alava
 Junta de Galicia
 Dirección General de Producción Agropecuaria Santiago de Compostela
 Gobierno de Cantabria
 Dirección General de Agricultura Santander
 Principado de Asturias
 Dirección General de Agroalimentación Oviedo
 Junta de Andalucía
 Dirección General de la Producción Agraria Sevilla
 Comunidad Autónoma de Murcia
 Dirección General de Agricultura e Industrias Agrarias Murcia
 Diputación General de Aragón
 Dirección General de Tecnología Agraria Zaragoza
 Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
 Dirección General de la Producción Agraria Toledo
 Generalidad Valenciana
 Dirección General de Innovación Agraria y Ganadería Valencia
 Gobierno de La Rioja
 Dirección General de Desarrollo Rural Logroño
 Junta de Extremadura
 Dirección General de Producción, Investigación y Formación Agraria Mérida

Gobierno de Canarias
Dirección General de Desarrollo Agrícola Santa Cruz de Tenerife
Junta de Castilla y León
Dirección General de Producción Agropecuaria Valladolid
Gobierno Balear
Dirección General de Agricultura Palma de Mallorca
Comunidad de Madrid
Dirección General de Agricultura Madrid
Comunidad Foral de Navarra
Dirección General de Agricultura y Ganadería Pamplona

Francia

Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et des Affaires Rurales
Service Officiel de Contrôle et de Certification (SOC)
Paris

Irlanda

The Department of Agriculture and Food
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2

Italia

Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE)
Milano

Cipro

Ministerium für Landwirtschaft, natürliche Ressourcen und Umwelt
Abteilung Landwirtschaft
1412, Nicosia

Lettonia

Valsts Augu Aizsardzības dienests (State Plant Protection Service)
Republikas lauk. 2
1981 Riga

Lituania

Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
(State Seed and Grain Service under the Ministry of Agriculture)
V.Kudirkos 18
2600 Vilnius

Lussemburgo

L'Administration des Services Techniques de l'Agriculture (ASTA)
Service de la Production Végétale
Luxemburg

Ungheria

Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet
(National Institute for Agricultural Quality Control)
Keleti Károly u. 24.
Pf. 30, 93
H-1525 Budapest 114.

Malta

Agricultural Services Laboratories,
Agricultural Services & Rural Development Division,
Ministry for Rural Affairs and the Environment
Ghammieri
Marsa

Paesi Bassi

Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van
landbouwgewassen (NAK)
Emmeloord

Austria

Bundesamt für Ernährungssicherheit
Spargelfeldstrasse 191, PO Box 400
1226 Wien

Polonia

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
(State Plant Health and Seed Inspection Service)
Ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Portogallo

Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas
Direcção Geral de Protecção das Culturas
Edifício I
Tapada da Ajuda
1349-018 Lisboa

Slovenia

Kmetijski inštitut Slovenije (Agricultural institute of Slovenia)
Hacquetova 17
1000 Ljubljana

Repubblica Slovacca

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
(Central Controlling and Testing Institute in Agriculture)
Odbor osív a sadív (Department of Seeds and Planting Material)
Matúškova 21
833 16 Bratislava

Finlandia

Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK)/Kontrollcentralen för växtproduktion
Siementarkastusosasto/Frökontrollavdelingen
BO Box 111
32201 Loimaa

Svezia

- a) Sementi, ad eccezione dei tuberi-semi di patate
Statens utsädeskontroll (SUK)
(Swedish Seed Testing and Certification Institute)
Svalöv
Frökontrollen Mellansverige AB
Örebro
 - b) Tuberi-semi di patate
Statens utsädeskontroll (SUK)
(Swedish Seed Testing and Certification Institute)
Svalöv
-

Regno Unito**Inghilterra e Galles**

- a) Sementi, ad eccezione dei tuberi-semi di patate
Department for Environment, Food and Rural Affairs
Plant Varieties and Seeds Division
Cambridge
 - b) Tuberi-semi di patate
Department for Environment, Food and Rural Affairs
Plant Health Division
York
-

Scozia

Scottish Executive
Environment and Rural Affairs Department
Edinburgh

Irlanda del Nord

Department of Agriculture and Rural Development
Environmental Policy
Belfast

B. Svizzera

Schweiz

Ufficio federale dell'agricoltura
Servizio per sementi e piante
CH-3003 Berna
Tel. +41-31-3222550
Fax: +41 -31-3222634

Deroghe

Deroghe comunitarie ammesse dalla Svizzera

- a) che dispensano taluni Stati membri dall'obbligo di applicare, ad alcune specie, le disposizioni delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 2002/57/CE del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi rispettivamente di piante foraggere, di cereali, di piante oleaginose e da fibra:
- decisione 69/270/CEE della Commissione (GU L 220 del 1.9.1969, pag. 8)
 - decisione 69/271/CEE della Commissione (GU L 220 del 1.9.1969, pag. 9)
 - decisione 69/272/CEE della Commissione (GU L 220 del 1.9.1969, pag. 10)
 - decisione 70/47/CEE della Commissione (GU L 13 del 19.1.1970, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 80/301/CEE (GU L 68 del 14.3.1980, pag. 30)
 - decisione 70/48/EEC della Commissione (GU L 13 del 19.1.1970, pag. 27)
 - decisione 70/49/CEE della Commissione, GU L 13 del 19.1.1970, pag. 28)
 - decisione 70/93/CEE della Commissione, GU L 25 del 2.2.1970, pag. 16)
 - decisione 70/94/CEE della Commissione, GU L 25 del 2.2.1970, pag. 17)
 - decisione 70/481/CEE della Commissione, GU L 237 del 28.10.1970, pag. 29)
 - decisione 73/123/CEE della Commissione, GU L 145 del 2.6.1973, pag. 43)
 - decisione 74/5/CEE della Commissione (GU L 12 del 15.1.1974, pag. 13)
 - decisione 74/360/CEE della Commissione (GU L 196 del 19.7.1974, pag. 18), modificata da ultimo dalla decisione 2003/234/CE
 - decisione 74/361/CEE della Commissione (GU L 196 del 19.7.1974, pag. 19)
 - decisione 74/362/CEE della Commissione (GU L 196 del 19.7.1974, pag. 20)
 - decisione 74/491/CEE della Commissione (GU L 267 del 3.10.1974, pag. 18)

⁴² Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 4/2004 del Comitato del 20 lug. 2004 (RU **2005** 239).

- decisione 74/532/CEE della Commissione (GU L 299 del 7.11.1974, pag. 14)
- decisione 80/301/CEE della Commissione (GU L 68 del 14.3.1980, pag. 30)
- decisione 80/512/CEE della Commissione (GU L 126 del 21.5.1980, pag. 15)
- decisione 86/153/CEE della Commissione (GU L 115 del 3.5.1986, pag. 26)
- decisione 89/101/CE della Commissione (GU L 38 del 10.2.1989, pag. 37);
- b) che autorizzano taluni Stati membri a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà (cfr. Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ventiduesima edizione integrale, colonna 4 (GU C 91 A del 16.4.2003, pag. 1);
- c) che autorizzano alcuni Stati membri ad adottare disposizioni più restrittive per quanto riguarda la presenza di *Avena fatua* nelle sementi di cereali:
 - decisione 74/269/CEE della Commissione (GU L 141 del 24.5.1974, pag. 20), modificata dalla decisione 78/512/CEE (GU L 157 del 15.6.1978, pag. 35)
 - decisione 74/531/CEE della Commissione (GU L 299 del 7.11.1974, pag. 13)
 - decisione 95/75/CEE della Commissione (GU L 60 del 18.3.1995, pag. 30)
 - decisione 96/334/CE della Commissione (GU L 127 del 25.5.1996, pag. 39);
- d) che autorizzano, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l'adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE del Consiglio contro alcune malattie:
 - decisione 2004/3/CE della Commissione (GU L 2 del 6.1.2004, pag. 47);
- e) che autorizzano ad accertare sulla base dei risultati delle analisi di sementi e plantule, l'osservanza delle norme di purezza varietale per le sementi di varietà apomittiche monoclonali di *Poa pratensis*:
 - decisione 85/370/CEE della Commissione (GU L 209 del 6.8.1985, pag. 41).

Elenco dei paesi terzi⁴⁴

Argentina
Australia
Bulgaria
Canada
Cile
Croazia
Israele
Marocco
Nuova Zelanda
Romania
Serbia e Montenegro
Stati Uniti d'America
Sudafrica
Turchia
Uruguay

⁴³ Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 4/2004 del Comitato del 20 lug. 2004 (RU **2005** 239).

⁴⁴ Il riconoscimento si basa, per quanto riguarda l'ispezione in campo delle colture di sementi e le sementi prodotte, sulla decisione 2003/17/CE del Consiglio (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10), modificata da ultimo dalla decisione 885/2004/CE del Consiglio (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 1) e, per quanto riguarda il controllo della selezione conservatrice delle varietà, sulla decisione 97/788/CE del Consiglio (GU L 322 del 25.11.1998, pag. 39), modificata da ultimo dalla decisione 2004/120/CE della Commissione, del 29 gennaio 2004 (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 57). Nel caso della Norvegia si applica l'Acc. sullo Spazio economico europeo.

*Allegato 7***Relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli****Art. 1**

Le Parti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e di favorire i rispettivi flussi commerciali di prodotti vitivinicoli originari dei loro territori alle condizioni stabilite nel presente Allegato.

Art. 2⁴⁵

Il presente allegato si applica ai prodotti vitivinicoli quali definiti dalle disposizioni legislative di cui all'appendice 4.

Art. 3

Ai fini del presente Allegato e fatte salve disposizioni contrarie previste dall'Allegato, si intende per:

- a)⁴⁶ «prodotto vitivinicolo originario di» se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: un prodotto ai sensi dell'articolo 2, elaborato nel territorio della suddetta Parte ed ottenuto da uve raccolte esclusivamente su tale territorio o su un territorio definito all'appendice 5, in conformità con le disposizioni del presente allegato;
- b)⁴⁷ «indicazione geografica»: un'indicazione, inclusa la denominazione d'origine, ai sensi dell'articolo 22 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che interessano il commercio, allegato all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio⁴⁸ (denominato in appresso «Accordo ADPIC»), che è riconosciuta dalle disposizioni legislative o regolamentari di una delle Parti per la designazione e la presentazione di un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2, originario del suo territorio o di un territorio definito all'appendice 5;
- c) «dicitura tradizionale»: una denominazione di uso tradizionale, che si riferisce in particolare a un metodo di produzione o alla qualità, al colore o al tipo di un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2 e che è riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una Parte per la designazione e la presentazione di tale prodotto originario del territorio di detta Parte;

⁴⁵ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 7 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU **2009** 4925).

⁴⁶ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 1) lett. a della Dec. n. 1/2009 del Comitato misto per l'agricoltura del 9 dic. 2009, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU **2010** 793).

⁴⁷ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 1) lett. b della Dec. n. 1/2009 del Comitato misto per l'agricoltura del 9 dic. 2009, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU **2010** 793).

⁴⁸ RS **0.632.20** all. 1.C

- d) «denominazione protetta»: un'indicazione geografica o una dicitura tradizionale di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) e protetta in virtù del presente Allegato;
- e) «designazione»: le denominazioni utilizzate sull'etichetta, sui documenti che scortano il trasporto di un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna nonché nella pubblicità;
- f) «etichettatura»: il complesso delle designazioni ed altre diciture, contrassegni, illustrazioni o marchi che caratterizzano un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2 e che sono apposti sul medesimo recipiente, incluso il dispositivo di chiusura, o sul pendaglio appeso al recipiente o sul rivestimento del collo delle bottiglie;
- g) «presentazione»: le denominazioni utilizzate sui recipienti e sui dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull'imballaggio;
- h) «imballaggio»: gli involucri protettivi come la carta o involucri di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o per la loro presentazione ai fini della vendita al consumatore finale.

Titolo I

Disposizioni applicabili all'importazione e alla commercializzazione

Art. 4

1. Gli scambi tra le Parti di prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2, originari dei territori rispettivi, si effettuano conformemente alle disposizioni tecniche previste dal presente Allegato. Per disposizioni tecniche si intendono tutte le disposizioni di cui all'appendice 1, relative alla definizione dei prodotti vitivinicoli, alle pratiche enologiche, alla composizione di tali prodotti nonché alle modalità di trasporto e di commercializzazione degli stessi.
2. Il Comitato può decidere di ampliare i settori contemplati al paragrafo 1.
3. Le disposizioni degli atti di cui all'appendice 1, relative all'entrata in vigore di tali atti o alla loro applicazione, non si applicano ai fini del presente Allegato.
4. Il presente Allegato non pregiudica l'applicazione delle norme nazionali o comunitarie concernenti la fiscalità, né le relative misure di controllo.

Titolo II**Protezione reciproca delle denominazioni dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2****Art. 5⁴⁹**

1. Le Parti adottano tutte le misure necessarie, a norma del presente allegato, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 6 utilizzate per la designazione e la presentazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2, originari del territorio delle Parti. A tal fine, ciascuna Parte attua i mezzi legali per garantire una protezione efficace e per impedire l'uso di un'indicazione geografica o di una dicitura tradizionale per designare un prodotto vitivinicolo non coperto da tale indicazione o dicitura.

2. Fatti salvi i paragrafi da 3 a 8, le denominazioni protette di una Parte sono riservate esclusivamente ai prodotti originari della Parte ai quali si applicano e possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari di detta Parte.

3. La protezione di cui ai paragrafi 1 e 2 esclude, in particolare, qualsiasi uso di una denominazione protetta per prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2 diversi da quelli ai quali è riservata la denominazione, anche se:

- è indicata la vera origine del prodotto;
- è utilizzata una traduzione dell'indicazione geografica;
- la denominazione è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.

4. In caso di omonimia tra indicazioni geografiche:

- a) se due indicazioni protette in virtù del presente allegato sono omonime, la protezione è accordata ad entrambe le indicazioni, a condizione che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del prodotto vitivinicolo;
- b) se un'indicazione protetta in virtù del presente allegato è identica alla denominazione di una zona geografica situata al di fuori del territorio delle Parti, tale denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un vino prodotto nella zona geografica a cui si fa riferimento, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal Paese di origine e che il consumatore non sia indotto erroneamente a credere che il vino sia originario del territorio della Parte in questione.

5. La protezione di una dicitura tradizionale si applica esclusivamente alla lingua o alle lingue in cui essa figura nell'appendice 2.

⁴⁹ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 8 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU **2009** 4925).

6. La protezione di una dicitura tradizionale si applica esclusivamente alla sua utilizzazione per la categoria o le categorie di vini a cui è associata nell'appendice 2.

7. In caso di omonimia tra diciture tradizionali:

- a) se due diciture protette in virtù del presente allegato sono omonime, la protezione è accordata ad entrambe le diciture, a condizione che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del prodotto vitivinicolo;
- b) se una dicitura protetta in virtù del presente allegato è identica a una denominazione utilizzata per un prodotto vitivinicolo non originario del territorio delle Parti, tale denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un prodotto vitivinicolo, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal Paese di origine e che il consumatore non sia indotto erroneamente a credere che il vino sia originario del territorio della Parte in questione.

8. Il Comitato può fissare, in caso di necessità, le condizioni pratiche di utilizzo per differenziare l'una dall'altra le indicazioni o le diciture omonime di cui ai paragrafi 4 e 7, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di fare in modo che i consumatori non siano indotti in errore.

9. Ciascuna delle Parti rinuncia ad avvalersi delle disposizioni dell'articolo 24, paragrafi 4, 6 e 7 dell'Accordo ADPIC per rifiutare la protezione di una denominazione dell'altra Parte.

10. La protezione esclusiva di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applica alla denominazione «Champagne» che figura nell'elenco della Comunità contenuto nell'appendice 2 del presente allegato. Tale protezione esclusiva non ostacola tuttavia, per un periodo transitorio di due anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo il 1° giugno 2002, l'uso della parola «Champagne» per designare e presentare alcuni vini originari del cantone di Vaud in Svizzera, a condizione che essi non siano commercializzati sul territorio della Comunità e che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del vino.

Art. 6⁵⁰

Sono protette le seguenti denominazioni:

- a) per quanto concerne i prodotti vitivinicoli originari della Comunità:
 - i riferimenti allo Stato membro di cui il prodotto vitivinicolo è originario,
 - i termini specifici che figurano nell'appendice 2,
 - le indicazioni geografiche che figurano nell'appendice 2,
 - le diciture tradizionali che figurano nell'appendice 2;
- b) per quanto concerne i prodotti vitivinicoli originari della Svizzera:

⁵⁰ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 8 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU **2009** 4925).

- i termini «Suisse», «Schweiz», «Svizzera», «Svizra» o altri termini utilizzati per indicare questo Paese,
- i termini specifici che figurano nell'appendice 2,
- le indicazioni geografiche che figurano nell'appendice 2,
- le diciture tradizionali che figurano nell'appendice 2.

Art. 7⁵¹

1. La registrazione di un marchio per un prodotto vitivinicolo, ai sensi dell'articolo 2, che contiene o che consiste in un'indicazione geografica o in una dicitura tradizionale protetta in virtù del presente allegato è rifiutata se il prodotto in questione non è originario:

- del luogo a cui si riferisce l'indicazione geografica; o
- del luogo in cui la dicitura tradizionale è legittimamente utilizzata.

I marchi registrati in violazione del primo comma sono invalidati su richiesta di una Parte interessata.

2. I marchi il cui utilizzo corrisponde a una delle situazioni di cui al paragrafo 1, che sono stati depositati, registrati o acquisiti con l'uso in buona fede in una delle Parti (compresi gli Stati membri della Comunità) prima della data di decorrenza della protezione dell'indicazione geografica o della dicitura tradizionale dell'altra Parte ai sensi del presente Accordo possono continuare ad essere utilizzati nonostante la protezione concessa all'indicazione geografica o alla dicitura tradizionale che possono essere utilizzate parallelamente al marchio in questione.

Art. 8

Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e di commercializzazione di prodotti vitivinicoli originari delle Parti al di fuori dei territori di queste ultime, le denominazioni protette di una Parte a norma del presente Allegato non siano utilizzate per designare e presentare un prodotto vitivinicolo originario dell'altra Parte.

Art. 9

Nella misura in cui la legislazione pertinente delle Parti lo consente, la protezione conferita dal presente Allegato si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede nel territorio dell'altra Parte.

⁵¹ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 8 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU **2009** 4925).

Art. 10

1. Se la designazione o la presentazione di un prodotto vitivinicolo, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, lede i diritti derivanti dal presente Allegato, le Parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune, in particolare per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo della denominazione protetta.

2. Il ricorso alle misure e alle azioni di cui al paragrafo 1 deve intervenire in particolare nei seguenti casi:

- a) se la traduzione delle designazioni previste dalla legislazione comunitaria o svizzera in una delle lingue dell'altra Parte comporta un termine che potrebbe indurre in errore quanto all'origine del prodotto vitivinicolo così designato o presentato;
- b) se sui contenitori o sull'imballaggio, nella pubblicità o in documenti ufficiali o commerciali relativi a un prodotto la cui denominazione è protetta in virtù del presente Allegato, figurano indicazioni, marchi commerciali, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni che direttamente o indirettamente danno un'informazione errata o tale da indurre in errore sulla provenienza, l'origine, la natura o le proprietà essenziali del prodotto;
- c) se viene utilizzato un confezionamento o un imballaggio tale da indurre in errore quanto all'origine del prodotto vitivinicolo.

Art. 11

L'applicazione del presente Allegato non pregiudica una protezione più estesa, ora o in futuro, per le denominazioni protette dal presente Allegato ad opera delle Parti, in virtù della legislazione interna o di altri accordi internazionali.

Titolo III**Reciproca assistenza tra gli organismi di controllo****Sottotitolo I: Disposizioni preliminari****Art. 12**

Ai fini del presente titolo, valgono le seguenti definizioni:

- a) «normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli»: tutte le disposizioni previste dal presente Allegato;
- b) «autorità competente»: ciascuna delle autorità o ciascuno dei servizi designati da una Parte per controllare l'applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli;
- c) «autorità di contatto»: l'organismo o l'autorità competente designata da una Parte per garantire gli opportuni collegamenti con l'autorità di contatto dell'altra Parte;

- d) «autorità richiedente»: l'autorità competente, all'uopo designata da una Parte, che presenta una domanda di assistenza in uno dei settori contemplati dal presente titolo;
- e) «autorità interpellata»: l'autorità competente, all'uopo designata da una Parte, che riceve una richiesta di assistenza in uno dei settori contemplati dal presente titolo;
- f) «infrazione»: qualsiasi violazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli e qualsiasi tentativo di violazione di tale normativa.

Art. 13

1. Le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente titolo. Esse garantiscono la corretta applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli, soprattutto attraverso l'assistenza reciproca, l'individuazione delle infrazioni e lo svolgimento di indagini in proposito.
2. L'assistenza prevista dal presente titolo non pregiudica le norme che disciplinano la procedura penale o l'assistenza giudiziaria reciproca tra le Parti in materia penale.

Sottotitolo II: Controlli effettuati dalle Parti

Arti. 14

1. Le Parti adottano le misure necessarie per garantire l'assistenza di cui all'articolo 13 mediante opportuni provvedimenti di controllo.
2. Tali controlli sono eseguiti sistematicamente o per sondaggio. In caso di controlli per sondaggio, le Parti accertano che tali controlli siano rappresentativi per numero, natura e frequenza.
3. Le Parti adottano le misure adeguate per agevolare il lavoro dei funzionari delle loro autorità competenti, soprattutto affinché questi ultimi:
 - abbiano accesso ai vigneti, agli impianti di produzione, di elaborazione, di immagazzinaggio e di trasformazione dei prodotti vitivinicoli, nonché ai mezzi di trasporto di tali prodotti;
 - abbiano accesso ai locali commerciali o ai depositi, nonché ai mezzi di trasporto detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del trasporto dei prodotti vitivinicoli o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione;
 - possano procedere al censimento dei prodotti vitivinicoli e delle sostanze o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione;
 - possano prelevare campioni dei prodotti vitivinicoli detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del trasporto;
 - possano prendere conoscenza dei dati contabili o di altri documenti utili per i controlli e ricavarne copie o estratti;

- possano prendere opportuni provvedimenti cautelari riguardo alla produzione, all'elaborazione, alla detenzione, al trasporto, alla designazione, alla presentazione, all'esportazione verso l'altra Parte e alla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli o di altri prodotti destinati a essere utilizzati per l'elaborazione degli stessi, quando vi è un sospetto motivato d'infrazione grave al presente Allegato, in particolare in caso di manipolazioni fraudolente o di rischi per la salute pubblica.

Art. 15

1. Quando una Parte designa diverse autorità competenti, essa garantisce il coordinamento delle loro azioni.
2. Ciascuna delle Parti designa un'unica autorità di contatto. Tale autorità:
 - trasmette le richieste di collaborazione, ai fini dell'applicazione del presente titolo, all'autorità di contatto dell'altra Parte;
 - riceve dalla suddetta autorità tali domande, che essa trasmette all'autorità o alle autorità competenti della Parte dalla quale dipende;
 - rappresenta tale Parte nei confronti dell'altra Parte, nell'ambito della collaborazione di cui al sottotitolo III;
 - comunica all'altra Parte le misure adottate in virtù dell'articolo 14.

Sottotitolo III: Reciproca assistenza tra le autorità di sorveglianza

Art. 16

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di accertare che la normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli sia correttamente applicata, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni constatate o programmate che violino o possano violare detta normativa.
2. Su domanda motivata dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata esercita – o assume le iniziative necessarie per farlo – una sorveglianza speciale o controlli che permettano di conseguire gli obiettivi previsti.
3. L'autorità interpellata di cui ai paragrafi 1 e 2 procede come se agisse per proprio conto o su domanda di un'autorità del proprio paese.
4. D'accordo con l'autorità interpellata, l'autorità richiedente può designare funzionari al suo servizio o al servizio di un'altra autorità competente della Parte che rappresenta:
 - per ottenere, dagli uffici delle autorità competenti della Parte in cui l'autorità interpellata è stabilita, informazioni in merito alla corretta applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli o ad azioni di controllo, come pure per effettuare copie dei documenti di trasporto e di altri documenti o estratti di registri, oppure

- per assistere alle azioni richieste in virtù del paragrafo 2.

Le copie di cui al primo trattino possono essere effettuate soltanto con l'accordo dell'autorità interpellata.

5. L'autorità richiedente che desidera inviare nell'altra Parte un funzionario designato conformemente al paragrafo 4, primo comma, per assistere alle operazioni di controllo di cui al secondo trattino di tale comma, avverte l'autorità interpellata in tempo utile prima dell'inizio di tali operazioni. I funzionari dell'autorità interpellata garantiscono ad ogni istante la direzione delle operazioni di controllo.

I funzionari dell'autorità richiedente:

- presentano un mandato scritto che indica la loro identità e la loro qualità,
- fatte salve le restrizioni che la normativa applicabile all'autorità interpellata impone ai suoi funzionari nell'esercizio dei controlli in questione,
 - godono dei diritti di accesso di cui all'articolo 14, paragrafo 3,
 - godono di un diritto d'informazione sui risultati dei controlli effettuati dai funzionari dell'autorità interpellata a norma dell'articolo 14, paragrafo 3,
- adottano, nel corso dei controlli, un comportamento compatibile con le regole e gli usi imposti ai funzionari della Parte sul cui territorio è effettuata l'operazione di controllo.

6. Le domande motivate di cui al presente articolo sono trasmesse all'autorità interpellata della Parte interessata tramite l'autorità di contatto di tale Parte. Lo stesso vale per:

- le risposte a tali domande,
- le comunicazioni relative all'applicazione dei paragrafi 2, 4 e 5.

In deroga al primo comma, per rendere più efficace e più rapida la collaborazione tra le Parti, queste possono, in casi opportuni, permettere che un'autorità competente

- rivolga le sue domande motivate o le sue comunicazioni direttamente a un'autorità competente dell'altra Parte,
- risponda direttamente alle domande motivate o alle comunicazioni ad essa rivolte da un'autorità competente dell'altra Parte.

In questi casi, le autorità in questione informano immediatamente l'autorità di contatto della Parte interessata.

7.⁵² Le informazioni che figurano nella banca dati analitica di ciascuna delle Parti, compresi i dati ottenuti analizzando i propri prodotti vitivinicoli rispettivi, vengono messe a disposizione dei laboratori a tal fine designati dalle Parti quando essi ne fanno richiesta.

⁵² Introdotta dall'art. 1 n. 9 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU **2009** 4925).

La comunicazione di informazioni riguarda esclusivamente i pertinenti dati analitici necessari per interpretare un'analisi fatta su un campione con caratteristiche e origine simili.

Art. 17

Se un'autorità competente di una delle Parti ha motivo di sospettare o venga a conoscenza del fatto

- che un prodotto vitivinicolo non è conforme alla normativa sugli scambi di tali prodotti, oppure è oggetto di frodi per quanto concerne l'elaborazione o la commercializzazione di tale prodotto, e
- che tale inosservanza riveste interesse particolare per una delle Parti e potrebbe dare adito a misure amministrative o ad azioni legali,

essa ne informa immediatamente, tramite l'autorità di contatto di sua pertinenza, l'autorità di contatto della Parte in questione.

Art. 18

1. Le domande formulate in virtù del presente titolo sono redatte per iscritto. Esse sono corredate dei documenti necessari per consentire di rispondervi. Se l'urgenza della situazione lo rende necessario, possono essere accettate domande presentate verbalmente, che devono però essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 sono corredate delle seguenti informazioni:

- il nome dell'autorità richiedente,
- la misura richiesta,
- l'oggetto o il motivo della domanda,
- la legislazione, le norme o gli altri strumenti giuridici interessati,
- indicazioni per quanto possibile esatte e complete sulle persone fisiche o giuridiche che sono oggetto delle indagini,
- una sintesi dei fatti pertinenti.

3. Le domande sono redatte in una delle lingue ufficiali delle Parti.

4. Se una domanda non è conforme alle condizioni formali, è possibile richiedere che sia corretta o completata; si possono tuttavia decidere provvedimenti cautelari.

Art. 19

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, di copie certificate conformi, di relazioni e di testi simili.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da dati informatizzati prodotti, sotto qualsiasi forma, agli stessi fini.

Art. 20

1. La Parte da cui dipende l'autorità interpellata può rifiutare di prestare assistenza a norma del presente titolo se tale assistenza può recare pregiudizio alla sovranità, all'ordine pubblico, alla sicurezza o ad altri interessi essenziali di detta Parte.
2. Qualora l'autorità richiedente solleciti un'assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a tale domanda.
3. Se l'assistenza è rifiutata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

Art. 21

1. Le informazioni fornite a norma degli articoli 16 e 17 sono corredate di documenti o di altre prove utili, nonché dell'indicazione delle eventuali misure amministrative o azioni legali, e riguardano in particolare:
 - la composizione e le caratteristiche organolettiche del prodotto vitivinicolo in questione,
 - la sua designazione e la sua presentazione,
 - il rispetto delle norme previste per la sua produzione, la sua elaborazione o la sua commercializzazione.
2. Le autorità di contatto interessate dalla questione per cui è stato avviato il processo di reciproca assistenza di cui agli articoli 16 e 17 si informano reciprocamente e senza indugio
 - in merito allo svolgimento delle indagini, soprattutto mediante relazioni e altri documenti o mezzi d'informazione,
 - in merito alle conseguenze sul piano amministrativo o contenzioso riguardanti le operazioni in questione.
3. Le spese di viaggio sostenute ai fini dell'applicazione del presente titolo sono prese a carico dalla Parte che ha designato un funzionario per le misure di cui all'articolo 16, paragrafi 2 e 4.
4. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni nazionali relative al segreto dell'istruttoria giudiziaria.

Sottotitolo IV: Disposizioni generali**Art. 22**

1. Nell'ambito dell'applicazione dei sottotitoli II e III, l'autorità competente di una Parte può chiedere a un'autorità competente dell'altra Parte di procedere a un prelievo di campioni conformemente alle pertinenti disposizioni di tale Parte.

2. L'autorità interpellata conserva i campioni prelevati conformemente al paragrafo 1 e designa, in particolare, il laboratorio al quale devono essere presentate ai fini di esame. L'autorità richiedente può designare un altro laboratorio per un'analisi parallela dei campioni. A tal fine, l'autorità interpellata trasmette un numero opportuno di campioni all'autorità richiedente.

3. In caso di disaccordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata a proposito dei risultati dell'esame di cui al paragrafo 2, viene effettuata un'analisi arbitraria da un laboratorio designato di comune accordo.

Art. 23

1. Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, a norma del presente titolo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni analoghe dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte che le ha ricevute, oppure, secondo il caso, dalle corrispondenti disposizioni cui devono conformarsi le autorità comunitarie.

2. Il presente titolo non obbliga una Parte la cui legislazione o le cui pratiche amministrative impongono, per la protezione dei segreti industriali e commerciali, limiti più ristretti di quelli previsti dal presente titolo, a fornire informazioni, se la Parte richiedente non prende disposizioni per conformarsi a tali limiti più ristretti.

3. Le informazioni raccolte saranno utilizzate esclusivamente ai fini del presente titolo; esse potranno essere utilizzate ad altri fini sul territorio di una Parte soltanto con l'accordo scritto preliminare dell'autorità amministrativa che le ha fornite e sono inoltre soggette alle restrizioni imposte da detta autorità.

4. Il paragrafo 1 non osta all'uso delle informazioni nell'ambito di azioni legali o amministrative in seguito avviate per violazioni del diritto penale comune, purché siano state ottenute nell'ambito di un'assistenza legale internazionale.

5. Le Parti possono, nei loro verbali, nelle loro relazioni e nelle loro testimonianze, nonché nel corso delle azioni e dei procedimenti di fronte a tribunali, invocare a titolo di prova le informazioni raccolte e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente titolo.

Art. 24

Le persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni di tali persone, le cui attività professionali possono essere oggetto dei controlli di cui al presente titolo, non possono ostacolare tali controlli e sono tenute ad agevolarli in qualsiasi momento.

Titolo IV Disposizioni generali

Art. 25

I titoli I e II non si applicano ai prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2:

- a) in transito sul territorio di una delle Parti,

o

- b) originari del territorio di una delle Parti e oggetto di scambi in piccoli quantitativi tra dette Parti alle condizioni e secondo le modalità di cui all'appendice 3 del presente Allegato.

Art. 26

Le Parti:

- a) si comunicano reciprocamente, alla data dell'entrata in vigore dell'Allegato:
 - l'elenco degli organismi competenti per la redazione dei documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1;
 - l'elenco degli organismi competenti per l'attestazione della denominazione di origine nei documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1;
 - l'elenco delle autorità competenti e delle autorità di contatto di cui all'articolo 12, lettere b) e c);
 - l'elenco dei laboratori autorizzati ad eseguire le analisi conformemente all'articolo 22, paragrafo 2;
- b) si consultano e si informano in merito alle misure adottate da ciascuna di esse ai fini dell'applicazione del presente Allegato; in particolare, si comunicano reciprocamente le rispettive disposizioni e una sintesi delle decisioni amministrative e giudiziarie di particolare importanza ai fini di una corretta applicazione del presente Allegato.

Art. 27

1. Il gruppo di lavoro «prodotti vitivinicoli», denominato in appresso «gruppo di lavoro», istituito secondo l'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina qualsiasi questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione.

2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nei settori contemplati dal presente Allegato. Esso formula in particolare proposte, che presenta al Comitato al fine di adattare e di aggiornare le appendici del presente Allegato.

Art. 28

1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 8, i prodotti vitivinicoli che, al momento dell'entrata in vigore del presente Allegato, sono stati prodotti, elaborati, designati e presentati in un modo conforme alla legge o alla regolamentazione interna delle Parti, ma vietato dal presente Allegato, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

2. Fatte salve disposizioni contrarie adottate dal Comitato, la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli prodotti, elaborati, designati e presentati a norma del presente Allegato, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presentazione non

sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo Allegato, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.

Art. 29

1. Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l'altra Parte non abbia rispettato un impegno contemplato nel presente Allegato.
2. La Parte che chiede la consultazione comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.
3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate misure di salvaguardia provvisorie senza consultazione preventiva, a condizione che si proceda immediatamente ad una consultazione dopo l'adozione delle misure in parola.
4. Se, in seguito alla consultazione di cui ai paragrafi 1 e 3, le Parti non hanno raggiunto un accordo, la Parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare gli opportuni provvedimenti cautelari per consentire l'applicazione del presente Allegato.

Art. 30

L'applicazione dello scambio di lettere tra la Comunità e la Svizzera, relativo alla cooperazione in materia di controllo ufficiale dei vini, firmato il 15 ottobre 1984⁵³ a Bruxelles, è sospesa finché sarà in vigore il presente Allegato.

*Appendice I⁵⁴***Elenco degli atti di cui all'articolo 4, relativi ai prodotti vitivinicoli⁵⁵****A. Atti applicabili all'importazione e alla commercializzazione in Svizzera dei prodotti vitivinicoli originari della Comunità***Atti ai quali si fa riferimento*

1. Direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (GU L 42 del 15.2.1975, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 89/676/CEE (GU L 398 del 30.12.1989, pag. 18).
2. Direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27), rettificata nella GU L 100 dell'1.4.1998, pag. 72 e modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag.).
3. Direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21), modificata da ultimo dalla direttiva 92/11/CEE (GU L 65 dell'11.3.1992, pag. 32).
4. Direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13), rettificata nella GU L 259 del 7.10.1994, pag. 33, nella GU L 252 del 4.10.1996, pag. 23 e nella GU L 124 del 25.5.2000, pag. 66.
5. Direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1), rettificata nella GU L 248 del 14.10.1995, pag. 60, e direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (GU L 237 del 17.3.2007), modificata da ultimo dalla direttiva 2006/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 10, rettificata in GU L 78 del 17.3.2007, pag. 32).

⁵⁴ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 10 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU **2009** 4925).

⁵⁵ Per la legislazione comunitaria: situazione al 5 set. 2006; per la legislazione svizzera: situazione al 31 dic. 2006.

6. Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29), modificata dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 1).
7. Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30).
8. Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).
9. Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).
10. Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
11. Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
12. Regolamento (CEE) n. 1907/85 della Commissione, del 10 luglio 1985, relativo all'elenco delle varietà di viti e delle regioni da cui provengono vini importati per l'elaborazione di vino spumante nella Comunità (GU L 179 dell'11.7.1985, pag. 21).
13. Regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione, del 17 settembre 1990, che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino (GU L 272 del 3.10.1990, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1293/2005 (GU L 205 del 6.8.2005, pag. 12).
14. Regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo (GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/2005 (GU L 199 del 29.7.2005, pag. 32).
15. Regolamento (CE) n. 1607/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine

al titolo relativo ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 185 del 25.7.2000, pag. 17).

16. Regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1507/2006 (GU L 280 del 12.10.2006, pag. 9).
17. Regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 10.5.2001, pag. 32), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1507/2006 (GU L 280 del 12.10.2006, pag. 9).

Ai fini dell'allegato, il regolamento è adattato come segue:

- a) qualora il documento di accompagnamento valga come attestato di denominazione di origine di cui all'articolo 7 del regolamento, le diciture sono autenticate, nel caso previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), primo trattino:
 - sugli esemplari n. 1, n. 2 e n. 4 se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92 oppure
 - sugli esemplari n. 1 e n. 2 se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 3649/92;
 - b) in caso di trasporto, quale previsto all'articolo 8, paragrafo 2, si applicano le seguenti regole:
 - i) se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92:
 - l'esemplare 2 scorta il prodotto dal luogo di carico al luogo di scarico in Svizzera e viene consegnato al destinatario o al suo rappresentante,
 - l'esemplare 4, o una copia certificata conforme dell'esemplare n. 4, viene consegnato alle autorità competenti svizzere dal destinatario;
 - ii) se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 3649/92:
 - l'esemplare 2 scorta il prodotto dal luogo di carico al luogo di scarico in Svizzera e viene consegnato al destinatario o al suo rappresentante,
 - una copia certificata conforme dell'esemplare n. 2 viene consegnata alle autorità competenti svizzere dal destinatario;
 - c) oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3, il documento contiene un'indicazione che consente di identificare la partita a cui appartiene il prodotto vitivinicolo, conformemente alla direttiva 89/396/CEE del Consiglio (GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21).
18. Regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il capitolo riguardante la designazione, la denominazione, la pre-

sentazione e la protezione di taluni prodotti (GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1951/2006 (GU L 367 del 22.12.2006, pag. 46).

B. Atti applicabili all'importazione e alla commercializzazione nella Comunità dei prodotti vitivinicoli originari della Svizzera

Atti ai quali si fa riferimento

1. Legge federale sull'agricoltura del 29 aprile 1998, modificata da ultimo il 24 marzo 2006 (RU (Raccolta ufficiale) 2006 3861).
2. Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la viticoltura e l'importazione di vino (RU 2005 2159).
3. Ordinanza dell'Ufficio federale dell'Agricoltura (UFAG) del 7 dicembre 1998 concernente l'elenco dei vitigni e l'esame delle nuove varietà (RU 1999 535).
4. Ordinanza del 28 maggio 1997 sul controllo del commercio dei vini, modificata da ultimo l'8 novembre 2006 (RU 2006 4705).
5. Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr), modificata da ultimo il 16 dicembre 2005 (RU 2006 2363).
6. Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), modificata da ultimo il 15 novembre 2006 (RU 2006 4909).
7. Ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (DFI) del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche, modificata da ultimo il 15 novembre 2006 (RU 2006 4967).

In deroga all'articolo 10 dell'ordinanza, le norme che regolano la designazione e la presentazione sono quelle applicabili ai prodotti importati dai Paesi terzi secondo quanto disposto nei seguenti regolamenti:

- (1) regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1), capo II del titolo V e allegati VII e VIII, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 1).

Ai fini dell'allegato, il regolamento è adattato come segue:

- aa) in deroga all'allegato VII, sezione A, punto 2, lettere a) e b), le menzioni «vin de table» e «vin de pays», o una loro traduzione, possono essere utilizzate per i vini svizzeri (vini della categoria 2) alle condizioni stabilite dalla legislazione svizzera;
- bb) qualora il vino svizzero sia stato immesso in recipienti di un volume nominale inferiore o uguale a 60 litri, l'indicazione dell'importatore di cui all'allegato VII, sezione A, punto 3, lettera b), secondo trattino, può essere sostituita da quella del produttore, del cantiniere, del commerciante o dell'imbottigliatore svizzero;

- (2) regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 316/2004 del 20 febbraio 2004 (GU L 55 del 24.2.2004, pag. 16).

Ai fini dell'allegato, il regolamento è adattato come segue:

- aa) in deroga all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento, la gradazione alcolometrica può essere indicata in decimi di unità percentuale in volume;
- bb) in deroga all'articolo 16, paragrafo 1, le menzioni «demi-sec» (abboccato) e «moelleux» (amabile) possono essere sostituite rispettivamente da «légèrement doux» (leggermente dolce) e «demi-doux» (semidolce);
- cc) in deroga all'articolo 18 del regolamento, l'indicazione dell'anno di raccolta è ammessa per un vino di categoria 1 o 2 se almeno l'85 % delle uve utilizzate è stato raccolto nell'anno indicato;
- dd) in deroga all'articolo 19 del regolamento, l'indicazione di una o più varietà di viti è ammessa se il vino svizzero è ottenuto almeno per l'85 % dalle suddette varietà; se sono indicate diverse varietà, lo saranno in ordine decrescente di proporzione.

Laddove il regolamento si riferisce a uno «Stato membro produttore» o a «Stati membri produttori», tali diciture si considerano riferite anche alla Svizzera.

8. Ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (DFI) del 23 novembre 2005 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr), modificata da ultimo il 15 novembre 2006 (RU 2006 4981).

9. Ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (DFI) del 23 novembre 2005 sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari (Ordinanza sugli additivi, OAdd) (RU 2005 6191).

10. Ordinanza del 26 giugno 1995 sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti, OSoE), modificata da ultimo il 29 settembre 2006 (RU 2006 4099).

11. Direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (GU L 42 del 15.2.1975, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 89/676/CEE (GU L 398 del 30.12.1989, pag. 18).

12. Regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 10.5.2001, pag. 32), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 908/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 56).

Ai fini dell'allegato, il regolamento è adattato come segue:

- a) tutte le importazioni nella Comunità di prodotti vitivinicoli originari della Svizzera sono soggette alla presentazione di un documento di accompagnamento redatto conformemente alle disposizioni della decisione della Commissione del 29 dicembre 2004 (GU L 4 del 6.1.2005, pag. 12);
- b) il documento di accompagnamento sostituisce il documento VII di cui al regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i Paesi terzi (GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 908/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 56);
- c) laddove il regolamento si riferisce a uno «Stato membro» o a «Stati membri», o a «disposizioni comunitarie o nazionali» (o «norme comunitarie o nazionali»), tali diciture si considerano riferite anche alla Svizzera o alla legislazione svizzera.

Denominazioni protette di cui all'articolo 6

A. Denominazioni protette per i prodotti vitivinicoli originari della Comunità

I. Termini tradizionali specifici comunitari

1.1 I termini in appresso, che figurano all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1):

- (i) la dicitura «*vini di qualità prodotti in regioni determinate*» e la relativa abbreviazione «*v.q.p.r.d.*», nonché le diciture e le abbreviazioni equivalenti nelle altre lingue comunitarie;
- (ii) la dicitura «*vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate*» e la relativa abbreviazione «*v.s.q.p.r.d.*», nonché le diciture e le abbreviazioni equivalenti nelle altre lingue comunitarie, e la dicitura «*Sekt bestimmter Anbaugebiete*» o «*Sekt b.A.*»;
- (iii) la dicitura «*vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate*» e la relativa abbreviazione «*v.f.q.p.r.d.*», nonché le diciture e le abbreviazioni equivalenti nelle altre lingue comunitarie;
- (iv) la dicitura «*vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate*» e la relativa abbreviazione «*v.l.q.p.r.d.*», nonché le diciture e le abbreviazioni equivalenti nelle altre lingue comunitarie.

1.2 I termini in appresso, che figurano nel regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1):

- «*οινοφ φυσικοφ γλυκυφ*» («vino dolce naturale»);
- «*vino generoso*»;
- «*vino generoso de licor*»;
- «*vinho generoso*»;
- «*vino dulce natural*»;
- «*vino dulce naturel*»;
- «*vinho doce natural*»;
- «*vin doux naturel*».

1.3 Il termine «Crémant».

⁵⁶ Aggiornato dall'art. 1 n. 11, 12, 13 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

II.⁵⁷ Indicazioni geografiche e diciture tradizionali per Stato membro

- I. Vini originari della Germania
- II. Vini originari della Francia
- III. Vini originari della Spagna
- IV. Vini originari della Grecia
- V. Vini originari dell'Italia
- VI. Vini originari del Lussemburgo
- VII. Vini originari del Portogallo
- VIII. Vini originari del Regno Unito
- IX. Vini originari dell'Austria
- X. Vini originari della Repubblica ceca
- XI. Vini originari di Cipro
- XII. Vini originari dell'Ungheria
- XIII. Vini originari di Malta
- XIV. Vini originari della Slovacchia
- XV. Vini originari della Slovenia
- XVI. Vini originari del Belgio
- XVII. Vini originari della Bulgaria
- XVIII. Vini originari della Romania

I. Vini originari della Repubblica federale di Germania**A. Indicazioni geografiche****1 Nomi delle regioni determinate****1.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate
(«Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete»)**

Ahr
Baden
Franken
Hessische Bergstrasse
Mittelrhein
Mosel-Saar-Ruwer
Nahe

⁵⁷ Secondo quanto disposto, in primo luogo, all'art. 14, par. 1, lett. c), e agli art. 24, 28 e 29 del regolamento (CE) n. 753/2002 con riguardo alle menzioni tradizionali comunitarie e, in secondo luogo, all'art. 28, lett. a), e all'art. 31 con riguardo alle unità geografiche.

Rheinpfalz
 Rheingau
 Rheinhessen
 Saale-Unstrut
 Sachsen
 Württemberg

1.2 Namen der Bereiche, Gemeinden oder Ortsteile

1.2.1 Bestimmtes Anbaugebiet Ahr

- (a) *Sottoregione:*
 Bereich Walporzheim/Ahrtal
- (b) *Grosslage:*
 Klosterberg
- (c) *Einzellagen:*

Blume	Mönchberg
Burggarten	Pfaffenberg
Goldkaul	Sonnenberg
Hardtberg	Steinkaul
Herrenberg	Übigberg
Laacherberg	
- (d) *Comuni o parti di comuni:*

Ahrbrück	Lohrsdorf
Ahrweiler	Marienthal
Altenahr	Mayschoss
Bachem	Neuenahr
Bad Neuenahr-Ahrweiler	Pützfeld
Dernau	Rech
Ehlingen	Reimerzhoven
Heimersheim	Walporzheim
Heppingen	

1.2.2 Regione determinata Hessische Bergstrasse

- (a) *Sottoregioni:*
 Bereich Starkenburg
 Bereich Umstadt
- (b) *Grosslagen:*
 Rott
 Schlossberg
 Wolfsmagen
- (c) *Einzellagen:*

Eckweg	Höllberg
Fürstenlager	Kalkgasse
Guldenzoll	Maiberg
Hemsberg	Paulus
Herrenberg	Steingeröll

Steingerück
Steinkopf

Stemmler
Streichling

(d) *Comuni o parti di comuni:*

Alsbach
Bensheim
Bensheim-Auerbach
Bensheim-Schönberg
Dietzenbach
Erbach
Gross-Umstadt

Hambach
Heppenheim
Klein-Umstadt
Rossdorf
Seeheim
Zwingenberg

1.2.3 Regione determinata Mittelrhein

(a) *Sottoregioni:*

Bereich Loreley
Bereich Siebengebirge

(b) *Grosslagen:*

Burg-Hammerstein
Burg Rheinfels
Gedeonseck
Herrenberg
Lahntal
Loreleyfelsen

Marxburg
Petersberg
Schloss Reichenstein
Schloss Schönburg
Schloss Stahleck

(c) *Einzellagen:*

Brünnchen
Fürstenberg
Gartenlay
Klosterberg
Römerberg

Schloss Stahlberg
Sonne
St. Martinsberg
Wahrheit
Wolfshöhle

(d) *Comuni o parti di comuni:*

Ariendorf
Bacharach
Bacharach-Steeg
Bad Ems
Bad Hönningen
Boppard
Bornich
Braubach
Breitscheid
Brey
Damscheid
Dattenberg
Dausenau
Dellhofen
Dörscheid
Ehrenbreitstein
Ehrental

Ems
Engenhöll
Erpel
Fachbach
Filsen
Hamm
Hammerstein
Henschhausen
Hirzenach
Kamp-Bornhofen
Karthaus
Kasbach-Ohlenberg
Kaub
Kestert
Koblenz
Königswinter
Lahnstein

Langscheid	Patersberg
Leubsdorf	Perscheid
Leutesdorf	Rheinbreitbach
Linz	Rheinbrohl
Manubach	Rheindiebach
Medenscheid	Rhens
Nassau	Rhöndorf
Neurath	Sankt-Goar
Niederburg	Sankt-Goarshausen
Nierdöllendorf	Schloss Fürstenberg
Niederhammerstein	Spay
Niederheimbach	Steeg
Nochern	Trechtingshausen
Oberdiebach	Unkel
Oberdöllendorf	Urbar
Oberhammerstein	Vallendar
Obernhof	Weinähr
Oberheimbach	Wellmich
Oberwesel	Werlau
Osterspai	Winzberg

1.2.4 Regione determinata Mosel-Saar-Ruwer

(a) *Generali:*

Mosel
Moseltaler
Ruwer
Saar

(b) *Sottoregioni:*

Bereich Bernkastel
Bereich Moseltor
Bereich Obermosel
Bereich Saar-Ruwer
Bereich Zell

(c) *Grosslagen:*

Badstube	Römerlay
Gipfel	Rosenhang
Goldbäumchen	Sankt Michael
Grafschaft	Scharzlay
Königsberg	Schwarzberg
Kurfürstlay	Schwarze Katz
Münzlay	Vom heissem Stein
Nacktarsch	Weinhex
Probstberg	

(d) *Einzellagen:*

Abteiberg	Altarberg
Adler	Altärchen

Altenberg	Herzchen
Annaberg	Himmelreich
Apotheke	Hirschlay
Auf der Wiltingerkupp	Hirtengarten
Blümchen	Hitzlay
Bockstein	Hofberger
Brauneberg	Honigberg
Braunfels	Hubertusberg
Brüderberg	Hubertuslay
Bruderschaft	Johannisbrünnchen
Burg Warsberg	Juffer
Burgberg	Kapellchen
Burglay	Kapellenberg
Burglay-Felsen	Kardinalsberg
Burgmauer	Karlsberg
Busslay	Kätzchen
Carlsfelsen	Kehrnagel
Doctor	Kirchberg
Domgarten	Kirchlay
Domherrenberg	Klosterberg
Edelberg	Klostergarten
Elzhofberg	Klosterkammer
Engelgrube	Klosterlay
Engelströpfchen	Klostersegen
Euchariusberg	Königsberg
Falkenberg	Kreuzlay
Falklay	Krone
Felsenkopf	Kupp
Fettgarten	Kurfürst
Feuerberg	Lambertuslay
Frauenberg	Laudamusberg
Funkenberg	Laurentiusberg
Geisberg	Lay
Goldgrübchen	Leiterchen
Goldkupp	Letterlay
Goldlay	Mandelgraben
Goldtröpfchen	Marienberg
Grafschafter Sonnenberg	Marienburg
Grosser Herrgott	Marienburger
Günterslay	Marienholz
Hahnenschrittchen	Maximiner
Hammerstein	Maximiner Burgberg
Hasenberg	Maximiner
Hasenläufer	Meisenberg
Held	Monteneubel
Herrenberg	Moullay-Hofberg
Herrenberg	Mühlenberg

Niederberg
 Niederberg-Helden
 Nonnenberg
 Nonnengarten
 Osterlämmchen
 Paradies
 Paulinsberg
 Paulinslay
 Pfirsichgarten
 Quiriniusberg
 Rathausberg
 Rausch
 Rochusfels
 Römerberg
 Römergarten
 Römerhang
 Römerquelle
 Rosenberg
 Rosenborn
 Rosengärtchen
 Rosenlay
 Roterd
 Sandberg
 Schatzgarten

Scheidterberg
 Schelm
 Schiesslay
 Schlagengraben
 Schleidberg
 Schlemmertröpfchen
 Schloss Thorner Kupp
 Schlossberg
 Sonnenberg
 Sonnenlay
 Sonnenuhr
 St. Georgshof
 St. Martin
 St. Matheiser
 Stefanslay
 Steffensberg
 Stephansberg
 Stubener
 Treppchen
 Vogteiberg
 Weisserberg
 Würzgarten
 Zellerberg

(e) *Comuni o parti di comuni:*

Alf
 Alken
 Andel
 Avelsbach
 Ayl
 Bausendorf
 Beilstein
 Bekond
 Bengel
 Bernkastel-Kues
 Beuren
 Biebelhausen
 Biewer
 Bitzingen
 Brauneberg
 Bremm
 Briedel
 Briedern
 Brodenbach
 Bruttig-Fankel
 Bullay
 Burg

Burgen
 Cochem
 Cond
 Detzem
 Dhron
 Dieblich
 Dreis
 Ebernach
 Ediger-Eller
 Edingen
 Eitelsbach
 Ellenz-Poltersdorf
 Eller
 Enkirch
 Ensch
 Erden
 Ernst
 Esingen
 Falkenstein
 Fankel
 Fastrau
 Fell

Fellerich	Langsur
Filsch	Lay
Filzen	Lehmen
Fisch	Leiwen
Flussbach	Liersberg
Franzenheim	Lieser
Godendorf	Löf
Gondorf	Longen
Graach	Longuich
Grewenich	Lorenzhof
Güls	Lörsch
Hamm	Lösnich
Hatzenport	Maring-Noviant
Helfant-Esingen	Maximin Grünhaus
Hetzerath	Mehring
Hockweiler	Mennig
Hupperath	Merl
Igel	Mertesdorf
Irsch	Merzkirchen
Kaimt	Mesenich
Kanzem	Metternich
Karden	Metzdorf
Kasel	Meurich
Kastel-Staad	Minheim
Kattenes	Monzel
Kenn	Morscheid
Kernscheid	Moselkern
Kesten	Moselsürsch
Kinheim	Moselweiss
Kirf	Müden
Klotten	Mühlheim
Klüsserath	Neef
Koborn-Gondorf	Nehren
Koblenz	Nennig
Köllig	Neumagen-Dhron
Kommlingen	Niederemmel
Könen	Niederfell
Konz	Niederleuken
Korlingen	Niedermennig
Kövenich	Nittel
Köwerich	Noviant
Krettnach	Oberbillig
Kreuzweiler	Oberemmel
Kröv	Oberfell
Krutweiler	Obermennig
Kues	Oberperl
Kürenz	Ockfen

Olewig	Soest
Olkenbach	Sommerau
Onsdorf	St. Aldegund
Osann-Monzel	Staad
Palzem	Starkenburg
Pellingen	Tarforst
Perl	Tawern
Piesport	Temmels
Platten	Thörnich
Pölich	Traben-Trarbach
Poltersdorf	Trarbach
Pommern	Treis-Karden
Portz	Trier
Pünderich	Trittenheim
Rachtig	Ürzig
Ralingen	Valwig
Rehlingen	Velden
Reil	Waldrach
Riol	Wasserliesch
Rivenich	Wawern
Riveris	Wehlen
Ruwer	Wehr
Saarburg	Wellen
Scharzhofberg	Wiltingen
Schleich	Wincheringen
Schoden	Winningen
Schweich	Wintersdorf
Sehl	Wintrich
Sehlem	Wittlich
Sehndorf	Wolf
Sehnhals	Zell
Senheim	Zeltingen-Rachtig
Serrig	Zewen-Oberkirch

1.2.5 Regione determinata Nahe

- (a) *Sottoregioni:*
 - Bereich Kreuznach
 - Bereich Schloss Böckelheim
 - Bereich Nahetal
- (b) *Grosslagen:*
 - Burgweg
 - Kronenberg
 - Paradiesgarten
 - Pfarrgarten
 - Rosengarten
 - Schlosskapelle
 - Sonnenborn

(c) *Einzellagen:*

Abtei	Kronenfels
Alte Römerstrasse	Lauerweg
Altenberg	Liebesbrunnen
Altenburg	Löhrrer Berg
Apostelberg	Lump
Backöfchen	Marienpforter
Becherbrunnen	Mönchberg
Berg	Mühlberg
Bergborn	Narrenkappe
Birkenberg	Nonnengarten
Domberg	Osterhöll
Drachenbrunnen	Otterberg
Edelberg	Palmengarten
Felsenberg	Paradies
Felseneck	Pastorei
Forst	Pastorenberg
Frühlingsplätzchen	Pfaffenstein
Galgenberg	Ratsgrund
Graukatz	Rheingrafenberg
Herrenzehntel	Römerberg
Hinkelstein	Römerhelde
Hipperich	Rosenberg
Hofgut	Rosenteich
Hölle	Rothenberg
Höllenbrand	Saukopf
Höllenpfad	Schlossberg
Honigberg	Sonnenberg
Hörnchen	Sonnenweg
Johannisberg	Sonnenlauf
Kapellenberg	St. Antoniusweg
Karthäuser	St. Martin
Kastell	Steinchen
Katergrube	Steyerberg
Katzenhöhle	Straussberg
Klosterberg	Teufelsküche
Klostergarten	Tilgesbrunnen
Königsgarten	Vogelsang
Königsschloss	Wildgrafenberg
Krone	

(d) *Comuni o parti di comuni:*

Alsenz	Bingerbrück
Altenbamberg	Bockenau
Auen	Boos
Bad Kreuznach	Bosenheim
Bad Münster-Ebernburg	Braunweiler
Bayerfeld-Steckweiler	Bretzenheim

Burg Layen	Norheim
Burgsponheim	Nussbaum
Cölln	Oberhausen
Dalberg	Obermoschel
Desloch	Oberndorf
Dorsheim	Oberstreit
Duchroth	Odernheim
Ebernburg	Planig
Eckenroth	Raumbach
Feilbingert	Rehborn
Gaugrehweiler	Roxheim
Genheim	Rüdesheim
Guldental	Rümmelsheim
Gutenberg	Schlossböckelheim
Hargesheim	Schöneberg
Heddesheim	Sobernheim
Hergenfeld	Sommerloch
Hochstätten	Spabrücken
Hüffelsheim	Sponheim
Ippenheim	St. Katharinen
Kalkofen	Staudernheim
Kirschroth	Steckweiler
Langenlonsheim	Steinhardt
Laubenheim	Schweppenhausen
Lauschied	Traisen
Lettweiler	Unkenbach
Mandel	Wald Erbach
Mannweiler-Cölln	Waldalgesheim
Martinstein	Waldböckelheim
Meddersheim	Waldhiltersheim
Meisenheim	Waldlaubersheim
Merxheim	Wallhausen
Monzingen	Weiler
Münster	Weinsheim
Münster-Sarmsheim	Windesheim
Münsterappel	Winterborn
Niederhausen	Winzenheim
Niedermoschel	

1.2.6 Regione determinata Rheingau

- (a) *Sottoregione:*
Bereich Johannisberg
- (b) *Grosslagen:*
Burgweg
Daubhaus
Deutelsberg
Erntebringer

Gottesthal
Heiligenstock
Honigberg
Mehrhölzchen

Steil	Steinmacher
(c) <i>Einzellagen:</i>	
Dachsberg	Langenstück
Doosberg	Lenchen
Edelmann	Magdalenenkreuz
Fuschsberg	Marcobrunn
Gutenberg	Michelmark
Hasensprung	Mönchspfad
Hendelberg	Nussbrunnen
Herrnberg	Rosengarten
Höllenberg	Sandgrub
Jungfer	Schönhell
Kapellenberg	Schützenhaus
Kilzberg	Selingmacher
Klaus	Sonnenberg
Kläuserweg	St. Nikolaus
Klosterberg	Taubenberg
Königin	Viktoriaberg
(d) <i>Comuni o parti di comuni:</i>	
Assmannshausen	Massenheim
Aulhausen	Mittelheim
Böddiger	Niederwalluf
Eltville	Oberwalluf
Erbach	Oestrich
Flörsheim	Raenthal
Frankfurt	Reichartshausen
Geisenheim	Rüdesheim
Hallgarten	Steinberg
Hattenheim	Vollrads
Hochheim	Wicker
Johannisberg	Wiesbaden
Kiedrich	Wiesbaden-Dotzheim
Lorch	Wiesbaden-Frauenstein
Lorchhausen	Wiesbaden-Schierstein
Mainz-Kostheim	Winkel
Martinsthal	

1.2.7 Regione determinata Rheinhessen

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| (a) <i>Sottoregioni:</i> | |
| Bereich Bingen | |
| Bereich Nierstein | |
| Bereich Wonnegau | |
| (b) <i>Grosslagen:</i> | |
| Abtey | Bergkloster |
| Adelberg | Burg Rodenstein |
| Auflangen | Domblick |

Domherr	Pilgerpfad
Gotteshilfe	Rehbach
Güldenmorgen	Rheinblick
Gutes Domtal	Rheingrafenstein
Kaiserpfalz	Sankt Alban
Krötenbrunnen	Sankt Rochuskapelle
Kurfürstenstück	Spiegelberg
Liebfrauenmorgen	Sybillenstein
Petersberg	Vögelsgärten
(c) <i>Einzellagen:</i>	
Adelpfad	Goldpfad
Äffchen	Goldstückchen
Alte Römerstrasse	Gottesgarten
Altenberg	Götzenborn
Aulenberg	Hähnchen
Aulerde	Hasenbiss
Bildstock	Hasensprung
Binger Berg	Haubenberg
Blücherpfad	Heil
Blume	Heiligenhaus
Bockshaut	Heiligenpfad
Bockstein	Heilighäuschen
Bornpfad	Heiligkreuz
Bubenstück	Herrengarten
Bürgel	Herrgottspfad
Daubhaus	Himmelsacker
Doktor	Himmelthal
Ebersberg	Hipping
Edle Weingärten	Hoch
Eiserne Hand	Hochberg
Engelsberg	Hockenmühle
Fels	Hohberg
Felsen	Hölle
Feuerberg	Höllensbrand
Findling	Homberg
Frauenberg	Honigberg
Fraugarten	Horn
Frühmesse	Hornberg
Fuchsloch	Hundskopf
Galgenberg	Johannisberg
Geiersberg	Kachelberg
Geisterberg	Kaisergarten
Gewürzgärtchen	Kallenberg
Geyersberg	Kapellenberg
Goldberg	Katzebuckel
Goldenes Horn	Kehr
Goldgrube	Kieselberg

Kirchberg	Römerberg
Kirchenstück	Römersteg
Kirchgärtchen	Rosenberg
Kirchplatte	Rosengarten
Klausenberg	Rotenfels
Kloppenberg	Rotenpfad
Klosterberg	Rotenstein
Klosterbruder	Rotes Kreuz
Klostergarten	Rothenberg
Klosterweg	Sand
Knopf	Sankt Georgen
Königsstuhl	Saukopf
Kranzberg	Sauloch
Kreuz	Schelmen
Kreuzberg	Schildberg
Kreuzblick	Schloss
Kreuzkapelle	Schloss Hammerstein
Kreuzweg	Schlossberg
Leckerberg	Schlossberg-Schwätzerchen
Leidhecke	Schlosshöhle
Lenchen	Schneckenberg
Liebenberg	Schönberg
Liebfrau	Schützenhütte
Liebfrauenberg	Schwarzenberg
Liebfrauenthal	Seilgarten
Mandelbaum	Silberberg
Mandelberg	Siliusbrunnen
Mandelbrunnen	Sioner Klosterberg
Michelsberg	Sommerwende
Mönchbäumchen	Sonnenberg
Mönchspfad	Sonnenhang
Moosberg	Sonnenweg
Morstein	Sonnheil
Nonnengarten	Spitzberg
Nonnenwingert	St. Annaberg
Ölberg	St. Julianenbrunnen
Osterberg	St. Georgenberg
Paterberg	St. Jakobsberg
Paterhof	Steig
Pfaffenberg	Steig-Terrassen
Pfaffenhalde	Stein
Pfaffenkappe	Steinberg
Pilgerstein	Steingrube
Rheinberg	Tafelstein
Rheingrafenberg	Teufelspfad
Rheinhöhe	Vogelsang
Ritterberg	Wartberg

Wingertstor
Wissberg
Zechberg

Zellerweg am schwarzen
Herrgott

(d) *Comuni o parti di comuni:*

Abenheim
Albig
Alsheim
Alzey
Appenheim
Armsheim
Aspisheim
Badenheim
Bechenheim
Bechtheim
Bechtolsheim
Bermersheim
Bermersheim vor der Höhe
Biebelnheim
Biebelsheim
Bingen
Bodenheim
Bornheim
Bretzenheim
Bubenheim
Budenheim
Büdesheim
Dalheim
Dalsheim
Dautenheim
Dexheim
Dienheim
Dietersheim
Dintesheim
Dittelsheim-Hessloch
Dolgesheim
Dorn-Dürkheim
Drais
Dromersheim
Ebersheim
Eckelsheim
Eich
Eimsheim
Elsheim
Engelstadt
Ensheim
Eppelsheim
Erbes-Büdesheim

Esselborn
Essenheim
Finthen
Flomborn
Flonheim
Flörsheim-Dalsheim
Framersheim
Freilaubersheim
Freimersheim
Frettenheim
Friesenheim
Fürfeld
Gabsheim
Gau-Algesheim
Gau-Bickelheim
Gau-Bischofshei
Gau-Heppenheim
Gau-Köngernheim
Gau-Odernheim
Gau-Weinheim
Gaulsheim
Gensingen
Gimbsheim
Grolsheim
Gross-Winternheim
Gumbsheim
Gundersheim
Gundheim
Gunttersblum
Hackenheim
Hahnheim
Hangen-Weisheim
Harxheim
Hechtsheim
Heidesheim
Heimersheim
Heppenheim
Herrnsheim
Hessloch
Hillesheim
Hohen-Sülzen
Horchheim
Horrweiler

Ingelheim	Osthofen
Jugenheim	Partenheim
Kempton	Pfaffen-Schwabenheim
Kettenheim	Spiesheim
Klein-Winterheim	Sponsheim
Kölgernheim	Sprendlingen
Kriegsheim	Stadecken-Elsheim
Laubenheim	Stein-Bockenheim
Leiselheim	Sulzheim
Lonsheim	Tiefenthal
Lörzweiler	Udenheim
Ludwigshöhe	Uelversheim
Mainz	Uffhofen
Mauchenheim	Uندنheim
Mettenheim	Vendersheim
Mölsheim	Volxheim
Mommenheim	Wachenheim
Monsheim	Wackernheim
Monzernheim	Wahlheim
Mörstadt	Wallertheim
Nack	Weinheim
Nackenheim	Weinolsheim
Neu-Bamberg	Weinsheim
Nieder-Flörsheim	Weisenu
Nieder-Hilbersheim	Welgesheim
Nieder-Olm	Wendelsheim
Nieder-Saulheim	Westhofen
Nieder-Wiesen	Wies-Oppenheim
Nierstein	Wintersheim
Ober-Flörsheim	Wolfsheim
Ober-Hilbersheim	Wöllstein
Ober-Olm	Wonsheim
Ockenheim	Worms
Offenheim	Wörrstadt
Offstein	Zornheim
Oppenheim	Zotzenheim

1.2.8 Regione determinata Pfalz

- (a) *Sottoregioni:*
 Bereich Mittelhaardt Deutsche Weinstrasse
 Bereich Südliche Weinstrasse
- (b) *Grosslagen:*
 Bischofskreuz
 Feuerberg
 Grafenstück
 Guttenberg
 Herrlich

Hochmoss
 Hofstück
 Höllenpfad
 Honigsäcker
 Kloster

Liebfrauenberg	Rebstöckel
Kobnert	Schloss Ludwigshöhe
Königsgarten	Schnepfenpflug vom Zeller-
Mandelhöhe	tal
Mariengarten	Schnepfenpflug an der Wein-
Meerspinne	trasse
Ordensgut	Schwarzerde
Pfaffengrund	Trappenberg
(c) <i>Einzellagen:</i>	
Abtsberg	Herrenmorgen
Altenberg	Herrenpfad
Altes Löhl	Herrgottsacker
Baron	Hochbenn
Benn	Hochgericht
Berg	Höhe
Bergel	Hohenrain
Bettelhaus	Hölle
Biengarten	Honigsack
Bildberg	Im Sonnenschein
Bischofsgarten	Johanniskirchel
Bischofsweg	Kaiserberg
Bubeneck	Kalkgrube
Burgweg	Kalkofen
Doktor	Kapelle
Eselsbuckel	Kapellenberg
Eselshaut	Kastanienbusch
Forst	Kastaniengarten
Frauenländchen	Kirchberg
Frohnwingert	Kirchenstück
Fronhof	Kirchlöh
Frühmess	Kirschgarten
Fuchsloch	Klostergarten
Gässel	Klosterpfad
Geisskopf	Klosterstück
Gerümpel	Königswingert
Goldberg	Kreuz
Gottesacker	Kreuzberg
Gräfenberg	Martinshöhe
Hahnen	Michelsberg
Halde	Münzberg
Hasen	Musikantenbuckel
Hasenzeile	Mütterle
Heidegarten	Narrenberg
Heilig Kreuz	Neuberg
Heiligenberg	Nonnengarten
Held	Nonnenstück
Herrenberg	Nussbien

Nussriegel	Schäfergarten
Oberschloss	Schlossberg
Ölgassel	Schlossgarten
Oschelskopf	Schwarzes Kreuz
Osterberg	Seligmacher
Paradies	Silberberg
Pfaffenberg	Sonnenberg
Reiterpfad	St. Stephan
Rittersberg	Steinacker
Römerbrunnen	Steingebiss
Römerstrasse	Steinkopf
Römerweg	Stift
Rossberg	Venusbuckel
Rosenberg	Vogelsang
Rosengarten	Vogelsprung
Rosenkranz	Wolfsberg
Rosenkränzel	Wonneberg
Roter Berg	Zchpeter
Sauschwänzel	
(d) <i>Comuni o parti di comuni:</i>	
Albersweiler	Burrweiler
Albisheim	Colgenstein-Heidesheim
Albsheim	Dackenheim
Alsterweiler	Dammheim
Altdorf	Deidesheim
Appenhofen	Diedesfeld
Asselheim	Dierbach
Arzheim	Dirmstein
Bad Dürkheim	Dörrenbach
Bad Bergzabern	Drusweiler
Barbelroth	Duttweiler
Battenberg	Edenkoben
Bellheim	Edesheim
Berghausen	Einselthum
Biedesheim	Ellerstadt
Billigheim	Erpolzheim
Billigheim-Ingenheim	Eschbach
Birkweiler	Essingen
Bischheim	Flemlingen
Bissersheim	Forst
Bobenheim am Berg	Frankenthal
Böbingen	Frankweiler
Böchingen	Freckenfeld
Bockenheim	Freimersheim
Bolanden	Freinsheim
Bornheim	Freisbach
Bubenheim	Friedelsheim

Gauersheim	Kirrweiler
Geinsheim	Kleinfischlingen
Gerolsheim	Kleinkarlbach
Gimmeldingen	Kleinniedesheim
Gleisweiler	Klingen
Gleiszellen-Gleishorbach	Klingenmünster
Göcklingen	Knittelsheim
Godramstein	Knöringen
Gommersheim	Königsbach an der Wein-
Gönnheim	strasse
Gräfenhausen	Lachen/Speyerdorf
Gronau	Lachen
Grossfischlingen	Landau in der Pfalz
Grosskarlbach	Laumersheim
Grossniedesheim	Lautersheim
Grünstadt	Leinsweiler
Haardt	Leistadt
Hainfeld	Lustadt
Hambach	Maikammer
Harxheim	Marnheim
Hassloch	Mechtersheim
Heidesheim	Meckenheim
Heiligenstein	Mertesheim
Hergersweiler	Minfeld
Herxheim am Berg	Mörlheim
Herxheim bei Landau	Morschheim
Herxheimweyher	Mörzheim
Hessheim	Mühlheim
Heuchelheim	Mühlhofen
Heuchelheim bei Frankental	Mussbach an der Weinstrasse
Heuchelheim-Klingen	Neuleiningen
Hochdorf-Assenheim	Neustadt an der Weinstrasse
Hochstadt	Niederhorbach
Ilbesheim	Niederkirchen
Immesheim	Niederrotterbach
Impflingen	Niefernheim
Ingenheim	Nussdorf
Insheim	Oberhausen
Kallstadt	Oberhofen
Kandel	Oberotterbach
Kapellen	Obersülzen
Kapellen-Drusweiler	Obrigheim
Kapsweyer	Offenbach
Kindenheim	Ottersheim/Zellerthal
Kirchheim an der	Ottersheim
Weinstrasse	Pleisweiler
Kirchheimbolanden	Pleisweiler-Oberhofen

Queichheim	St. Johann
Ranschbach	St. Martin
Rechtenbach	Steinfeld
Rhodt	Steinweiler
Rittersheim	Stetten
Rödersheim-Gronau	Ungstein
Rohrbach	Venningen
Römerberg	Vollmersweiler
Roschbach	Wachenheim
Ruppertsberg	Walsheim
Rüssingen	Weingarten
Sausenheim	Weisenheim am Berg
Schwegenheim	Weyher in der Pfalz
Schweigen	Winden
Schweigen-Rechtenbach	Zeiskam
Schweighofen	Zell
Siebeldingen	Zellertal
Speyerdorf	

1.2.9 Regione determinata Franken

(a) *Sottoregioni:*

Bereich Bayerischer Bodensee
 Bereich Maindreieck
 Bereich Mainviereck
 Bereich Steigerwald

(b) *Grosslagen:*

Burgweg	Ölspiel
Ewig Leben	Ravensburg
Heiligenthal	Renschberg
Herrenberg	Rosstal
Hofrat	Schild
Honigberg	Schlossberg
Kapellenberg	Schlossstück
Kirchberg	Teufelstor
Markgraf Babenberg	

(c) *Einzellagen:*

Abtsberg	Dabug
Abtsleite	Dachs
Altenberg	Domherr
Benediktusberg	Eselsberg
Berg	Falkenberg
Berg-Rondell	Feuerstein
Bischofsberg	First
Burg Hoheneck	Fischer
Centgrafenberg	Fürstenberg
Cyriakusberg	Glatzen

Harstell
 Heiligenberg
 Heroldsberg
 Herrgottsweg
 Herrenberg
 Herrschaftsberg
 Himmelberg
 Hofstück
 Hohenbühl
 Höll
 Homburg
 Johannisberg
 Julius-Echter-Berg
 Kaiser Karl
 Kalb
 Kalbenstein
 Kallmuth
 Kapellenberg
 Karthäuser
 Katzenkopf
 Kelter
 Kiliansberg
 Kirchberg
 Königin
 Krähenschnabel
 Kreuzberg
 Kronsberg
 Küchenmeister
 Lämmerberg
 Landsknecht
 Langenberg
 Lump

(d) *Comuni o parti di comuni:*

Abtswind
 Adelsberg
 Adelshofen
 Albertheim
 Albertshofen
 Altmannsdorf
 Alzenau
 Arnstein
 Aschaffenburg
 Aschfeld
 Astheim
 Aub
 Aura an der Saale
 Bad Windsheim

Mainleite
 Marsberg
 Maustal
 Paradies
 Pfaffenberg
 Ratsherr
 Reifenstein
 Rosenberg
 Scharlachberg
 Schlossberg
 Schwanleite
 Sommertal
 Sonnenberg
 Sonnenleite
 Sonnenschein
 Sonnenstuhl
 St. Klausen
 Stein
 Stein/Harfe
 Steinbach
 Stollberg
 Storchbrunnle
 Tannenberg
 Teufel
 Teufelskeller
 Trautlestal
 Vögelein
 Vogelsang
 Wachhügel
 Weinsteig
 Wölflein
 Zehntgaf

Bamberg
 Bergrheinfeld
 Bergtheim
 Bibergau
 Bieberehren
 Bischwind
 Böttigheim
 Breitbach
 Brück
 Buchbrunn
 Bullenheim
 Bürgstadt
 Castell
 Dampfach

Dettelbach	Grossostheim
Dietersheim	Grosswallstadt
Dingolshausen	Güntersleben
Donnersdorf	Haidt
Dorfprozelten	Hallburg
Dottenheim	Hammelburg
Düttingsfeld	Handthal
Ebelsbach	Hassfurt
Eherieder Mühle	Hassloch
Eibelstadt	Heidingsfeld
Eichenbühl	Helmstadt
Eisenheim	Hergolshausen
Elfershausen	Herlheim
Elsenfeld	Herrnsheim
Eltmann	Hessler
Engelsberg	Himmelstadt
Engental	Höchberg
Ergersheim	Hoheim
Erlabrunn	Hohenfeld
Erlasee	Höllrich
Erlenbach bei Marktheiden- feld	Holzkirchen
Erlenbach am Main	Holzkirchhausen
Eschau	Homburg am Main
Escherndorf	Hösbach
Euerdorf	Humprechtsau
Eussenheim	Hundelshausen
Fahr	Hüttenheim
Falkenstein	Ickelheim
Feuerthal	Iffigheim
Frankenberg	Ingolstadt
Frankenwinheim	Iphofen
Frickenhausen	Ippesheim
Fuchstadt	Ipsheim
Gädheim	Kammerforst
Gaibach	Karlbürg
Gambach	Karlstadt
Gerbrunn	Karsbach
Germünden	Kaubenheim
Gerolzhofen	Kemmern
Gnötzheim	Kirchschrönbach
Gössenheim	Kitzingen
Grettstadt	Kleinheubach
Greussenheim	Kleinlangheim
Greuth	Kleinochsenfurt
Grossheubach	Klingenberg
Grosslangheim	Knetzgau
	Köhler

Kolitzheim	Oberschwappach
Königsberg in Bayern	Oberschwarzach
Krassolzheim	Obervolkach
Krautheim	Ochsenfurt
Kreuzwertheim	Ottendorf
Krum	Pflaumheim
Külsheim	Possenheim
Laudenbach	Prappach
Leinach	Prichsenstadt
Lengfeld	Prosselsheim
Lengfurt	Ramsthal
Lenkersheim	Randersacker
Lindac	Remlingen
Lindelbach	Repperndorf
Lülsfeld	Retzbach
Machtilshausen	Retzstadt
Mailheim	Reusch
Mainberg	Riedenheim
Mainbernheim	Rimbach
Mainstockheim	Rimpar
Margetshöchheim	Rödelsee
Markt Nordheim	Rosbrunn
Markt Einersheim	Rothenburg ob der Tauber
Markt Erlbach	Rottenberg
Marktbreit	Rottendorf
Marktheidenfeld	Röttingen
Marktsteft	Rück
Martinsheim	Rüdenhausen
Michelau	Rüdisbronn
Michelbach	Rügshofen
Michelfeld	Saaleck
Miltenberg	Sand am Main
Mönchstockheim	Schallfeld
Mühlbach	Scheinfeld
Mutzenroth	Schmachtenberg
Neubrunn	Schnepfenbach
Neundorf	Schonungen
Neuses am Berg	Schwanfeld
Neusetz	Schwarzach
Nordheim am Main	Schwarzenau
Obereisenheim	Schweinfurt
Oberhaid	Segnitz
Oberleinach	Seinsheim
Obernau	Sickershausen
Obernbreit	Sommerach
Oberntief	Sommerau
Oberschleichach	Sommerhausen

Staffelbach	Waigolshausen
Stammheim	Waigolsheim
Steigerwald	Walddachsbach
Steinbach	Wasserlos
Stetten	Wässerndorf
Sugenheim	Weigenheim
Sulzfeld	Weiher
Sulzheim	Weilbach
Sulzthal	Weimersheim
Tauberrettersheim	Wenigumstadt
Tauberzell	Werneck
Theilheim	Westheim
Thüngen	Wiebelsberg
Thüngersheim	Wiesenbronn
Tiefenstockheim	Wiesenfeld
Tiefenthal	Wiesenthaid
Traustadt	Willanzheim
Triefenstein	Winterhausen
Trimberg	Wipfeld
Uettingen	Wirmsthal
Uffenheim	Wonfurt
Ullstadt	Wörth am Main
Unfinden	Würzburg
Unterdürrbach	Wüstenfelden
Untereisenheim	Wüstenzell
Unterhaid	Zeil am Main
Unterleinach	Zeilitzheim
Veitshöchheim	Zell am Ebersberg
Viereth	Zell am Main
Vogelsburg	Zellingen
Vögnitz	Ziegelanger
Volkach	

1.2.10 Regione determinata Württemberg

- (a) *Sottoregioni:*
 Bereich Württembergischer Bodensee
 Bereich Kocher-Jagst-Tauber
 Bereich Oberer Neckar
 Bereich Remstal-Stuttgart
 Bereich Württembergisch Unterland
- (b) *Grosslagen:*
 Heuchelberg
 Hohenneuffen
 Kirchenweinberg
 Kocherberg
 Kopf
 Lindauer Seegarten

Lindenberg
 Salzberg
 Schalkstein
 Schozachtal
 Sonnenbühl
 Stautenberg

Stromberg
Tauberberg
Wartbühl

Weinsteige
Wunnenstein

(c) *Einzellagen:*

Altenberg
Berg
Burgberg
Burghalde
Dachsberg
Dachsteiger
Dezberg
Dieblesberg
Eberfürst
Felsengarten
Flatterberg
Forstberg
Goldberg
Grafenberg
Halde
Harzberg
Heiligenberg
Herrlesberg
Himmelreich
Hofberg
Hohenberg
Hoher Berg
Hundsberg
Jupiterberg
Kaiserberg
Katzenbeisser
Katzenöhrle
Kayberg
Kirchberg
Klosterberg
König
Kriegsberg
Kupferhalde
Lämmeler
Lichtenberg
Liebenberg

Margarete
Michaelsberg
Mönchberg
Mönchsberg
Mühlbacher
Neckarhalde
Paradies
Propstberg
Ranzenberg
Rappen
Reichshalde
Rozenberg
Sankt Johännser
Schafsteige
Schanzreiter
Schelmenklänge
Schenkenberg
Scheuerberg
Schlossberg
Schlosssteige
Schmecker
Schneckenhof
Sommerberg
Sommerhalde
Sonnenberg
Sonntagsberg
Steinacker
Steingrube
Stiftsberg
Wachtkopf
Wanne
Wardtberg
Wildenberg
Wohlfahrtsberg
Wurmberg
Zweifelsberg

(d) *Comuni o parti di comuni:*

Abstatt
Adolzfurt
Affalterbach
Affaltrach
Aichelberg
Aichwald

Allmersbach
Aspach
Asperg
Auenstein
Baach
Bad Mergentheim

Bad Friedrichshall	Eschenau
Bad Cannstatt	Esslingen
Beihingen	Fellbach
Beilstein	Feuerbach
Beinstein	Flein
Belsenberg	Forchtenberg
Bensingen	Frauenzimmern
Besigheim	Freiberg am Neckar
Beuren	Freudenstein
Beutelsbach	Freudenthal
Bieringen	Frickenhausen
Bietigheim	Gaisburg
Bietigheim-Bissingen	Geddelsbach
Bissingen	Gellmersbach
Bodolz	Gemmrighheim
Bönnigheim	Geradstetten
Botenheim	Gerlingen
Brackenheim	Grantschen
Brettach	Gronau
Bretzfeld	Grossbottwar
Breuningsweiler	Grossgartach
Bürg	Grossheppach
Burgbronn	Grossingersheim
Cleebronn	Grunbach
Cleversulzbach	Güglingen
Creglingen	Gündelbach
Criesbach	Gundelsheim
Degerloch	Haagen
Diefenbach	Haberschlacht
Dimbach	Häfnerhaslach
Dörzbach	Hanweiler
Dürrenzimmern	Harsberg
Duttenberg	Hausen an der Zaber
Eberstadt	Hebsack
Eibensbach	Hedelfingen
Eichelberg	Heilbronn
Ellhofen	Hertmannsweiler
Elpersheim	Hessigheim
Endersbach	Heuholz
Ensing	Hirschau
Enzweihingen	Hof und Lembach
Eppingen	Hofen
Erdmannhausen	Hoheneck
Erlenbach	Hohenhaslach
Erligheim	Hohenstein
Ernsbach	Höpfigheim
Eschelbach	Horkheim

Horrheim
 Hösslinsülz
 Illingen
 Ilsfeld
 Ingelfingen
 Ingersheim
 Kappishäusern
 Kernen
 Kesselfeld
 Kirchberg
 Kirchheim
 Kleinaspach
 Kleinbottwar
 Kleingartach
 Kleinheppach
 Kleiningersheim
 Kleinsachsenheim
 Klingenberg
 Knittlingen
 Kohlberg
 Korb
 Kressbronn/Bodensee
 Künzelsau
 Langenbeutingen
 Laudenbach
 Lauffen
 Lehensteinsfeld
 Leingarten
 Leonbronn
 Lienzingen
 Lindau
 Linsenhofen
 Löchgau
 Löwenstein
 Ludwigsburg
 Maienfels
 Marbach/Neckar
 Markelsheim
 Markgröningen
 Massenbachhausen
 Maulbronn
 Meimsheim
 Metzingen
 Michelbach am Wald
 Möckmühl
 Mühlacker
 Mühlhausen an der Enz

Mülhausen
 Mundelsheim
 Münster
 Murr
 Neckarsulm
 Neckarweihingen
 Neckarwestheim
 Neipperg
 Neudenau
 Neuenstadt am Kocher
 Neuenstein
 Neuffen
 Neuhausen
 Neustadt
 Niederhofen
 Niedernhall
 Niederstetten
 Nonnenhorn
 Nordhausen
 Nordheim
 Oberderdingen
 Oberohrn
 Obersöllibach
 Oberstenfeld
 Oberstetten
 Obersulm
 Obertürkheim
 Ochsenbach
 Ochsenburg
 Oedheim
 Offenau
 Öhringen
 Ötisheim
 Pfaffenhofen
 Pfedelbach
 Poppenweiler
 Ravensburg
 Reinsbronn
 Remshalden
 Reutlingen
 Rielingshausen
 Riet
 Rietenau
 Rohracker
 Rommelshausen
 Rosswag
 Rotenberg

Rottenburg	Untersteinbach
Sachsenheim	Untertürkheim
Schluchtern	Vaihingen
Schnait	Verrenberg
Schöntal	Vorbachzimmern
Schorndorf	Waiblingen
Schozach	Waldbach
Schützlingen	Walheim
Schwabbach	Wangen
Schwaigern	Wasserburg
Siebeneich	Weikersheim
Siglingen	Weiler bei Weinsberg
Spielberg	Weiler an der Zaber
Steinheim	Weilheim
Sternenfels	Weinsberg
Stetten im Remstal	Weinstadt
Stetten am Heuchelberg	Weissbach
Stockheim	Wendelsheim
Strümpfelbach	Wermutshausen
Stuttgart	Widdern
Sülzbach	Willsbach
Taldorf	Wimmental
Talheim	Windischenbach
Tübingen	Winnenden
Uhlbach	Winterbach
Untereisesheim	Winzerhausen
Untergruppenbach	Wurmlingen
Unterheimbach	Wüstenrot
Unterheinriet	Zaberfeld
Unterjesingen	Zuffenhausen

1.2.11 Regione determinata Baden

(a) *Sottoregioni:*

Bereich Badische Bergstrasse Kraichgau
 Bereich Badisches Frankenland
 Bereich Bodensee
 Bereich Breisgau
 Bereich Kaiserstuhl
 Bereich Tuniberg
 Bereich Markgräflerland
 Bereich Ortenau

(b) *Grosslagen:*

Attilafelsen	Hohenberg
Burg Lichteneck	Lorettoberg
Burg Neuenfels	Mannaberg
Burg Zähringen	Rittersberg
Fürsteneck	Schloss Rodeck

Schutterlindenberg
 Stiftsberg
 Stiftsberg
 Tauberklinge
 Tauberklinge

Vogtei Rötteln
 Vogtei Rötteln
 Vulkanfelsen
 Vulkanfelsen

(c) *Einzellagen:*

Abtsberg
 Alte Burg
 Altenberg
 Alter Gott
 Bassgeige
 Batzenberg
 Betschgräbler
 Bienenberg
 Bühl
 Burggraf
 Burgstall
 Burgwingert
 Castellberg
 Eckberg
 Eichberg
 Engelsberg
 Engelsfelsen
 Enselberg
 Feuerberg
 Fohrenberg
 Gänsberg
 Gestühl
 Haselstaude
 Hasenberg
 Henkenberg
 Herrenberg
 Herrenbuck
 Herrenstück
 Hex von Dassenstein
 Himmelreich
 Hochberg
 Hummelberg
 Kaiserberg
 Kapellenberg
 Käsleberg
 Katzenberg
 Kinzigtäler
 Kirchberg
 Klepberg
 Kochberg
 Kreuzhalde

Kronenbühl
 Kuhberg
 Lasenberg
 Lerchenberg
 Lotberg
 Maltesergarten
 Mandelberg
 Mühlberg
 Oberdürrenberg
 Oelberg
 Ölbaum
 Ölberg
 Pfarrberg
 Plauelrain
 Pulverbuck
 Rebtal
 Renchtäler
 Rosenberg
 Roter Berg
 Rotgrund
 Schäf
 Scheibenbuck
 Schlossberg
 Schlossgarten
 Silberberg
 Sommerberg
 Sonnenberg
 Sonnenstück
 Sonnhalde
 Sonnhohle
 Sonnhole
 Spiegelberg
 St. Michaelsberg
 Steinfelsen
 Steingässle
 Steingrube
 Steinhalde
 Steinmauer
 Sternenberg
 Teufelsburg
 Ulrichsberg

Weingarten	Winklerberg
Weinhecke	Wolfhag
(d) <i>Comuni o parti di comuni:</i>	
Achern	Bühl
Achkarren	Bühlertal
Altdorf	Burkheim
Altschweier	Dainbach
Amoltern	Dattingen
Auggen	Denzlingen
Bad Bellingen	Dertingen
Bad Rappenau	Diedesheim
Bad Krozingen	Dielheim
Bad Mingolsheim	Diersburg
Bad Mergentheim	Dietselhausen
Baden-Baden	Dietlingen
Badenweiler	Dittigheim
Bahlingen	Dossenheim
Bahnbrücken	Durbach
Ballrechten-Dottingen	Dürren
Bamlach	Eberbach
Bauerbach	Ebringen
Beckstein	Efringen-Kirchen
Berghaupten	Egringen
Berghausen	Ehrenstetten
Bermatingen	Eichelberg
Bermersbach	Eichstetten
Berwangen	Eichtersheim
Bickensohl	Eimeldingen
Biengen	Eisental
Bilfingen	Eisingen
Binau	Ellmendingen
Binzen	Elsenz
Bischoffingen	Emmendingen
Blankenhornsberg	Endingen
Blansingen	Eppingen
Bleichheim	Erlach
Bodmann	Ersingen
Bollschweil	Erzingen
Bombach	Eschbach
Bottenau	Eschelbach
Bötzingen	Ettenheim
Breisach	Feldberg
Britzingen	Fessenbach
Broggingen	Feuerbach
Bruchsal	Fischingen
Buchholz	Flehingen
Buggingen	Freiburg

Friesenheim
Gailingen
Gemmingen
Gengenbach
Gerlachsheim
Gissigheim
Glottertal
Gochsheim
Gottenheim
Grenzach
Grossrinderfeld
Grosssachsen
Grötzingen
Grunern
Hagnau
Haltingen
Haslach
Hassmersheim
Hecklingen
Heidelberg
Heidelsheim
Heiligenzell
Heimbach
Heinsheim
Heitersheim
Helmsheim
Hemsbach
Herbolzheim
Herten
Hertingen
Heuweiler
Hilsbach
Hilzingen
Hochburg
Hofweier
Höhefeld
Hohensachsen
Hohenwettersbach
Holzen
Horrenberg
Hügelheim
Hugsweier
Huttingen
Ihringen
Immenstaad
Impfingen
Istein

Jechtingen
Jöhlingen
Kappelrodeck
Karlsruhe-Durlach
Kembach
Kenzingen
Kiechlinsbergen
Kippenhausen
Kippenheim
Kirchartt
Kirchberg
Kirchhofen
Kleinkems
Klepsau
Klettgau
Köndringen
Königheim
Königschaffhausen
Königshofen
Konstanz
Kraichtal
Krautheim
Külshheim
Kürnbach
Lahr
Landshausen
Langenbrücken
Lauda
Laudenbach
Lauf
Laufen
Lautenbach
Lehen
Leimen
Leiselheim
Leutershausen
Liel
Lindelbach
Lipburg
Lörrach
Lottstetten
Lützelsachsen
Mahlberg
Malsch
Mauchen
Meersburg
Mengen

Menzingen	Odenheim
Merdingen	Ödsbach
Merzhausen	Offenburg
Michelfeld	Ohlsbach
Mietersheim	Opfingen
Mösbach	Ortenberg
Mühlbach	Östringen
Mühlhausen	Ötlingen
Müllheim	Ottersweier
Münchweier	Paffenweiler
Mundingen	Rammersweier
Münzesheim	Rauenberg
Munzingen	Rechberg
Nack	Rechberg
Neckarmühlbach	Reichenau
Neckarzimmern	Reichenbach
Nesselried	Reichholzheim
Neudenau	Renchen
Neuenbürg	Rettigheim
Neuershausen	Rheinweiler
Neusatz	Riedlingen
Neuweier	Riegel
Niedereggene	Ringelbach
Niederrimsingen	Ringsheim
Niederschopfheim	Rohrbach am Gissbübel
Niederweiler	Rotenberg
Nimburg	Rümmingen
Nordweil	Sachsenflur
Norsingen	Salem
Nussbach	Sasbach
Nussloch	Sasbachwalden
Oberachern	Schallbach
Oberacker	Schallstadt
Oberbergen	Schelingen
Obereggene	Scherzingen
Obergrombach	Schlatt
Oberkirch	Schliengen
Oberlauda	Schmieheim
Oberöwisheim	Schriesheim
Oberrimsingen	Seefeldern
Oberrotweil	Sexau
Obersasbach	Singen
Oberschopfheim	Sinsheim
Oberschüpf	Sinzheim
Obertsrot	Söllingen
Oberuhldingen	Stadelhofen
Oberweiler	Staufen

Steinbach
 Steinenstadt
 Steinsfurt
 Stetten
 Stettfeld
 Sulz
 Sulzbach
 Sulzburg
 Sulzfeld
 Tairnbach
 Tannenkirch
 Tauberbischofsheim
 Tiefenbach
 Tiengen
 Tiergarten
 Tunsel
 Tutschfelden
 Überlingen
 Ubstadt
 Ubstadt-Weiler
 Uissigheim
 Ulm
 Untergrombach
 Unteröwisheim
 Unterschüpf
 Varnhalt
 Wagenstadt
 Waldangeloch

Waldulm
 Wallburg
 Waltershofen
 Walzbachtal
 Wasenweiler
 Weiher
 Weil
 Weiler
 Weingarten
 Weinheim
 Weisenbach
 Weisloch
 Welmlingen
 Werbach
 Wertheim
 Wettelbrunn
 Wildtal
 Wintersweiler
 Wittnau
 Wolfenweiler
 Wollbach
 Wöschbach
 Zaisenhausen
 Zell-Weierbach
 Zeutern
 Zungweier
 Zunzingen

- (e) *Altre:*
 Affental/Affentaler
 Badisch Rotgold
 Ehrentrudis

1.2.12 Regione determinata Saale-Unstrut

- (a) *Sottoregioni:*
 Bereich Schloss Neuenburg
 Bereich Thüringen
- (b) *Grosslagen:*
 Blütengrund
 Göttersitz
 Kelterberg
 Schweigenberg
- (c) *Einzellagen:*
 Hahnenberg
 Mühlberg
 Rappental

(d) *Comuni o parti di comuni:*

Bad Sulza	Laucha
Bad Kösen	Löbaschütz
Burgscheidungen	Müncheroda
Domburg	Naumburg
Dorndorf	Nebra
Eulau	Neugönnä
Freyburg	Reinsdorf
Gleina	Rollsdorf
Goseck	Rosbach
Grossheringen	Schleberoda
Grossjena	Schulpforte
Gröst	Seeburg
Höhnstedt	Spielberg
Jena	Steigra
Kaatschen	Vitzenburg
Kalzendorf	Weischütz
Karsdorf	Weissenfels
Kirchscheidungen	Werder/Havel
Klosterhäseler	Zeuchfeld
Langenbogen	Zscheiplitz

1.2.13 Regione determinata Sachsen(a) *Sottoregioni:*

Bereich Dresden
Bereich Elstertal

(b) *Grosslagen:*

Elbhänge
Lössnitz
Schlossweinberg
Spaargebirge

(c) *Einzellagen:*

Kapitelberg
Heinrichsburg

(d) *Comuni o parti di comuni:*

Belgern	Pillnitz
Jessen	Proschwitz
Kleindröben	Radebeul
Meissen	Schlieben
Merbitz	Seusslitz
Ostritz	Weinböhla
Pesterwitz	

2 Vini da tavola recanti un'indicazione geografica

Ahrtaler Landwein
Altrheingauer Landwein

Bayerischer Bodensee-Landwein
 Fränkischer Landwein
 Landwein der Ruwer
 Landwein der Saar
 Landwein der Mosel
 Mitteldeutscher Landwein
 Nahegauer Landwein
 Pfälzer Landwein
 Regensburger Landwein
 Rheinburgen-Landwein
 Rheinischer Landwein
 Saarländischer Landwein der Mosel
 Sächsischer Landwein
 Schwäbischer Landwein
 Starkenburger Landwein
 Südbadischer Landwein
 Taubertäler Landwein
 Unterbadischer Landwein

B. Diciture tradizionali

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Qualitätswein	V.q.p.r.d.	Tedesco
Qualitätswein garantierten Ursprungs/ Q.g.U	V.q.p.r.d.	Tedesco
Qualitätswein mit Prädikat/ Q.b.A.m.Pr o Prädikatswein	V.q.p.r.d.	Tedesco
Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs/Q.g.U	V.s.q.p.r.d.	Tedesco
Auslese	V.q.p.r.d.	Tedesco
Beerenauslese	V.q.p.r.d.	Tedesco
Eiswein	V.q.p.r.d.	Tedesco
Kabinett	V.q.p.r.d.	Tedesco
Spätlese	V.q.p.r.d.	Tedesco
Trockenbeerenauslese	V.q.p.r.d.	Tedesco
Landwein	VDT con IG	Tedesco
Affentaler	V.q.p.r.d.	Tedesco
Badisch Rotgold	V.q.p.r.d.	Tedesco
Ehrentrudis	V.q.p.r.d.	Tedesco
Hock	VDT con IG V.q.p.r.d.	Tedesco
Klassik o Classic	V.q.p.r.d.	Tedesco
Liebfrau(en)milch	V.q.p.r.d.	Tedesco
Moseltaler	V.q.p.r.d.	Tedesco
Riesling-Hochgewächs	V.q.p.r.d.	Tedesco

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Schillerwein	V.q.p.r.d.	Tedesco
Weissherbst	V.q.p.r.d.	Tedesco
Winzersekt	V.s.q.p.r.d.	Tedesco

II. Vini originari della Repubblica francese

A. Indicazioni geografiche

1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate

1.1 Nomi delle regioni determinate

1.1.1 Regioni Alsace ed Est

1.1.1.1 Denominazioni d'origine controllate

Alsace	– Marckrain
Alsace, seguito dal nome di una località:	– Moenchberg
– Altenberg de Bergbieten	– Muenchberg
– Altenberg de Bergheim	– Ollwiller
– Altenberg de Wolxheim	– Osterberg
– Brand	– Pfersigberg
– Bruderthal	– Pfingstberg
– Eichberg	– Praelatenberg
– Engelberg	– Rangén
– Florimont	– Rosacker
– Frankstein	– Saering
– Froehn	– Schlossberg
– Fuerstentum	– Schoenenbourg
– Geisberg	– Sommerberg
– Gloeckelberg	– Sonnenglanz
– Goldert	– Spiegel
– Hatschbourg	– Sporen
– Hengst	– Steingrubler
– Kanzlerberg	– Steinert
– Kastelberg	– Steinklotz
– Kessler	– Vorbourg
– Kirchberg de Barr	– Wiebelsberg
– Kirchberg de Ribeauvillé	– Wineck-Schlossberg
– Kitterlé	– Winzenberg
– Mambourg	– Zinnkoepflé
– Mandelberg	– Zotzenberg

1.1.1.2 Vini delimitati di qualità superiore

Côtes de Toul

Moselle

1.1.2 Regione Champagne

1.1.2.1 Denominazioni d'origine controllate

Champagne

Coteaux Champenois

Riceys

1.1.3 Regione Bourgogne

1.1.3.1 Denominazioni d'origine controllate

Aloxe-Corton

Auxey-Duresses

Auxey-Duresses Côte de Beaune

Bâtard-Montrachet

Beaujolais

Beaujolais, seguito dal nome del
comune d'origine:

– Arbuisonnas

– Beaujeu

– Blacé

– Cercié

– Chânes

– Charentay

– Chenas

– Chiroubles

– Denicé

– Durette

– Emeringes

– Fleurie

– Juliéna

– Jullié

– La Chapelle-de-Guinchay

– Lancié

– Lantignié

– Le Perréon

– Les Ardillats

– Leynes

– Marchampt

– Montmels

– Odenas

– Pruzilly

– Quincié

– Regnié

– Rivolet

– Romanèche

– Saint-Amour-Bellevue

– Saint-Etienne-des-Ouillères

– Saint-Etienne-la-Varenne

– Saint-Julien

– Saint-Lager

– Saint-Symphorien-d'Ancelles

– Saint-Vérand

– Salles

– Vaux

– Vauxrenard

– Villié Morgon

Beaujolais-Villages

Beaune

Bienvenues Bâtard-Montrachet

Blagny

Blagny Côte de Beaune

Bonnes Mares

Bourgogne

Bourgogne Aligoté

Bourgogne o Bourgogne Clairét,

seguito o no dal nome della
sottoregione:

– Côte Chalonnaise

– Côtes d'Auxerre

– Hautes-Côtes de Beaune

– Hautes-Côtes de Nuits

– Vézelay

Bourgogne o Bourgogne Clairét,

seguito o no dal nome del comune
d'origine:

– Chitry

– Coulanges-la-Vineuse

– Epineuil

– Irancy

Bourgogne o Bourgogne Clairét,

seguito o no dai nomi:

– Côte Saint-Jacques

– En Montre-Cul

– La Chapelle Notre-Dame

- Le Chapitre
- Montrecul
- Montre-cul
- Bouzeron
- Brouilly
- Chablis
- Chablis, seguito o no dalla dicitura
«Climat d'origine»:
 - Blanchot
 - Bougros
 - Les Clos
 - Grenouilles
 - Preuses
 - Valmur
 - Vaudésir
- Chablis, seguito o no dalla dicitura
«Climat d'origine» o da una delle
seguenti indicazioni:
 - Mont de Milieu
 - Montée de Tonnerre
 - Chapelot
 - Pied d'Aloup
 - Côte de Bréchain
 - Fourchaume
 - Côte de Fontenay
 - L'Homme mort
 - Vaulorent
 - Vaillons
 - Chatains
 - Séchers
 - Beugnons
 - Les Lys
 - Mélinots
 - Roncières
 - Les Epinottes
 - Montmains
 - Forêts
 - Butteaux
 - Côte de Léchet
 - Beauroy
 - Troesmes
 - Côte de Savant
 - Vau Ligneau
 - Vau de Vey
 - Vaux Ragnons
 - Vaucoupin
 - Vosgros
- Vaugiraut
- Les Fourneaux
- Morein
- Côte des Près-Girots
- Côte de Vauarousse
- Berdiot
- Chaume de Talvat
- Côte de Jouan
- Les Beauregards
- Côte de Cuissey
- Chambertin
- Chambertin Clos de Bèze
- Chambolle-Musigny
- Chapelle-Chambertin
- Charlemagne
- Charmes-Chambertin
- Chassagne-Montrachet
- Chassagne-Montrachet
Côte de Beaune
- Chenas
- Chevalier-Montrachet
- Chiroubles
- Chorey-lès-Beaune
- Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune
- Clos de la Roche
- Clos des Lambrays
- Clos de Tart
- Clos de Vougeot
- Clos Saint-Denis
- Corton
- Corton-Charlemagne
- Côte de Beaune
- Côte de Beaune-Villages
- Côte de Brouilly
- Côte de Nuits-Villages
- Côte Roannaise
- Criots Bâtard-Montrachet
- Echezeaux
- Fixin
- Fleurie
- Gevrey-Chambertin
- Givry
- Grands Echezeaux
- Griotte-Chambertin
- Juliénas
- La Grande Rue
- Ladoix

Ladoix Côte de Beaune
 Latricières-Chambertin
 Mâcon
 Mâcon-Villages
 Mâcon, seguito dal nome del comune

d'origine:

- Azé
- Berzé-la-Ville
- Berzé-le-Chatel
- Bissy-la-Mâconnaise
- Burgy
- Bussières
- Chaintres
- Chânes
- Chardonnay
- Charnay-lès-Mâcon
- Chasselas
- Chevagny-lès-Chevrières
- Clessé
- Crèches-sur-Saône
- Cruzilles
- Davayé
- Fuissé
- Gréville
- Hurigny
- Igé
- La Chapelle-de-Guinchay
- La Roche Vineuse
- Leynes
- Loché
- Lugny
- Milly-Lamartine
- Montbellet
- Peronne
- Pierreclos
- Prissé
- Pruzilly
- Romanèche-Thorins
- Saint-Amour-Bellevue
- Saint-Gengoux-de-Scissé
- Saint-Symphorien-d'Annelles
- Saint-Vérand
- Sologny
- Solutré-Pouilly
- Uchizy
- Vergisson
- Verzé

– Vinzelles

– Viré

Maranges, seguito o no dalla dicitura
 «climat d'origine» o da una delle
 seguenti indicazioni:

- Clos de la Boutière
- La Croix Moines
- La Fussière
- Le Clos des Loyères
- Le Clos des Rois
- Les Clos Roussots

Maranges Côte de Beaune

Marsannay

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Mercurey

Meursault

Meursault Côte de Beaune

Montagny

Monthélie

Monthélie Côte de Beaune

Montrachet

Morey-Saint-Denis

Morgon

Moulin-à-Vent

Musigny

Nuits

Nuits-Saint-Georges

Pernand-Vergelesses

Pernand-Vergelesses Côte de Beaune

Petit Chablis, seguito o no dal nome
 del comune d'origine:

- Beine
- Bérù
- Chablis
- La Chapelle-Vaupelteigne
- Chemilly-sur-Serein
- Chichée
- Collan
- Courgis
- Fleys
- Fontenay
- Lignorelles
- Ligny-le-Châtel
- Maligny
- Poilly-sur-Serein
- Préhy

– Saint-Cyr-les-Colons	Saint-Aubin
– Villy	Saint-Aubin Côte de Beaune
– Viviers	Saint-Romain
Pommard	Saint-Romain Côte de Beaune
Pouilly-Fuissé	Saint-Véran
Pouilly-Loché	Santenay
Pouilly-Vinzelles	Santenay Côte de Beaune
Puligny-Montrachet	Savigny
Puligny-Montrachet Côte de Beaune	Savigny Côte de Beaune
Régnié	Savigny-lès-Beaune
Richebourg	Savigny-lès-Beaune Côte de Beaune
Romanée (La)	Tâche (La)
Romanée Conti	Vin Fin de la Côte de Nuits
Romanée Saint-Vivant	Volnay
Ruchottes-Chambertin	Volnay Santenots
Rully	Vosne-Romanée
Saint-Amour	Vougeot

1.1.3.2 Vini delimitati di qualità superiore

Côtes du Forez

Saint Bris

1.1.4 Regioni Jura e Savoia

1.1.4.1 Denominazioni d'origine controllate

Arbois	– Chignin
Arbois Pupillin	– Chignin Bergeron
Château Châlon	– Cruet
Côtes du Jura	– Frangy
Coteaux du Lyonnais	– Jongieux
Crépy	– Marignan
Jura	– Marestel
L'Etoile	– Marin
Macvin du Jura	– Monterminod
Savoie, seguito dalle indicazioni:	– Monthoux
– Abymes	– Montmélian
– Apremont	– Ripaille
– Arbin	– Saint-Jean de la Porte
– Ayze	– Saint-Jeoire Prieuré
– Chautagne	Seyssel

1.1.4.2 Vini delimitati di qualità superiore

Bugey	– Chanay
Bugey, seguito dal nome di un «cru»:	– Lagnieu
– Anglefort	– Machuraz
– Arbignieu	– Manicle
– Cerdon	– Montagnieu

– Virieu-le-Grand

1.1.5 Regione Côtes du Rhône

1.1.5.1 Denominazioni d'origine controllate

Beaumes-de-Venise	– Rousset-les-Vignes
Château Grillet	– Sablet
Châteauneuf-du-Pape	– Saint-Gervais
Châtillon-en-Diois	– Saint-Maurice sur Eygues
Condrieu	– Saint-Pantaléon-les-Vignes
Cornas	– Séguret
Côte Rôtie	– Valréas
Coteaux de Die	– Vinsobres
Coteaux de Pierrevet	– Visan
Coteaux du Tricastin	Côtes du Ventoux
Côtes du Lubéron	Crozes-Hermitage
Côtes du Rhône	Crozes Ermitage
Côtes du Rhône Villages	Die
Côtes du Rhône Villages, seguito dal nome del comune d'origine:	Ermitage
– Beaumes de Venise	Gigondas
– Cairanne	Hermitage
– Chusclan	Lirac
– Laudun	Rasteau
– Rasteau	Saint-Joseph
– Roaix	Saint-Péray
– Rochebelle	Tavel
	Vacqueyras

1.1.5.2 Vini delimitati di qualità superiore

Côtes du Vivarais

Côtes du Vivarais, seguito dal nome di un «cru»:

- Orgnac-l'Aven
- Saint-Montan
- Saint-Remèze

1.1.6 Regioni Provence e Corse

1.1.6.1 Denominazioni d'origine controllate

Ajaccio	– Sartène
Bandol	– Porto Vecchio
Bellet	Coteaux d'Aix-en-Provence
Cap Corse	Les-Baux-de-Provence
Cassis	Coteaux Varois
Corse, seguito o no dai nomi:	Côtes de Provence
– Calvi	Palette
– Coteaux du Cap-Corse	Patrimoine
– Figari	Provence

1.1.7 Regione Languedoc-Roussillon

1.1.7.1 Denominazioni d'origine controllate

Banyuls	Côtes du Roussillon Villages
Bellegarde	Lesquerde
Collioure	Côtes du Roussillon Villages Tautavel
Corbières	
Costières de Nîmes	Faugères
Coteaux du Languedoc	Fitou
Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet	Frontignan
Coteaux du Languedoc, seguito o no da una delle seguenti denominazioni:	Languedoc, seguito o no dal nome del comune d'origine:
– Cabrières	– Adissan
– Coteaux de La Méjanelle	– Aspiran
– Coteaux de Saint-Christol	– Le Bosc
– Coteaux de Vérargues	– Cabrières
– La Clape	– Ceyras
– La Méjanelle	– Fontès
– Montpeyroux	– Lieuran-Cabrières
– Pic-Saint-Loup	– Nizas
– Quatourze	– Paulhan
– Saint-Christol	– Péret
– Saint-Drézéry	– Saint-André-de-Sangonis
– Saint-Georges-d'Orques	Limoux
– Saint-Saturnin	Lunel
– Vérargues	Mauray
Côtes du Roussillon	Minervois
Côtes du Roussillon Villages	Mireval
Côtes du Roussillon Villages Caramany	Saint-Jean-de-Minervois
Côtes du Roussillon Villages Latour de France	Rivesaltes
	Roussillon
	Saint-Chinian

1.1.7.2 Vini delimitati di qualità superiore

Cabardès
Côtes du Cabardès et de l'Orbiel
Côtes de la Malepère
Côtes de Millau

1.1.8 Regione Sud-ovest

1.1.8.1 Denominazioni d'origine controllate

Béarn	Buzet
Béarn-Bellocq	Cahors
Bergerac	Côtes de Bergerac

Côtes de Duras	Irouléguy
Côtes du Frontonnais	Jurançon
Côtes du Frontonnais Fronton	Madiran
Côtes du Frontonnais Villaudric	Marcillac
Côtes du Marmandais	Monbazillac
Côtes de Montravel	Montravel
Floc de Gascogne	Pacherenc du Vic-Bilh
Gaillac	Pécharmant
Gaillac Premières Côtes	Rosette
Haut-Montravel	Saussignac

1.1.8.2 Vini delimitati di qualità superiore

Côtes de Brulhois	Estaing
Côtes de Saint-Mont	Fel
Tursan	Lavilledieu
Entraygues	

1.1.9 Regione Bordeaux

1.1.9.1 Denominazioni d'origine controllate

Barsac	Montagne Saint-Emilion
Blaye	Moulis
Bordeaux	Moulis-en-Médoc
Bordeaux Clairnet	Néac
Bordeaux Côtes de Francs	Pauillac
Bordeaux Haut-Benauge	Pessac-Léognan
Bourg	Pomerol
Bourgeais	Premières Côtes de Blaye
Côtes de Bourg	Premières Côtes de Bordeaux
Cadillac	Premières Côtes de Bordeaux,
Cérons	seguito dal nome del comune
Côtes Canon-Fronsac	d'origine:
Canon-Fronsac	– Bassens
Côtes de Blaye	– Baurech
Côtes de Bordeaux Saint-Macaire	– Béguey
Côtes de Castillon	– Bouliac
Entre-Deux-Mers	– Cadillac
Entre-Deux-Mers Haut-Benauge	– Cambes
Fronsac	– Camblanes
Graves	– Capian
Graves de Vayres	– Carbon blanc
Haut-Médoc	– Cardan
Lalande de Pomerol	– Carignan
Listrac-Médoc	– Cenac
Loupiac	– Cenon
Lussac Saint-Emilion	– Donzac
Margaux	– Floirac
Médoc	– Gabarnac

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| – Haux | – Saint-Maixant |
| – Latresne | – Semens |
| – Langoiran | – Tabanac |
| – Laroque | – Verdels |
| – Le Tourne | – Villenave de Rions |
| – Lestiac | – Yvrac |
| – Lormont | Puisseguin Saint-Emilion |
| – Monprimblanc | Sainte-Croix-du-Mont |
| – Omet | Saint-Emilion |
| – Paillet | Saint-Estèphe |
| – Quinsac | Sainte-Foy Bordeaux |
| – Rions | Saint-Georges Saint-Emilion |
| – Saint-Caprais-de-Bordeaux | Saint-Julien |
| – Saint-Eulalie | Sauternes |
| – Saint-Germain-de-Graves | |

1.1.10 Regione Val de Loire

1.1.10.1 Denominazioni d'origine controllate

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Anjou | – Menetou-Salon |
| Anjou Coteaux de la Loire | – Morogues |
| Anjou-Villages | – Parassy |
| Anjou-Villages Brissac | – Pigny |
| Blanc Fumé de Pouilly | – Quantilly |
| Bourgueil | – Saint-Céols |
| Bonnezeaux | – Soulangis |
| Cheverny | – Vignoux-sous-les-Aix |
| Chinon, | – Humbligny |
| Coteaux de l'Aubance | Montlouis |
| Coteaux du Giennois | Muscadet |
| Coteaux du Layon | Muscadet Coteaux de la Loire |
| Coteaux du Layon, seguito dal nome | Muscadet Sèvre-et-Maine |
| del comune d'origine: | Muscadet Côtes de Grandlieu |
| – Beaulieu-sur Layon | Pouilly-sur-Loire |
| – Faye-d'Anjou | Pouilly Fumé |
| – Rablay-sur-Layon | Quarts-de-Chaume |
| – Rochefort-sur-Loire | Quincy |
| – Saint-Aubin-de-Luigné | Reuilly |
| – Saint-Lambert-du-Lattay | Sancerre |
| Coteaux du Layon Chaume | Saint-Nicolas-de-Bourgueil |
| Coteaux du Loir | Saumur |
| Coteaux de Saumur | Saumur Champigny |
| Cour-Cheverny | Savennières |
| Jasnières | Savennières-Coulée-de-Serrant |
| Loire | Savennières-Roche-aux-Moines |
| Menetou Salon, seguito o no dal | Touraine |
| nome del comune d'origine: | Touraine Azay-le-Rideau |
| – Aubinges | Touraine Amboise |

Touraine Mesland
Val de Loire

Vouvray

1.1.10.2 Vini delimitati di qualità superiore

Châteaumeillant
Côteaux d'Ancenis
Coteaux du Vendômois
Côtes d'Auvergne, seguito o no dal
nome del comune d'origine:

- Boudes
- Chanturgue
- Châteaugay
- Corent
- Madargues

Fiefs-Vendéens, seguito
obbligato- riamente da uno dei
seguenti nomi:

– Brem
– Mareuil
– Pissotte
– Vix
Gros Plant du Pays Nantais
Haut Poitou
Orléanais
Saint-Pourçain
Thouarsais
Valençay

1.1.11 Regione Cognac

1.1.11.1 Denominazioni d'origine controllate

Charentes

2 «Vins de pays» designati con il nome di un'unità geografica

Vin de pays de l'Agenais

Vin de pays d'Aigues

Vin de pays de l'Ain

Vin de pays de l'Allier

Vin de pays d'Allobrogie

Vin de pays des Alpes de Haute-
Provence

Vin de pays des Alpes Maritimes

Vin de pays de l'Ardailhou

Vin de pays de l'Ardèche

Vin de pays d'Argens

Vin de pays de l'Ariège

Vin de pays de l'Aude

Vin de pays de l'Aveyron

Vin de pays des Balmes
dauphinoises

Vin de pays de la Bénovie

Vin de pays du Bérange

Vin de pays de Bessan

Vin de pays de Bigorre

Vin de pays des Bouches du Rhône

Vin de pays du Bourbonnais

Vin de pays de Cassan

Vin de pays Catalans

Vin de pays de Caux

Vin de pays de Cessenon

Vin de pays des Cévennes

Vin de pays des Cévennes

«Mont Bouquet»

Vin de pays Charentais

Vin de pays Charentais «Ile de Ré»

Vin de pays Charentais «Saint-
Sornin»

Vin de pays de la Charente

Vin de pays des Charentes-
Maritimes

Vin de pays du Cher

Vin de pays de la cité de
Carcassonne

Vin de pays des collines de la Moure

Vin de pays des collines
rhodaniennes

Vin de pays du comté de Grignan

Vin de pays du comté tolosan

Vin de pays des comtés rhodaniens

Vin de pays de Corrèze

Vin de pays de la Côte Vermeille	Vin de pays des côtes du Brian
Vin de pays des coteaux charitois	Vin de pays des côtes de Ceressou
Vin de pays des coteaux d'Enserune	Vin de pays des côtes du Condomois
Vin de pays des coteaux de Besilles	Vin de pays des côtes du Tarn
Vin de pays des coteaux de Cèze	Vin de pays des côtes du Vidourle
Vin de pays des coteaux de Coiffy	Vin de pays de la Creuse
Vin de pays des coteaux de Foncaude	Vin de pays de Cucugnan
Vin de pays des coteaux de Glanes	Vin de pays des Deux-Sèvres
Vin de pays des coteaux de l'Ardèche	Vin de pays de la Dordogne
Vin de pays des coteaux de l'Auxois	Vin de pays du Doubs
Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse	Vin de pays de la Drôme
Vin de pays des coteaux de Laurens	Vin de pays du Duché d'Uzès
Vin de pays des coteaux de Miramont	Vin de pays de Franche Comté
Vin de pays des coteaux de Murviel	Vin de pays de Franche Comté «Coteaux de Champlitte»
Vin de pays des coteaux de Narbonne	Vin de pays du Gard
Vin de pays des coteaux de Peyriac	Vin de pays du Gers
Vin de pays des coteaux des Baronnie	Vin de pays des gorges de l'Hérault
Vin de pays des coteaux des Fenouillèdes	Vin de pays des Hautes-Alpes
Vin de pays des coteaux du Cher et de l'Arnon	Vin de pays de la Haute-Garonne
Vin de pays des coteaux du Grésivaudan	Vin de pays de la Haute-Marne
Vin de pays des coteaux du Libron	Vin de pays des Hautes-Pyrénées
Vin de pays des coteaux du Littoral audois	Vin de pays d'Hauterive
Vin de pays des coteaux du Pont du Gard	Vin de pays d'Hauterive «Val d'Orbieu»
Vin de pays des coteaux du Quercy	Vin de pays d'Hauterive «Coteaux du Termenès»
Vin de pays des coteaux du Salagou	Vin de pays d'Hauterive «Côtes de Lézignan»
Vin de pays des coteaux du Verdon	Vin de pays de la Haute-Saône
Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban	Vin de pays de la Haute-Vienne
Vin de pays des côtes catalanes	Vin de pays de la haute vallée de l'Aude
Vin de pays des côtes de Gascogne	Vin de pays de la haute vallée de l'Orb
Vin de pays des côtes de Lastours	Vin de pays des hauts de Badens
Vin de pays des côtes de Montestruc	Vin de pays de l'Hérault
Vin de pays des côtes de Pérignan	Vin de pays de l'île de Beauté
Vin de pays des côtes de Prouilhe	Vin de pays de l'Indre et Loire
Vin de pays des côtes de Thau	Vin de pays de l'Indre
Vin de pays des côtes de Thongue	Vin de pays de l'Isère
	Vin de pays du jardin de la France
	Vin de pays du jardin de la France «Marches de Bretagne»
	Vin de pays du jardin de la France «Pays de Retz»
	Vin de pays des Landes

Vin de pays de Loire-Atlantique
Vin de pays du Loir et Cher
Vin de pays du Loiret
Vin de pays du Lot
Vin de pays du Lot et Garonne
Vin de pays des Maures
Vin de pays de Maine et Loire
Vin de pays de la Meuse
Vin de pays du Mont Baudile
Vin de pays du Mont Caumes
Vin de pays des Monts de la Grage
Vin de pays de la Nièvre
Vin de pays d’Oc
Vin de pays du Périgord
Vin de pays de la Petite Crau
Vin de pays de Pézenas
Vin de pays de la principauté
d’Orange
Vin de pays du Puy de Dôme
Vin de pays des Pyrénées-
Atlantiques
Vin de pays des Pyrénées-Orientales
Vin de pays des Sables du golfe du
Lion
Vin de pays de Saint-Sardos
Vin de pays de Sainte Marie la
Blanche
Vin de pays de Saône et Loire
Vin de pays de la Sarthe

Vin de pays de Seine et Marne
Vin de pays du Tarn
Vin de pays du Tarn et Garonne
Vin de pays des Terroirs landais
Vin de pays des Terroirs landais
«Coteaux de Chalosse»
Vin de pays des Terroirs landais
«Côtes de l’Adour»
Vin de pays des Terroirs landais
«sables fauves»
Vin de pays des Terroirs landais
«sables de l’océan»
Vin de pays de Thézac-Perricard
Vin de pays du Torgan
Vin de pays d’Urfé
Vin de pays du Val de Cesse
Vin de pays du Val de Dagne
Vin de pays du Val de Montferrand
Vin de pays de la vallée du Paradis
Vin de pays des vals d’Agly
Vin de pays du Var
Vin de pays du Vaucluse
Vin de pays de la Vaufrage
Vin de pays de la Vendée
Vin de pays de la Vicomté
d’Aumelas
Vin de pays de la Vienne
Vin de pays de la Vistrenque
Vin de pays de l’Yonne

B. Diciture tradizionali

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Appellation d’origine contrôlée	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Francese
Appellation contrôlée	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Francese
Appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Francese
Vin doux naturel	V.l.q.p.r.d.	Francese

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Vin de pays	VDT con IG	Francese
Ambré	V.l.q.p.r.d. VDT con IG	Francese
Château	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Francese
Cinquième cru classé	V.q.p.r.d.	Francese
Clairet	V.q.p.r.d.	Francese
Claret	V.q.p.r.d.	Francese
Clos	V.q.p.r.d.	Francese
Cru artisan	V.q.p.r.d.	Francese
Cru bourgeois	V.q.p.r.d.	Francese
Cru classé	V.q.p.r.d.	Francese
Deuxième cru classé	V.q.p.r.d.	Francese
Edelzwicker	V.q.p.r.d.	Tedesco
Grand cru	V.q.p.r.d.	Francese
Grand cru classé	V.q.p.r.d.	Francese
Hors d'âge	V.l.q.p.r.d.	Francese
Passe-tout-grains	V.q.p.r.d.	Francese
Premier cru	V.q.p.r.d.	Francese
Premier cru classé	V.q.p.r.d.	Francese
Premier grand cru classé	V.q.p.r.d.	Francese
Primeur	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Francese
Quatrième cru classé	V.q.p.r.d.	Francese
Rancio	V.l.q.p.r.d.	Francese
Schillerwein	V.q.p.r.d.	Tedesco
Sélection de grains nobles	V.q.p.r.d.	Francese
Sur lie	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Francese
Troisième cru classé	V.q.p.r.d.	Francese
Tuilé	V.l.q.p.r.d.	Francese
Vendange tardive	V.q.p.r.d.	Francese
Villages	V.q.p.r.d.	Francese
Vin de paille	V.q.p.r.d.	Francese
Vin jaune	V.q.p.r.d.	Francese

III. Vini originari del Regno di Spagna

A. Indicazioni geografiche

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
- 1.1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Abona
- 1.2. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Alella
- 1.3.1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Alicante
- 1.3.2. Nomi delle sottoregioni:
Marina Alta
- 1.4. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Almansa
- 1.5. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Ampurdán-Costa Brava
- 1.6. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Arabako Txakolina-Txakoli de Alava o Chacoli de Álava
- 1.7. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Arlanza
- 1.8. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Arribes
- 1.9. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Bierzo
- 1.10. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Binissalem-Mallorca
- 1.11. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Bullas
- 1.12. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Calatayud
- 1.13. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Campo de Borja
- 1.14. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Cariñena
- 1.15. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Cataluña

- 1.16. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Cava
- 1.17. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina
- 1.18. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina
- 1.19. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Cigales
- 1.20. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Conca de Barberá
- 1.21. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Condado de Huelva
- 1.22.1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Costers del Segre
- 1.22.2. Nomi delle sottoregioni:
Raimat
Artesa
Valls de Riu Corb
Les Garrigues
- 1.23. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Dehesa del Carrizal
- 1.24. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Dominio de Valdepusa
- 1.25. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
El Hierro
- 1.26. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Finca E'lez
- 1.27. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Guijoso
- 1.28. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Jerez-Xérès-Sherry o Jerez o Xérès o Sherry
- 1.29. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Jumilla
- 1.30. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
La Mancha
- 1.31.1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
La Palma

- 1.31.2. Nomi delle sottoregioni:
 - Hoyo de Mazo
 - Fuencaliente
 - Norte de la Palma
- 1.32. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Lanzarote
- 1.33. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Málaga
- 1.34. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Manchuela
- 1.35. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Manzanilla
- 1.36. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda
- 1.37. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Méntrida
- 1.38. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Mondéjar
- 1.39.1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Monterrei
- 1.39.2. Nomi delle sottoregioni:
 - Ladera de Monterrei
 - Val de Monterrei
- 1.40. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Montilla-Moriles
- 1.41. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Montsant
- 1.42.1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Navarra
- 1.42.2. Nomi delle sottoregioni:
 - Baja Montaña
 - Ribera Alta
 - Ribera Baja
 - Tierra Estella
 - Valdizarbe
- 1.43. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Penedés

- 1.44. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Pla de Bages
- 1.45. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Pla i Llevant
- 1.46. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Priorato
- 1.47.1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Rías Baixas
- 1.47.2. Nomi delle sottoregioni:
Condado do Tea
O Rosal
Ribeira do Ulla
Soutomaior
Val do Salnés
- 1.48.1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Ribeira Sacra
- 1.48.2. Nomi delle sottoregioni:
Amandi
Chantada
Quiroga-Bibeí
Ribeiras do Miño
Ribeiras do Sil
- 1.49. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Ribeiro
- 1.50. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Ribera del Duero
- 1.51.1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Ribera del Guadiana
- 1.51.2. Nomi delle sottoregioni:
Cañamero
Matanegra
Montánchez
Ribera Alta
Ribera Baja
Tierra de Barros
- 1.52. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Ribera del Júcar

- 1.53.1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Rioja
- 1.53.2. Nomi delle sottoregioni:
Rioja Alavesa
Rioja Alta
Rioja Baja
- 1.54. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Rueda
- 1.55.1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Sierras de Málaga
- 1.55.2. Nomi delle sottoregioni:
Serranía de Ronda
- 1.56. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Somontano
- 1.57.1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Tacoronte-Acentejo
- 1.57.2. Nomi delle sottoregioni:
Anaga
- 1.58. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Tarragona
- 1.59. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Terra Alta
- 1.60. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Tierra de León
- 1.61. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Tierra del Vino de Zamora
- 1.62. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Toro
- 1.63. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Uclés
- 1.64. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Utiel-Requena
- 1.65. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Valdeorras
- 1.66. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Valdepeñas

- 1.67.1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Valencia
- 1.67.2. Nomi delle sottoregioni:
Alto Turia
Clariano
Moscatel de Valencia
Valentino
- 1.68. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Valles de Güimar
- 1.69. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Valle de la Orotava
- 1.70. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Valles de Benavente
- 1.71. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Valtiendas
- 1.72.1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Vinos de Madrid
- 1.72.2. Nomi delle sottoregioni:
Arganda
Navalcarnero
San Martin de Valdeiglesias
- 1.73. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Ycoden-Daute-Isora
- 1.74. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Yecla
- 2. Vini da tavola recanti un'indicazione geografica:
Vino de la Tierra de Abanilla
Vino de la Tierra de Bailén
Vino de la Tierra de Bajo Aragón
Vino de la Tierra de Barbanza e Iria
Vino de la Tierra de Betanzos
Vino de la Tierra de Cádiz
Vino de la Tierra de Campo de Cartagena
Vino de la Tierra de Cangas
Vino de la Tierra de Castelló
Vino de la Tierra de Castilla
Vino de la Tierra de Castilla y León
Vino de la Tierra de Contraviesa-Alpujarra

- Vino de la Tierra de Córdoba
- Vino de la Tierra de Costa de Cantabria
- Vino de la Tierra de Desierto de Almería
- Vino de la Tierra de El Terrerazo
- Vino de la Tierra de Extremadura
- Vino de la Tierra Formentera
- Vino de la Tierra de Gálvez
- Vino de la Tierra de Granada Sur-Oeste
- Vino de la Tierra de Ibiza
- Vino de la Tierra de Illes Balears
- Vino de la Tierra de Isla de Menorca
- Vino de la Tierra de Laujar-Alpujarra
- Vino de la Tierra de Liébana
- Vino de la Tierra de Los Palacios
- Vino de la Tierra de Norte de Granada
- Vino de la Tierra de Pozohondo
- Vino de la Tierra de Ribera del Andarax
- Vino de la Tierra de Ribera del Gállego-Cinco Villas
- Vino de la Tierra de Ribera del Jiloca
- Vino de la Tierra de Ribera del Queiles
- Vino de la Tierra de Serra de Tramuntana-Costa Nord
- Vino de la Tierra de Sierra de Alcaraz
- Vino de la Tierra Sierra Norte de Sevilla
- Vino de la Tierra Sierra Sur de Jaén
- Vino de la Tierra de Torreperogil
- Vino de la Tierra de Valdejalón
- Vino de la Tierra de Valle del Cinca
- Vino de la Tierra del Valle del Miño-Ourense
- Vino de la Tierra de Villaviciosa de Córdoba
- Vino de la Tierra Valles de Sadacia
- Vino de la Tierra Viñedos de España

B. Diciture tradizionali

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Denominación de origen (DO)	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Spagnolo

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Denominación de origen calificada (DOCa)	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vino dulce natural	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vino generoso	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vino generoso de licor	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vino de la Tierra	VDT con IG	Spagnolo
Aloque	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Amontillado	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Añejo	V.q.p.r.d. VDT con IG	Spagnolo
Chacoli/Txakolina	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Clásico	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Cream	V.l.q.p.r.d.	Inglese
Criadera	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Criaderas y Soleras	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Crianza	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Dorado	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Fino	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Fondillón	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Gran Reserva	V.q.p.r.d. V.s.q.p.r.d.	Spagnolo
Lágrima	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Noble	V.q.p.r.d. VDT con IG	Spagnolo
Oloroso	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Pajarete	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Pálido	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Palo Cortado	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Primero de cosecha	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Rancio	V.l.q.p.r.d. V.q.p.r.d.	Spagnolo
Raya	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Reserva	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Sobremadre	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Solera	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Superior	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Trasañejo	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vino Maestro	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vendimia inicial	V.q.p.r.d.	Spagnolo

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Viejo	V.q.p.r.d. e VDT con IG V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vino de tea	V.q.p.r.d.	Spagnolo

IV. Vini originari della Repubblica ellenica

A. Indicazioni geografiche

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:

Σάμος	Samo
Μοσχάτος Πατρών	Moscato di Patrasso
Μοσχάτος Ρίου – Πατρών	Moscato di Rio Patron
Μοσχάτος Κεφαλληνίας	Moscato di Cefalonia
Μοσχάτος Λήμνου	Moscato di Lemnos
Μοσχάτος Ρόδου	Moscato di Rodos
Μαυροδάφνη Πατρών	Mavrodafne di Patrasso
Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας	Mavrodafne di Cefalonia
Σητεία	Sitia
Νεμέα	Nemea
Σαντορίνη	Santorini
Δαφνές	Dafnes
Ρόδος	Rodos
Νάουσα	Naoussa
Ρομπόλα Κεφαλληνίας	Rombola di Cefalonia
Ραψάνη	Rapsani
Μαντινεία	Mantineia
Μεσενικόλα	Mesenikola
Πεζά	Pezà
Αρχάνες	Archanes
Πάτρα	Patra
Ζίτσα	Zitsa
Αμύνταιο	Amynteo
Γουμένισσα	Goumenissa
Πάρος	Paros
Λήμνος	Lemnos
Αγχιάλος	Anchialos
Πλαγιές Μελίτων	Coste di Melitone

2. Vini da tavola recanti un'indicazione geografica:

Ρετσίνα Μεσογείων, seguito o no da Αττικής	Retsina di Mesogia, seguito o no da Attica
Ρετσίνα Κρωπίας ο Ρετσίνα Κορωπίου, seguito o no da Αττικής	Retsina di Kropia ο Retsina di Koropi, seguito o no da Attica
Ρετσίνα Μαρκοπούλου, seguito o no da Αττικής	Retsina di Markopoulo, seguito o no da Attica
Ρετσίνα Μεγάρων, seguito o no da Αττικής	Retsina di Megara, seguito o no da Attica
Ρετσίνα Παιανίας ο Ρετσίνα Λιοπεσίου, seguito o no da Αττικής	Retsina di Peania ο Retsina di Liopesi, seguito o no da Attika
Ρετσίνα Παλλήνης, seguito o no da Αττικής	Retsina di Pallini, seguito o no da Attica
Ρετσίνα Πικερμίου, seguito o no da Αττικής	Retsina di Pikermi, seguito o no da Attica
Ρετσίνα Σπάτων, seguito o no da Αττικής	Retsina di Spata, seguito o no da Attica
Ρετσίνα Θηβών, seguito o no da Βοιωτίας	Retsina di Tebe, seguito o no da Viotias
Ρετσίνα Γιάλτρων, seguito o no da Ευβοίας	Retsina di Gialtra, seguito o no da Eubea
Ρετσίνα Καρύστου, seguito o no da Ευβοίας	Retsina di Karystos, seguito o no da Eubea
Ρετσίνα Χαλκίδας, seguito o no da Ευβοίας	Retsina di Calcide, seguito o no da Eubea
Βερντεα Ζακύνθου	Verdea di Zante
Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος	Vino regionale del Monte Athos-Agioritikos
Τοπικός Οίνος Αναβύσσου	Vino regionale di Anavyssos
Αττικός Τοπικός Οίνος	Vino regionale dell'Attica-Attikos
Τοπικός Οίνος Βίλτσας	Vino regionale di Vilitsa
Τοπικός Οίνος Γρεβενών	Vino regionale di Grevena
Τοπικός Οίνος Δράμας	Vino regionale di Drama
Δωδεκανησιακός Τοπικός Οίνος	Vino regionale del Dodecaneso – Dodekanissiakos
Τοπικός Οίνος Επανομής	Vino regionale di Epanomi
Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος	Vino regionale di Heraklion – Herakliotikos
Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος	Vino regionale della Tessaglia – Thessalikos
Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος	Vino regionale di Tebe – Thivaikos
Τοπικός Οίνος Κισσάμου	Vino regionale di Kissamos
Τοπικός Οίνος Κρανιάς	Vino regionale di Krania
Κρητικός Τοπικός Οίνος	Vino regionale di Creta – Kritikos
Καρυστινός Τοπικός Οίνος	Vino regionale di Karystos – Karystinos
Τοπικός Οίνος Πέλλας	Vino regionale di Pella
Τοπικός Οίνος Σερρών	Vino regionale di Serres
Συριανός Τοπικός Οίνος	Vino regionale di Syros – Syrianos
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού	Vino regionale delle Coste di Petroto (Slopes of Petroto)
Τοπικός Οίνος Γερανείων	Vino regionale di Gerania
Τοπικός Οίνος Οπούντιας Λοκρίδος	Vino regionale di Opountia Lokridos
Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας	Vino regionale di Sterea Ellada, Grecia Continentale
Τοπικός Οίνος Αγοράς	Vino regionale di Agora
Τοπικός Οίνος Κοιλάδος Αταλάντης	Vino regionale della Valle di Atalanti

Τοπικός Οίνος Αρκαδίας	Vino regionale dell'Arcadia
Τοπικός Οίνος Παγγαίου	Vino regionale di Pangeon
Τοπικός Οίνος Μεταξάτων	Vino regionale di Metaxata
Τοπικός Οίνος Ημαθίας	Vino regionale di Imathia
Τοπικός Οίνος Κλημέντι	Vino regionale di Klimenti
Τοπικός Οίνος Κέρκυρας	Vino regionale di Corfù
Τοπικός Οίνος Σιθωνίας	Vino regionale di Sithonia
Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων	Vino regionale di Mantzavinata
Ισμαρικός Τοπικός Οίνος	Vino regionale di Ismaros – Ismarikos
Τοπικός Οίνος Αβδήρων	Vino regionale di Avdira
Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων	Vino regionale di Ioannina
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας	Vino regionale delle Coste di Egialia (Slopes of Egialia)
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αίνου	Vino regionale delle Coste dell'Enos (Slopes of Enos)
Θρακικός Τοπικός Οίνος ο Τοπικός Οίνος Θράκης	Vino regionale della Tracia – Thrakikos o Vino regionale di Thrakis
Τοπικός Οίνος Ιλίου	Vino regionale di Ilion
Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος	Vino regionale di Metsovo – Metsovitikos
Τοπικός Οίνος Κορωπίου	Vino regionale di Koropi
Τοπικός Οίνος Φλώρινας	Vino regionale di Florina
Τοπικός Οίνος Θαψανών	Vino regionale di Thapsana
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνιμίδος	Vino regionale delle Coste dello Knimida (Slopes of Knimida)
Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος	Vino regionale dell'Epiro – Epirotikos
Τοπικός Οίνος Πισατίδος	Vino regionale di Pisatis
Τοπικός Οίνος Λευκάδας	Vino regionale di Lefkada
Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος	Vino regionale di Monemvasia – Monemvasios
Τοπικός Οίνος Βελβεντού	Vino regionale di Velventos
Λακωνικός Τοπικός Οίνος	Vino regionale della Laconia – Lakonikos
Τοπικός Οίνος Μαρτίνου	Vino regionale di Martino
Αχαΐκός Τοπικός Οίνος	Vino regionale dell'Acaia
Τοπικός Οίνος Ηλειαίας	Vino regionale dell'Ilia
Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης	Vino regionale di Salonicco – Thessaloniki
Τοπικός Οίνος Κραννώνος	Vino regionale di Krannona
Τοπικός Οίνος Παρνασσού	Vino regionale di Parnassos
Τοπικός Οίνος Μετεώρων	Vino regionale di Meteore
Τοπικός Οίνος Ικαρίας	Vino regionale di Ikaria
Τοπικός Οίνος Καστοριάς	Vino regionale di Kastoria

B. Diciture tradizionali

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Ονομασία Προελεύσεως Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) (appellation d'origine contrôlée)	V.q.p.r.d.	Greco
Ονομασία Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ) (appellation d'origine de qualité supérieure)	V.q.p.r.d.	Greco
Οίνος γλυκός φυσικός (vin doux naturel)	V.l.q.p.r.d.	Greco
Οίνος φυσικώς γλυκός (vin naturellement doux)	V.q.p.r.d.	Greco
Ονομασία κατά παράδοση (Onomasia kata paradosi)	VDT con IG	Greco
Τοπικός Οίνος (vin de pays)	VDT con IG	Greco
Αγρέπavλη (Agrepavlis)	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Αμπέλι (Ampeli)	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Αμπελώνας (ες) (Ampelonas (-es))	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Αρχοντικό (Archontiko)	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Κάβα ⁵⁸ (Cava)	VDT con IG	Greco
Από διαλεκτούς αμπελώνες (Grand Cru)	V.l.q.p.r.d.	Greco
Ειδικά Επιλεγμένος (Grand réserve)	V.q.p.r.d. e V.l.q.p.r.d.	Greco
Κάστρο (Kastro)	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Κτήμα (Ktima)	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Λιαστός (Liaustos)	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Μετόχι (Metochi)	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Μοναστήρι (Monastiri)	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Νάμα (Nama)	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Νυχτέρι (Nychteri)	V.q.p.r.d.	Greco
Ορεινό κτήμα (Orino Ktima)	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Ορεινός αμπελώνας (Orinos Ampelonas)	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Πύργος (Pyrgos)	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco

⁵⁸ La protezione del termine «cava» prevista dal presente regolamento non pregiudica la protezione dell'indicazione geografica applicabile al v.s.q.p.r.d. «Cava».

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve)	V.q.p.r.d. e V.l.q.p.r.d.	Greco
Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille réserve)	V.l.q.p.r.d.	Greco
Βερντέα (Verntea)	VDT con IG	Greco
Vinsanto	V.q.p.r.d. e V.l.q.p.r.d.	Greco ⁵⁹

⁵⁹ La dicitura «vinsanto» è protetta in caratteri latini.

V. Vini originari della Repubblica Italiana

A. Indicazioni geografiche

1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate («vino di qualità prodotto in una regione determinata»)

1.1 V.q.p.r.d. designati con la dicitura «Denominazione di origine controllata e garantita»

Albana di Romagna	Cortese di Gavi
Asti	Franciacorta
Barbaresco	Gattinara
Barolo	Gavi
Brachetto d'Acqui	Ghemme
Brunello di Montalcino	Montefalco Sagrantino
Carmignano	Montepulciano
Chianti/Chianti Classico, accompagnato o no da una delle seguenti indicazioni geografiche:	Recioto di Soave
– Montalbano	Taurasi
– Rufina	Torgiano
– Colli fiorentini	Valtellina
– Colli senesi	Valtellina Grumello
– Colli aretini	Valtellina Inferno
– Colline pisane	Valtellina Sassella
– Montespertoli	Valtellina Valgella
	Vernaccia di San Gimignano
	Vermentino di Gallura

1.2 V.q.p.r.d. designati con la dicitura «Denominazione di origine controllata»

1.2.1 Regione Piemonte

Alba	Colline novaresi
Albugnano	Colline saluzzesi
Alto Monferrato	Coste della Sesia
Acqui	Diano d'Alba
Asti	Dogliani
Boca	Fara
Bramaterra	Gabiano
Caluso	Langhe monregalesi
Canavese	Langhe
Cantavenna	Lessona
Carema	Loazzolo
Casalese	Monferrato
Casorzo d'Asti	Monferrato Casalese
Castagnole Monferrato	Ovada
Castelnuovo Don Bosco	Piemonte
Chieri	Pinorelese
Colli tortonesi	Roero

Sizzano
Valsusa

Verduno

1.2.2 Regione Val d'Aosta

Arnad-Montjovet
Chambave
Nus
Donnas
La Salle

Enfer d'Arvier
Morgex
Torrette
Valle d'Aosta
Vallée d'Aoste

1.2.3 Regione Lombardia

Botticino
Capriano del Colle
Cellatica
Garda
Garda Colli Mantovani
Lugana
Mantovano

Oltrepò Pavese
Riviera del Garda Bresciano
San Colombano al Lambro
San Martino Della Battaglia
Terre di Franciacorta
Valcalepio

1.2.4 Regione Trentino-Alto Adige

Alto Adige
Bozner Leiten
Bressanone
Brixner
Buggrafler
Burgraviato
Caldaro
Casteller
Colli di Bolzano
Eisacktaler
Etschtaler
Gries
Kalterer
Kalterersee
Lago di Caldaro
Meraner Hügel

Meranese di collina
Santa Maddalena
Sorni
St. Magdalener
Südtirol
Südtiroler
Terlaner
Terlano
Teroldego Rotaliano
Trentino
Trento
Val Venosta
Valdadige
Valle Isarco
Vinschgau

1.2.5 Regione Veneto

Bagnoli di Sopra
Bagnoli
Bardolino
Breganze
Breganze Torcolato
Colli Asolani
Colli Berici
Colli Berici Barbarano
Colli di Conegliano

Colli di Conegliano Fregona
Colli di Conegliano Refrontolo
Colli Euganei
Conegliano
Conegliano Valdobbiadene
Conegliano Valdobbiadene Cartizze
Custoza
Etschtaler
Gambellara

Garda
 Lessini Durello
 Lison Pramaggiore
 Lugana
 Montello
 Piave

San Martino della Battaglia
 Soave
 Valdadige
 Valdobbiadene
 Valpantena
 Valpolicella

1.2.6 Regione Friuli-Venezia Giulia

Carso
 Colli Orientali del Friuli
 Colli Orientali del Friuli Cialla
 Colli Orientali del Friuli Ramandolo
 Colli Orientali del Friuli Rosazzo
 Collio
 Collio Goriziano

Friuli Annia
 Friuli Aquileia
 Friuli Grave
 Friuli Isonzo
 Friuli Latisana
 Isonzo del Friuli
 Lison Pramaggiore

1.2.7 Regione Liguria

Albenga
 Albenganese
 Cinque Terre
 Colli di Luni
 Colline di Levanto
 Dolceacqua

Finale
 Finalese
 Golfo del Tigullio
 Riviera Ligure di Ponente
 Riviera dei fiori

1.2.8 Regione Emilia-Romagna

Bosco Eliceo
 Castelvetro
 Colli Bolognesi
 Colli Bolognesi Classico
 Colli Bolognesi Colline di Riosto
 Colli Bolognesi Colline Marconiane
 Colli Bolognesi Colline Oliveto
 Colli Bolognesi Monte San Pietro
 Colli Bolognesi Serravalle
 Colli Bolognesi Terre di Montebudello
 Colli Bolognesi Zola Predosa
 Colli d'Imola
 Colli di Faenza

Colli di Parma
 Colli di Rimini
 Colli di Scandiano e Canossa
 Colli Piacentini
 Colli Piacentini Monterosso
 Colli Piacentini Val d'Arda
 Colli Piacentini Val Nure
 Colli Piacentini Val Trebbia
 Reggiano
 Reno
 Romagna
 Santa Croce
 Sorbara

1.2.9 Regione Toscana

Barco Reale di Carmignano
 Bolgheri
 Bolgheri Sassicaia
 Candia dei Colli Apuani
 Carmignano
 Chianti

Chianti classico
 Colli Apuani
 Colli dell'Etruria Centrale
 Colli di Luni
 Colline Lucchesi
 Costa dell'«Argentario»

Elba
Empolese
Montalcino
Montecarlo
Montecucco
Montepulciano
Montereggio di Massa Marittima
Montescudaio
Parrina
Pisano di San Torpè
Pitigliano
Pomino

San Gimignano
San Torpè
Sant'Antimo
Scansano
Val d'Arbia
Val di Cornia
Val di Cornia Campiglia Marittima
Val di Cornia Piombino
Val di Cornia San Vincenzo
Val di Cornia Suvereto
Valdichiana
Valdinievole

1.2.10 Regione Umbria

Assisi
Colli Martani
Colli Perugini
Colli Amerini
Colli Altotiberini
Colli del Trasimeno

Lago di Corbara
Montefalco
Orvieto
Orvietano
Todi
Torgiano

1.2.11 Regione Marche

Castelli di Jesi
Colli pesaresi
Colli Ascolani
Colli maceratesi
Conero
Esino
Focara

Matelica
Metauro
Morro d'Alba
Piceno
Roncaglia
Serrapetrona

1.2.12 Regione Lazio

Affile
Aprilia
Capena
Castelli Romani
Cerveteri
Circeo
Colli albani
Colli della Sabina
Colli lanuvini
Colli etruschi viterbesi
Cori
Frascati

Genazzano
Gradoli
Marino
Montecompatri Colonna
Montefiascone
Olevano romano
Orvieto
Piglio
Tarquinia
Velletri
Vignanello
Zagarolo

1.2.13 Regione Abruzzo

Abruzzo
Abruzzo Colline teramane
Controguerra
Molise

1.2.14 Regione Molise

Biferno
Pentro d'Isernia

1.2.15 Regione Campania

Avellino	Guardia Sanframondi
Aversa	Ischia
Campi Flegrei	Massico
Capri	Penisola Sorrentina
Castel San Lorenzo	Penisola Sorrentina-Gragnano
Cilento	Penisola Sorrentina-Lettere
Costa d'Amalfi Furore	Penisola Sorrentina-Sorrento
Costa d'Amalfi Ravello	Sannio
Costa d'Amalfi Tramonti	Sant'Agata de' Goti
Costa d'Amalfi	Solopaca
Falerno del Massico	Taburno
Galluccio	Tufo
Guardiolo	Vesuvio

1.2.16 Regione Puglia

Alezio	Lucera
Barletta	Manduria
Brindisi	Martinafranca
Canosa	Matino
Castel del Monte	Nardò
Cerignola	Ortanova
Copertino	Ostuni
Galatina	Puglia
Gioia del Colle	Salice salentino
Gravina	San Severo
Leverano	Squinzano
Lizzano	Trani
Locorotondo	

1.2.17 Regione Basilicata

Vulture

1.2.18 Regione Calabria

Bianco	Pollino
Bidegi	San Vito di Luzzi
Cirò	Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto
Donnici	Savuto
Lamezia	Scavigna
Melissa	Verbicaro

1.2.19 Regione Sicilia

Alcamo	Menfi
Contea di Sclafani	Noto
Contessa Entellina	Pantelleria
Delia Nivolalli	Sambuca di Sicilia
Eloro	Santa Margherita di Belice
Etna	Sciacca
Faro	Siracusa
Lipari	Vittoria
Marsala	

1.2.20 Regione Sardegna

Alghero	Sardegna-Jerzu
Arborea	Sardegna-Mogoro
Bosa	Sardegna-Nepente di Oliena
Cagliari	Sardegna-Oliena
Campidano di Terralba	Sardegna-Semidano
Mandrolisai	Sardegna-Tempio Pausania
Oristano	Sorso Sennori
Sardegna	Sulcis
Sardegna-Capo Ferrato	Terralba

2 Vini da tavola recanti un'indicazione geografica**2.1 Abruzzo**

Alto tirino	Colline Frentane
Colline Teatine	Histonium
Colli Aprutini	Terre di Chieti
Colli del sangro	Valle Peligna
Colline Pescara	Vastese

2.2 Basilicata

Basilicata

2.3 Provincia autonoma di Bolzano

Dolomiti
Dolomiten
Mitterberg
Mitterberg tra Cauria e Tel
Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

2.4 Calabria

Arghilla	Palizzi
Calabria	Pellaro
Condoleo	Scilla
Costa Viola	Val di Neto
Esaro	Valdamato
Lipuda	Valle dei Crati
Locride	

2.5 Campania

Colli di Salerno	Paestum
Dugenta	Pompeiano
Epomeo	Roccamonfina
Irpinia	Terre del Volturno

2.6 Emilia-Romagna

Castelfranco Emilia	Ravenna
Bianco dei Sillaro	Rubicone
Emilia	Sillaro
Fortana del Taro	Terre die Veleja
Forli	Val Tidone
Modena	

2.7 Friuli-Venezia Giulia

Alto Livenza
Venezia Giulia
Venezie

2.8 Lazio

Civitella d'Agliano	Dei Frusinate
Colli Cimini	Lazio
Frusinate	Nettuno

2.9 Liguria

Colline Sadeesi
Val Polcevera

2.10 Lombardia

Alto Mincio
Benaco bresciano
Bergamasca
Collina del Milanese
Montenetto di Brescia
Mantova

Pavia
Quistello
Ronchi di Brescia
Sabbioneta
Sebino
Terrazze Retiche di Sondrio

2.11 Marche

Marche

2.12 Molise

Osco
Rotae
Terre degli Osci

2.13 Puglia

Daunia
Murgia
Puglia

Salento
Tarantino
Valle d'Itria

2.14 Sardegna

Barbagia
Colli del Limbara
Isola dei Nuraghi
Marmila
Nuoro
Nurra
Ogliastro
Parteolla

Planargia
Romangia
Sibiola
Tharros
Trexenta
Valle dei Tirso
Valli di Porto Pino

2.15 Sicilia

Camarro
Colli Ericini
Fontanarossa di Cerda
Salemi

Salina
Sicilia
Valle Belice

2.16 Toscana

Alta Valle della Greve
Colli della Toscana centrale
Maremma toscana
Orcia

Toscana
Toscana
Val di Magra

2.17 Provincia autonoma di Trento

Dolomiten
Dolomiti
Atesino
Venezie
Vallagarina

2.18 Umbria

Allerona	Narni
Bettona	Spello
Cannara	Umbria

2.19 Veneto

Alto Livenza	Marca Trevigiana
Colli Trevigiani	Vallagarina
Conselvano	Veneto
Dolomiten	Veneto orientale
Dolomiti	Verona
Venezie	Veronese

B. Diciture tradizionali

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Denominazione di origine controllata	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Italiano
Denominazione di origine controllata e garantita	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Italiano
Vino dolce naturale	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano
Indicazione geografica tipica (IGT)	VDT, «vins de pays», vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Italiano
Landwein	VDT, «vins de pays», vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Tedesco

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Vin de pays	VDT, «vins de pays», vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Francese
Alberata o vigneti ad alberata	V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d.	Italiano
Amarone	V.q.p.r.d.	Italiano
Ambra	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Ambrato	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano
Annoso	V.q.p.r.d.	Italiano
Apianum	V.q.p.r.d.	Latino
Auslese	V.q.p.r.d.	Tedesco
Barco Reale	V.q.p.r.d.	Italiano
Brunello	V.q.p.r.d.	Italiano
Buttafuoco	V.q.p.r.d. e v.f.q.p.r.d.	Italiano
Cacc'e mitte	V.q.p.r.d.	Italiano
Cagnina	V.q.p.r.d.	Italiano
Cannellino	V.q.p.r.d.	Italiano
Cerasuolo	V.q.p.r.d.	Italiano
Chiaretto	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano
Ciaret	V.q.p.r.d.	Italiano
Château	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e v.f.q.p.r.d.	Francese
Classico	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e v.f.q.p.r.d.	Italiano
Dunkel	V.q.p.r.d.	Tedesco
Est! Est!! Est!!!	V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d.	Latino
Falerno	V.q.p.r.d.	Italiano
Fine	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Fior d'Arancio	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano
Falerio	V.q.p.r.d.	Italiano
Flétri	V.q.p.r.d.	Italiano
Garibaldi Dolce (o GD)	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Governo all'uso toscano	V.q.p.r.d. VDT con IG	Italiano

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Gutturnio	V.q.p.r.d. e v.f.q.p.r.d.	Italiano
Italia Particolare (o IP)	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Klassisch o Klassisches Ursprungsgebiet	V.q.p.r.d.	Tedesco
Kretzer	V.q.p.r.d.	Tedesco
Lacrima	V.q.p.r.d.	Italiano
Lacryma Christi	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano
Lambiccato	V.q.p.r.d.	Italiano
London Particular (o LP o Inghilterra)	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Morellino	V.q.p.r.d.	Italiano
Occhio di Pernice	V.q.p.r.d.	Italiano
Oro	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Pagadebit	V.q.p.r.d. e v.f.q.p.r.d.	Italiano
Passito	V.l.q.p.r.d., v.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano
Ramie	V.q.p.r.d.	Italiano
Rebola	V.q.p.r.d.	Italiano
Recioto	V.q.p.r.d. V.s.q.p.r.d.	Italiano
Riserva	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano
Rubino	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano
Sangue di Giuda	V.q.p.r.d. e v.f.q.p.r.d.	Italiano
Scelto	V.q.p.r.d.	Italiano
Sciacchetrà (o Sciac-trà)	V.q.p.r.d.	Italiano
Sforzato, Sfurzat	V.q.p.r.d.	Italiano
Spätlese	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Soleras	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Stravecchio	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Strohwein	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Superiore	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano
Superiore Old Marsala (o SOM)	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Torchiato	V.q.p.r.d.	Italiano
Torcolato	V.q.p.r.d.	Italiano

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Vecchio	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano
Vendemmia Tardiva	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano
Verdolino	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano
Vergine	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano
Vermiglio	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Vino Fiore	V.q.p.r.d.	Italiano
Vino Nobile	V.q.p.r.d.	Italiano
Vino Novello o Novello	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano
Vin santo/Vino Santo/Vinsanto	V.q.p.r.d.	Italiano
Vivace	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano

VI. Vini originari del Granducato di Lussemburgo

A. Indicazioni geografiche

1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate

1.1 Nomi delle regioni determinate

Ahn	Moersdorf
Assel	Mondorf
Bech-Kleinmacher	Niederdonven
Born	Oberdonven
Bous	Oberwormeldange
Burmerange	Remerschen
Canach	Remich
Ehnen	Rolling
Ellange	Rosport
Elvange	Schengen
Erpeldange	Schwebsange
Gostingen	Stadtbredimus
Greiveldange	Trintange
Grevenmacher	Wasserbillig
Lenningen,	Wellenstein
Machtum	Wintringen
Mertert	Wormeldange

2 Vini da tavola recanti un'indicazione geografica

—

B. Diciture tradizionali

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Marque nationale	V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d.	Francese
Appellation contrôlée	V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d.	Francese
Appellation d'origine contrôlée	V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d.	Francese
Vin de pays	VDT con IG	Francese
Grand premier cru	V.q.p.r.d.	Francese
Premier cru	V.q.p.r.d.	Francese
Vin classé	V.q.p.r.d.	Francese
Château	V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d.	Francese

VII. Vini originari della Repubblica Portoghese

A. Indicazioni geografiche

- 1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - 1.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Alenquer
 - 1.2.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Alentejo
 - 1.2.2 Nomi delle sottoregioni:
Borba
Évora
Granja-Amareleja
Moura
Portalegre
Redondo
Reguengos
Vidigueira
 - 1.3 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Arruda

- 1.4 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Bairrada
- 1.5.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Beira Interior
- 1.5.2 Nomi delle sottoregioni:
Castelo Rodrigo
Cova da Beira
Pinhel
- 1.6 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Biscoitos
- 1.7 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Bucelas
- 1.8 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Carcavelos
- 1.9 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Colares
- 1.10.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Dão
- 1.10.2 Nomi delle sottoregioni:
Alva
Besteiros
Castendo
Serra da Estrela
Silgueiros
Terras de Azurara
Terras de Senhorim
- 1.11.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Douro
- 1.11.2 Nomi delle sottoregioni:
Baixo Corgo
Cima Corgo
Douro Superior
- 1.12.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Encostas d'Aire
- 1.12.2 Nomi delle sottoregioni:
Alcobaça
Ourém

- 1.13 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Graciosa
- 1.14 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Lafões
- 1.15 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Lagoa
- 1.16 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Lagos
- 1.17 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Lourinhã
- 1.18 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Madeira *o* Madère *o* Madera *o* Vinho da Madeira *o* Madeira Wine *o*
Madeira Wine *o* Vin de Madère *o* Vino di Madera *o* Madeira Wijn
- 1.19 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Madeirense
- 1.20 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Óbidos
- 1.21 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Palmela
- 1.22 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Pico
- 1.23 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Portimão
- 1.24 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Port *o* Porto *o* Oporto *o* Portwein *o* Portvin *o* Portwijn *o* Vin de Porto *o* Port
Wine *o* Vinho do Porto
- 1.25.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Ribatejo
- 1.25.2 Nomi delle sottoregioni:
Almeirim
Cartaxo
Chamusca
Coruche
Santarém
Tomar
- 1.26 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Setúbal

- 1.27 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Tavira
- 1.28 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Távora-Varosa
- 1.29 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Torres Vedras
- 1.30.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Trás-os-Montes
- 1.30.2 Nomi delle sottoregioni:
Chaves
Planalto Mirandês
Valpaços
- 1.33.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Vinho Verde
- 1.33.2 Nomi delle sottoregioni:
Amarante
Ave
Baião
Basto
Cávado
Lima
Monção
Paiva
Sousa
- 2 Vini da tavola recanti un'indicazione geografica:
- 2.1 Regione:
Azores
- 2.2 Regione:
Alentejano
- 2.3 Regione:
Algarve
- 2.4.1 Regione:
Beiras
- 2.4.2 Sottoregioni:
Beira Alta
Beira Litoral
Terras de Sícó

- 2.5 Regione:
Duriense
- 2.6.1 Regione:
Estremadura
- 2.6.2 Sottoregione:
Alta Estremadura
- 2.7 Regione:
Minho
- 2.8 Regione:
Ribatejano
- 2.9 Regione:
Terras Madeirenses
- 2.10 Regione:
Terras do Sado
- 2.11 Regione:
Transmontano

B. Diciture tradizionali

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Denominação de origem (DO)	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Portoghese
Denominação de origem controlada (DOC)	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Portoghese
Indicação de proveniência regulamentada (IPR)	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Portoghese
Vinho doce natural	V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Vinho generoso	V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Vinho regional	VDT con IG	Portoghese
Canteiro	V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Colheita Seleccionada	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Portoghese
Crusted/Crusting	V.l.q.p.r.d.	Inglese
Escolha	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Portoghese
Escuro	V.l.q.p.r.d.	Portoghese

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Fino	V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Frasqueira	V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Garrafeira	V.q.p.r.d. e VDT con IG V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Lágrima	V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Leve	VDT con IG V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Nobre	V.q.p.r.d.	Portoghese
Reserva	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT con IG	Portoghese
Reserva velha (<i>o</i> Grande reserva)	V.s.q.p.r.d. V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Ruby	V.l.q.p.r.d.	Inglese
Solera	V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Super reserva	V.s.q.p.r.d.	Portoghese
Superior	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT con IG	Portoghese
Tawny	V.l.q.p.r.d.	Inglese
Vintage, a cui si può aggiungere, se del caso, Late Bottle (LBV) <i>o</i> Character	V.l.q.p.r.d.	Inglese

VIII. Vini originari del Regno Unito

A. Indicazioni geografiche

1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate

English Vineyards

Welsh Vineyards

2 Vini da tavola recanti un'indicazione geografica

English Counties

Welsh Counties

B. Diciture tradizionali

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Regional wine	VDT con IG	Inglese

IX. Vini originari della Repubblica federale d'Austria

A. Indicazioni geografiche

1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate («Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete»)

1.1 Nomi delle regioni determinate

Burgenland
Niederösterreich
Steiermark
Tirol
Vorarlberg
Wien

1.2 Nomi delle regioni determinate

1.2.1 Regione determinata Burgenland

Neusiedlersee
Neusiedlersee-Hügelland
Mittelburgenland
Südburgenland

1.2.2 Regione determinata Niederösterreich

Carnuntum	Thermenregion
Donauland	Traisental
Kamptal	Wachau
Kremstal	Weinviertel

1.2.3 Regione determinata Steiermark

Süd-Oststeiermark
Südsteiermark
Weststeiermark

1.2.4 Regione determinata Wien

Wien

1.3 Comuni, parti di comuni, Grosslagen, Riede, Flure, Einzellagen

1.3.1 Regione determinata Neusiedlersee

(a) *Grosslage:*
Kaisergarten

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

Altenberg	Hansagweg
Bauernaussatz	Heideboden
Bergäcker	Henneberg
Edelgründe	Herrnjoch
Gabarinza	Herrnsee
Goldberg	Hintenaussere Weingärten

Jungerberg
Kaiserberg
Kellern
Kirchacker
Kirchberg
Kleinackerl
Königswiese
Kreuzjoch
Kurbürg
Ladisberg
Lange Salzberg
Langer Acker
Lehendorf
Neuberg

Pohnpühl
Prädium
Rappbühl-Weingärten
Römerstein
Rustenacker
Sandflur
Sandriegel
Satz
Seeweingärten
Ungerberg
Vierhölzer
Weidener Zeiselberg
Weidener Ungerberg
Weidener Rosenberg

(c) *Comuni o parti di comuni:*

Andau
Apetlon
Bruckneudorf
Deutsch Jahrndorf
Edelstal
Frauenkirchen
Gattendorf
Gattendorf-Neudorf
Gols
Halbturm
Illmitz
Jois
Kittsee
Mönchhof

Neudorf bei Parndorf
Neusiedl am See
Nickelsdorf
Pamhagen
Parndorf
Podersdorf
Pötzneusiedl
St. Andrä am Zicksee
Tadten
Wallern im Burgenland
Weiden am See
Winden am See
Zurndorf

1.3.2 Regione determinata Neusiedlersee-Hügelland

(a) *Grosslagen:*

Rosaliakapelle
Sonnenberg
Vogelsang

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

Adler/Hrvatski vrh
Altenberg
Bergweinärten
Edelgraben
Fölligberg
Gaisrücken
Goldberg
Grossgebirge/Veliki vrh
Hasenriegel
Haussatz

Hochkramer
Hölzlstein
Isl
Johanneshöh
Katerstein
Kirchberg
Kleingebirge/Mali vrh
Kleinhöfleiner Hügel
Klosterkeller Siegendorf
Kogel

Kogl/Gritsch	Ripisce
Krci	Römerfeld
Kreuzweingärten	Römersteig
Langäcker/Dolnj sirick	Rosenberg
Leithaberg	Rübäcker/Ripisce
Lichtenbergweingärten	Schmaläcker
Marienthal	St. Vitusberg
Mitterberg	Steinhut
Mönchsberg/Lesicak	Wetterkreuz
Purbacher Bugstall	Wolfsbach
Reisbühel	Zbornje

(c) *Comuni o parti di comuni:*

Antau	Oggau
Baumgarten	Oslip
Breitenbrunn	Pöttelsdorf
Donnerskirchen	Pötsching
Drassburg	Purbach/See
Drassburg-Baumgarten	Rohrbach
Eisenstadt	Rust
Forchtenstein	St. Georgen
Forchtenau	St. Margarethen
Grosshöflein	Schattendorf
Hirm	Schützensgebirge
Hirm-Antau	Siegendorf
Hornstein	Sigless
Kleinhöflein	Steinbrunn
Klingenbach	Steinbrunn-Zillingtal
Krensdorf	Stöttera
Leithaprodersdorf	Stotzing
Loipersbach	Trausdorf/Wulka
Loretto	Walbersdorf
Marz	Wiesen
Mattersburg	Wimpassing/Leitha
Mörbisch/See	Wulkaprodersdorf
Müllendorf	Zagersdorf
Neudörfl	Zemendorf
Neustift an der Rosalia	

1.3.3 Regione determinata Mittelburgenland(a) *Grosslage:*

Goldbachtal

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

Altes Weingebirge

Deideckwald

Dürrau

Gfanger

Goldberg

Himmelsthron

Hochäcker

Hochberg

Hochplateau
Hölzl
Im Weingebirge
Kart
Kirchholz
Pakitsch
Raga

Sandhoffeld
Sinter
Sonnensteig
Spiegelberg
Weingfanger
Weiskreuz

(c) *Comuni o parti di comuni:*

Deutschkreutz
Frankenau
Frankenau-
Unterderpullendorf
Girm
Grossmutschen
Grosswarasdorf
Haschendorf
Horitschon
Kleinmutschen
Kleinwarasdorf
Klostermarienberg
Kobersdorf
Kroatisch Gerersdorf
Kroatisch Minihof
Lackenbach

Lackendorf
Lutzmannsburg
Mannersdorf
Markt St. Martin
Nebersdorf
Neckenmarkt
Nikitsch
Raiding
Raiding-Unterfrauenhaid
Ritzing
Stoob
Strebersdorf
Unterfrauenheid
Unterpetersdorf
Unterpullendorf

1.3.4 Regione determinata Südburgenland

(a) *Grosslagen:*

Pinkatal
Rechnitzer Geschriebenstein

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

Gotscher
Rosengarten
Schiller
Tiefer Weg
Wohlauf

(c) *Comuni o parti di comuni:*

Bonisdorf
Burg
Burgauerg
Burgauerg-Neudauberg
Deutsch Tschantschendorf
Deutschschützen-Eisenberg
Deutsch Bieling
Deutsch Ehrendorf
Deutsch Kaltenbrunn
Deutsch-Schützen

Eberau
Edlitz
Eisenberg an der Pinka
Eltendorf
Gaas
Gamischdorf
Gerersdorf-Sulz
Glasing
Grossmürbisch
Güssing

Güttenbach	Neustift
Hackerberg	Oberbildein
Hagensdorf	Ollersdorf
Hannersdorf	Poppendorf
Harmisch	Punitz
Hasendorf	Rax
Heiligenbrunn	Rechnitz
Hoell	Rehgraben
Inzenhof	Reinersdorf
Kalch	Rohr
Kirchfidisch	Rohrbrunn
Kleinmürbisch	Schallendorf
Kohfidisch	St. Michael
Königsdorf	St. Nikolaus
Kotezicken	St. Kathrein
Kroatisch Tschantschendorf	Stadtschlaining
Kroatisch Ehrendorf	Steinfurt
Krobotek	Strem
Krottendorf bei Güssing	Sulz
Krottendorf bei Neuhaus am	Sumetendorf
Klausenbach	Tobau
Kukmirn	Tschanigraben
Kulmhohe Gfang	Tudersdorf
Limbach	Unterbildein
Lusing	Urbersdorf
Markt-Neuhodis	Weichselbaum
Minihof-Liebau	Weiden bei Rechnitz
Mischendorf	Welgersdorf
Moschendorf	Windisch Minihof
Mühlgraben	Winten
Neudauberg	Woppendorf
Neumarkt im Tauchental	Zuberbach
Neusiedl	

1.3.5 Regione determinata Thermenregion

- (a) *Grosslagen:*
- | | |
|--------------------|-------------------------|
| Badener Berg | Tattendorfer Steinhölle |
| Vöslauer Hauerberg | (Stahölln) |
| Weisser Stein | Schatzberg |
| | Kappellenweg |
- (b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*
- | | |
|----------------|---------------------|
| Am Hochgericht | Grossriede Les'hanl |
| Badener Berg | Hochleiten |
| Brunner Berg | Holzspur |
| Dornfeld | In Brunnerberg |
| Goldeck | Jenibergen |
| Gradienthal | Kapellenweg |

Kirchenfeld
Kramer
Lange Bamhartstäler
Mandl-Höh
Mitterfeld
Oberkirchen
Pfaffstättner Kogel

Prezessbühel
Rasslerin
Römerberg
Satzing
Steinfeld
Weisser Stein

(c) *Comuni o parti di comuni:*

Bad Fischau-Brunn
Bad Vöslau
Bad Fischau
Baden
Berndorf
Blumau
Blumau-Neurisshof
Braiten
Brunn am Gebirge
Brunn/Schneebergbahn
Brunnenthal
Deutsch-Brodersdorf
Dornau
Dreitstetten
Ebreichsdorf
Eggendorf
Einöde
Enzesfeld
Frohsdorf
Gainfarn
Gamingerhof
Giesshübl
Grossau
Gumpoldskirchen
Günselsdorf
Guntramsdorf
Hirtenberg
Josefsthal
Katzelsdorf
Kottingbrunn
Landegg
Lanzenkirchen
Leesodrf
Leobersdorf
Lichtenwörth
Lindabrunn
Maria Enzersdorf
Markt Piesting
Matzendorf

Matzendorf-Hölles
Mitterberg
Mödling
Möllersdorf
Münchendorf
Obereggendorf
Oberwaltersdorf
Oyenhausen
Perchtoldsdorf
Pfaffstätten
Pottendorf
Rauhenstein
Reisenberg
Schönau/Triesting
Seibersdorf
Siebenhaus
Siegersdorf
Sollenau
Sooss
St. Veit
Steinabrückl
Steinfelden
Tattendorf
Teesdorf
Theresienfeld
Traiskirchen
Tribuswinkel
Trumau
Vösendorf
Wagram
Wampersdorf
Weigelsdorf
Weikersdorf/Steinfeld
Wiener Neustadt
Wiener Neudorf
Wienersdorf
Winzendorf
Winzendorf-Muthmannsdorf
Wöllersdorf

Wöllersdorf-Steinabrückl

Zillingdorf

1.3.6 Regione determinata Kremstal(a) *Grosslagen:*

Göttweiger Berg

Kaiser Stiege

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

Ebritzstein

Ehrenfelser

Emmerlingtal

Frauengrund

Gartl

Gärtling

Gedersdorfer Kaiserstiege

Goldberg

Grosser Berg

Hausberg

Herrentrost

Hochäcker

Im Berg

Kirchbühel

Kogl

Kremsleithen

Pellingen

Pfaffenberg

Pfennigberg

Pulverturm

Rammeln

Reisenthal

Rohrendorfer Gebling

Sandgrube

Scheibelberg

Schrattenpoint

Sommerleiten

Sonnageln

Spiegel

Steingraben

Tümelstein

Weinzierlberg

Zehetnerin

(c) *Comuni o parti di comuni:*

Aigen

Angern

Brunn im Felde

Dross

Egelsee

Eggendorf

Furth

Gedersdorf

Gneixendorf

Göttweig

Höbenbach

Hollenburg

Hörfarth

Imbach

Krems

Krems an der Donau

Krustetten

Landersdorf

Meidling

Neustift bei Schönberg

Oberfucha

Oberrohrendorf

Palt

Paudorf

Priel

Rehberg

Rohrendorf bei Krems

Scheibenhof

Senftenberg

Stein an der Donau

Steinaweg-Kleinwien

Stift Göttweig

Stratzing

Stratzing-Dross

Thallern

Tiefenfucha

Unterrohrendorf

Walkersdorf am Kamp

Weinzierl bei Krems

1.3.7 Regione determinata Kamptal(a) *Grosslage:*

—

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

Anger	Loiser Berg
Auf der Setz	Obritzberg
Friesenrock	Pfeiffenberg
Gaisberg	Sachsenberg
Gallenberg	Sandgrube
Gobelsberg	Spiegel
Heiligenstein	Stein
Hiesberg	Steinhaus
Hofstadt	Weinträgerin
Kalvarienberg	Wohra
Kremstal	

(c) *Comuni o parti di comuni:*

Altenhof	Mollands
Diendorf am Walde	Obernholz
Diendorf/Kamp	Oberreith
Elsarn im Strassertale	Plank/Kamp
Engabrunn	Peith
Etsdorf am Kamp	Rothgraben
Etsdorf-Haitzendorf	Schiltern
Fernitz	Schönberg am Kamp
Gobelsburg	Schönbergneustift
Grunddorf	Sittendorf
Hadersdorf am Kamp	Stiefen
Hadersdorf-Kammern	Strass im Strassertale
Haindorf	Thürneustift
Kammern am Kamp	Unterreith
Kamp	Walkersdorf
Langenlois	Wiedendorf
Lengenfeld	Zöbing
Mittelberg	

1.3.8 Regione determinata Donauland(a) *Grosslagen:*

Klosterneuburger Weinberge
Tulbinger Kogel
Wagram-Donauland

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

Altenberg	Fuchsberg
Bromberg	Gänsacker
Erdpress	Georgenberg
Franzhauser	Glockengiesser

Gmirk	Satzen
Goldberg	Schillingsberg
Halterberg	Schlossberg
Hengsberg	Sonnenried
Hengstberg	Steinagrund
Himmelreich	Traxelgraben
Hirschberg	Vorberg
Hochrain	Wadenthal
Kreitschental	Wagram
Kühgraben	Weinlacke
Leben	Wendelstatt
Ortsried	Wora
Purgstall	
(c) <i>Comuni o parti di comuni:</i>	
Ahrenberg	Hippersdorf
Abstetten	Höflein an der Donau
Altenberg	Holzleiten
Ameisthal	Hütteldorf
Anzenberg	Judenu-Baumgarten
Atzelsdorf	Katzelsdorf im Dorf
Atzenbrugg	Katzelsdorf/Zeil
Baumgarten/Reidling	Kierling
Baumgarten/Wagram	Kirchberg/Wagram
Baumgarten/Tullnerfeld	Kleinwiesendorf
Chorherrn	Klosterneuburg
Dietersdorf	Königsbrunn
Ebersdorf	Königsbrunn/Wagram
Egelsee	Königstetten
Einsiedl	Kritzendorf
Elsbach	Landersdorf
Engelmannsbrunn	Michelhausen
Fels	Michelndorf
Fels/Wagram	Mitterstockstall
Feuersbrunn	Mossbierbaum
Freundorf	Neudegg
Gerasdorf b. Wien	Oberstockstall
Gollarn	Ottenthal
Gösing	Pixendorf
Grafenwörth	Plankenberg
Gross-Rust	Pöding
Grossriedenthal	Reidling
Grossweikersdorf	Röhrenbach
Grosswiesendorf	Ruppersthal
Gugging	Saladorf
Hasendorf	Sieghartskirchen
Henzing	Sitzenberg-Reidling
Hintersdorf	Spital

St. Andrä-Wördern
 Staasdorf
 Stettenhof
 Tautendorf
 Thürnthal
 Tiefenthal
 Trasdorf
 Tulbing
 Tulln
 Unterstockstall

Wagram am Wagram
 Waltendorf
 Weinzierl bei Ollern
 Wipfing
 Wolfpassing
 Wördern
 Würmla
 Zaussenberg
 Zeisselmauer

1.3.9 Regione determinata Traisental

(a) *Grosslage:*
 Traismaurer Weinberge

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

Am Nasenberg
 Antingen
 Brunberg
 Eichberg
 Fuchsenrand
 Gerichtsberg
 Grillenbühel
 Halterberg
 Händlgraben
 Hausberg
 In der Wiegn'n
 In der Leithen
 Kellerberg

Kölbing
 Kreit
 Kufferner Steinried
 Leithen
 Schullerberg
 Sonnleiten
 Spiegelberg
 Tiegeln
 Valterl
 Weinberg
 Wiegen
 Zachling
 Zwirch

(c) *Comuni o parti di comuni:*

Absdorf
 Adletzberg
 Ambach
 Angern
 Diendorf
 Dörfel
 Edering
 Eggendorf
 Einöd
 Etzersdorf
 Franzhausen
 Frauendorf
 Fugging
 Gemeinlebarn
 Getzersdorf
 Grossrust
 Grünz

Gutenbrunn
 Haselbach
 Herzogenburg
 Hilpersdorf
 Inzersdorf ob der Traisen
 Inzersdorf-Geztersdorf
 Kappeln
 Katzenberg
 Killing
 Kleinrust
 Kuffern
 Langmannersdorf
 Mitterndorf
 Neusiedl
 Neustift
 Nussdorf ob der Traisen
 Oberndorf am Gebirge

Oberndorf in der Ebene	Stollhofen
Oberwinden	Thallern
Oberwölbing	Theyern
Obritzberg-Rust	Traismauer
Ossarn	Unterradlberg
Pfaffing	Unterwölbing
Rassing	Wagram an der Traisen
Ratzersdorf	Waldleitzberg
Reichersdorf	Walpersdorf
Ried	Weidling
Rottersdorf	Weissenkirchen/Perschling
Schweinern	Wetzmannsthal
St. Andrä/Traisen	Wielandsthal
St. Pölten	Wölbing
Statzendorf	

1.3.10 Regione determinata Carnuntum

(a) *Grosslage:*

—

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

Aubübel	Lange Letten
Braunsberg	Lange Weingärten
Dorfbrunnenäcker	Mitterberg
Füllenbeutel	Mühlbachacker
Gabler	Mühlweg
Golden	Rosenberg
Haidäcker	Spitzerberg
Hausweinäcker	Steinriegl
Hausweingärten	Tilhofen
Hexenberg	Ungerberg
Kirchbergen	Unterschilling

(c) *Comuni o parti di comuni:*

Arbesthal	Hainburg/Donau
Au am Leithagebirge	Haslau/Donau
Bad Deutsch-Altenburg	Haslau-Maria Ellend
Berg	Himberg
Bruck an der Leitha	Hof/Leithaberge
Deutsch-Haslau	Höflein
Ebergassing	Hollern
Enzersdorf/Fischa	Hundsheim
Fischamend	Mannersdorf/Leithagebirge
Gallbrunn	Margarethen am Moos
Gerhaus	Maria Ellend
Göttlesbrunn	Moosbrunn
Göttlesbrunn-Arbesthal	Pachfurth
Gramatneusiedl	Petronell

Petronell-Carnuntum
 Prellenkirchen
 Regelsbrunn
 Rohrau
 Sarasdorf
 Scharndorf
 Schloss Prugg
 Schönabrunn
 Schwadorf

Sommerein
 Stixneusiedl
 Trautmannsdorf/Leitha
 Velm
 Wienerherberg
 Wildungsmauer
 Wilfleinsdorf
 Wolfsthal-Berg
 Zwölfaxing

1.3.11 Regione determinata Wachau

(a) *Grosslage:*

Frauenweingärten

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

Burgberg
 Frauengrund
 Goldbügeln
 Gottschelle
 Höhlgraben
 Im Weingebirge
 Katzensgraben
 Kellerweingärten
 Kiernberg
 Klein Gebirg
 Mitterweg

Neubergen
 Niederpoigen
 Schlucht
 Setzberg
 Silberbühel
 Singerriedel
 Spickenberg
 Steiger
 Stellenleiten
 Tranthal

(c) *Comuni o parti di comuni:*

Aggsbach
 Aggsbach-Markt
 Baumgarten
 Bergern/Dunkelsteinerwald
 Dürnstein
 Eggendorf
 Elsarn am Jauerling
 Furth
 Groisbach
 Gut am Steg
 Höbenbach
 Joching
 Köfering
 Krustetten
 Loiben
 Mautern
 Mauternbach
 Mitterarnsdorf
 Mühldorf

Oberarnsdorf
 Oberbergern
 Oberloiben
 Rossatz-Rührsdorf
 Schwallenbach
 Spitz
 St. Lorenz
 St. Johann
 St. Michael
 Tiefenfucha
 Unterbergern
 Unterloiben
 Viessling
 Weissenkirchen/Wachau
 Weissenkirchen
 Willendorf
 Willendorf in der Wachau
 Wösendorf/Wachau

1.3.12 Regione determinata Weinviertel(a) *Grosslagen:*

Bisamberg-Kreuzenstein
 Falkensteiner Hügelland
 Matzner Hügel
 Retzer Weinberge
 Wolkersdorfer Hochleithen

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

Adamsbergen	Haad
Altenberg	Haidberg
Altenbergen	Haiden
Alter Kirchenried	Haspelberg
Altes Gebirge	Hausberg
Altes Weingebirge	Hauseingärten
Am Berghundsleithen	Hausrucker
Am Lehmim	Heiligengeister
Am Wagram	Hermannschachern
Antlasbergen	Herrnberg
Antonibergen	Hinter der Kirchen
Aschinger	Hirschberg
Auberg	Hochfeld
Auflangen	Hochfeld
Bergen	Hochstrass
Bergfeld	Holzpoint
Birthalen	Hundsbergen
Bogenrain	Im Inneren Rain
Bruch	Im Potschallen
Bürsting	In Aichleiten
Detzenberg	In den Hausweingärten
Die alte Haider	In Hamert
Ekartsberg	In Rothenpüllen
Feigelbergen	In Sechsern
Fochleiten	In Trenken
Freiberg	Johannesbergen
Freybergen	Jungbirgen
Fuchsenberg	Junge Frauenberge
Fürstenbergen	Jungherrn
Gaisberg	Kalvarienberg
Galgenberg	Kapellenfeld
Gerichtsberg	Kirchbergen
Geringen	Kirchenberg
Goldberg	Kirchluss
Goldbergen	Kirchweinbergen
Gollitschen	Kogelberg
Grossbergen	Köhlberg
Grundern	Königsbergen

Kreuten
 Lamstetten
 Lange Ried
 Lange Vierteln
 Lange Weingärten
 Leben
 Lehmfeld
 Leitenberge
 Leithen
 Lichtenberg
 Liessen
 Lindau
 Lissen
 Martal
 Maxendorf
 Merkvierteln
 Mitterberge
 Mühlweingärten
 Neubergergen
 Neusätzen
 Nussberg
 Ölberg
 Ölbergen
 Platten
 Pöllitzern
 Preussenberg
 Purgstall
 Raschern
 Reinthal
 Reishübel
 Retzer Winberge
 Rieden um den Heldenberg
 Rösel
 Rosenberg
 Roseneck
 Saazen
 Sandbergen
 Sandriegl
 Satzen
 Sätzweingärten
 Sauenberg

Sauhaut
 Saurüsseln
 Schachern
 Schanz
 Schatz
 Schatzberg
 Schilling
 Schmallissen
 Schmidatal
 Schwarzerder
 Sechterbergen
 Silberberg
 Sommerleiten
 Sonnberg
 Sonnen
 Sonnleiten
 Steinberg
 Steinbergen
 Steinhübel
 Steinperz
 Stöckeln
 Stolleiten
 Strassfeld
 Stuffeln
 Tallusfeld
 Veigelberg
 Vogelsinger
 Vordere Bergen
 Warthberg
 Weinried
 Weintalried
 Weisser Berg
 Zeiseln
 Zuckermändln
 Zuckermantel
 Zuckerschleh
 Züngel
 Zutrinken
 Zwickeln
 Zwiebelhab
 Zwiefänger

(c) *Comuni o parti di comuni:*

Alberndorf im Pulkautal
 Alt Höflein
 Alt Ruppersdorf
 Altenmarkt im Thale
 Altenmarkt

Altlichtenwarth
 Altmanns
 Ameis
 Amelsdorf
 Angern an der March

Aschendorf	Enzersdorf bei Staatz
Asparn an der Zaya	Enzersdorf im Thale
Aspersdorf	Enzersfeld
Atzelsdorf	Erdberg
Au	Erdpress
Auersthal	Ernstbrunn
Auggenthal	Etzmannsdorf
Bad Pirawarth	Fahndorf
Baierdorf	Falkenstein
Bergau	Fallbach
Bernhardsthal	Föllim
Bisamberg	Frättingsdorf
Blumenthal	Frauentorf/Schmida
Bockfliess	Friebritz
Bogenneusiedl	Füllersdorf
Bösendürnbach	Furth
Braunsdorf	Gaindorf
Breiteneich	Gaisberg
Breitenwaida	Gaiselberg
Bruderndorf	Gaisruck
Bullendorf	Garmanns
Burgschleinitz	Gars am Kamp
Burgschleinitz-Kühnring	Gartenbrunn
Deinzendorf	Gaubitsch
Diepolz	Gauderndorf
Dietersdorf	Gaweinthal
Dietmannsdorf	Gebmanns
Dippersdorf	Geitzendorf
Dobermannsdorf	Gettsdorf
Drasenhofen	Ginzersdorf
Drösing	Glaubendorf
Dürnkrut	Gnadendorf
Dürnleis	Goggendorf
Ebendorf	Goldgeben
Ebenthal	Göllersdorf
Ebersbrunn	Gösting
Ebersdorf an der Zaya	Götzendorf
Eggenburg	Grabern
Eggendorf am Walde	Grafenberg
Eggendorf	Grafensulz
Eibesbrunn	Groissenbrunn
Eibesthal	Gross Ebersdorf
Eichenbrunn	Gross-Engersdorf
Eichhorn	Gross-Inzersdorf
Eitzersthal	Gross-Schweinbarth
Engelhartstetten	Grossharras
Engelsdorf	Grosskadolz

Grosskrut	Hörersdorf
Grossmeisdorf	Horn
Grossmugl	Hornsborg
Grossnondorf	Hüttendorf
Grossreipersdorf	Immendorf
Grossrussbach	Inkersdorf
Grossstelzendorf	Jedenspeigen
Grosswetzdorf	Jetzelsdorf
Grub an der March	Kalladorf
Grübern	Kammersdorf
Grund	Karnabrunn
Gumping	Kattau
Guntersdorf	Katzelsdorf
Guttenbrunn	Kettlasbrunn
Hadres	Ketzelsdorf
Hagenberg	Kiblitiz
Hagenbrunn	Kirchstetten
Hagendorf	Kleedorf
Hanfthal	Klein Hadersdorf
Hardegg	Klein Riedenthal
Harmannsdorf	Klein Haugsdorf
Harrersdorf	Klein-Harras
Hart	Klein-Meiseldorf
Haselbach	Klein-Reinprechtsdorf
Haslach	Klein-Schweinbarth
Haugsdorf	Kleinbaumgarten
Hausbrunn	Kleinebersdorf
Hauskirchen	Kleinengersdorf
Hausleiten	Kleinhöflein
Hautzendorf	Kleinkadolz
Heldenberg	Kleinkirchberg
Herrnbaumgarten	Kleinrötz
Herrnleis	Kleinsierndorf
Herzogbirbaum	Kleinstelzendorf
Hetzmannsdorf	Kleinstetteldorf
Hipples	Kleinweikersdorf
Höbersbrunn	Kleinwetzdorf
Hobersdorf	Kleinwilfersdorf
Höbertsgrub	Klement
Hochleithen	Kollnbrunn
Hofern	Königsbrunn
Hohenau an der March	Kottingneusiedl
Hohenruppersdorf	Kotzendorf
Hohenwarth	Kreuttal
Hohenwarth-Mühlbach	Kreuzstetten
Hollabrunn	Kronberg
Hollenstein	Kühnring

Laa an der Thaya	Niederfellabrunn
Ladendorf	Niederhollabrunn
Langenzersdorf	Niederkreuzstetten
Lanzendorf	Niederleis
Leitzersdorf	Niederrussbach
Leobendorf	Niederschleinz
Leodagger	Niedersulz
Limberg	Nursch
Loidesthal	Oberdürnbach
Loosdorf	Oberfellabrunn
Magersdorf	Obergänserndorf
Maigen	Obergrabern
Mailberg	Obergrub
Maisbirbaum	Oberhautzentl
Maissau	Oberkreuzstetten
Mallersbach	Obermallebarn
Manhartsbrunn	Obermarkersdorf
Mannersdorf	Obernalb
Marchegg	Oberolberndorf
Maria Roggendorf	Oberparschenbrunn
Mariathal	Oberravelsbach
Martinsdorf	Oberretzbach
Matzelsdorf	Oberrohrbach
Matzen	Oberrussbach
Matzen-Raggendorf	Oberschoderlee
Maustrenk	Obersdorf
Meiseldorf	Obersteinabrunn
Merkersdorf	Oberstinkenbrunn
Michelstetten	Obersulz
Minichhofen	Oberthern
Missingdorf	Oberzögersdorf
Mistelbach	Obritz
Mittergrabern	Olbersdorf
Mitterretzbach	Olgersdorf
Mödring	Ollersdorf
Mollmannsdorf	Ottendorf
Mörtersdorf	Ottenthal
Mühlbach a. M.	Paasdorf
Münichsthal	Palterndorf
Naglern	Palterndorf/Dobermannsdorf
Nappersdorf-Kammersdorf	Paltersdorf
Neubau	Passauerhof
Neudorf bei Staatz	Passendorf
Neuruppersdorf	Patzenthal
Neusiedl/Zaya	Patzmannsdorf
Nexingn	Peigarten
Niederabsdorf	Pellendorf

Pernersdorf	Ronthal
Pernhofen	Röschitz
Pettendorf	Röschitzklein
Pfaffendorf	Roseldorf
Pfaffstetten	Rückersdorf
Pfösing	Russbach
Pillersdorf	Schalladorf
Pillichsdorf	Schleinbach
Pirawarth	Schletz
Platt	Schönborn
Pleissling	Schöngrabern
Porrau	Schönkirchen
Pottenhofen	Schönkirchen-Reyersdorf
Poysbrunn	Schrattenberg
Poysdorf	Schrattenthal
Pranhartsberg	Schrick
Prinzendorf/Zaya	Seebarn
Prottes	Seefeld
Puch	Seefeld-Kadolz
Pulkau	Seitzendorf-Wolfpassing
Pürstendorf	Senning
Putzing	Siebenhirten
Pyhra	Sierndorf
Rabensburg	Sierndorf/March
Radlbrunn	Sigmundshenberg
Raffelhof	Simonsfeld
Rafing	Sitzendorf an der Schmida
Ragelsdorf	Sitzenhart
Raggendorf	Sonnberg
Rannersdorf	Sonndorf
Raschala	Spannberg
Ravelsbach	St.Bernhard-Frauenhofen
Reikersdorf	St.Ulrich
Reinthal	Staatz
Retz	Staatz-Kautzendorf
Retz-Altstadt	Starnwörth
Retz-Stadt	Steinabrunn
Retzbach	Steinbrunn
Reyersdorf	Steinebrunn
Riedenthal	Stetteldorf/Wagram
Ringelsdorf	Stetten
Ringelsdorf-Niederabsdorf	Stillfried
Ringendorf	Stockerau
Rodingersdorf	Stockern
Roggendorf	Stoitzendorf
Rohrbach	Straning
Rohrendorf/Pulkau	Stranzendorf

Streifing	Waschbach
Streitdorf	Watzelsdorf
Stronsdorf	Weikendorf
Stützenhofen	Wetzelsdorf
Sulz im Weinviertel	Wetzleinsdorf
Suttenbrunn	Weyerburg
Tallesbrunn	Wieselsfeld
Traunfeld	Wiesern
Tresdorf	Wildendürnbach
Ulrichskirchen	Wilfersdorf
Ulrichskirchen-Schleinbach	Wilhelmsdorf
Ungerdorf	Windisch-Baumgarten
Unterdürnbach	Windpassing
Untergrub	Wischathal
Unterhautzentl	Wolfpassing an der Hochleithen
Untermallebarn	Wolfpassing
Untermarkersdorf	Wolfsbrunn
Unternalb	Wolkersdorf/Weinviertel
Unterolberndorf	Wollmannsberg
Unterparschenbrunn	Wullersdorf
Unterretzbach	Wultendorf
Unterrohrbach	Wulzeshofen
Unterstinkenbrunn	Würnitz
Unterthern	Zellerndorf
Velm	Zemling
Velm-Götzendorf	Ziersdorf
Viendorf	Zissersdorf
Waidendorf	Zistersdorf
Waitzendorf	Zlabern
Waltersdorf	Zogelsdorf
Waltersdorf/March	Zwentendorf
Walterskirchen	Zwingendorf
Wartberg	

1.3.13 Regione determinata Südsteiermark

(a) *Grosslagen:*

Sausal
Südsteirisches Rebenland

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

Altenberg
Brudersegg
Burgstall
Czamillonberg/Kaltenegg
Eckberg
Eichberg
Einöd
Gauitsch

Grassnitzberg
Harrachegg
Hochgrassnitzberg
Karnerberg
Kittenberg
Königsberg
Kranachberg
Lubekogel

Mitteregg
 Nussberg
 Obegg
 Pässnitzerberger Römerstein
 Pfarrweingarten
 Schlossberg
 Sernauberg
 Speisenberg
 Steinriegl

(c) *Comuni o parti di comuni:*

Aflenz an der Sulm
 Altenbach
 Altenberg
 Arnfels
 Berghausen
 Brudersegg
 Burgstall
 Eckberg
 Ehrenhausen
 Eichberg-Arnfels
 Eichberg-Trautenberg
 Einöd
 Empersdorf
 Ewitsch
 Flamberg
 Fötschach
 Gamlitz
 Gauitsch
 Glanz
 Gleinstätten
 Goldes
 Göttling
 Grassnitzberg
 Greith
 Grossklein
 Grosswalz
 Grottenhof
 Grubtal
 Hainsdorf/Schwarzautal
 Hasendorf an der Mur
 Heimschuh
 Höch
 Kaindorf an der Sulm
 Kittenberg
 Kitzeck im Sausal
 Kogelberg
 Kranach

Stermitzberg
 Urkogel
 Wielitsch
 Wilhelmshöhe
 Witscheinberg
 Witscheiner Herrenberg
 Zieregg
 Zoppelberg

Kranachberg
 Labitschberg
 Lang
 Langaberg
 Langegg
 Lebring-St. Margarethen
 Leibnitz
 Leutschach
 Lieschen
 Maltschach
 Mattelsberg
 Mitteregg
 Muggenau
 Nestelbach
 Nestelberg/Heimschuh
 Nestelberg/Grossklein
 Neurath
 Obegg
 Oberfahnenbach
 Obergreith
 Oberhaag
 Oberlupitscheni
 Obervogau
 Ottenberg
 Paratheregg
 Petzles
 Pistorf
 Pössnitz
 Prarath
 Ratsch an der Weinstrasse
 Remschnigg
 Rettenbach
 Rettenberg
 Retznei
 Sausal
 Sausal-Kerschegg
 Schirka

Schlossberg	Sulz
Schönberg	Sulztal an der Weinstrasse
Schöneegg	Tillmitsch
Seggauberg	Unterfahrenbach
Sernau	Untergreith
Spielfeld	Unterhaus
St. Andrä i.S.	Unterlupitscheni
St. Andrä-Höch	Vogau
St. Johann im Saggautal	Wagna
St. Nikolai im Sausal	Waldschach
St. Nikolai/Drassling	Weitendorf
St. Ulrich/Waasen	Wielitsch
Steinbach	Wildon
Steingrub	Wolfsberg/Schw.
Steinriegel	Zieregg

1.3.14 Regione determinata Weststeiermark

(a) *Grosslagen:*

—

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

Burgegg
Dittenberg
Guntschenberg
Hochgrail
St. Ulrich i. Gr.

(c) *Comuni o parti di comuni:*

Aibl
Bad Gams
Deutschlandsberg
Frauental an der Lassnitz
Graz
Greisdorf
Gross St. Florian
Grossradl
Gundersdorf
Hitzendorf
Holleneegg
Krottendorf
Lannach
Ligist
Limberg
Marhof
Mooskirchen
Pitschgau

Preding
Schwanberg
Seiersberg
St. Bartholomä
St. Martin i.S.
St. Stefan ob Stainz
St. Johann ob Hohenburg
St. Peter i.S.
Stainz
Stallhofen
Strassgang
Sulmeck-Greith
Untenbergla
Unterfresen
Weibling
Wernersdorf
Wies

1.3.15 Regione determinata Südoststeiermark

- (a) *Grosslagen:*
 Oststeirisches Hügelland
 Vulkanland
- (b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*
- | | |
|-----------------|--------------|
| Annaberg | Reiting |
| Buchberg | Ringkogel |
| Burgfeld | Rosenberg |
| Hofberg | Saziani |
| Hoferberg | Schattauberg |
| Hohenberg | Schemming |
| Hürtherberg | Schlosskogel |
| Kirchleiten | Seindl |
| Klöschberg | Steintal |
| Königsberg | Stradenberg |
| Prebensdorfberg | Sulzberg |
| Rathenberg | Weinberg |
- (c) *Comuni o parti di comuni:*
- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| Aigen | Dörfel |
| Albersdorf-Prebuch | Ebersdorf |
| Allerheiligen bei Wildon | Edelsbach bei Feldbach |
| Altenmarkt bei Fürstenfeld | Edla |
| Altenmarkt bei Riegersburg | Eichberg bei Hartmannsdorf |
| Aschau | Eichfeld |
| Aschbach bei Fürstenfeld | Entschendorf am Ottersbach |
| Auersbach | Entschendorf |
| Aug-Radisch | Etzersdorf-Rollsdorf |
| Axbach | Fehring |
| Bad Waltersdorf | Feldbach |
| Bad Radkersburg | Fischa |
| Bad Gleichenberg | Fladnitz im Raabtal |
| Bairisch Kölldorf | Flattendorf |
| Baumgarten bei Gnas | Floing |
| Bierbaum am Auersbach | Frannach |
| Bierbaum | Frösaugraben |
| Breitenfeld/Rittschein | Frössauberg |
| Buch-Geiseldorf | Frutten |
| Burgfeld | Frutten-Geisselsdorf |
| Dambach | Fünfing bei Gleisdorf |
| Deutsch Goritz | Fürstenfeld |
| Deutsch Haseldorf | Gabersdorf |
| Dienersdorf | Gamling |
| Dietersdorf am Gnasbach | Gersdorf an der Freistritz |
| Dietersdorf | Giesselsdorf |
| Dirnbach | Gleichenberg-Dorf |

Gleisdorf	Jagerberg
Glojach	Jahrbach
Gnaning	Jamm
Gnas	Johnsdorf-Brunn
Gniebing	Jörgen
Goritz	Kaag
Gosdorf	Kaibing
Gossendorf	Kainbach
Grabersdorf	Lalch
Grasdorf	Kapfenstein
Greinbach	Karbach
Grosshartmannsdorf	Kirchberg an der Raab
Grössing	Klapping
Grosssteinbach	Kleegraben
Grosswilfersdorf	Kleinschlag
Grub	Klöch
Gruisla	Klöchberg
Gschmaier	Kohlgraben
Gutenberga an der Raabklamm	Köldorf
Gutendorf	Kornberg bei Riegersburg
Habegg	Krennach
Hainersdorf	Krobathen
Haket	Kronnersdorf
Halbenrain	Krottendorf
Hart bei Graz	Krusdorf
Hartberg	Kulm bei Weiz
Hartberg-Umgebung	Laasen
Hartl	Labuch
Hartmannsdorf	Landscha bei Weiz
Haselbach	Lassnitzhöhe
Hatzendorf	Leitersdorf im Raabtal
Herrnberg	Lembach bei Riegersburg
Hinteregg	Lödersdorf
Hirnsdorf	Löffelbach
Hochenegg	Loipersdorf bei Fürstenfeld
Hochstraden	Lugitsch
Hof bei Straden	Maggau
Hofkirchen bei Hardegg	Magland
Höflach	Mahrensdorf
Hofstätten	Maierdorf
Hofstätten bei Deutsch	Maierhofen
Hohenbrugg	Markt Hartmannsdorf
Hohenkogel	Markt
Hopfau	Merkendorf
Ilz	Mettersdorf am Sassbach
Ilztal	Mitterdorf an der Raab
	Mitterlabill

Mortantsch
 Muggendorf
 Mühlldorf bei Feldbach
 Mureck
 Murfeld
 Nägelsdorf
 Nestelbach im Ilztal
 Neudau
 Neudorf
 Neusetz
 Neustift
 Nitscha
 Oberdorf am Hohegg
 Obergnas
 Oberkarla
 Oberklamm
 Oberspitz
 Obertiefenbach
 Öd
 Ödgraben
 Ödt
 Ottendorf an der Rittschein
 Penzendorf
 Perbersdorf bei St. Peter
 Persdorf
 Pertlstein
 Petersdorf
 Petzelsdorf
 Pichla bei Radkersburg
 Pichla
 Pirsching am Traubenberg
 Pischelsdorf in der Steier-
 mark
 Plesch
 Pöllau
 Pöllauberg
 Pölten
 Poppendorf
 Prebensdorf
 Pressguts
 Pridahof
 Puch bei Weiz
 Raabau
 Rabenwald
 Radersdorf
 Radkersburg Umgebung
 Radochen

Ragnitz
 Raning
 Ratschendorf
 Reichendorf
 Reigersberg
 Reith bei Hartmannsdorf
 Rettenbach
 Riegersburg
 Ring
 Risola
 Rittschein
 Rohr an der Raab
 Rohr bei Hartberg
 Rohrbach am Rosenberg
 Rohrbach bei Waltersdorf
 Romatschachen
 Ruppersdorf
 Saaz
 Schachen am Römerbach
 Schölböng
 Schönaue
 Schöneegg bei Pöllau
 Schrötten bei Deutsch-Goritz
 Schwabau
 Schwarzau im Schwarzaual
 Schweinz
 Sebersdorf
 Siebing
 Siegersdorf bei Herberstein
 Sinabelkirchen
 Söchau
 Speltenbach
 St. Peter am Ottersbach
 St. Johann bei Herberstein
 St. Veit am Vogau
 St. Kind
 St. Anna am Aigen
 St. Georgen an der Stiefing
 St. Johann in der Haide
 St. Margarethen an der Raab
 St. Nikolai ob Drassling
 St. Marein bei Graz
 St. Magdalena am Lemberg
 St. Stefan im Rosental
 St. Lorenzen am Wechsel
 Stadtbergen
 Stainz bei Straden

Stang bei Hatzendorf	Unterzirknitz
Staudach	Vockenberg
Stein	Wagerberg
Stocking	Waldsberg
Straden	Walkersdorf
Strass	Waltersdorf in der Ost-
Stubenberg	steiermark
Sulz bei Gleisdorf	Waltra
Sulzbach	Wassen am Berg
Takern	Weinberg an der Raab
Tatzen	Weinberg
Tautendorf	Weinburg am Sassbach
Tiefenbach bei Kaendorf	Weissenbach
Tieschen	Weiz
Trautmannsdorf/Oststeiermar-	Wetzelsdorf bei Jagerberg
k	Wieden
Trössing	Wiersdorf
Übersbach	Wilhelmsdorf
Ungerdorf	Wittmannsdorf
Unterauersbach	Wolfgruben bei Gleisdorf
Unterbuch	Zehensdorf
Unterfladnitz	Zelting
Unterkarla	Zerlach
Unterlamm	Ziegenberg
Unterlassnitz	

1.3.16 Regione determinata Wien

- (a) *Grosslagen:*
 Bisamberg-Wien
 Georgenberg
 Kahlenberg
 Nussberg
- (b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*
 Altweingarten
 Auckenthal
 Bellevue
 Breiten
 Burgstall
 Falkenberg
 Gabrissen
 Gallein
 Gebhardin
 Gernen
 Herrenholz
 Hochfeld
 Jungenberg
- Jungherrn
 Kuchelviertel
 Langteufel
 Magdalenenhof
 Mauer
 Mitterberg
 Oberlaa
 Preussen
 Reisenberg
 Rosengartl
 Schenkenberg
 Steinberg
 Wiesthalen

(c) *Comuni o parti di comuni:*

Dornbach

Grinzing

Gross Jedlersdorf

Heiligenstadt

Innere Stadt

Josefsdorf

Kahlenbergerdorf

Kalksburg

Liesing

Mauer

Neustift

Nussdorf

Ober Sievering

Oberlaa-Stadt

Ottakring

Pötzleinsdorf

Rodaun

Stammersdorf

Strebersdorf

Unter Sievering

1.3.17 Regione determinata Vorarlberg(a) *Grosslagen:*

—

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

—

(c) *Comuni:*

Bregenz

Röthis

1.3.18 Regione determinata Tirol(a) *Grosslagen:*

—

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

—

(c) *Comune:*

Zirl

2 Vini da tavola recanti un'indicazione geografica

Burgenland

Niederösterreich

Steiermark

Tirol

Vorarlberg

Wien

B. Diciture tradizionali

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Qualitätswein	V.q.p.r.d.	Tedesco
Qualitätswein besonderer Reife und Leseart o Prädikatswein	V.q.p.r.d.	Tedesco

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer	V.q.p.r.d.	Tedesco
Ausbruch <i>o</i> Ausbruchwein	V.q.p.r.d.	Tedesco
Auslese <i>o</i> Auslesewein	V.q.p.r.d.	Tedesco
Beerenauslese (wein)	V.q.p.r.d.	Tedesco
Eiswein	V.q.p.r.d.	Tedesco
Kabinett <i>o</i> Kabinettwein	V.q.p.r.d.	Tedesco
Schilfwein	V.q.p.r.d.	Tedesco
Spätlese <i>o</i> Spätlesewein	V.q.p.r.d.	Tedesco
Strohwein	V.q.p.r.d.	Tedesco
Trockenbeerenauslese	V.q.p.r.d.	Tedesco
Landwein	VDT con IG	Tedesco
Ausstich	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Auswahl	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Bergwein	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Klassik <i>o</i> Classic	V.q.p.r.d.	Tedesco
Erste Wahl	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Hausmarke	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Heuriger	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Jubiläumswein	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Reserve	V.q.p.r.d.	Tedesco
Schilcher	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Sturm	Mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Tedesco

X. Vini originari della Repubblica Ceca

A. Indicazioni geografiche

- 1.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Morava
- 1.1.1 Nomi delle sottoregioni:
Mikulovská, seguito o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto

Slovácká, seguito o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto

Velkopavlovická, seguito o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto

Znojemská, seguito o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto

1.2 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:

Čechy

1.2.1 Nomi delle sottoregioni:

Mělnická, seguito o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto
Litoměřická, seguito o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto

2.1 Vini da tavola con indicazione geografica:

české zemské víno

moravské zemské víno

B. Diciture tradizionali

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
pozdní sběr	V.q.p.r.d.	Ceco
archivní víno	V.q.p.r.d.	Ceco
panenské víno	V.q.p.r.d.	Ceco

XI. Vini originari di Cipro

A. Indicazioni geografiche

1.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:

Κομμανδαρία (Commandaria)

Λαόνα Ακάμα (Laona Akama)

Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτης (Vouni Panayia – Ambelitis)

Πιτσιλιά (Pitsilia)

Κρασοχώρια Λεμεσού (Krasohoria Lemesou), seguito o no dal nome della sottoregione: Αφάμης (Afames)

Λαόνα (Laona)

2.1 Vini da tavola recanti un'indicazione geografica:

Λεμεσός (Lemesos)

Πάφος (Pafos)

Λευκωσία (Lefkosia)

Λάρνακα (Larnaka)

B. Diciture tradizionali

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΟΕΟΠ)	V.q.p.r.d.	Greco
Τοπικός Οίνος (Regional Wine)	VDT con IG	Greco
Μοναστήρι (Monastiri)	V.q.p.r.d., VDT con IG	Greco
Κτήμα (Ktima)	V.q.p.r.d., VDT con IG	Greco
Αμπελώνας (-ες), (Ampelonas (-es))	V.q.p.r.d., VDT con IG	Greco
Μονή (Moni)	V.q.p.r.d., VDT con IG	Greco

XII. Vini originari dell'Ungheria**A. Indicazioni geografiche**

- 1.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Csongrád(-i)
- 1.1.1 Nomi delle sottoregioni:
Kistelek(-i)
Pusztamérge(-i)
Mórahalm (Mórahalmi)
- 1.2 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Hajós-Baja(-i)
- 1.3 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Kunság(-i)
- 1.3.1 Nomi delle sottoregioni:
Bácska(-i)
Cegléd(-i)
Jászság(-i)
Monor(-i)
Duna mente (Duna menti)
Kecskemét-Kiskunfélegyháza (Kecskemét-Kiskunfélegyházi)
Kiskőrös(-i)
Kiskunhalas-Kiskunmajsa(-i)

- Tisza mente (Tisza menti)
Izsák(-i)
- 1.4 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Ászár-Neszmély(-i)
- 1.4.1 Nomi delle sottoregioni:
Ászár(-i)
Neszmély(-i)
- 1.5 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Badacsony(-i)
- 1.6 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Balatonfüred-Csopak(-i)
- 1.6.1 Nomi delle sottoregioni:
Zánka(-i)
- 1.6.1.1 Nomi dei comuni:
Tihany(-i)
- 1.7 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Balatonfelvidék(-i)
- 1.7.1 Nomi delle sottoregioni:
Kál(-i)
Balatonederics-Lesence(-i)
Cserszeg(-i)
- 1.8 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Etyek-Buda(-i)
- 1.8.1 Nomi delle sottoregioni:
Etyek(-i)
Buda(-i)
Velence(-i)
- 1.9 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Mór(-i)
- 1.10 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Pannonhalma (Pannonhalmi)
- 1.11 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Somló(-i)
- 1.11.1 Nomi delle sottoregioni:
Kissomlyó-Sághegyi
- 1.12 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Sopron(-i)

- 1.12.1 Nomi delle sottoregioni:
Kőszegi
- 1.13 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Balatonboglár(-i)
- 1.13.1 Nomi delle sottoregioni:
Balatonlelle(-i)
Marcali
- 1.14 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Pécs(-i)
- 1.14.1 Nomi delle sottoregioni:
Versend(-i)
Szigetvár(-i)
Kapos(-i)
- 1.15 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Villány(-i)
- 1.15.1 Nomi delle sottoregioni:
Siklós(-i)
- 1.15.1.1 Nomi dei comuni:
Kisharsány(-i), Nagyarsány(-i), Palkonya(-i), Villánykövesd(-i), Bisse(-i),
Csarnóta(-i), Diószvzló(-i), Harkány(-i), Hegyszentmárton(-i),
Kistótfalu(-i), Márfa(-i), Nagytótfalu(-i), Szava(-i), Túrony(-i), Vokány(-i)
- 1.16 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Bükkalja(-i)
- 1.17 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Eger (Egri)
- 1.17.1 Nomi delle sottoregioni:
Debrő(-i)
- 1.17.1.1 Nomi dei comuni:
Andornaktálya(-i), Demjén(-i), Egerbakta(-i), Egerszalók(-i),
Egerszólát(-i), Felsőtárkány(-i), Kerecsend(-i), Maklár(-i), Nagytálya(-i),
Noszvaj(-i), Novaj(-i), Ostoros(-i), Szomolya(-i), Aldebrő(-i), Feldebrő(-i),
Tófalu(-i), Verpelét(-i), Kompolt(-i), Tarnaszentmária(-i)
- 1.18 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Mátra(-i)
- 1.18.1 Nomi delle sottoregioni:
Síkvidéki
- 1.19 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Tokaj(-i)

1.19.1 Nomi dei comuni:

Abaújszántó(-i), Bekecs(-i), Bodrogkeresztúr(-i), Bodrogkislalud(-i), Bodrogolaszi, Erdőbénye(-i), Erdőhorváti, Golop(-i), Herceghút(-i), Legyesbénye(-i), Makkoshotyka(-i), Mád(-i), Mezőzombor(-i), Monok(-i), Olaszliszka(-i), Rátka(-i), Sáradsány(-i), Sárospatak(-i), Sátorajjájhely(-i), Szegi, Szegilong(-i), Szerencs(-i), Tarcál(-i), Tállya(-i), Tolcsa(-i), Vámosújfalú(-i)

1.20 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:

Balatonmelléke (Balatonmelléki)

1.20.1 Nomi delle sottoregioni:

Muravidéki

1.21 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:

Tolna(-i)

1.21.1 Nomi delle sottoregioni:

Völgység(-i)

Tamási

B. Diciture tradizionali

Dicitura tradizionale	Categorie di prodotti	Lingua
minőségi bor	V.q.p.r.d.	Ungherese
különleges minőségű bor	V.q.p.r.d.	Ungherese
fordítás	V.q.p.r.d.	Ungherese
máslás	V.q.p.r.d.	Ungherese
szamorodni	V.q.p.r.d.	Ungherese
aszú ... puttonyos, completata dalle cifre 3–6	V.q.p.r.d.	Ungherese
aszúeszencia	V.q.p.r.d.	Ungherese
eszencia	V.q.p.r.d.	Ungherese
tájbor	VDT con IG	Ungherese
bikavér	V.q.p.r.d.	Ungherese
késői szüretelésű bor	V.q.p.r.d.	Ungherese
válogatott szüretelésű bor	V.q.p.r.d.	Ungherese
muzeális bor	V.q.p.r.d.	Ungherese
siller	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Ungherese

XIII. Vini originari di Malta**A. Indicazioni geografiche**

- 1.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Malta
- 1.1.1 Nomi delle sottoregioni:
Rabat
Mdina (Medina)
Marsaxlokk
Marnisi
Mgarr
Ta' Qali
Siggiewi
- 1.2 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Gozo
- 1.2.1 Nomi delle sottoregioni:
Ramla
Marsalforn
Nadur
Victoria Heights
- 2.1 Vini da tavola recanti un'indicazione geografica:
Maltese Islands – Gzejjer Maltin

XIV. Vini originari della Slovacchia**A. Indicazioni geografiche**

- 1.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate, seguiti dal termine «vinohradnícka oblast»:
Malokarpatská
- 1.1.1 Nomi delle sottoregioni, seguiti dal termine «vinohradnícky rajón»:
Skalický
Záhorský
Stupavský
Bratislavský
Pezinský
Modranský
Dol'anský
Orešanský
Senecký

- Trnavský
- Hlohovecký
- Vrbovský
- 1.2 Vini di qualità prodotti in regioni determinate, seguiti dal termine «vinohradnícka oblast»:
 - Južnoslovenská
- 1.2.1 Nomi delle sottoregioni, seguiti dal termine «vinohradnícky rajón»:
 - Šamorínsky
 - Dunajskostredský
 - Galantský
 - Palárikovský
 - Komárňanský
 - Hrubanovský
 - Strekovský
 - Štúrovský
- 1.3 Vini di qualità prodotti in regioni determinate, seguiti dal termine «vinohradnícka oblast»:
 - Stredoslovenská
- 1.3.1 Nomi delle sottoregioni, seguiti dal termine «vinohradnícky rajón»:
 - Ipeľský
 - Hontiansky
 - Vinický
 - Modrokamenský
 - Fíľakovský
 - Gemerský
 - Tornaľský
- 1.4 Vini di qualità prodotti in regioni determinate, seguiti dal termine «vinohradnícka oblast»:
 - Nitrianska
- 1.4.1 Nomi delle sottoregioni, seguiti dal termine «vinohradnícky rajón»:
 - Šintavský
 - Nitriansky
 - Radošínský
 - Zlatomoravský
 - Vrábeľský
 - Žitavský
 - Želiezovský
 - Tekovský
 - Pukanecký

- 1.5 Vini di qualità prodotti in regioni determinate, seguiti dal termine «vinohradnícka oblasť»:
Východoslovenská
- 1.5.1 Nomi delle sottoregioni, seguiti dal termine «vinohradnícky rajón»:
Moldavský
Sobranský
Michalovský
Kráľovskochlmecký
- 1.6 Vini di qualità prodotti in regioni determinate, seguiti dal termine «vinohradnícka oblasť»:
Tokaj/-ská/-ský/-ské
- 1.6.1 Nomi delle sottoregioni, seguiti dal termine «vinohradnícky rajón»:
Malá Trňa
Veľká Trňa
Čerhov
Slovenské Nové Mesto
Viničky
Veľká Bara
Černocho

B. Diciture tradizionali

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
forditáš	V.q.p.r.d.	Slovacco
másláš	V.q.p.r.d.	Slovacco
samorodné	V.q.p.r.d.	Slovacco
výber ... putňový, completata dalle cifre 3–6	V.q.p.r.d.	Slovacco
výberová esencia	V.q.p.r.d.	Slovacco
esencia	V.q.p.r.d.	Slovacco

XV. Vini originari della Slovenia

A. Indicazioni geografiche

- 1.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Bela krajina seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto
Termine equivalente: Belokranjec

Belokranjec seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Bizeljsko-Sremič seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Termine equivalente: Sremič-Bizeljsko

Dolenjska seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Dolenjska, cviček seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Goriška Brda seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Termine equivalente: Brda

Kras seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Kras, teran seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Metliška črnina seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Prekmurje seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Termine equivalente: Prekmurčan

Slovenska Istra seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Štajerska Slovenija seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Vipavska dolina seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Termine equivalente: Vipavec, Vipavčan

1.2 Vini da tavola muniti di indicazione geografica

Podravje*

Posavje*

Primorska*

* i nomi possono essere usati anche in forma aggettivale

B. Diciture tradizionali

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
kakovostno peneče vino	V.q.p.r.d.	Sloveno
kakovostno peneče vino z zaščitenim	V.q.p.r.d.	Sloveno

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
geografskim poreklom		
kakovostno peneče vino ZGP	V.q.p.r.d.	Sloveno
kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom può essere seguito dall'espressione «mlado vino»	V.q.p.r.d.	Sloveno
kakovostno vino ZGP può essere seguito dall'espressione «mlado vino»	V.q.p.r.d.	Sloveno
penina	V.q.p.r.d.	Sloveno
priznano tradicionalno poimenovanje	V.q.p.r.d.	Sloveno
renome	V.q.p.r.d.	Sloveno
vino PTP	V.q.p.r.d.	Sloveno
vrhunsko peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom	V.q.p.r.d.	Sloveno
vrhunsko peneče vino ZGP	V.q.p.r.d.	Sloveno
vrhunsko vino ZGP	V.q.p.r.d.	Sloveno
vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom	V.q.p.r.d.	Sloveno
eminentno	V.q.p.r.d.	Sloveno
vrhunsko vino ZGP arhiva	V.q.p.r.d.	Sloveno
vrhunsko vino ZGP arhivsko vino	V.q.p.r.d.	Sloveno
vrhunsko vino ZGP izbor	V.q.p.r.d.	Sloveno
vrhunsko vino ZGP jagodni izbor	V.q.p.r.d.	Sloveno
vrhunsko vino ZGP ledeno vino	V.q.p.r.d.	Sloveno
vrhunsko vino ZGP slamno vino	V.q.p.r.d.	Sloveno
vrhunsko vino ZGP vino iz sušenega grozdja	V.q.p.r.d.	Sloveno
vrhunsko vino ZGP suhi jagodni izbor	V.q.p.r.d.	Sloveno
vrhunsko vino ZGP pozna trgateg	V.q.p.r.d.	Sloveno
deželno vino s priznano geografsko oznako può essere seguito dall'espressione «mlado vino»	Vini da tavola recanti un'indicazione geografica	Sloveno
deželno vino PGO può essere seguito dall'espressione «mlado vino»	Vini da tavola recanti un'indicazione geografica	Sloveno

XVI. Vini originari del Belgio

A. Indicazioni geografiche

- 1.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
- Côtes de Sambre et Meuse
 - Hagelandse Wijn
 - Haspengouwse Wijn
 - Heuvellandse wijn

- Vlaamse mousserende kwaliteitswijn
- 1.2 Vini da tavola recanti un'indicazione geografica:
Vin de pays des jardins de Wallonie
Vlaamse landwijn

XVII. Vini originari della Bulgaria

A. Indicazioni geografiche

- 1.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Асеновград (Asenovgrad)
- 1.2 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Черноморски район (Black Sea Region)
- 1.3 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Брестник (Brestnik)
- 1.4 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Драгоево (Dragoevo)
- 1.5 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Евксиноград (Evksinograd)
- 1.6 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Хан Крум (Han Krum)
- 1.7 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Хърсово (Harsovo)
- 1.8 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Хасково (Haskovo)
- 1.9 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Хисаря (Hisarya)
- 1.10 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Ивайловград (Ivaylovgrad)
- 1.11 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Карлово (Karlovo)
- 1.12 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Карнобат (Karnobat)
- 1.13 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Ловеч (Lovech)
- 1.14 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Лозица (Lozitsa)

- 1.15 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Лом (Lom)
- 1.16 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Любимец (Lyubimets)
- 1.17 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Лясковец (Lyaskovets)
- 1.18 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Мелник (Melnik)
- 1.19 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Монтана (Montana)
- 1.20 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Нова Загора (Nova Zagora)
- 1.21 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Нови Пазар (Novi Pazar)
- 1.22 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Ново село (Novo Selo)
- 1.23 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Оряховица (Oryahovitsa)
- 1.24 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Павликени (Pavlikeni)
- 1.25 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Пазарджик (Pazardjik)
- 1.26 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Перушица (Perushtitsa)
- 1.27 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Плевен (Pleven)
- 1.28 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Пловдив (Plovdiv)
- 1.29 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Поморие (Pomorie)
- 1.30 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Русе (Ruse)
- 1.31 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Сакар (Sakar)
- 1.32 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Сандански (Sandanski)

- 1.33 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Септември (Septemvri)
- 1.34 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Шивачево (Shivachevo)
- 1.35 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Шумен (Shumen)
- 1.36 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Славянци (Slavyantsi)
- 1.37 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Сливен (Sliven)
- 1.38 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Южно Черноморие (Southern Black Sea Coast)
- 1.39 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Стамболово (Stambolovo)
- 1.40 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Стара Загора (Stara Zagora)
- 1.41 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Сухиндол (Suhindol)
- 1.42 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Сунгурларе (Sungurlare)
- 1.43 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Свищов (Svishtov)
- 1.44 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Долината на Струма (Struma valley)
- 1.45 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Търговище (Targovishte)
- 1.46 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Върбица (Varbitsa)
- 1.47 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Варна (Varna)
- 1.48 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Велики Преслав (Veliki Preslav)
- 1.49 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Видин (Vidin)
- 1.50 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Враца (Vratsa)

- 1.51 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Ямбол (Yambol)
- 2 Vini da tavola recanti un'indicazione geografica:
Дунавска равнина (Danube Plain)
Тракийска низина (Thracian Lowlands)

B. Diciture tradizionali

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Гарантирано наименование за произход (ГНП) (guaranteed appellation of origin)	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Bulgaro
Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП) (guaranteed and controlled appellation of origin)	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Bulgaro
Благородно сладко вино (БСВ) (noble sweet wine)	V.l.q.p.r.d.	Bulgaro
регионално вино (Regional wine)	VDT con IG	Bulgaro
Ново (young)	V.q.p.r.d. VDT con IG	Bulgaro
Премиум (premium)	VDT con IG	Bulgaro
Резерва (reserve)	VDT con IG V.q.p.r.d.	Bulgaro
Премиум резерва (premium reserve)	VDT con IG	Bulgaro
Специална резерва (special reserve)	V.q.p.r.d.	Bulgaro
Специална селекция (special selection)	V.q.p.r.d.	Bulgaro
Колекционно (collection)	V.q.p.r.d.	Bulgaro
Премиум оук, или първо зареждане в бъчва (premium oak)	V.q.p.r.d.	Bulgaro
Беритба на презряло грозде (vintage of overripe grapes)	V.q.p.r.d.	Bulgaro
Розенталер (Rosenthaler)	V.q.p.r.d.	Bulgaro

XVIII. Vini originari della Romania**A. Indicazioni geografiche**

- 1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
- 1.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Aiud
- 1.2 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Alba Iulia
- 1.3 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Babadag
- 1.4.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Banat
- 1.4.2 Nomi delle sottoregioni:
Dealurile Tirolului
Moldova Nouă
Silagiu
- 1.5 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Banu Mărăcine
- 1.6 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Bohotin
- 1.7 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Cernătești - Podgoria
- 1.8 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Cotești
- 1.9 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Cotnari
- 1.10.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Crișana
- 1.10.2 Nomi delle sottoregioni:
Biharia
Diosig
Șimleu Silvaniei
- 1.11 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Dealul Bujorului
- 1.12.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Dealul Mare

- 1.12.2 Nomi delle sottoregioni:
 - Boldești
 - Breaza
 - Ceptura
 - Merei
 - Tohani
 - Urlați
 - Valea Călugărească
 - Zorești
- 1.13 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Drăgășani
- 1.14.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Huși
- 1.14.2 Nomi delle sottoregioni:
 - Vutcani
- 1.15 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Iana
- 1.16.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Iași
- 1.16.2 Nomi delle sottoregioni:
 - Bucium
 - Copou
 - Uricani
- 1.17 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Lechința
- 1.18.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Mehedinți
- 1.18.2 Nomi delle sottoregioni:
 - Corcova
 - Golul Drâncei
 - Orevița
 - Severin
 - Vânju Mare
- 1.19 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Miniș
- 1.20.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Murfatlar

- 1.20.2 Nomi delle sottoregioni:
 - Cernavodă
 - Medgidia
- 1.21 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Nicorești
- 1.22 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Odobești
- 1.23 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Oltina
- 1.24 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Panciu
- 1.25 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Pietroasa
- 1.26 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Recaș
- 1.27 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Sâmburești
- 1.28.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Sarica Niculițel
- 1.28.2 Nomi delle sottoregioni:
 - Tulcea
- 1.29 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Sebeș – Apold
- 1.30 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Segarcea
- 1.31.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Ștefănești
- 1.31.2 Nomi delle sottoregioni:
 - Costești
- 1.32.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Târnave
- 1.32.2 Nomi delle sottoregioni:
 - Blaj
 - Jidvei
 - Mediaș

- 2 Vini da tavola recanti un'indicazione geografica:
- Colinele Dobrogei
 - Dealurile Crișanei
 - Dealurile Moldovei o Dealurile Covurluiului o Dealurile Hârlăului o
 - Dealurile Hușilor o Dealurile Iașilor o Dealurile Tutovei o Terassele Siretului
 - Dealurile Munteniei
 - Dealurile Olteniei
 - Dealurile Sătmăruului
 - Dealurile Transilvaniei
 - Dealurile Vrancei
 - Dealurile Zarandului
 - Terassele Dunării
 - Viile Carașului
 - Viile Timișului

B. Diciture tradizionali

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Vin cu denumire de origine controlată (D.O.C.)	V.q.p.r.d.	Rumeno
Cules la maturitate deplină (C.M.D.)	V.q.p.r.d.	Rumeno
Cules târziu (C.T.)	V.q.p.r.d.	Rumeno
Cules la înnobilarea boabelor (C.I.B.)	V.q.p.r.d.	Rumeno
Vin cu indicație geografică	VDT con IG	Rumeno
Rezervă	V.q.p.r.d.	Rumeno
Vin de vinotecă	V.q.p.r.d.	Rumeno

B. Denominazioni protette per i prodotti vitivinicoli originari della Svizzera

I. Indicazioni geografiche

Cantoni

Zürich	Appenzell Innerrhoden
Bern/Berne	Appenzell Ausserrhoden
Luzern	St. Gallen
Uri	Graubünden
Schwyz	Aargau
Nidwalden	Thurgau
Glarus	Ticino
Fribourg/Freiburg	Vaud
Basel-Landschaft	Valais/Wallis
Basel-Stadt	Neuchâtel
Solothurn	Genève
Schaffhausen	Jura

1 Zürich

1.1 Zürichsee

Erlenbach	Meilen
– Mariahalde	– Appenhalde
– Turmgut	– Chorherren
Herrliberg	Richterswil
– Schipfgut	Stäfa
Hombrechtikon	– Lattenberg
– Feldbach	– Sternenhalde
– Rosenberg	– Uerikon
– Trüllisberg	Thalwil
Küsnacht	Uetikon am See
Kilchberg	Wädenswil
Männedorf	Zollikon

1.2 Limmattal

Höngg	Oetwil an der Limmat
Oberengstringen	Weiningen

1.3 Züricher Unterland

Bachenbülach	– Teufen
Boppelsen	– Schloss Teufen
Buchs	Glattfelden
Bülach	Hüntwangen
Dielsdorf	Kloten
Eglisau	Lufingen
Freienstein	Niederhasli

Niederwenigen
Nürens Dorf
Oberembrach
Otelfingen
Rafz
Regensberg

Regensdorf
Steinmaur
Wasterkingen
Weiach
Wil
Winkel

1.4 Weinland

Adlikon
Andelfingen
– Heiligberg
Benken
Berg am Irchel
Buch am Irchel
Dachsen
Dättlikon
Dinhard
Dorf
– Goldenberg
– Schloss Goldenberg
– Schwerzenberg
Elgg
Ellikon
Elsau
Flaach
– Worrenberg
Flurlingen
Henggart
Hettlingen
Humlikon
– Klosterberg

Kleinandelfingen
– Schiterberg
Marthalen
Neftenbach
– Wartberg
Ossingen
Pfungen
Rheinau
Rickenbach
Seuzach
Stammheim
Trüllikon
– Rudolfingen
– Wildensbuch
Truttikon
Uhwiesen (Laufen-Uhwiesen)
Volken
Waltalingen
– Schloss Schwandegg
– Schloss Giersberg
Wiesendangen
Wildensbuch
Winterthur-Wülflingen

2 Bern/Berne

Biel/Bienne
Erlach/Cerlier
Gampelen/Champion
Ins/Anet
Neuenstadt/La Neuveville
– Schafis/Chavannes
Ligerz/Glêresse
– Schernelz
Oberhofen

Sigriswil
Spiez
Tschugg
Tüscherz/Daucher
– Alfermée
Twann/Douane
– St. Petersinsel/Ile St-Pierre
Vignelz/Vigneule

3 Luzern

Aesch
Altwis
Dagmersellen

Ermensee
Gelfingen
Heidegg

Hitzkirch
Hohenrain
Horw

Meggen
Weggis

4 Uri

Bürglen

Flüelen

5 Schwyz

Altendorf
Küssnacht am Rigi
Leutschen

Wangen
Wollerau

6 Nidwalden

Stans

7 Glarus

Niederurnen

Glarus

8 Fribourg/Freiburg

Vully
– Nant
– Praz
– Sugiez

– Môtier
– Mur
Cheyres
Font

9 Basel-Landschaft

Aesch
– Tschäpperli
Arisdorf
Arlesheim
Balstahl
– Klus
Biel-Benken
Binningen
Bottmingen
Buus
Ettingen
Itingen
Liestal

Maisprach
Muttenz
Oberdorf
Pfeffingen
Pratteln
Reinach
Sissach
Tenniken
Therwil
Wintersingen
Ziefen
Zwingen

10 Basel-Stadt

Riehen

11 Solothurn

Buchegg
Dornach
Erlinsbach

Flüh
Hofstetten
Rodersdorf

Witterswil

12 Schaffhausen

Altdorf	– Heerenberg
Beringen	– Munot
Buchberg	– Rheinhalde
Buchegg	Schleitheim
Dörflingen	Siblingen
– Heerenberg	– Eisenhalde
Gächlingen	Stein am Rhein
Hallau	– Blaurock
Löhningen	– Chäferstei
Oberhallau	Thayngen
Osterfingen	Trasadingen
Rüdlingen	Wilchingen
Schaffhausen	

13 Appenzell Innerrhoden

Oberegg

14 Appenzell Ausserrhoden

Lutzenberg

15 St. Gallen

Altstätten	Oberriet
– Forst	Pfäfers
Amden	Quinten
Au	Rapperswil
– Monstein	Rebstein
Ragaz	Rheineck
– Freudenberg	Rorschacherberg
Balgach	Sargans
Berneck	Sax
– Pfauenhalde	Sevelen
– Rosenberg	St. Margrethen
Bronchhofen	Thal
Eischberg	– Buchberg
Flums	Tscherlach
Frümsen	Walenstadt
Grabs	Wartau
– Werdenberg	Weesen
Heerbrugg	Werdenberg
Jona	Wil
Marbach	
Mels	

16 Graubünden

Bonaduz	Maienfeld
Cama	– St. Luzisteig
Chur	Malans
Domat/Ems	Mesolcina
Felsberg	Monticello
Fläsch	Roveredo
Grono	San Vittore
Igis	Verdabbio
Jenins	Zizers
Leggia	

17 Aargau

Auenstein	– Goffersberg
Baden	– Burghalden
Bergdietikon	Magden
– Herrenberg	Manndach
Biberstein	Meisterschwanden
Birmenstorf	Mettau
Böttstein	Möriken
Bözen	Muri
Bremgarten	Niederrohrdorf
– Stadtreben	Oberflachs
Döttingen	Oberhof
Effingen	Oberhofen
Egliswil	Obermumpf
Elfingen	Oberrohrdorf
Endingen	Oeschgen
Ennetbaden	Remigen
– Goldwand	Rüfnach
Erlinsbach	– Bödeler
Frick	– Rütiberg
Gansingen	Schafisheim
Gebensdorf	Schinznach
Gipf-Oberfrick	Schneisingen
Habsburg	Seengen
Herznach	– Berstenberg
Hornussen	– Wessenberg
– Stiftshalde	Steinbruck
Hottwil	Spreitenbach
Kaisten	Sulz
Kirchdorf	Tegerfelden
Klingnau	Thalheim
Küttigen	Ueken
Lengnau	Unterkunkhofen
Lenzburg	Untersiggenthal

Villigen
 – Schlossberg
 – Steinbrüchler
 Villnachern
 Wallenbach
 Wettingen
 Wil

Wildeggen
 Wittnau
 Würenlingen
 Würenlos
 Zeiningen
 Zufikon

18 Thurgau

18.1 Produktionszone I

Diessenhofen
 – St. Katharinental
 Frauenfeld
 – Guggenhürl
 – Holderberg
 Herdern
 – Kalchrain
 – Schloss Herdern
 Hüttwilen
 – Guggenhüsli
 – Stadtschryber
 Niederneuenform
 – Trottenhalde
 – Landvogt
 – Chrachenfels

Nussbaumen
 – St. Anna-Oelenberg
 – Chindsruet-Chardüsler
 Oberneuenform
 – Farhof
 – Burghof
 Schlättingen
 – Herrenberg
 Stettfurt
 – Schloss Sonnenberg
 – Sonnenberg
 Uesslingen
 – Steigässli
 Warth
 – Karthause Ittingen

18.2 Produktionszone II

Amlikon
 Amriswil
 Buchackern
 Götighofen
 – Buchenhalde
 – Hohenfels
 Griesenberg
 Hessenreuti
 Märstetten
 – Ottenberg

Sulgen
 – Schützenhalde
 Weinfelden
 – Bachtobel
 – Scherbengut
 – Schloss Bachtobel
 – Schmälzler
 – Straussberg
 – Sunnehalde
 – Thurgut

18.3 Produktionszone III

Berlingen
 Ermatingen
 Eschenz
 – Freudenfels
 Fruthwilen

Mammern
 Mannenbach
 Salenstein
 – Arenenberg
 Steckborn

19 Ticino

19.1 Bellinzona

Arbedo-Castione	Medeglia
Bellinzona	Moleno
Cadenazzo	Monte Carasso
Camorino	Pianezzo
Giubiasco	Preonzo
Gnosca	Robasacco
Gorduno	S. Antonino
Gudo	Sementina
Lumino	

19.2 Blenio

Corzoneso	Ponte-Valentino
Dongio	Semione
Malvaglia	

19.3 Leventina

Anzonico	Personico
Bodio	Pollegio
Giornico	

19.4 Locarno

Ascona	Loco
Auressio	Losone
Berzona	Magadino
Borgnone	Mergoscia
Brione s/Minusio	Minusio
Brissago	Mosogno
Caviano	Muralto
Cavigliano	Orselina
Contone	Piazzogna
Corippo	Ronco s/Ascona
Cugnasco	San Nazzaro
Gerra Gambarogno	S. Abbondio
Gerra Verzasca	Tegna
Gordola	Tenero-Contra
Intragna	Verscio
Lavertezzo	Vira Gambarogno
Locarno	Vogorno

19.5 Lugano

Agno	Arogno
Agra	Astano
Aranno	Barbengo

Bedano	Massagno
Bedigliora	Melano
Bioggio	Melide
Bironico	Mezzovico-Vira
Bissone	Migliiegia
Busco Luganese	Montagnola
Breganzona	Monteggio
Brusino Arsizio	Morcote
Cademario	Muzzano
Cadempino	Neggio
Cadro	Novaggio
Cagiallo	Origlio
Camignolo	Pambio-Noranco
Canobbio	Paradiso
Carabbia	Pazzallo
Carabietta	Ponte Capriasca
Carona	Porza
Caslano	Pregassona
Cimo	Pura
Comano	Rivera
Croglio	Roveredo
Cureggia	Rovio
Cureglia	Sala Capriasca
Curio	Savosa
Davesco Soragno	Sessa
Gentilino	Sorengo
Grancia	Sigirino
Gravesano	Sonvico
Iseo	Tesserete
Lamone	Torricella-Taverne
Lopagno	Vaglio
Lugaggia	Vernate
Lugano	Vezia
Magliaso	Vico Morcote
Manno	Viganello
Maroggia	Villa Luganese

19.6 Mendrisio

Arzo	Chiasso-Pedrinata
Balerna	Coldrerio
Besazio	Genestrerio
Bruzella	Ligornetto
Caneggio	Mendrisio
Capolago	Meride
Casima	Monte
Castel San Pietro	Morbio Inferiore
Chiasso	Morbio Superiore

Novazzano
Rancate
Riva San Vitale
Salorino

Stabio
Tremona
Vacallo

19.7 Riviera

Biasca
Claro
Cresciano

Iragna
Lodrino
Osogna

19.8 Valle Maggia

Aurigeno
Avegno
Cavergno
Cevio
Giumaglio

Gordevio
Lodano
Maggia
Moghegno
Someo

19.9 Altre indicazioni geografiche

Nostrano

20 Vaud

20.1 Région du Chablais

Aigle
Bex
Chablais
Corbeyrier
Lavey-Morcles

Ollon
Roche
Villeneuve
Yvorne

20.2 Région de Lavaux

Belmont- sur-Lausanne
Blonay
Calamin
Chardonne
– Cure d'Attalens
Chexbres
Corseaux
Corsier-sur-Vevey
Cully
Dezaley
Dezaley-Marsens
Epesses
Grandvaux
Jongny
Lavaux
La Tour-de-Peilz
Lutry

– Savuit
Montreux
Paudex
Puidoux
Pully
Riex
Rivaz
St-Légier-La Chiésaz
St-Saphorin
– Burignion
– Faverges
Treytorrens
Vevey
Veytaux
Villette
Châtelard

20.3 Région de La Côte

Aclens	Gland
Allaman	Grens
Arnex-sur-Nyon	La Côte
Arzier	Lavigny
Aubonne	Lonay
Begnins	Luins
Bogis-Bossey	– Château de Luins
Borex	Lully
Bougy-Villars	Lussy-sur-Morges
Bremblens	Mex
Buchillon	Mies
Bursinel	Monnaz
Bursins	Mont-sur-Rolle
Bussigny-près-Lausanne	Morges o La Côte-Morges
Bussy-Chardonney	Nyon o La Côte-Nyon
Chigny	Perroy
Clarmont	Prangins
Coinsins	Préverenges
Colombier	Prilly
Commugny	Reverolle
Coppet	Rolle
Coteau de Vincy	Romanel-sur-Morges
Crans-près-Céligny	Saint-Livres
Crassier	Saint-Prex
Crissier	Saint-Sulpice
Denens	Signy-Avenex
Denges	St-Saphorin-sur-Morges
Duillier	Tannay
Dully	Tartegnin
Echandens	Tolochenaz
Echichens	Trélex
Ecublens	Vaux-sur-Morges
Essertines-sur-Rolle	Vich
Etoy	Villars-Sainte-Croix
Eysins	Villars-sous-Yens
Féchy	Vinzel
Founex	Vufflens-la-Ville
Genolier	Vufflens-le-Château
Gilly	Vullierens
Givrins	Yens
Gollion	

20.4 Côtes-de-l'Orbe

Agiez	Baulmes
Arnex-sur-Orbe	Bavois

Belmont-sur-Yverdon
 Chamblon
 Champvent
 Chavornay
 Corcelles-sur-Chavornay
 Côtes-de-l'Orbe
 Eclépens
 Essert-sous-Champvent
 La Sarraz
 Method

Montcherand
 Orbe
 Orny
 Pomaples
 Rances
 Suscévaz
 Treycovagnes
 Valeyres-sous-Rances
 Villars-sous-Champvent
 Yvonand

20.5 Région de Bonvillars

Bonvillars
 Concise
 Corcelles-près-Concise
 Fiez
 Fontaines-sur-Grandson

Grandson
 Montagny-près-Yverdon
 Novalles
 Onnens
 Valeyres-sous-Montagny

20.6 Région du Vully

Bellerive
 Chabrey
 Champmartin
 Constantine
 Montmagny

Mur
 Vallamand
 Villars-le-Grand
 Vully

20.7 Altre indicazioni geografiche

Dorin

Salvagnin

21 Valais/Wallis

21.1 Valais/Wallis

Agarn
 Ardon
 Ausserberg
 Ayent
 – Signèse
 Baltschieder
 Bovernier
 Bratsch
 Brig/Brigue
 Chablais
 Chalais
 Chamoson
 – Ravanay
 – Saint-Pierre-de-Clage
 – Trémazières
 Charrat

Chermignon
 – Ollon
 Chippis
 Collombey-Muraz
 Collonges
 Conthey
 Dorénaz
 Eggerberg
 Emdb
 Ergisch
 Evionnaz
 Fully
 – Beudon
 – Branson
 – Châtaignier
 Gampel

Grimisuat	– G�ronde
– Champlan	– Goubing
– Molignon	– Granges
– Le Mont	– La Mill��re
– Saint Rapha��l	– Muraz
Gr��ne	– No��s
Hohtenn	Sion
Lalden	– Batass��
Lens	– Bramois
– Flanthey	– Ch��teauneuf
– Saint-Cl��ment	– Ch��troz
– Vaas	– Clavoz
Leytron	– Corbass��re
– Grand-Br��l��	– La Folie
– Montagnon	– Lentine
– Montibeux	– Maragnenaz
– Ravanay	– Molignon
Leuk/Lo��che	– Le Mont
– Lichten	– Mont d’Or
Martigny	– Montorge
– Coquempey	– Pagane
Martigny-Combe	– Uvrier
– Plan Cerisier	Stalden
M���ge	Staldenried
Montana	Steg
– Corin	Troistorrents
Monthey	Turtmann/Tourtemagne
Nax	Varen/Varone
Nendaz	Venth��ne
Niedergesteln	– Anchette
Port-Valais	– Darnonaz
– Les Evouettes	Vernami��ge
Randogne	V��troz
– Loc	– Balavaud
Raron/Rarogne	– Magnot
Riddes	Vex
Saillon	Veyras
Saint-L��onard	– Bernune
Saint-Maurice	– Muzot
Salgesch/Salquenen	– Ravyre
Salins	Vernayaz
Saxon	Vionnaz
Savi��se	Visp/Vi��ge
– Diolly	Visperterminen
Sierre	Voll��ges
– Champsab��	Vouvry
– Cr��taplan	Zeneggen

21.2 Altre indicazioni geografiche

Dôle	Goron
Dôle blanche	Rosé du Valais
Fendant	

22 Neuchâtel

22.1 Neuchâtel

Auvernier	Gorgier
Bevaix	Hauterive
Bôle	La Béroche
Boudry	Le Landeron
Chez-le-Bart	Neuchâtel
Colombier	– Champréveyres
Corcelles	– La Coudre
Cormondrèche	– Ville de Neuchâtel
Cornaux	Peseux
Cortaillod	Saint-Aubin
Cressier	Saint-Aubin-Sauges
Entre-deux-Lacs	Saint-Blaise
Fresens	Vaumarcus

22.2 Altre indicazioni geografiche

Perdrix blanche

23 Genève

23.1 Genève

Aire-la-Ville	Dardagny
Anières	– Essertines
Avully	Genthod
Avusy	Gy
Bardonnex	Hermance
– Charrot	Jussy
– Landecy	Laconnex
Bellevue	Meinier
Bernex	– Le Carre
– Lully	Meyrin
Cartigny	Perly-Certoux
Céligny o Côte Céligny	Plans-les-Ouates
Chancy	Presinge
Choulex	Puplinge
Collex-Bossy	Russin
Collonge-Bellerive	Satigny
Cologny	– Bourdigny
Confignon	– Chouilly
Corsier	– Peissy

Soral
Troinex
Vandoeuvres

Vernier
Veyri

23.2 Altre indicazioni geografiche

Perlan

24 Jura

Buix
Soyhières

II Diciture tradizionali svizzere

Auslese/Sélection/Selezione
Appellation d'origine
Appellation d'origine contrôlée
Attestierter Winzerwy
Beerenauslese/Sélection de grains nobles
Beerli/Beerliwein
Château/Schloss/Castello⁶⁰
Cru
Denominazione di origine
Denominazione di origine controllata
Eiswein/vin de glace
Federweiss/Weissherbst⁶¹
Flétri/Flétri sur souche
Gletscherwein/Vin des Glaciers
Grand Cru
Kontrollierte Ursprungsbezeichnung
La Gerle
Landwein
Œil-de-Perdrix⁶²
Passerillé/Strohwein/Sforzato⁶³
Premier Cru
Pressé doux/Süssdruck
Primeur/Vin nouveau/Novello

⁶⁰ Questi termini sono protetti unicamente per i cantoni in cui beneficiano di una definizione precisa, ossia Vaud, Valais e Genève.

⁶¹ Questi termini sono protetti fatto salvo l'uso della dicitura tradizionale tedesca «Federweisser» per i mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano, secondo quanto previsto all'art. 3, lett. c), della legge tedesca sul vino e all'art. 12, par. 1, lett. b), e all'art. 14, par. 1, del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, quale modificato.

⁶² Questo termine è protetto senza pregiudizio degli art. 17 e 19 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, quale modificato.

⁶³ Per l'esportazione verso la Comunità, titolo alcolometrico totale (effettivo e potenziale) di 16 % vol.

Riserva
Schiller
Spätlese/Vendange tardive/Vendemmia tardiva⁶⁴
Sur lie(s)/auf der Hefe ausgebaut
Terravin
Trockenbeerenauslese
Ursprungsbezeichnung
Village(s)
Vin de pays
Vin doux naturel⁶⁵
Vinatura
VITI
Winzerwy

⁶⁴ Per l'esportazione verso la Comunità, il tenore di zucchero naturale deve essere superiore almeno dell'1 % alla media dell'anno degli altri vini.

⁶⁵ Per l'esportazione verso la Comunità, questo termine indica un vino liquoroso con caratteristiche più rigorose in materia di resa e di contenuto di zucchero (contenuto iniziale di zucchero naturale: 252 g/l).

Allegato relativo agli articoli 6 e 25

I. La protezione delle denominazioni di cui all'articolo 6 dell'allegato non impedisce l'uso dei seguenti nomi di varietà di vite per vini originari della Svizzera, a condizione che siano utilizzati conformemente alla legislazione svizzera e in combinazione con una denominazione geografica che indichi chiaramente l'origine del vino:

- Ermitage/Hermitage;
- Johannisberg.

II. Conformemente all'articolo 25, lettera b), e fatte salve disposizioni particolari applicabili al regime dei documenti che scortano il trasporto, l'allegato non si applica ai prodotti vitivinicoli:

- a) contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori a fini di consumo privato;
- b) oggetto di spedizioni fra privati a fini di consumo privato;
- c) compresi tra gli effetti personali in occasione di un trasloco di privati o in caso di successione;
- d) importati per sperimentazioni scientifiche o tecniche, nel limite di un ettolitro;
- e) destinati alle rappresentanze diplomatiche, a consolati e corpi assimilati, importati nel quadro delle franchigie autorizzate per i predetti destinatari;
- f) che costituiscono l'approvvigionamento dei mezzi di trasporto internazionali.

⁶⁶ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 14 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU **2009** 4925).

Allegato relativo all'articolo 2

Elenco degli atti di cui all'articolo 2, relativi ai prodotti vitivinicoli

Per la Comunità europea:

Il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) e riguardante i prodotti di cui ai codici NC 2009 61, 2009 69 e 2204.

Per la Svizzera:

Il capitolo 2 dell'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (DFI) del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche, modificata da ultimo il 15 novembre 2006 (RU 2006 4967) e riguardante i prodotti di cui ai codici della tariffa doganale svizzera 2009.60 e 2204.

⁶⁷ Introdotta dall'art. 1 n. 15 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU **2009** 4925).

Disposizioni particolari di cui all'articolo 3 lettere a) e b)**Denominazione di origine controllata Genève (DOC Genève)****1. Zona geografica**

La zona geografica della DOC Genève comprende:

- l'intero territorio del Cantone di Ginevra;
- tutti i comuni francesi di:
 - Challex,
 - Ferney-Voltaire;
- le parti dei comuni francesi di:
 - Ornex,
 - Chens-sur-Léman,
 - Veigy-Foncenex,
 - Saint-Julien-en-Genevois,
 - Viry,

descritte nelle disposizioni della DOC Genève.

2. Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve comprende:

- a) sul territorio ginevrino: le superfici incluse nello schedario viticolo ai sensi dell'articolo 61 della legge federale sull'agricoltura (RS 910.1) e la cui produzione è destinata alla vinificazione;
- b) sul territorio francese: le superfici dei comuni o delle parti dei comuni di cui al punto 1, coltivate a vite o che possono beneficiare di diritti di reimpianto per un massimo di 140 ettari.

3. Zona di vinificazione del vino

La zona di vinificazione del vino è limitata al territorio svizzero.

4. Declassamento

L'utilizzazione della DOC Genève non impedisce quella delle denominazioni «vin de pays» e «vin de table suisse» per designare vini prodotti da uve provenienti dalla zona di produzione definita al punto 2 lettera b) e declassati.

⁶⁸ Introdotta dall'art. 1 n. 2) della Dec. n. 1/2009 del Comitato misto per l'agricoltura del 9 dic. 2009, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 793).

5. Controllo delle disposizioni della DOC Genève

I controlli in Svizzera competono alle autorità svizzere, in particolare a quelle ginevrine.

Per quanto attiene ai controlli fisici effettuati sul territorio francese, l'autorità svizzera competente incarica un organismo di controllo francese approvato dalle autorità francesi.

6. Disposizioni transitorie

I produttori che possiedono superfici coltivate a vite non comprese nella zona di produzione delle uve di cui al punto 2 lettera b) ma che precedentemente hanno utilizzato legittimamente la DOC Genève possono continuare a farlo fino alla vendemmia 2013 e i prodotti in questione possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino

Art. 1

Le Parti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e di favorire i rispettivi flussi commerciali di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino.

Art. 2⁶⁹

Il presente allegato si applica alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate (vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli) quali definiti nella legislazione di cui all'appendice 5.

Art. 3

Ai fini del presente Allegato, si intende per:

- a) «bevanda spiritosa originaria di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: una bevanda spiritosa che figura nelle appendici 1 e 2, elaborata sul territorio della suddetta Parte;
- b) «bevanda aromatizzata originaria di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: una bevanda aromatizzata che figura nelle appendici 3 e 4, elaborata sul territorio della suddetta Parte;
- c) «designazione»: le denominazioni utilizzate sull'etichetta, sui documenti che scortano il trasporto delle bevande spiritose o delle bevande aromatizzate, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna nonché nella pubblicità;
- d) «etichettatura»: il complesso delle diciture ed altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni o marchi che caratterizzano la bevanda spiritosa o la bevanda aromatizzata e che sono apposti sul medesimo recipiente, incluso il dispositivo di chiusura, o sul pendaglio appeso al recipiente o sul rivestimento del collo delle bottiglie;
- e) «presentazione»: le denominazioni utilizzate sui recipienti e sui dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull'imballaggio;
- f) «imballaggio»: gli involucri protettivi come la carta o involucri di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti.

⁶⁹ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 16 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

Art. 4

1. Sono protette le seguenti denominazioni:

- a) per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Comunità, quelle che figurano nell'appendice 1;
- b) per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Svizzera, quelle che figurano nell'appendice 2;
- c) per quanto concerne le bevande aromatizzate originarie della Comunità, quelle che figurano nell'appendice 3;
- d) per quanto riguarda le bevande aromatizzate originarie della Svizzera, quelle che figurano nell'appendice 4.

2.⁷⁰ La denominazione «marc» o «acquavite di vinaccia» può essere sostituita dalla denominazione «Grappa» per le bevande spiritose prodotte nelle regioni svizzere di lingua italiana, con uve ottenute in tali regioni, elencate nell'appendice 2, conformemente al regolamento di cui all'appendice 5, lettera a), primo trattino.

Art. 5

1. In Svizzera, le denominazioni comunitarie protette:

- possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Comunità, e
- sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate originarie della Comunità a cui si applicano.

2. Nella Comunità, le denominazioni svizzere protette:

- possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Svizzera, e
- sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate originarie della Svizzera a cui si applicano.

3. Fatti salvi gli articoli 22 e 23 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che riguardano gli scambi, di cui all'Allegato 1C dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio⁷¹ (denominato in appresso Accordo ADPIC), le Parti adottano tutte le misure necessarie, a norma del presente Allegato, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 4 utilizzate per designare le bevande spiritose o le bevande aromatizzate originarie del territorio delle Parti. Ogni Parte fornisce alle Parti interessate i mezzi giuridici per impedire l'impiego di una denominazione per designare bevande spiritose o bevande aromatizzate non originarie del luogo indicato dalla suddetta denominazione o del luogo in cui è stata tradizionalmente utilizzata la suddetta denominazione.

⁷⁰ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 17 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

⁷¹ RS 0.632.20

4.⁷² Ciascuna delle Parti rinuncia ad avvalersi delle disposizioni dell'articolo 24, paragrafi 4, 6 e 7 dell'Accordo ADPIC per rifiutare la protezione di una denominazione dell'altra Parte.

Art. 6

La protezione di cui all'articolo 5 si applica anche se la vera origine della bevanda spiritosa o della bevanda aromatizzata è indicata, ovvero se la denominazione è utilizzata in una traduzione o accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «modo», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe, comprendenti simboli grafici che possono generare un rischio di confusione.

Art. 7

In caso di denominazioni omonime per le bevande spiritose o per le bevande aromatizzate, la protezione è accordata ad entrambe le denominazioni. Le Parti fissano le condizioni pratiche per differenziare le denominazioni omonime di cui trattasi, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di fare in modo che i consumatori non siano indotti in errore.

Art. 8

Le disposizioni del presente Accordo non devono in alcun caso pregiudicare il diritto di una terza persona di utilizzare per fini commerciali il proprio nome o il nome del suo predecessore nell'attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore il pubblico.

Art. 9

Nessuna disposizione del presente Allegato obbliga una Parte a proteggere una denominazione dell'altra Parte che non è protetta o che non è più protetta nel paese d'origine o che è caduta in disuso in tale paese.

Art. 10

Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e di commercializzazione di bevande spiritose o di bevande aromatizzate originarie delle Parti al di fuori del territorio di queste ultime, le denominazioni protette di una Parte a norma del presente Allegato non siano utilizzate per designare e presentare una bevanda spiritosa o una bevanda aromatizzata originaria dell'altra Parte.

Art. 11

Qualora la legislazione pertinente delle Parti lo consenta, la protezione conferita dal presente Accordo si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni,

⁷² Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 18 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede sul territorio dell'altra Parte.

Art. 12

Se la designazione o la presentazione di una bevanda spiritosa o di una bevanda aromatizzata, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, è contraria al presente Accordo, le Parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo dell'indicazione protetta.

Art. 13

Il presente Allegato non si applica alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate:

- a) in transito sul territorio di una delle Parti, o
- b) originarie del territorio di una delle Parti e oggetto di spedizioni in piccoli quantitativi, secondo le seguenti modalità:
 - aa) contenute nei bagagli personali dei viaggiatori a fini di consumo privato;
 - bb) oggetto di spedizioni fra privati a fini di consumo privato;
 - cc) comprese tra gli effetti personali in occasione di un trasloco di privati o in caso di successione;
 - dd) importate per sperimentazioni scientifiche o tecniche, nel limite di un ettolitro;
 - ee) destinate alle rappresentanze diplomatiche, a consolati e corpi assimilati, importate nel quadro delle franchigie autorizzate per i predetti destinatari;
 - ff) che costituiscono l'approvvigionamento dei mezzi di trasporto internazionali.

Art. 14

1. Ciascuna delle Parti designa gli organismi responsabili per il controllo dell'applicazione del presente Allegato.
2. Le Parti si notificano reciprocamente le indicazioni e gli indirizzi di tali organismi entro e non oltre due mesi dall'entrata in vigore del presente Allegato. Detti organismi collaborano strettamente e direttamente.

Art. 15

1. Se uno degli organismi di cui all'articolo 14 ha motivo di sospettare che:
 - a) una bevanda spiritosa o una bevanda aromatizzata di cui all'articolo 2, che è o che è stata oggetto di scambi tra la Svizzera e la Comunità, non rispetta le

disposizioni del presente Allegato o la legislazione comunitaria o svizzera applicabile al settore delle bevande spiritose o delle bevande aromatizzate, e

- b) tale inosservanza riveste interesse particolare per una Parte e potrebbe comportare il ricorso a misure amministrative o ad azioni legali,

l'organismo in questione ne informa immediatamente la Commissione e l'organismo o gli organismi competenti dell'altra Parte.

2. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 devono essere corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati, nonché dell'indicazione delle misure amministrative o delle eventuali azioni legali. Tali informazioni includono in particolare, per quanto concerne la bevanda spiritosa o la bevanda aromatizzata di cui trattasi:

- a) il produttore e la persona che detiene la bevanda spiritosa o la bevanda aromatizzata;
- b) la composizione di tale bevanda;
- c) la designazione e la presentazione;
- d) la natura dell'infrazione alle norme di produzione e di commercializzazione.

Art. 16

1. Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia onorato un impegno contemplato nel presente Allegato.

2. La Parte che chiede la consultazione comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.

3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate misure di salvaguardia provvisorie senza consultazione preventiva, a condizione che si proceda a una consultazione immediatamente dopo l'adozione delle misure in parola.

4. Se, in seguito alla consultazione di cui al paragrafo 1, le Parti non hanno raggiunto un accordo, la Parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 1 può adottare misure conservative per consentire l'applicazione del presente Allegato.

Art. 17

1. Il gruppo di lavoro «bevande spiritose», denominato in appresso «gruppo di lavoro», istituito secondo l'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, si riunisce a richiesta di una delle Parti e secondo le necessità inerenti all'applicazione dell'Accordo, a turno nella Comunità e in Svizzera.

2. Il gruppo di lavoro esamina qualsiasi questione derivante dall'applicazione del presente Allegato. In particolare, il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni al Comitato per favorire il conseguimento degli obiettivi del presente Allegato.

Art. 18

Qualora la legislazione di una delle Parti sia modificata per proteggere denominazioni diverse da quelle che figurano nelle appendici del presente Allegato, l'inclusione di dette denominazioni avrà luogo al termine delle consultazioni, entro una congrua scadenza.

Art. 19

1. Le bevande spiritose e le bevande aromatizzate che al momento dell'entrata in vigore del presente Allegato sono state prodotte, designate e presentate legalmente ma che sono vietate dal presente Allegato, possono essere commercializzate dai grossisti per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo e dai dettaglianti fino a esaurimento delle scorte. Le bevande spiritose e le bevande aromatizzate contemplate nel presente Allegato non potranno più essere prodotte oltre i limiti delle rispettive regioni d'origine sin dall'entrata in vigore del presente Allegato.

2. Salvo decisione contraria del Comitato, la commercializzazione delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate prodotte, designate e presentate a norma del presente Accordo, ma la cui designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo Accordo, può continuare fino a esaurimento delle scorte.

Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Comunità

(di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1576/89)

1. Rum

Rhum de la Martinique/Rhum de la Martinique traditionnel
Rhum de la Guadeloupe/Rhum de la Guadeloupe traditionnel
Rhum de la Réunion/Rhum de la Réunion traditionnel
Rhum de la Guyane/Rhum de la Guyane traditionnel
Ron de Málaga
Ron de Granada
Rum da Madeira

2. (a) Whisky

Scotch Whisky
Irish Whisky
Whisky español

(Queste denominazioni possono essere completate dalle indicazioni «malt» o «grain»)

(b) Whiskey

Irish Whiskey
Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey
(Queste denominazioni possono essere completate dall'indicazione «Pot Still»)

3. Bevande spiritose di cereali

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise
Korn
Kornbrand

4. Acquavite di vino

Eau-de-vie de Cognac
Eau-de-vie des Charentes
Cognac

(La denominazione «Cognac» può essere completata dalle seguenti indicazioni:

- Fine
- Grande Fine Champagne
- Grande Champagne
- Petite Fine Champagne
- Fine Champagne

⁷³ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 19 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU **2009** 4925).

– Borderies
 – Fins Bois
 – Bons Bois)
 Fine Bordeaux
 Armagnac
 Bas-Armagnac
 Haut-Armagnac
 Ténarèse
 Eau-de-vie de vin de la Marne
 Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine
 Eau-de-vie de vin de Bourgogne
 Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est
 Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté
 Eau-de-vie de vin originaire du Bugey
 Eau-de-vie de vin de Savoie
 Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire
 Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône
 Eau-de-vie de vin originaire de Provence
 Eau-de-vie de Faugères/Faugères
 Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc
 Aguardente do Minho
 Aguardente do Douro
 Aguardente da Beira Interior
 Aguardente da Bairrada
 Aguardente do Oeste
 Aguardente do Ribatejo
 Aguardente do Alentejo
 Aguardente do Algarve
 «Vinars Târnave», «Vinars Vaslui», «Vinars Murfatlar», «Vinars Vrancea», «Vinars Segarcea»

5. Brandy

Brandy de Jerez
 Brandy del Penedés
 Brandy italiano
 Brandy Αττικής/Brandy dell'Attica
 Brandy Πελοποννησου/Brandy del Peloponneso
 Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy della Grecia Centrale
 Deutscher Weinbrand
 Wachauer Weinbrand
 Weinbrand Dürnstein
 Karpatské brandy špeciál

6. Acquavite di vinaccia

Eau-de-vie de marc de Champagne
 Marc de Champagne
 Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine

Eau-de-vie de marc de Bourgogne
Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est
Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté
Eau-de-vie de marc originaire de Bugey
Eau-de-vie de marc originaire de Savoie
Marc de Bourgogne
Marc de Savoie
Marc d'Auvergne
Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire
Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône
Eau-de-vie de marc originaire de Provence
Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc
Marc d'Alsace Gewürztraminer
Marc de Lorraine
Bagaceira do Minho
Bagaceira do Douro
Bagaceira da Beira Interior
Bagaceira da Bairrada
Bagaceira do Oeste
Bagaceira do Ribatejo
Bagaceiro do Alentejo
Bagaceira do Algarve
Orujo gallego
Grappa
Grappa di Barolo
Grappa piemontese/Grappa del Piemonte
Grappa lombarda/Grappa di Lombardia
Grappa trentina/Grappa del Trentino
Grappa friulana/Grappa del Friuli
Grappa veneta/Grappa del Veneto
Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige
Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia di Creta
Τσιπουρο Μακεδονίας/Tsipouro della Macedonia
Τσιπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro della Tessaglia
Τσιπουρο Τυρναβού/Tsipouro di Tyrnavos
Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise
Zivania
Сунгурларска гроздова ракия или гроздова ракия от Сунгурларе/Sungurlarska grozdova rakya or Grozdova rakya from Sungurlare
Сливенска гроздова ракия или Гроздова ракия от Сливен(Сливенска перла)/Slivenska grozdova rakya or Grozdova rakya from Sliven (Slivennska perla)
Стралджанска гроздова ракия или Гроздова ракия от Стралджа (Стралджанска мускатова ракия)/Straldjanska grozdova rakya or Grozdova rakya from Straldja (Straldjanska Muscatova rakya)
Поморийска гроздова или гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakya or Grozdova rakya from Pomorie

Русенска гроздова ракия или Гроздова ракия от Русе (Русенска бисерна гроздова ракия)/Rusenska grozdova rakya or Grozdova rakya from Ruse (Russenska biserna grozdova rakya)

Бургаска гроздова ракия или гроздова ракия от Бургас (Бургаска мускатова ракия)/Burgaska grozdova rakya or Grozdova rakya from Burgas (Bourgaska Muscatova rakya)

Добруджанска гроздова ракия или Гроздова ракия от Добруджа (Добруджанска мускатова ракия)/Dobrudjanska grozdova rakya o Grozdova rakiya from Dobrudja (Dobrudjanska muscatova rakya)

Сухиндолска гроздова ракия или Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakya or Grozdova rakya from Suhindol

Карловска гроздова ракия или Гроздова ракия от Карлово/Karlovska grozdova rakya or Grozdova rakya from Karlovo

7. Acquavite di frutta

Schwarzwälder Kirschwasser

Schwarzwälder Himbeergeist

Schwarzwälder Mirabellenwasser

Schwarzwälder Williamsbirne

Schwarzwälder Zwetschgenschwasser

Fränkisches Zwetschgenschwasser

Fränkisches Kirschwasser

Fränkischer Obstler

Mirabelle de Lorraine

Kirsch d'Alsace

Quetsch d'Alsace

Framboise d'Alsace

Mirabelle d'Alsace

Kirsch de Fougerolles

Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige

Südtiroler Aprikot/Aprikot dell'Alto Adige/Südtiroler

Südtiroler Marille/Marille dell'Alto Adige/Marille

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige

Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige

Williams friulano/Williams del Friuli

Sliwovitz del Veneto

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino

Williams trentino/Williams del Trentino

Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino

Aprikot trentino/Aprikot del Trentino

Medronheira do Algarve

Medronheira do Buçaco

Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano
Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino
Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto
Aguardente de pèra da Lousa
Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise
Wachauer Marillenbrand
Bošacka Slivovica
Szatmári Szilvapálinka
Kecskeméti Barackpálinka
Békési Szilvapálinka
Szabolcsi Almapálinka
Троянска сливова ракия или Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakya or Slivova rakya from Troyan
Силистренска кайсиева ракия или кайсиева ракия от Силистра/Silistrenska kaysieva rakya or Kaysieva rakya from Silistra
Тервелска кайсиева ракия или Кайсиева ракия от Тервел/Tervelska kaysieva rakya or Kaysieva rakya from Tervel
Ловешка сливова ракия или Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakya or Slivova rakya from Lovech
«Țuică Zetea de MedieșuAurit», «Țuică de Valea Milcovului», «Țuică de BuzăuBuzău», «Țuică de Argeș», «Țuică de Zalău», «Țuică ardelenescă de Bistrița», «Horincă de Maramureș», «Horincă de Cămarzan», «Horincă de Seini», «Horincă de Chioar», «Horincă de Lăpuș», «Turț de Oaș», «Turț Maramureș»

8. Acquavite di sidro di mele e sidro di pere

Calvados
Calvados du Pays d'Auge
Eau-de-vie de cidre de Bretagne
Eau-de-vie de poiré de Bretagne
Eau-de-vie de cidre de Normandie
Eau-de-vie de poiré de Normandie
Eau-de-vie de cidre du Maine
Aguardiente de sidra de Asturias
Eau-de-vie de poiré du Maine

9. Acquavite di genziana

Bayerischer Gebirgsenzian
Südtiroler Enzian/Genzians dell'Alto Adige
Genziana trentina/Genziana del Trentino

10. Bevande spiritose di frutta

Pacharán

Pacharán navarro

11. Bevande spiritose al ginepro

Ostfriesischer Korngenever

Genièvre Flandres Artois

Hasseltse jenever

Balegemse jenever

Pékét de Wallonie

Steinhäger

Plymouth Gin

Gin de Mahón

Vilniaus Džinas

Spišská Borovička

Slovenská Borovička Juniperus

Slovenská Borovička

Inovecká Borovička

Liptovská Borovička

12. Bevande spiritose al carvi

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

13. Bevande spiritose all'anice

Anis español

Évoca anisada

Cazalla

Chinchón

Ojén

Rute

Ouzo/Oúço

14. Liquori

Berliner Kümmel

Hamburger Kümmel

Münchener Kümmel

Chiemseer Klosterlikör

Bayerischer Kräuterlikör

Cassis de Dijon

Cassis de Beaufort

Irish Cream

Palo de Mallorca

Ginjinha portuguesa

Licor de Singeverga

Benediktbeurer Klosterlikör

Ettaler Klosterlikör
Ratafia de Champagne
Ratafia catalana
Anís portugués
Finnish berry/Finnish fruit liqueur
Grossglockner Alpenbitter
Mariazeller Magenlikör
Mariazeller Jagasaftl
Puchheimer Bitter
Puchheimer Schlossgeist
Steinfelder Magenbitter
Wachauer Marillenlikör
Jägertee/Jagertee/Jagatee
Allažu Kimelis
Čepkelis
Demänovka Bylinný Likér
Polish Cherry
Karlovarská Hořká

15. Bevande spiritose

Pommeau de Bretagne
Pommeau du Maine
Pommeau de Normandie
Svensk Punsch/Swedish Punch

16. Vodka

Svensk Vodka/Swedish Vodka
Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland
Polska Wódka/Polish Vodka
Laugarício Vodka
Originali Lietuviška degtinė
Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej/Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass
Latvijas Dzidrais
Rīgas Degvīns

17. Bevande spiritose dal gusto amaro

Demänovka bylinná horká

Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Svizzera**Acquavite di vino**

Eau-de-vie de vin du Valais

Brandy du Valais

Acquavite di vinaccia

Baselbieter Marc

Grappa del Ticino/Grappa Ticinese

Grappa della Val Calanca

Grappa della Val Bregaglia

Grappa della Val Mesolcina

Grappa della Valle di Poschiavo

Marc d'Auvernier

Marc de Dôle du Valais

Bevande spiritose di frutta

Aargauer Bure Kirsch

Abricot du Valais

Abricotine ou Eau-de-vie d'abricot du Valais (AOC)

Baselbieterkirsch

Baselbieter Mirabelle

Baselbieter Pflümli

Baselbieter Zwetschgenwasser

Bernbieter Kirsch

Bernbieter Mirabellen

Bernbieter Zwetschgenwasser

Bérudges de Cornaux

Canada du Valais

Coing d'Ajoie

Coing du Valais

Damassine d'Ajoie

Damassine de la Baroche

Eau-de-vie de poire du Valais (AOC)

Emmentaler Kirsch

Framboise du Valais

Freiämter Zwetschgenwasser

Fricktaler Kirsch

Golden du Valais

Gravenstein du Valais

⁷⁴ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 20 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU **2009** 4925).

Kirsch d'Ajoie
Kirsch de la Béroche
Kirsch du Valais
Kirsch suisse
Lauerzer Kirsch
Luzerner Kernobstbarnd
Luzerner Kirsch
Luzerner Pflümli
Luzerner Williams
Luzerner Zwetschgenwasser
Mirabelle d'Ajoie
Mirabelle du Valais
Poire d'Ajoie
Poire d'Orange de la Baroche
Pomme d'Ajoie
Pomme du Valais
Prune d'Ajoie
Prune du Valais
Prune impériale de la Baroche
Pruneau du Valais
Rigi Kirsch
Schwarzbuben Kirsch
Seeländer Kirsch
Seeländer Pflümüliwasser
Urschwyzerkirsch
Williams du Valais
Zuger Kirsch

Acquavite di sidro di mele e sidro di pere

Bernbieter Birnenbrand
Freiämter Theilerbirnenbrand
Luzerner Birnenträsch
Luzerner Theilerbirnenbrand

Acquavite di genziana

Gentiane du Jura

Bevande spiritose al ginepro

Genièvre du Jura

Liquori

Basler Eierkirsch
Bernbieter Cherry Brandy Liqueur
Bernbieter Griottes Liqueur
Bernbieter Kirschen Liqueur
Liqueur de poires Williams du Valais
Liqueur d'abricot du Valais

Liqueur de framboise du Valais

Acquaviti di erbe (o a base di erbe)

Baselbieter Burgermeister (Kräuterbrand)

Bernbieter Kräuterbitter

Eau-de-vie d'herbes du Jura

Eau-de-vie d'herbes du Valais

Genépi du Valais

Gotthard Kräuterbrand

Innerschwyz Chrüter

Luzerner Chrüter (Kräuterbrand)

Walliser Chrüter (Kräuterbrand)

Altre

Lie du Mandement

Lie de Dôle du Valais

Lie du Valais.

Appendice 3

**Denominazioni protette per le bevande aromatizzate
originarie della Comunità**

Clarea

Sangría

Nürnberger Glühwein

Thüringer Glühwein

Vermouth de Chambéry

Vermouth di Torino

Appendice 4

**Denominazioni protette per le bevande aromatizzate
originarie della Svizzera**

Nessuna

Allegato relativo all'articolo 2

Elenco degli atti di cui all'articolo 2, relativi alle bevande spiritose, ai vini aromatizzati e alle bevande aromatizzate:

- a) Bevande spiritose classificate sotto il codice 2208 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci

Per la Comunità europea:

- regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989 (GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1);

per la Svizzera:

- capitolo 5 dell'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (DFI) del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche, modificata da ultimo il 15 novembre 2006 (RU 2006 4967).

- b) Bevande aromatizzate classificate sotto i codici 2205 ed ex 2206 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci

Per la Comunità europea:

- regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991 (GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1);

per la Svizzera:

- capitolo 2, sezione 3, dell'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (DFI) del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche, modificata da ultimo il 15 novembre 2006 (RU 2006 4967).

⁷⁵ Introdotta dall'art. 1 n. 21 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU **2009** 4925).

*Allegato 9***Relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico****Art. 1** Oggetto

Fatti salvi i loro obblighi relativi ai prodotti non provenienti dal territorio delle Parti e ferme restando le altre disposizioni legislative in vigore, le Parti s'impegnano, su una base di non discriminazione e di reciprocità, a favorire il commercio dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico provenienti dalla Comunità e dalla Svizzera e conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1.

Art. 2 Campo d'applicazione

1. Il presente Allegato si applica ai prodotti vegetali e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico e conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1.

2. Le Parti s'impegnano ad estendere il campo d'applicazione del presente Allegato agli animali, ai prodotti animali e ai prodotti alimentari contenenti ingredienti di origine animale, dopo aver adottato le rispettive disposizioni legislative e regolamentari in materia. Tale estensione del campo di applicazione dell'Allegato potrà essere decisa dal Comitato previa constatazione di equivalenza, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, e mediante modifica dell'appendice 1, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8.

Art. 3 Principio dell'equivalenza

1. Le Parti riconoscono che le rispettive disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1 del presente Allegato sono equivalenti. Le Parti possono convenire di escludere dal regime di equivalenza alcuni aspetti o alcuni prodotti. Essi lo specificano nell'appendice 1.

2. Le Parti s'impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire che le disposizioni legislative e regolamentari riguardanti specificamente i prodotti di cui all'articolo 2 si evolvano in maniera equivalente.

3.⁷⁶ Le importazioni tra le Parti di prodotti biologici in provenienza da una delle Parti o immessi in libera pratica sul territorio di una delle Parti e oggetto del regime di equivalenza ai sensi del paragrafo 1 non richiedono la presentazione di certificati di ispezione.

⁷⁶ Introdotta dall'art. 1 n. 22 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU **2009** 4925).

Art. 4 Libera circolazione dei prodotti biologici

Ogni Parte adotta, secondo le apposite procedure interne in materia, i provvedimenti necessari a consentire l'importazione e l'immissione in commercio dei prodotti di cui all'articolo 2 che soddisfano le disposizioni legislative e regolamentari dell'altra Parte menzionate nell'appendice 1.

Art. 5 Etichettatura

1. Allo scopo di istituire regimi che consentano di evitare la rietichettatura dei prodotti biologici previsti dal presente Allegato, le Parti s'impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire, nell'ambito delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari,

- la salvaguardia degli stessi termini nelle loro varie lingue ufficiali per designare i prodotti biologici;
- l'uso degli stessi termini obbligatori per le dichiarazioni che figurano sull'etichetta dei prodotti conformi a condizioni equivalenti.

2. Ogni Parte può prescrivere che i prodotti importati in provenienza dall'altra Parte rispettino i requisiti in materia di etichettatura previsti nelle rispettive disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1.

Art. 6 Paesi terzi

1. Le Parti s'impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire l'equivalenza dei regimi d'importazione applicabili ai prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico e provenienti da paesi terzi.

2. Al fine di assicurare una prassi equivalente in materia di riconoscimento nei confronti dei paesi terzi, le Parti si consultano prima di riconoscere un paese terzo e di inserirlo nell'elenco previsto a tale scopo nelle loro disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 7 Scambio d'informazioni

In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti e gli Stati membri si comunicano reciprocamente, in particolare, le seguenti informazioni:

- l'elenco delle autorità competenti e degli organismi incaricati delle ispezioni con il relativo numero di codice, nonché le relazioni sulla sorveglianza esercitata dalle autorità responsabili;
- l'elenco delle decisioni amministrative che autorizzano l'importazione di prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico e provenienti da un paese terzo;
- le irregolarità o le violazioni constatate per quanto riguarda le disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1, conformemente alla procedura prevista all'articolo 10^{bis}, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91.

Art. 8 Gruppo di lavoro per i prodotti biologici

1. Il gruppo di lavoro per i prodotti biologici, di seguito denominato «il gruppo di lavoro», istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, procede all'esame di ogni questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione.

2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna delle Parti nei settori contemplati dal presente Allegato. In particolare, ad esso compete:

- verificare l'equivalenza delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti in vista del loro inserimento nell'appendice 1;
- raccomandare al Comitato, se necessario, l'introduzione nell'appendice 2 del presente Allegato delle modalità di applicazione necessarie a garantire un'attuazione coerente delle disposizioni legislative e regolamentari contemplate dal presente Allegato nei rispettivi territori delle Parti;
- raccomandare al Comitato l'estensione del campo di applicazione del presente Allegato ad altri prodotti oltre a quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Art. 9 Misure di salvaguardia

1. Laddove qualsiasi indugio possa arrecare un pregiudizio difficile da riparare, possono essere adottate misure provvisorie di salvaguardia senza consultazioni preliminari, a condizione che, immediatamente dopo l'adozione di tali misure, siano avviate consultazioni.

2. Se nell'ambito delle consultazioni di cui al paragrafo 1 le Parti non riescono a raggiungere un accordo, la Parte che ha chiesto le consultazioni o adottato le misure di cui al paragrafo 1 può prendere le misure cautelari appropriate in modo da consentire l'applicazione del presente Allegato.

Elenco degli atti di cui all'articolo 3 relativi ai prodotti agricoli e derrate alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico*Disposizioni regolamentari applicabili nella Comunità europea*

Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2254/2004 della Commissione (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 20).

Regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione, del 14 gennaio 1992, che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 11 del 17.1.1992, pag. 14), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 746/2004 (GU L 122 del 26.4.2004, pag. 10).

Regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione, del 29 gennaio 1993, che definisce il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e recante le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4 del suddetto regolamento (GU L 25 del 2.2.1993, pag. 5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2020/2000 (GU L 241 del 26.9.2000, pag. 39).

Regolamento (CE) n. 1788/2001 della Commissione, del 7 settembre 2001, che fissa le modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti il certificato di controllo per l'importazione di prodotti provenienti da paesi terzi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 243 del 13.9.2001, pag. 3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 746/2004 (GU L 122 del 26.4.2004, pag. 10).

Regolamento (CE) n. 223/2003 della Commissione, del 5 febbraio 2003, concernente i requisiti in materia di etichettatura riferiti al metodo di produzione biologico per i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio (GU L 31 del 6.2.2003, pag. 3).

Regolamento (CE) n. 1452/2003 della Commissione, del 14 agosto 2003, che mantiene la deroga prevista all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91 per le sementi e i materiali di riproduzione vegetativa per alcune specie e stabilisce le norme procedurali e i criteri per l'applicazione della deroga (GU L 206 del 15.8.2003, pag. 17).

⁷⁷ Aggiornato dall'art. 1 della Dec. n. 4/2005 del Comitato misto per l'agricoltura del 19 dic. 2005 (RU **2006** 2165).

Disposizioni applicabili in Svizzera

Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica), modificata da ultimo il 10 novembre 2004 (RU 2004 4891).

Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica, modificata da ultimo il 10 novembre 2004 (RU 2004 4895).

Esclusione del regime di equivalenza

Prodotti svizzeri a base di componenti prodotti nell'ambito della conversione verso l'agricoltura biologica.

Prodotti derivati dalla produzione caprina svizzera quando gli animali beneficiano della deroga dell'articolo 39d dell'ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari biologici (RS 910.18).

Appendice 2

Modalità d'applicazione

Le norme di etichettatura della parte importatrice si applicano per quanto concerne l'etichettatura relativa al metodo di produzione biologico degli alimenti per animali.

Relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi

Art. 1 Campo d'applicazione

Il presente Allegato si applica agli ortofrutticoli destinati ad essere consumati freschi, per i quali la Comunità ha fissato norme di commercializzazione in base al regolamento (CE) n. 2200/96, esclusi gli agrumi.

Art. 2 Oggetto

1. I prodotti di cui all'articolo 1 originari della Svizzera o della Comunità, quando sono riesportati dalla Svizzera nella Comunità corredati del certificato di controllo di cui all'articolo 3, non sono soggetti, all'interno della Comunità, a un controllo di conformità alle norme prima di essere introdotti nel territorio doganale della Comunità.

2. L'Ufficio federale dell'agricoltura viene accettato come autorità responsabile dei controlli di conformità alle norme comunitarie o alle norme equivalenti per i prodotti originari della Svizzera o della Comunità riesportati dalla Svizzera nella Comunità. A tal fine, l'Ufficio federale dell'agricoltura può incaricare gli organismi di controllo menzionati in appendice di effettuare i controlli di conformità secondo la seguente procedura:

- l'Ufficio federale dell'agricoltura notifica gli organismi designati alla Commissione europea;
- gli organismi di controllo rilasciano il certificato di cui all'articolo 3;
- gli organismi designati devono disporre di controllori con una formazione riconosciuta dall'Ufficio federale dell'agricoltura, del materiale e degli impianti necessari per le verifiche e le analisi richieste dal controllo e di apparecchiature adeguate per la trasmissione delle informazioni.

3. Se la Svizzera sottopone i prodotti di cui all'articolo 1, prima di introdurli nel territorio doganale svizzero, ad un controllo di conformità a determinate norme di commercializzazione, sono adottate disposizioni equivalenti a quelle previste dal presente Allegato, che consentano ai prodotti originari della Comunità di non essere sottoposti a questo tipo di controllo.

Art. 3 Certificato di controllo

1. Ai sensi del presente Allegato, per «certificato di controllo» s'intende:

- il formulario di cui all'Allegato I del regolamento (CEE) n. 2251/92;
- il formulario CEE/ONU Allegato al Protocollo di Ginevra sulla normalizzazione degli ortofrutticoli freschi e della frutta secca;

- il formulario OCSE Allegato alla decisione del Consiglio dell'OCSE sul regime OCSE per l'applicazione delle norme internazionali agli ortofrutticoli.
2. Il certificato di controllo accompagna il lotto di prodotti originari della Svizzera o della Comunità riesportati dalla Svizzera nella Comunità fino all'immissione in libera pratica sul territorio della Comunità.
 3. Il certificato di controllo deve recare il timbro di uno degli organismi menzionati in appendice al presente Allegato.
 4. I certificati di controllo rilasciati da un organismo di controllo cui sia stato ritirato il mandato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, non sono più riconosciuti ai sensi del presente Allegato.

Art. 4 Scambio di informazioni

1. In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti si trasmettono in particolare l'elenco delle autorità competenti e degli organismi di controllo della conformità. La Commissione europea segnala all'Ufficio federale dell'agricoltura le irregolarità o le infrazioni constatate per quanto concerne la conformità alle norme in vigore dei lotti di ortofrutticoli originari della Svizzera o della Comunità riesportati dalla Svizzera nella Comunità e corredati del certificato di controllo.
2. Per poter valutare l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 2, secondo comma, terzo trattino, l'Ufficio federale dell'agricoltura accetta, su richiesta della Commissione europea, che si proceda in loco a un controllo congiunto degli organismi designati.
3. Il controllo congiunto viene effettuato secondo la procedura proposta dal gruppo di lavoro «ortofrutticoli» e deciso dal Comitato.

Art. 5 Clausola di salvaguardia

1. Le Parti contraenti si consultano non appena una di esse ritiene che l'altra sia venuta meno a uno degli obblighi previsti dal presente Allegato.
2. La Parte contraente che chiede le consultazioni comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso.
3. Ogniqualvolta si constata che lotti originari della Svizzera o della Comunità, quando sono riesportati dalla Svizzera alla Comunità corredati del certificato di controllo, non sono conformi alle norme in vigore, e che un ritardo rischia di rendere inefficaci le misure di lotta contro le frodi o di provocare distorsioni della concorrenza, possono essere prese misure di salvaguardia provvisorie senza consultazioni preliminari, purché siano avviate consultazioni subito dopo l'adozione di dette misure.
4. Se, al termine delle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, le Parti contraenti non raggiungono un accordo entro tre mesi, la Parte che ha chiesto le consultazioni o che ha preso le misure di cui al paragrafo 3 può prendere gli opportuni provvedimenti cautelari, che possono andare fino alla sospensione parziale o totale delle disposizioni del presente Allegato.

Art. 6 Gruppo di lavoro «ortofrutticoli»

1. Il gruppo di lavoro «ortofrutticoli» istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 7, dell'Accordo esamina tutte le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione. Esso esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e normative interne delle Parti nei settori contemplati dal presente Allegato.

2. Il gruppo di lavoro presenta proposte al Comitato onde adeguare e aggiornare l'appendice del presente Allegato.

Appendice dell'allegato 10⁷⁸

Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certificato di controllo di cui all'articolo 3 dell'allegato 10:

1. Qualiservice
Kapellenstrasse 5
CH-3011 Berna

⁷⁸ Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 2/2004 del Comitato misto per l'agricoltura del 18 mar. 2004 (RU **2004** 5235).

*Allegato 11***Relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale****Art. 1**

1. Il titolo I del presente Allegato verte:
 - sulle misure di lotta contro alcune malattie degli animali e sulla notifica di queste malattie;
 - sugli scambi e l'importazione dai paesi terzi di animali vivi, nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni.
 - ⁷⁹ sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia.
2. Il titolo II del presente Allegato verte sugli scambi di prodotti animali.

Titolo I**Scambi di animali vivi, dello sperma, degli ovuli e degli embrioni relativi, nonché movimenti a carattere non commerciale di animali di compagnia⁸⁰****Art. 2**

1. Le Parti constatano di avere legislazioni simili e che conducono a risultati identici in materia di lotta contro le malattie degli animali e di notifica di queste malattie.
2. Le legislazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo formano oggetto dell'appendice 1. L'applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.

Art. 3⁸¹

Le Parti convengono che gli scambi di animali vivi, dello sperma, degli ovuli e degli embrioni relativi, nonché i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia si effettueranno conformemente alle legislazioni di cui all'appendice 2. L'applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.

⁷⁹ Trattato introdotto dall'art. 1 n. 1 dell'Acc. del 23 dic. 2008 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica dell'all. 11 dell'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, applicato provvisoriamente dal 1° gen. 2009 e in vigore dal 1° dic. 2009 (RU **2009** 4919, **2010** 65).

⁸⁰ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 2 dell'Acc. del 23 dic. 2008 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica dell'all. 11 dell'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, applicato provvisoriamente dal 1° gen. 2009 e in vigore dal 1° dic. 2009 (RU **2009** 4919, **2010** 65).

⁸¹ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 3 dell'Acc. del 23 dic. 2008 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica dell'All. 11 dell'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, applicato provvisoriamente dal 1° gen. 2009 e in vigore dal 1° dic. 2009 (RU **2009** 4919, **2010** 65).

Art. 4

1. Le Parti constatano di avere legislazioni simili e che conducono a risultati identici in materia d'importazione dai paesi terzi di animali vivi nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni.

2. Le legislazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo formano oggetto dell'appendice 3. L'applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.

Art. 5

Le Parti convengono, in materia zootecnica, sull'applicazione delle disposizioni che figurano nell'appendice 4.

Art. 6

Le Parti convengono che i controlli relativi agli scambi e alle importazioni in provenienza dai paesi terzi di animali vivi nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni sono effettuati conformemente alle disposizioni dell'appendice 5.

**Titolo II
Scambi di prodotti animali****Art. 7** Finalità

La finalità del presente titolo è di favorire gli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale tra le Parti mediante l'istituzione di un dispositivo per il riconoscimento dell'equivalenza delle misure sanitarie applicate dalle Parti, compatibilmente con la tutela della salute degli uomini e degli animali, nonché di migliorare la comunicazione e la cooperazione tra le Parti in materia di polizia sanitaria.

Art. 8 Obblighi multilaterali

Il presente titolo non inficia in alcun modo i diritti e gli obblighi spettanti alle Parti in virtù dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio e dei relativi allegati, in particolare dell'Accordo sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie⁸² (SPS).

Art. 9 Campo d'applicazione

1. Il campo di applicazione del presente titolo è inizialmente limitato alle misure sanitarie applicate dalle Parti ai prodotti di origine animale elencati nell'appendice 6.
2. Salvo disposizione contraria delle appendici al presente titolo e fatto salvo l'articolo 20 del presente Allegato, sono escluse dal campo di applicazione del presente titolo le misure sanitarie concernenti gli additivi alimentari (ivi compresi tutti gli

⁸² RS 0.632.20, All. 1A.4

additivi e i coloranti alimentari, i coadiuvanti tecnologici, gli aromi), l'irradiazione, i contaminanti (agenti fisici e residui di farmaci veterinari), i residui chimici dovuti alla migrazione di sostanze contenute nei materiali d'imballaggio, le sostanze chimiche non autorizzate (additivi, coadiuvanti tecnologici, farmaci veterinari vietati, ecc.), l'etichettatura dei prodotti alimentari, i mangimi e le premiscele medicati.

Art. 10 Definizioni

Ai fini del presente titolo, si applicano le seguenti definizioni:

- a) prodotti animali: i prodotti di origine animale cui si applicano le disposizioni dell'appendice 6;
- b) misure sanitarie: le misure definite nell'Allegato A, paragrafo 1 dell'Accordo SPS relativamente ai prodotti animali;
- c) adeguato livello di protezione sanitaria: il livello di protezione definito nell'Allegato A, paragrafo 5 dell'Accordo SPS relativamente ai prodotti animali;
- d) autorità competenti:
 - (i) Svizzera: le autorità di cui all'appendice 7, parte A;
 - (ii) Comunità europea: le autorità di cui all'appendice 7, parte B.

Art. 11 Adeguamento alle condizioni regionali

1. Ai fini degli scambi tra le Parti, le misure di cui all'articolo 2 si applicano fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo.
2. Se una delle Parti rivendica una qualifica sanitaria speciale riguardo ad una particolare malattia, può chiedere il riconoscimento di tale qualifica. Essa può chiedere anche garanzie supplementari, confacenti alla qualifica riconosciuta, per l'importazione di prodotti animali. Le garanzie inerenti a determinate malattie sono specificate nell'appendice 8.

Art. 12 Equivalenza

1. Il riconoscimento dell'equivalenza presuppone la valutazione e l'accettazione dei seguenti elementi:

- legislazione, norme, procedure e programmi vigenti per effettuare controlli e garantire l'adempimento degli obblighi nazionali e di quelli incombenti al paese importatore;
- la struttura documentata delle autorità competenti, le loro attribuzioni e poteri, la loro organizzazione gerarchica, le loro procedure operative e risorse disponibili;
- l'operato delle autorità competenti nell'esecuzione dei programmi di controllo e rispetto alle garanzie fornite.

Ai fini di tale valutazione, le Parti tengono conto dell'esperienza già acquisita.

2. L'equivalenza si applica alle misure sanitarie vigenti nei settori o parti di settori dei prodotti animali, alle disposizioni legislative, ai sistemi ispettivi e di controllo, o a parti di essi, ovvero a particolari requisiti legislativi, ispettivi o d'igiene.

Art. 13 Determinazione dell'equivalenza

1. Per determinare se una misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice raggiunga l'adeguato livello di protezione sanitaria, le Parti procedono come segue:

- i) identificano la misura sanitaria per la quale viene chiesto il riconoscimento dell'equivalenza;
- ii) la Parte importatrice espone l'obiettivo della propria misura sanitaria, indicando, secondo i casi, il rischio o i rischi che la misura in questione intende prevenire, e specifica l'adeguato livello di protezione sanitaria;
- iii) la Parte esportatrice dimostra che la misura sanitaria raggiunge l'adeguato livello di protezione sanitaria della Parte importatrice;
- iv) la Parte importatrice determina se la misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice raggiunge l'adeguato livello di protezione sanitaria;
- v) la Parte importatrice riconosce l'equivalenza della misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice se quest'ultima dimostra obiettivamente che la propria misura raggiunge l'adeguato livello di protezione sanitaria della Parte importatrice.

2. Se l'equivalenza non viene riconosciuta, gli scambi tra le Parti possono avere luogo alle condizioni prescritte dalla Parte importatrice per garantire l'adeguato livello di protezione sanitaria, secondo quanto enunciato nell'appendice 6. La Parte esportatrice può attenersi alle condizioni stabilite dalla Parte importatrice senza che ciò pregiudichi l'esito della procedura di cui al paragrafo 1.

Art. 14 Riconoscimento delle misure sanitarie

1. Nell'appendice 6 figurano i settori o parti di settori per i quali, alla data dell'entrata in vigore del presente Allegato, le misure sanitarie applicate dalle Parti sono reciprocamente riconosciute come equivalenti ai fini degli scambi. In questi settori o parti di settori, gli scambi di prodotti animali avvengono conformemente alle legislazioni di cui all'appendice 6, applicate secondo le modalità ivi stabilite.

2. Nell'appendice 6 figurano altresì i settori o parti di settori per i quali le Parti applicano misure sanitarie differenti.

Art. 15⁸³ Prodotti animali: controlli alle frontiere e canoni

I controlli relativi agli scambi di prodotti animali tra la Comunità e la Svizzera vengono effettuati conformemente alle disposizioni di cui all'appendice 10.

⁸³ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 4 dell'Acc. del 23 dic. 2008 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica dell'all. 11 dell'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, applicato provvisoriamente dal 1° gen. 2009 e in vigore dal 1° dic. 2009 (RU 2009 4919, 2010 65).

Art. 16 Verifica

1. Per stimolare la fiducia nell'effettiva attuazione delle disposizioni del presente titolo, ciascuna delle Parti ha il diritto di effettuare verifiche sulla Parte esportatrice, comprendenti tra l'altro:

- a) una valutazione, totale o parziale, del programma di controllo realizzato dalle autorità competenti, eventualmente con una supervisione dei programmi d'ispezione e di verifica;
- b) sopralluoghi e ispezioni in loco.

Tali provvedimenti devono essere attuati in conformità con le disposizioni dell'appendice 9.

2. Per la Comunità:

- le verifiche di cui al paragrafo 1 sono eseguite dalla Comunità;
- i controlli alle frontiere di cui all'articolo 15 sono di competenza degli Stati membri.

3. Per la Svizzera, le autorità elvetiche procedono alle verifiche di cui al paragrafo 1 e ai controlli frontalieri di cui all'articolo 15.

4. Le Parti possono, di comune Accordo:

- a) comunicare i risultati e le conclusioni delle verifiche e dei controlli frontalieri a paesi terzi non aderenti al presente Allegato;
- b) avvalersi dei risultati e delle conclusioni di verifiche e di controlli frontalieri eseguiti da paesi terzi non aderenti al presente Allegato.

Art. 17 Notificazione

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nella misura in cui esse non rientrano nelle pertinenti misure di cui agli articoli 2 e 20 del presente Allegato.

2. Le Parti si notificano reciprocamente:

- entro le 24 ore, ogni modifica rilevante della situazione sanitaria;
- nel più breve tempo possibile, ogni dato di rilevanza epidemiologica in relazione a malattie non figuranti nel paragrafo 1 o a nuove malattie;
- qualsiasi misura supplementare adottata in più dei requisiti elementari in materia di lotta o di eradicazione delle malattie degli animali o di tutela della pubblica sanità, nonché ogni modifica della politica di prevenzione, comprese le campagne di vaccinazione.

3. Le notificazioni di cui al paragrafo 2 vengono indirizzate per iscritto ai punti di contatto designati nell'appendice 11.

4. In caso di allarme d'ordine sanitario o zoosanitario, la notificazione può essere effettuata oralmente ai punti di contatto di cui all'appendice 11 e sarà seguita da una conferma scritta entro le 24 ore.

5. Se una delle Parti paventa un rischio per la salute degli uomini o degli animali, vengono tenute, su richiesta, consultazioni quanto prima possibile e comunque entro 14 giorni. Ciascuna delle Parti si impegna a fornire, in simili circostanze, tutte le informazioni necessarie per evitare perturbazioni degli scambi e per addivenire ad una soluzione reciprocamente accettabile.

Art. 18 Scambi di informazioni e comunicazione di dati
e risultanze scientifiche

1. Le Parti intercambiano in maniera uniforme e sistematica informazioni utili per l'attuazione del presente titolo, onde suscitare fiducia reciproca, offrire garanzie e dimostrare l'efficacia dei programmi controllati. Se necessario per la realizzazione di tali obiettivi, esse procedono anche a scambi di funzionari.

2. Gli scambi di informazioni sulle modifiche delle rispettive misure sanitarie o su altri temi pertinenti comprendono tra l'altro:

- l'esame preliminare di proposte di modifica delle norme o delle condizioni regolamentari che possono interferire con il presente titolo; se necessario, il Comitato misto veterinario può essere adito da una delle Parti;
- ragguagli sull'andamento degli scambi di prodotti di origine animale;
- informazioni sui risultati delle verifiche di cui all'articolo 16.

3. A convalida delle loro posizioni o richieste, le Parti provvedono a comunicare dati o documenti scientifici alle istanze scientifiche competenti, le quali li esaminano tempestivamente e informano entrambe le Parti dell'esito di detto esame.

4. I suddetti scambi di informazioni si svolgono tramite i punti di contatto indicati nell'appendice 11.

Titolo III

Disposizioni generali

Art. 19 Comitato misto veterinario

1. È istituito un Comitato misto veterinario, composto di rappresentanti delle Parti. Esso esamina tutte le questioni attinenti all'applicazione del presente Allegato e alla sua applicazione. Esso assume inoltre tutti gli incarichi previsti dal presente Allegato.

2. Il Comitato misto veterinario dispone di un potere decisionale per i casi previsti dal presente Allegato. Le decisioni del Comitato misto veterinario sono eseguite dalle Parti secondo le loro norme rispettive.

3. Il Comitato misto veterinario esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti nelle materie che formano oggetto del presente Allegato. Esso può decidere di modificare le appendici del presente Allegato, in particolare per adeguarle ed aggiornarle.

4. Il Comitato misto veterinario si pronuncia di comune accordo.

5. Il Comitato misto veterinario stabilisce il proprio regolamento interno. In funzione delle esigenze, il Comitato misto veterinario può essere convocato su richiesta di una delle Parti.

6. Il Comitato misto veterinario può costituire gruppi di lavoro tecnici, composti di esperti delle Parti, incaricati di individuare e trattare particolari questioni d'ordine scientifico e tecnico attinenti al presente Allegato. Qualora sia necessaria una perizia, il Comitato misto veterinario può inoltre costituire gruppi di lavoro tecnici ad hoc, in particolare scientifici, la cui composizione non è necessariamente limitata ai rappresentanti delle Parti.

Art. 20 Clausola di salvaguardia

1. Qualora la Comunità europea o la Svizzera abbia l'intenzione di applicare misure di salvaguardia nei confronti dell'altra Parte contraente, ne informa previamente quest'ultima. Fatta salva la possibilità di porre immediatamente in vigore le misure previste, si terranno al più presto consultazioni tra i servizi competenti della Commissione e della Svizzera per cercare soluzioni adeguate. Se necessario, il Comitato misto potrà essere adito da una delle due Parti.

2. Qualora uno Stato membro della Comunità europea abbia l'intenzione di attuare misure provvisorie di salvaguardia nei confronti della Svizzera, esso ne informa preventivamente le autorità elvetiche.

3. Qualora la Comunità prenda una decisione di salvaguardia nei confronti di una delle parti del territorio della Comunità europea o di paesi terzi, il servizio competente ne informa quanto prima le autorità competenti della Svizzera. Dopo aver esaminato la situazione, la Svizzera adotta le misure richieste da questa decisione, eccetto se ritiene che tali misure non siano giustificate. In quest'ultima ipotesi, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1.

4. Qualora la Svizzera prenda una decisione di salvaguardia nei confronti di paesi terzi, ne informa quanto prima i servizi competenti della Commissione. Fatta salva la possibilità per la Svizzera di mettere immediatamente in vigore le misure previste, si terranno al più presto consultazioni tra i servizi competenti della Commissione e della Svizzera per cercare soluzioni adeguate. Se necessario, il Comitato misto potrà essere adito da una delle due Parti.

Misure di lotta/notifica delle malattie**I. Afta epizootica****A. Legislazioni**

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1) modificata dalla decisione 2005/615/CE della Commissione, del 16 agosto 2005, che modifica l'allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda i laboratori nazionali in taluni Stati membri.	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (provvedimenti contro le epizootie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale) 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizootie fortemente contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patologici per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77–98 (disposizioni comuni riguardanti le epizootie fortemente contagiose), 99–103 (misure specifiche riguardanti la lotta contro l'afta epizootica) 3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento, registrazione, controllo e messa a disposizione di vaccino contro l'afta epizootica)

⁸⁴ Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 1/2006 del Comitato misto veterinario del 1° dic. 2006 (RU 2007 4221).

B. Modalità d'applicazione particolari

1. La Commissione e l'Ufficio federale di veterinaria si notificano l'intenzione di procedere a una vaccinazione d'emergenza. Nei casi di estrema urgenza, la notifica riguarda la decisione adottata e le relative modalità di attuazione. In ogni caso, si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.
2. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'allarme pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio veterinario federale.
3. Il laboratorio comune di riferimento per l'identificazione del virus dell'afta epizootica è: The Institute for Animal Health Pirbright Laboratory, Inghilterra. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. Le funzioni e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato XVI della direttiva 2003/85/CE.

II. Peste suina classica

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5), modificata da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea – Allegato II: Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione – 6. Agricoltura – B. Normativa veterinaria e fitosanitaria – I. Normativa veterinaria (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381)	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a, 9a (provvedimenti contro le epizoozie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni esecutive di carattere tecnico, collaborazione internazionale) 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente contagiose), 40–47 (eliminazione e valorizzazione dei rifiuti), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77–98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie fortemente contagiose), 116–121 (constatazione della peste suina alla macellazione, misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste suina)

Comunità europea	Svizzera
	3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento) 4. Ordinanza del 23 giugno 2004 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA), modificata da ultimo il 22 giugno 2005 (RS 916.441.22)

B. Modalità d'applicazione particolari

1. La Commissione e l'Ufficio federale di veterinaria si notificano l'intenzione di procedere a una vaccinazione d'emergenza. Si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.

2. Se necessario e in applicazione dell'articolo 117 capoverso 5 dell'ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio federale di veterinaria decreterà disposizioni di esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda la marcatura e il trattamento delle carni che provengono dalle zone di protezione e di sorveglianza.

3. In applicazione dell'articolo 121 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera s'impegna ad attuare un piano di eradicazione della peste suina classica dei suini selvatici, in conformità degli articoli 15 e 16 della direttiva 2001/89/CE. Si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.

4. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'allarme pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale di veterinaria.

5. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 21 della direttiva 2001/89/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

6. Se necessario, in applicazione dell'articolo 89 capoverso 2 dell'ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio federale di veterinaria decreterà disposizioni d'esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda il controllo sierologico dei suini nelle zone di protezione e di sorveglianza in conformità con il capitolo IV dell'allegato della decisione 2002/106/CE della Commissione (GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71).

7. Il laboratorio comune di riferimento per la peste suina classica è: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Bünteweg 17, D-30559 Hannover, Germania. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le

operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato IV della direttiva 2001/89/CE.

III. Peste suina africana

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27), modificata da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea – Allegato II: Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione – 6. Agricoltura – B. Normativa veterinaria e fitosanitaria – I. Normativa veterinaria (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381)	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a, 9a (provvedimenti contro le epizoozie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni esecutive di carattere tecnico, collaborazione internazionale) 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente contagiose), 40–47 (eliminazione e valorizzazione dei rifiuti), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77–98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie fortemente contagiose), 116–121 (constatazione della peste suina alla macellazione, misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste suina) 3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento) 4. Ordinanza del 23 giugno 2004 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA), modificata da ultimo il 22 giugno 2005 (RS 916.441.22)

B. Modalità d'applicazione particolari

1. Il laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina africana è: Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos, Madrid, Spagna. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato V della direttiva 2002/60/CE.

2. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'allarme pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale di veterinaria.

3. Se necessario, e in applicazione dell'articolo 89 capoverso 2 dell'ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio federale di veterinaria decreterà disposizioni di esecuzione a carattere tecnico in conformità con le disposizioni della decisione 2003/422/CE (GU L 143 dell'11.6.2003, pag. 35) per quanto riguarda le modalità di diagnostica della peste suina africana.

4. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 20 della direttiva 2002/60/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

IV. Peste equina

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (provvedimenti contro le epizoozie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale) 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le

Comunità europea	Svizzera
	epizoozie fortemente contagiose), 112–115 (misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste equina) 3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento)

B. Modalità d'applicazione particolari

1. Qualora si sviluppi in Svizzera un'epizoozia di gravità eccezionale, il Comitato misto veterinario si riunisce al fine di procedere a un esame della situazione. Le competenti autorità svizzere s'impegnano ad adottare le misure necessarie alla luce dei risultati di questo esame.

2. Il laboratorio comune di riferimento per la peste equina è: Laboratorio de Sanidad Producción Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 28110 Algete, Madrid, Spagna. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato III della direttiva 92/35/CEE.

3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 92/35/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

4. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'intervento pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale di veterinaria.

V. Influenza aviaria

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
1. Direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria (GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (provvedimenti contro le epizoozie fortemente contagiose, scopi della lotta) e

Comunità europea	Svizzera
alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1) 2. Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16)	57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale) 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie fortemente contagiose), 122-115 (misure specifiche riguardanti l'influenza aviaria) 3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento)

B. Modalità d'applicazione particolari

1. Il laboratorio comune di riferimento per l'influenza aviaria è: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato V della direttiva 92/40/CEE e dall'allegato VII punto 2 della direttiva 2005/94/CE.
2. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'emergenza pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale di veterinaria.
3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 18 della direttiva 92/40/CEE, all'articolo 60 della direttiva 2005/94/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

VI. Malattia di Newcastle

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)	1. Legge del 1 luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (provvedimenti contro le epizoozie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale) 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente contagiose), 40–47 (eliminazione e valorizzazione dei rifiuti), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77–98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie fortemente contagiose), 122–125 (misure specifiche concernenti la malattia di Newcastle) 3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento) 4. Istruzione (direttiva tecnica) dell'Ufficio federale di veterinaria del 20 giugno 1989 concernente la lotta contro la paramixovirosi dei piccioni (bollettino dell'Ufficio federale di veterinaria 90 (13) pag. 113 [vaccinazione ecc.]

Comunità europea	Svizzera
	5. Ordinanza del 23 giugno 2004 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA), modificata da ultimo il 22 giugno 2005 (RS 916.441.22)

B. Modalità d'applicazione particolari

1. Il laboratorio comune di riferimento per la malattia di Newcastle è: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato V della direttiva 92/66/CEE.
2. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizootie, la Svizzera dispone di un piano di emergenza pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale di veterinaria.
3. Le informazioni di cui agli articoli 17 e 19 della direttiva 92/66/CEE sono di competenza del Comitato misto veterinario.
4. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 22 della direttiva 92/66/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.

VII. Malattie dei pesci e dei molluschi

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
1. Direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23), modificata da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Re-	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 10 (provvedimenti contro le epizootie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale) 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 3 e 4 (epizootie considerate),

Comunità europea	Svizzera
pubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea – Allegato II: Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione – 6. Agricoltura – B. Normativa veterinaria e fitosanitaria – I. Normativa veterinaria (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381) 2. Direttiva 95/70/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi (GU L 332 del 30.12.1995, pag. 33), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).	61 (obblighi degli appaltatori di un diritto di pesca e degli organi incaricati di sorvegliare la pesca), 62–76 (misure di lotta in generale), 275–290 (misure specifiche riguardanti le malattie dei pesci, laboratorio di diagnostica)

B. Modalità d'applicazione particolari

1. Attualmente l'allevamento del salmone non è autorizzato e la specie non è presente in Svizzera. In Svizzera l'anemia contagiosa del salmone è classificata come una malattia da eradicare in applicazione dell'ordinanza sulle epizootie.
2. Attualmente l'allevamento delle ostriche piatte non è praticato in Svizzera. In caso di comparsa di bonamiosi o marteiliosi, l'Ufficio federale di veterinaria s'impegna ad adottare le misure di emergenza necessarie, conformi alla normativa comunitaria, sulla base dell'articolo 57 della legge sulle epizootie.
3. Nei casi di cui all'articolo 7 della direttiva 93/53/CEE, l'informazione avrà luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
4. Il laboratorio comune di riferimento per le malattie dei pesci è: Statens Veterinære Serumlaboratorium, Landbrugsministeriet, Høngøvej 2, 8200 Århus, Danimarca. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato C della direttiva 93/53/CEE.

5. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizootie, la Svizzera disponi un piano d'intervento pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale di veterinaria.

6. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 93/53/CEE, all'articolo 8 della direttiva 95/70/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.

7. Nei casi di cui all'articolo 5 della direttiva 95/70/CEE, l'informazione si effettua nell'ambito del Comitato misto veterinario.

8. Il laboratorio comunitario di riferimento per le malattie dei molluschi è: Laboratorio IFREMER, BP 133, 17390 La Tremblade, Francia. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato B della direttiva 95/70/CEE.

VIII. Encefalopatie spongiformi trasmissibili

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 688/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, che modifica gli allegati III e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e il materiale specifico a rischio nei bovini in Svezia (GU L 120 del 5.5.2006, pag. 10).	1. Ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali (OPAn), modificata da ultimo il 12 aprile 2006 [RU 1981 572], in particolare l'articolo 64f (procedimenti di stordimento) 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE) [RU 1988 800] 3. Legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), modificata da ultimo il 16 dicembre 2005 (RS 817.0), in particolare gli articoli 24 (ispezione e campionatura) e 40 (controllo delle derrate alimentari) 4. Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108), in particolare gli articoli 4 e 7 (parti della carcassa la cui utilizzazione è vietata)

Comunità europea	Svizzera
	5. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 6 (definizioni e abbreviazioni), 36 (patente), 61 (obbligo di notifica), 130 (sorveglianza del bestiame svizzero), 175–181 (encefalopatie spongiformi trasmissibili), 297 (esecuzione all'interno del Paese), 301 (compiti del veterinario cantonale), 303 (formazione e perfezionamento dei veterinari ufficiali) e 312 (laboratori di diagnostica) 6. Ordinanza del 10 giugno 1999 sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali (OLALA), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.307.1), in particolare l'articolo 28 (trasporto di alimenti per animali da reddito), l'allegato 1, parte 9 (prodotti di animali terrestri), parte 10 (pesci, altri animali marini, relativi prodotti e sottoprodotti), e l'allegato 4 (elenco delle sostanze vietate) 7. Ordinanza del 23 giugno 2004 sull'eliminazione dei sottoprodotti animali (OESA), modificata da ultimo il 22 giugno 2005 (RS 916.441.22)

B. Modalità d'applicazione particolari

1. Il laboratorio comune di riferimento per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) è: The Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato X capitolo B del regolamento (CE) n. 999/2001.

2. In applicazione dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'emergenza per l'esecuzione delle misure di lotta contro le EST.

3. In applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 999/2001, negli Stati membri della Comunità, gli animali nei quali si sospetta la presenza di infezione da encefalopatia spongiforme trasmissibile sono sottoposti a una limitazione ufficiale di movimento in attesa dei risultati di un'indagine clinica ed epidemiologica effettuata dall'autorità competente, oppure sono abbattuti per essere esaminati in laboratorio sotto sorveglianza ufficiale.

In applicazione degli articoli 179*b* e 180*a* dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera vieta la macellazione degli animali nei quali si sospetta la presenza di infezione da encefalopatia spongiforme trasmissibile. Gli animali sospetti devono essere abbattuti in modo incruento, la carcassa dev'essere incenerita e il cervello dev'essere analizzato nel laboratorio svizzero di riferimento per le EST.

In applicazione dell'articolo 10 dell'ordinanza sulle epizoozie, l'identificazione dei bovini in Svizzera si effettua tramite un sistema d'identificazione permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e di constatare che non sono nati da femmine nelle quali si sospetta la presenza o da mucche colpite da encefalopatia spongiforme bovina.

In applicazione dell'articolo 179*c* dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera procede all'abbattimento degli animali colpiti da ESB, nonché degli animali discendenti da mucche colpite da encefalopatia spongiforme bovina nati nei due anni che hanno preceduto la diagnosi. Dal 1° luglio 1999, si procede ugualmente all'abbattimento dell'intera coorte (l'abbattimento della mandria è stato in uso dal 14 dicembre 1996 al 30 giugno 1999).

4. In applicazione dell'articolo 180*b* dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera procede all'abbattimento degli animali colpiti da scrapie, delle loro madri, dei discendenti diretti di madri contaminate, nonché di tutti gli altri ovini o caprini del gruppo ad eccezione:

- degli ovini portatori di almeno un allele ARR e non aventi alcun allele VRQ; e
- degli animali aventi un'età inferiore a due mesi, destinati esclusivamente all'abbattimento. La testa e gli organi della cavità addominale di questi animali sono eliminati conformemente alle disposizioni dell'ordinanza sull'eliminazione dei sottoprodotti animali (OESA).

A titolo eccezionale, nel caso di razze i cui effettivi non sono numerosi, si può rinunciare all'abbattimento del gruppo. In questo caso, il gruppo viene posto sotto sorveglianza veterinaria ufficiale per una durata di due anni nel corso della quale viene effettuato due volte l'anno un esame clinico degli animali del gruppo. Se durante questo periodo alcuni animali sono ceduti per l'abbattimento, le loro teste, comprese le tonsille, sono oggetto di un'analisi nel laboratorio di riferimento per le EST.

Tali misure sono riviste in funzione dei risultati della sorveglianza sanitaria degli animali. In particolare, il periodo di sorveglianza è prolungato in caso di individuazione di un nuovo caso di malattia nell'ambito del gruppo.

In caso di conferma dell'ESB in un ovino o in un caprino, la Svizzera s'impegna ad applicare le misure previste all'allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001.

5. In applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 999/2001, gli Stati membri della Comunità vietano la somministrazione di proteine animali trasformate ad animali d'allevamento che sono tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti. Negli Stati membri della Comunità vige il divieto assoluto di somministrare proteine derivate da animali ai ruminanti.

In applicazione dell'articolo 18 dell'ordinanza sull'eliminazione dei sottoprodotti animali (OESA), la Svizzera ha adottato, con entrata in vigore il 1° gennaio 2001, il divieto assoluto di somministrare proteine animali agli animali di allevamento.

6. In applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all'allegato III capitolo A del medesimo regolamento, gli Stati membri della Comunità istituiscono un programma annuale di sorveglianza della ESB. Il programma prevede test diagnostici rapidi da effettuare su tutti i bovini di età superiore ai 24 mesi abbattuti d'urgenza, sui bovini morti nell'azienda o risultati contagiati a seguito di un'ispezione ante mortem e su tutti gli animali di età superiore ai 30 mesi macellati ai fini del consumo umano.

I test diagnostici rapidi per la ESB utilizzati dalla Svizzera sono elencati all'allegato X capitolo C del regolamento (CE) n. 999/2001.

In applicazione dell'articolo 179 dell'ordinanza sulle epizootie, la Svizzera sottopone obbligatoriamente a test diagnostici rapidi per la ESB tutti i bovini di età superiore ai 30 mesi abbattuti d'urgenza, i bovini morti nell'azienda o risultati contagiati a seguito di un'ispezione ante mortem, nonché un campione di bovini di età superiore ai 30 mesi macellati ai fini del consumo umano. È inoltre previsto un programma di controllo dei bovini di età superiore ai 20 mesi macellati ai fini del consumo umano, a discrezione degli operatori.

7. In applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all'allegato III capitolo A di tale regolamento, gli Stati membri della Comunità adottano un programma annuale di sorveglianza della scrapie.

In applicazione delle disposizioni dell'articolo 177 dell'ordinanza sulle epizootie, la Svizzera ha posto in essere un programma di sorveglianza delle EST negli ovini e nei caprini di età superiore a dodici mesi. Gli animali abbattuti d'urgenza, morti nell'azienda o risultati contagiati a seguito di un'ispezione ante mortem, nonché gli animali abbattuti per il consumo umano, sono stati esaminati nel periodo dal giugno 2004 al luglio 2005. Dal momento che l'insieme dei campioni è risultato negativo rispetto alla ESB, è proseguita la sorveglianza per campionamento degli animali sospetti di infezione, degli animali abbattuti d'urgenza e degli animali morti nell'azienda.

Il riconoscimento della similarità delle legislazioni in materia di sorveglianza delle EST negli ovini e nei caprini sarà riconsiderato nell'ambito del Comitato misto veterinario.

8. Spetta al Comitato misto veterinario fornire le informazioni di cui all'articolo 6 e al capitolo B dell'allegato III e all'allegato IV (3.III) del regolamento (CE) n. 999/2001.

9. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 999/2001 e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.

C. Informazioni supplementari

1. Dal 1° gennaio 2003, e in applicazione dell'ordinanza del 20 novembre 2002 concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei rifiuti di origine animale nel 2003 [RU 2002 4325], la Svizzera ha introdotto incentivi finanziari a favore degli allevamenti in cui sono nati i bovini e dei macelli in cui questi ultimi sono macellati, sempre che essi rispettino le procedure di dichiarazione dei movimenti di bestiame previste dalla legislazione in vigore.

2. In applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all'allegato XI punto 1 del medesimo regolamento, gli Stati membri della Comunità rimuovono e distruggono i materiali specifici a rischio (MSR).

L'elenco dei MSR ritirati nei bovini comprende il cranio, esclusa la mandibola, encefalo e occhi compresi, e il midollo spinale dei bovini di età superiore a dodici mesi; la colonna vertebrale, escluse le vertebre caudali, le apofisi spinali e traverse delle vertebre cervicali, toraciche e lombari, la cresta sacrale mediana e le ali del sacro, ma gangli spinali e midollo spinale inclusi, dei bovini di età superiore a 24 mesi; le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere dei bovini di qualunque età.

L'elenco dei MSR ritirati negli ovini e nei caprini comprende il cranio, encefalo e occhi compresi, le tonsille e il midollo spinale degli ovini e dei caprini di età superiore a dodici mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente, nonché la milza e l'ileo degli ovini e dei caprini di tutte le età.

In applicazione dell'articolo 179d dell'ordinanza sulle epizootie e dell'articolo 4 dell'ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale, la Svizzera ha adottato una politica di ritiro dei MSR dalle catene alimentari animale e umana. L'elenco dei MSR ritirati nei bovini comprende in particolare la colonna vertebrale degli animali di età superiore a 30 mesi, le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere degli animali di tutte le età.

In applicazione dell'articolo 180c dell'ordinanza sulle epizootie e dell'articolo 4 dell'ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale, la Svizzera ha adottato una politica di ritiro dei MSR dalle catene alimentari animale e umana. L'elenco dei MSR ritirati negli ovini e nei caprini comprende in particolare il cervello non estratto dalla scatola cranica, il midollo spinale con la dura madre (*Dura mater*) e le tonsille degli animali di età superiore a dodici mesi o ai quali è spuntato un incisivo permanente, la milza e l'ileo degli animali di tutte le età.

3. Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio definisce le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano applicabili negli Stati membri della Comunità.

In applicazione dell'articolo 13 dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in Svizzera sono inceneriti i sottoprodotti di origine animale di categoria 1, compresi i materiali specifici a rischio e gli animali morti nell'azienda.

IX. Febbre catarrale degli ovini

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a, 9a (provvedimenti contro le epizoozie fortemente contagiose, scopo della lotta) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale) 2. Ordinanza sulle epizoozie (OFE) del 27 giugno 1995, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente contagiose), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77–98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie fortemente contagiose), 126 e 127 (disposizioni comuni concernenti le altre epizoozie fortemente contagiose) 3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento)

B. Modalità d'applicazione particolari

1. Il laboratorio comune di riferimento per la febbre catarrale degli ovini è: AFRC Institute for Animal Health Pirbright Laboratory Ash Road, Pirbright, Woking, Surrey GU24 0NF, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputate.

tabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato II capitolo B della direttiva 2000/75/CE.

2. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'emergenza pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale di veterinaria.

3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 17 della direttiva 2000/75/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

X. Zoonosi

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
1. Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1). 2. Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).	1. Legge sulle epizoozie (LFE) del 1° luglio 1966, modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40) 2. Ordinanza sulle epizoozie (OFE) del 27 giugno 1995, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401) 3. Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), modificata da ultimo il 16 dicembre 2005 (RS 817.0) 4. Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02) 5. Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui requisiti igienici (ORI; RS 817.024.1) 6. Legge federale del 18 dicembre 1970 per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (Legge sulle epidemie), modificata da ultimo il 21 marzo 2003 (RS 818.101) 7. Ordinanza del 13 gennaio 1999 concernente la dichiarazione delle malattie trasmissibili dell'uomo (Ordinanza sulla dichiarazione), modificata da ultimo il 15 dicembre 2003 (RS 818.141.1)

B. Modalità d'applicazione particolari

1. I laboratori comunitari di riferimento sono i seguenti:

- Laboratorio comunitario di riferimento per l'analisi e i test delle zoonosi (salmonella):
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
3720 BA Bilthoven
Paesi Bassi
- Laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle biotossine marine:
Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AES):
E-36200 Vigo
Spagna
- Laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi:
The laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS)
Weymouth
Dorset DT4 8UB
Regno Unito
- Laboratorio comunitario di riferimento per *Listeria monocytogenes*:
AFSSA – Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP)
F-94700 Maisons-Alfort
Francia
- Laboratorio comunitario di riferimento per gli stafilococchi coagulati positivi, compreso lo stafilococco aureus:
AFSSA – Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP)
F-94700 Maisons-Alfort
Francia
- Laboratorio comunitario di riferimento per *Escherichia coli*, compreso *E.coli* verotossigenico (VTEC):
Istituto Superiore di Sanità (ISS)
I-00161 Roma
Italia

- Laboratorio comunitario di riferimento per *Campylobacter*:
Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)
S-751 89 Uppsala
Svezia
- Laboratorio comunitario di riferimento per i parassiti (in particolare *Trichine*, *Echinococcus* e *Anisakis*):
Istituto Superiore di Sanità (ISS)
I-00161 Roma
Italia
- Laboratorio comunitario di riferimento per la resistenza antimicrobica:
Danmarks Fødevareforskning (DFVF)
DK-1790 Copenhagen V
Danimarca

2. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da queste designazioni. Le funzioni e i compiti di tali laboratori sono quelli previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

3. La Svizzera invia alla Commissione, ogni anno entro la fine del mese di maggio, una relazione sulle tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza antimicrobica, comprendente i dati raccolti conformemente agli articoli 4, 7 e 8 della direttiva 2003/99/CE nel corso dell'anno precedente. Tale relazione comprende inoltre le informazioni di cui all'articolo 3 paragrafo 2 lettera b del regolamento (CE) n. 2160/2003. Tale relazione è inviata dalla Commissione all'Autorità europea per la sicurezza alimentare in vista della pubblicazione della relazione di sintesi concernente le tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza antimicrobica nella Comunità.

XI. Altre malattie

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (provvedimenti contro le epizootie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)

Comunità europea	Svizzera
adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)	2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie fortemente contagiose), 103-105 (misure specifiche riguardanti la lotta contro la malattia vescicolare dei suini) 3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento)

B. Modalità d'applicazione particolari

1. Nei casi di cui all'articolo 6 della direttiva 92/119/CEE, l'informazione avrà luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
2. Il laboratorio comune di riferimento per la malattia vescicolare dei suini è: AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking Surrey GU240NF, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato III della direttiva 92/119/CEE.
3. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'emergenza. Tale piano è oggetto della disposizione di esecuzione di carattere tecnico n. 95/65, emessa dall'Ufficio federale di veterinaria.
4. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, in particolare in base all'articolo 22 della direttiva 92/119/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

XII. Notifica delle malattie

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58), modificata da ultimo dalla decisione 2004/216/CE della Commissione, del 1° marzo 2004, che modifica la direttiva 82/894/CEE del Consiglio concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità al fine di includere talune malattie degli equidi e talune malattie delle api nell'elenco delle malattie soggette a denuncia (GU L 67 del 5.3.2004, pag. 27)	1. Legge del 1° luglio 1996 sulle epizootie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 11 (denuncia e dichiarazione delle malattie) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale) 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2–5 (malattie considerate), 59–65 e 291 (obbligo di denuncia, notifica), 292–299 (sorveglianza, esecuzione, assistenza amministrativa)

B. Modalità d'applicazione particolari

La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale di veterinaria, include la Svizzera nel sistema di notifica delle malattie degli animali, previsto dalla direttiva 82/894/CEE.

Polizia sanitaria: scambi e immissione sul mercato

I. Bovini e suini

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1)	1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 27–31 (mercati, esposizioni), 34–37 (commercio), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 116–121 (peste suina africana), 135–141 (malattia d'Aujeszky), 150–157 (brucellosi bovina), 158–165 (tubercolosi), 166–169 (leucosi bovina enzootica), 170–174 (IBR/IPV), 175–195 (encefalopatie spongiformi), 186–189 (infezioni veneree bovine), 207–211 (brucellosi suina), 297 (riconoscimento dei mercati di bestiame, centri di raccolta, aziende di eliminazione) 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE) [RU 1988 800]

B. Modalità d'applicazione particolari

1. In applicazione dell'articolo 297 capoverso 1 dell'ordinanza sulle epizootie, l'Ufficio federale di veterinaria procederà al riconoscimento dei centri di raccolta definiti all'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, in conformità con le disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 della direttiva 64/432/CEE, la Svizzera istituisce l'elenco dei centri di raccolta riconosciuti, dei trasportatori e dei commercianti.

⁸⁵ Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 1/2006 del Comitato misto veterinario del 1° dic. 2006 (RU 2007 4221). Aggiornato dall'art. 1 della Dec. n. 1/2008 del Comitato misto veterinario del 23 dic. 2008, applicato provvisoriamente dal 1° gen. 2009 e in vigore dal 1° dic. 2009 (RU 2009 4875, 2010 65).

2. L'informazione di cui all'articolo 11 paragrafo 3 della direttiva 64/432/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

3. Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'allegato A parte II paragrafo 7 della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la brucellosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi, per il bestiame bovino la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

- a) ogni animale della specie bovina sospetto di essere infetto da brucellosi deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della brucellosi, che comprendono almeno due prove sierologiche con fissazione del complemento, nonché un esame microbiologico di campioni adeguati prelevati in caso di aborto;
- b) nel corso del periodo di sospetto, che sarà mantenuto fino a che le prove previste alla lettera a) diano risultati negativi, la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi è sospesa per la mandria di cui fa/fanno parte l'animale (o gli animali) sospetto/i della specie bovina.

Informazioni dettagliate sul bestiame sieropositivo sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente a una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all'allegato A, parte II paragrafo 7 primo comma della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l'Ufficio federale di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

4. Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'allegato A parte I paragrafo 4 della direttiva 64/432/CEE, per quanto riguarda la tubercolosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi, per il bestiame bovino la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

- a) è istituito un sistema d'identificazione che permetta, per ogni bovino, di risalire alla mandria d'origine;
- b) ogni animale abbattuto deve essere sottoposto ad ispezione *post mortem* effettuata da un veterinario ufficiale;
- c) qualsiasi sospetto di tubercolosi su un animale vivo, morto o abbattuto deve essere notificato alle autorità competenti;
- d) in ogni caso, le autorità competenti procedono alle indagini necessarie per smentire o confermare il sospetto, comprese le ricerche a valle per le mandrie d'origine e di transito; se vengono scoperte lesioni sospette di tubercolosi al momento dell'autopsia o della macellazione, le autorità competenti sottopongono tali lesioni a un esame di laboratorio;
- e) la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie d'origine e di transito dei bovini sospetti è sospesa fino a che gli esami clinici o di laboratorio o le prove alla tubercolina abbiano escluso l'esistenza della tubercolosi bovina;

- f) quando il sospetto di tubercolosi è confermato dalle prove alla tubercolina, dagli esami clinici o di laboratorio, la qualifica di bestiame ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie d'origine e di transito viene ritirata;
- g) la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi non è riconosciuta finché tutti gli animali considerati infetti siano stati eliminati dalla mandria, i locali e l'attrezzatura disinfettati e tutti gli animali rimanenti, di età superiore a sei settimane, abbiano reagito negativamente ad almeno due iniezioni ufficiali di tubercolina per via intradermica, effettuate conformemente all'allegato B della direttiva 64/432/CEE, di cui la prima effettuata almeno sei mesi dopo che l'animale infetto ha lasciato la mandria e la seconda almeno sei mesi dopo la prima.

Informazioni dettagliate riguardanti il bestiame contaminato sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente a una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all'allegato A parte I paragrafo 4 primo comma della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l'Ufficio federale di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

5. Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'allegato D, capitolo I (F) della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica. Ai fini del mantenimento della qualifica di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica, per il bestiame bovino la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

- a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio. Il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 per cento, che meno dello 0,2 per cento delle mandrie è contaminato dalla leucosi bovina enzootica;
- b) ogni animale abbattuto deve essere sottoposto a ispezione *post mortem* effettuata da un veterinario ufficiale;
- c) qualsiasi sospetto emerso in occasione di un esame clinico, di un'autopsia o del controllo delle carni deve essere notificato alle autorità competenti;
- d) in caso di sospetto o di accertamento di leucosi bovina enzootica, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;
- e) il sequestro è revocato se, dopo l'eliminazione degli animali contaminati e, se necessario, della loro prole, due esami sierologici effettuati ad almeno 90 giorni d'intervallo hanno dato risultato negativo.

Se la leucosi bovina enzootica è stata accertata nello 0,2 per cento delle mandrie, l'Ufficio federale di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione, la situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

6. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da rinotracheite contagiosa bovina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

- a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio. Il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 per cento, che meno dello 0,2 per cento delle mandrie è contaminato da rinotracheite contagiosa bovina;
- b) i tori d'allevamento di età superiore a 24 mesi devono essere sottoposti annualmente a un esame sierologico;
- c) qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della rinotracheite contagiosa bovina tra cui prove virologiche o sierologiche;
- d) in caso di sospetto o di accertamento di rinotracheite contagiosa bovina, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;
- e) il sequestro è revocato se un esame sierologico effettuato almeno 30 giorni dopo l'eliminazione degli animali contaminati ha dato risultato negativo.

Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisione 2004/558/CE (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20) si applicano *mutatis mutandis*.

L'Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

7. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

- a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio. Il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 per cento, che meno del 0,2 per cento delle mandrie è contaminato dalla malattia di Aujeszky;
- b) qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della malattia di Aujeszky, tra cui prove virologiche o sierologiche;
- c) in caso di sospetto o di accertamento della malattia di Aujeszky, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;
- d) il sequestro è revocato se, dopo l'eliminazione degli animali contaminati, due esami sierologici, effettuati ad almeno 21 giorni d'intervallo su tutti gli animali riproduttori e su un numero rappresentativo di animali da ingrasso, hanno dato un risultato negativo.

Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisione 2001/618/CE (GU L 215 del 9.8.2001, pag. 48), modificata da ultimo dalla decisione 2005/768/CE (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 27), si applicano *mutatis mutandis*.

L'Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

8. Per quanto riguarda la gastroenterite trasmissibile del maiale (GET) e la sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS), la questione di eventuali garanzie supplementari sarà esaminata non appena possibile dal Comitato misto veterinario. La Commissione informa l'Ufficio federale di veterinaria dello sviluppo della questione.

9. In Svizzera, l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna è incaricato del controllo ufficiale delle tubercoline a norma dell'allegato B punto 4 della direttiva 64/432/CEE.

10. In Svizzera, l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna è incaricato del controllo ufficiale degli antigeni (brucellosi) a norma dell'allegato C parte A punto 4 della direttiva 64/432/CEE.

11. I bovini e i suini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano all'allegato F della direttiva 64/432/CEE. Si applicano gli adeguamenti seguenti:

per il modello 1:

- nella sezione C, le certificazioni sono modificate come segue:
 - al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati come segue:
 - ← malattia: rinotracheite contagiosa bovina,
 - conformemente alla decisione 2004/558/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano *mutatis mutandis*;

per il modello 2:

- nella sezione C, le certificazioni sono modificate come segue:
 - al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati come segue:
 - ← malattia: di Aujeszky
 - conformemente alla decisione 2001/618/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano *mutatis mutandis*;

12. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, i bovini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera devono essere muniti di certificati sanitari complementari recanti le seguenti dichiarazioni sanitarie:

← I bovini:

- sono identificati tramite un sistema d'identificazione permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e di constatare che non sono nati da femmine per le quali si sospetta o è confermata la presenza di encefalopatia spongiforme bovina, nate nei due anni precedenti la diagnosi;
- non provengono da mandrie in cui sono in corso accertamenti relativi a casi sospetti di encefalopatia spongiforme bovina;
- sono nati dopo il 1° giugno 2001.›

II. Ovini e caprini**A. Legislazioni**

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19), modificata da ultimo dalla decisione 2005/932/CE della Commissione, del 21 dicembre 2005, che modifica l'allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio al fine di aggiornare i modelli di certificato sanitario relativi a ovini e caprini (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 68)	1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 27–31 (mercati, esposizioni), 34–37 (commercio), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 142–149 (rabbia), 158–165 (tubercolosi), 166–169 (scrapie), 190–195 (brucellosi ovina e caprina), 196–199 (agalassia contagiosa), 200–203 (artrite/encefalite caprina), 233–235 (brucellosi del montone), 297 (riconoscimento dei mercati di bestiame, centri di raccolta, aziende di eliminazione) 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE) [RU 1988 800]

B. Modalità d'applicazione particolari

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 paragrafo 2 secondo comma della direttiva 91/68/CEE, l'informazione ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
2. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 11 della direttiva 91/68/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.

3. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s'impegna ad attuare le misure previste all'allegato A capitolo I punto II.2 della direttiva 91/68/CEE.

In caso d'insorgenza o di recrudescenza della brucellosi ovina e caprina, la Svizzera ne informa il Comitato misto veterinario, affinché siano adottati i provvedimenti necessari in funzione dell'evolversi della situazione.

4. Gli ovini e i caprini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano all'allegato E della direttiva 91/68/CEE.

III. Equidi

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320)	1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 112–115 (peste equina), 204–206 (durina, encefalomyelitis, anemia infettiva, morva), 240–244 (metrite contagiosa equina) 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE) [RU 1988 800]

B. Modalità d'applicazione particolari

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della direttiva 90/426/CEE, l'informazione ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 90/426/CEE, l'informazione ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 10 della direttiva 90/426/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.

4. Le disposizioni degli allegati B e C della direttiva 90/426/CEE si applicano *mutatis mutandis* alla Svizzera.

IV. Pollame e uova da cova

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)	1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 25 (trasporto), 122–125 (peste aviaria e malattia di Newcastle), 255–261 (Salmonella Enteritidis), 262–265 (laringotracheite infettiva dei polli) 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE) [RU 1988 800]

B. Modalità d'applicazione particolari

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della direttiva 90/539/CEE, la Svizzera sottopone al Comitato misto veterinario un piano indicante le misure che intende mettere in atto per il riconoscimento dei suoi stabilimenti.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 90/539/CEE, il laboratorio nazionale di riferimento per la Svizzera è l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna.
3. All'articolo 7 paragrafo 1 primo trattino della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica *mutatis mutandis* alla Svizzera.
4. In caso di spedizioni di uova da cova verso la Comunità, le autorità svizzere s'impegnano a rispettare le norme di marcatura previste dal regolamento (CEE) n. 1868/77 della Commissione. La sigla adottata per la Svizzera è «CH».
5. All'articolo 9 lettera a della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica *mutatis mutandis* alla Svizzera.
6. All'articolo 10 lettera a della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica *mutatis mutandis* alla Svizzera.
7. All'articolo 11 paragrafo 2 primo trattino della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica *mutatis mutandis* alla Svizzera.

8. Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'articolo 12 paragrafo 2 della direttiva 90/539/CEE per quanto riguarda la malattia di Newcastle, e di conseguenza possiede la qualifica di paese «che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle». L'Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento della qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

9. All'articolo 15 della direttiva 90/539/CEE, i riferimenti al nome dello Stato membro si applicano *mutatis mutandis* alla Svizzera.

10. Il pollame e le uova da cova che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano all'allegato IV della direttiva 90/539/CEE.

11. In caso di spedizioni dalla Svizzera verso la Finlandia o la Svezia, le autorità svizzere s'impegnano a fornire, in materia di salmonelle, le garanzie previste dalla normativa comunitaria.

V. Animali e prodotti d'acquacoltura

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)	1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 275–290 (epizootie dei pesci e peste dei gamberi) e 297 (riconoscimento degli stabilimenti, delle zone e dei laboratori) 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE) [RU 1988 800]

B. Modalità d'applicazione particolari

1. L'informazione di cui all'articolo 4 della direttiva 91/67/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
2. L'eventuale applicazione degli articoli 5, 6 e 10 della direttiva 91/67/CEE alla Svizzera è di competenza del Comitato misto veterinario.
3. L'eventuale applicazione degli articoli 12 e 13 della direttiva 91/67/CEE alla Svizzera è di competenza del Comitato misto veterinario.
4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 della direttiva 91/67/CEE, le autorità svizzere s'impegnano ad attuare i piani di campionamento e i metodi di diagnosi conformi alla normativa comunitaria.
5. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 17 della direttiva 91/67/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.
6.
 - a) Per l'immissione sul mercato di pesci vivi, uova e gameti provenienti da una zona riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all'allegato E capitolo 1 della direttiva 91/67/CEE.
 - b) Per l'immissione sul mercato di pesci vivi, uova e gameti provenienti da un'azienda riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all'allegato E capitolo 2 della direttiva 91/67/CEE.
 - c) Per l'immissione sul mercato di molluschi provenienti da una zona litorale riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all'allegato E capitolo 3 della direttiva 91/67/CEE.
 - d) Per l'immissione sul mercato di molluschi provenienti da un'azienda riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all'allegato E capitolo 4 della direttiva 91/67/CEE.
 - e) Per l'immissione sul mercato di pesci, molluschi o crostacei d'allevamento, nonché delle relative uova e gameti, non appartenenti alle specie sensibili, secondo i casi alla IHN, alla SHV, alla bonamiosi o alla marteiliosi, il modello di documento di trasporto figura all'allegato I della decisione 2003/390/CE della Commissione.
 - f) Per l'immissione sul mercato di pesci, molluschi o crostacei selvatici vivi, nonché delle relative uova e gameti, il modello di documento di trasporto figura all'allegato I della decisione 2003/390/CE della Commissione.

VI. Embrioni bovini

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1), modificata da ultimo dalla decisione 2006/60/CE della Commissione, del 2 febbraio 2006, che modifica l'allegato C della direttiva 89/556/CEE del Consiglio con riguardo al modello di certificato sanitario applicabile agli scambi intracomunitari di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 31 del 3.2.2006, pag. 24)	1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 56–58 (trasferimento di embrioni) 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE) [RU 1988 800]

B. Modalità d'applicazione particolari

1. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 15 della direttiva 89/556/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.
2. Gli embrioni bovini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura all'allegato C della direttiva 89/556/CEE.

VII. Sperma bovino

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10), modificata da ultimo dalla decisione 2006/16/CE	1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 51–55 (inseminazione artificiale)

Comunità europea	Svizzera
della Commissione, del 5 gennaio 2006, che modifica l'allegato B della direttiva 88/407/CEE del Consiglio e l'allegato II della decisione 2004/639/CE in merito alle condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina (GU L 11 del 17.1.2006, pag. 21)	2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE) [RU 1988 800]

B. Modalità d'applicazione particolari

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 paragrafo 2 della direttiva 88/407/CEE, si rileva che in Svizzera tutti i centri comprendono soltanto animali che reagiscono negativamente alla prova della sieroneutralizzazione o alla prova ELISA.
2. L'informazione di cui all'articolo 5 paragrafo 2 della direttiva 88/407/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 88/407/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.
4. Lo sperma bovino che è oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera deve essere accompagnato da certificati sanitari conformi al modello che figura all'allegato D della direttiva 88/407/CEE.

VIII. Sperma suino

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62) modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti	1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 51–55 (inseminazione artificiale) 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE) [RU 1988 800]

Comunità europea	Svizzera
del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)	

B. Modalità d'applicazione particolari

1. L'informazione di cui all'articolo 5 paragrafo 2 della direttiva 90/429/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
2. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 90/429/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.
3. Lo sperma suino che è oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera deve essere accompagnato da certificati sanitari conformi al modello che figura all'allegato D della direttiva 90/429/CEE.

IX. Altre specie

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
1. Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320)	1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 51–55 (inseminazione artificiale) e 56–58 (trasferimento di embrioni) 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE) [RU 1988 800]

Comunità europea	Svizzera
2. Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2006 della Commissione, del 12 aprile 2006, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei paesi e territori (GU L 104 del 13.4.2006, pag. 8)	

B. Modalità d'applicazione particolari

1. Ai fini del presente allegato, il presente punto verte sugli scambi di animali vivi non soggetti alle disposizioni dei punti I–V, nonché di sperma, di ovuli e di embrioni non soggetti alle disposizioni dei punti VI–VIII.

2. La Comunità europea e la Svizzera s'impegnano affinché gli scambi di animali vivi, di sperma, di ovuli e di embrioni menzionati al punto 1 non siano vietati o limitati per motivi di polizia sanitaria diversi da quelli risultanti dall'applicazione del presente allegato, e in particolare delle misure di salvaguardia eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 20.

3. Gli ungulati di specie diverse da quelle contemplate ai punti I, II e III e oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella prima parte dell'allegato E parte I della direttiva 92/65/CEE completati dall'attestato che figura all'articolo 6 parte A punto 1 lettera e della direttiva 92/65/CE.

4. I lagomorfi oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella prima parte dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE, eventualmente completati dall'attestato che figura all'articolo 9 paragrafo 2 secondo comma della direttiva 92/65/CEE.

Tale attestato può essere adattato dalle autorità svizzere al fine di riprendere per esteso le disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 92/65/CEE.

5. L'informazione di cui all'articolo 9 paragrafo 2 quarto comma della direttiva 92/65/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
6. a) Le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera di cani e gatti sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10 paragrafo 2 della direttiva 92/65/CEE.
- b) Le spedizioni di cani e gatti dalla Svizzera verso gli Stati membri della Comunità europea, eccetto il Regno Unito, l'Irlanda, Malta e la Svezia, sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10 paragrafo 2 della direttiva 92/65/CEE.
- c) Le spedizioni di cani e gatti dalla Svizzera verso il Regno Unito, l'Irlanda, Malta e la Svezia sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10 paragrafo 3 della direttiva 92/65/CEE.
- d) Il sistema d'identificazione è quello previsto dal regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2006 della Commissione del 12 aprile 2006 (GU L 104 del 13.4.2006, pag. 8). Il passaporto da utilizzare è quello previsto dalla decisione 2003/803/CE della Commissione (GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1). La validità della vaccinazione antirabbica, ed eventualmente della nuova vaccinazione, è riconosciuta conformemente alle raccomandazioni del laboratorio di fabbricazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 998/2003 e dalla decisione 2005/91/CE della Commissione (GU L 31 del 4.2.2005, pag. 61).
7. Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni della specie ovina e caprina oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati dai certificati previsti dalla decisione 95/388/CE, modificata da ultimo dalla decisione 2005/43/CE della Commissione del 30 dicembre 2004 (GU L 20 del 22.1.2005, pag. 34).
8. Lo sperma della specie equina oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera deve essere accompagnato dal certificato previsto dalla decisione 95/307/CE.
9. Gli ovuli e gli embrioni della specie equina oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati dai certificati previsti dalla decisione 95/294/CE.
10. Gli ovuli e gli embrioni della specie suina oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati dai certificati previsti dalla decisione 95/483/CE.
11. Le colonie di api (alveari o regine con le loro nutrici) oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnate da certificati sanitari conformi al modello che figura nella seconda parte dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE.

12. Gli animali, lo sperma, gli embrioni e gli ovuli provenienti da organismi, istituti o centri riconosciuti conformemente all'allegato C della direttiva 92/65/CEE oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella terza parte dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE.

13. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24 della direttiva 92/65/CEE, l'informazione prevista al paragrafo 2 ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

X. Movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia

A. Legislazioni*

* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

Comunità	Svizzera
Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1)	Ordinanza concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) del 18 aprile 2007 (RS 916.443.14)

B. Modalità d'applicazione particolari

1. Il sistema d'identificazione è quello previsto dal regolamento (CE) n. 998/2003.
2. La validità della vaccinazione antirabbica, ed eventualmente della rivaccinazione, è riconosciuta secondo le raccomandazioni del laboratorio di fabbricazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 998/2003 e della decisione 2005/91/CE della Commissione, del 2 febbraio 2005⁸⁶, che fissa il termine a partire dal quale è considerata valida la vaccinazione antirabbica.
3. Il passaporto da utilizzare è quello previsto dalla decisione 2003/803/CE della Commissione, del 26 novembre 2003⁸⁷, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti.
4. Ai fini della presente appendice, per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera, si applicano *mutatis mutandis* le disposizioni del capitolo II (Disposizioni relative ai movimenti tra Stati membri) del regolamento (CE) n. 998/2003.

⁸⁶ GU L 31 del 4.2.2005, pag. 61.

⁸⁷ GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1.

Importazioni di animali vivi, dei loro sperma, ovuli ed embrioni dai paesi terzi

I. Comunità – legislazione*

* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

A. Ungulati ad eccezione degli equidi

Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per l'importazione e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.04.2004, pag. 320).

B. Equidi

Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42).

C. Pollame e uova da cova

Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6).

D. Animali d'acquacoltura

Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

⁸⁸ Nuovo testo giusta l'art. 2 della Dec. n. 1/2008 del Comitato misto veterinario del 23 dic. 2008, applicato provvisoriamente dal 1° gen. 2009 e in vigore dal 1° dic. 2009 (RU **2009** 4875, **2010** 65).

E. Embrioni bovini

Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1).

F. Sperma bovino

Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10).

G. Sperma suino

Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62).

H. Altri animali vivi

1. Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

2. Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1).

I. Altre disposizioni specifiche

1. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

2. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

II. Svizzera – legislazione*

* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

1. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) (RS 916.443.10)
2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi (OITA) (RS 916.443.12)
3. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA) [RU 2007 2755]
4. Ordinanza del DFE del 16 maggio 2007 sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE) (RS 916.443.106)
5. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) (RS 916.443.14)
6. Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicinali per uso veterinario (OMVet) (RS 812.212.27)
7. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (OT-UFV) (RS 916.472)

III. Norme d'applicazione

L'Ufficio federale di veterinaria applica, simultaneamente agli Stati membri della Comunità, le condizioni d'importazione indicate negli atti menzionati al punto I della presente appendice, le misure d'applicazione e gli elenchi degli stabilimenti dai quali le importazioni sono autorizzate. Questo impegno si applica a tutti gli atti opportuni, qualunque sia la loro data d'adozione.

L'Ufficio federale di veterinaria può adottare misure più restrittive e chiedere garanzie supplementari. Si terranno consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario per cercare soluzioni adeguate.

L'Ufficio federale di veterinaria e gli Stati membri della Comunità si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d'importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di armonizzazione a livello comunitario.

Ai fini dell'applicazione del presente Allegato, per la Svizzera, lo zoo di Zurigo è approvato come centro riconosciuto conformemente alle disposizioni dell'Allegato C della direttiva 92/65/CEE.

Zootecnia, ivi compresa l'importazione da paesi terzi

A. Legislazioni*

* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

Comunità	Svizzera
Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8) Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36) Direttiva 87/328/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1987, relativa all'ammissione e alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura (GU L 167 del 26.6.1987, pag. 54) Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10) Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali della specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30)	Ordinanza del 14 novembre 2007 sull'allevamento di animali (RS 916.310)
Direttiva 90/118/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all'ammissione e alla riproduzione dei suini riproduttori di razza pura (GU L 71 del 17.3.1990, pag. 34)	

⁸⁹ Nuovo testo giusta l'art. 2 della Dec. n. 1/2008 del Comitato misto veterinario del 23 dic. 2008, applicato provvisoriamente dal 1° gen. 2009 e in vigore dal 1° dic. 2009 (RU **2009** 4875, **2010** 65).

Comunità	Svizzera
Direttiva 90/119/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all'ammissione e alla riproduzione dei suini ibridi riproduttori (GU L 71 del 17.3.1990, pag. 36) Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55) Direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 60) Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE (GU L 85 del 5.4.1991, pag. 37) Direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alle importazioni di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66)	

B. Norme d'applicazione

Ai fini della presente appendice, gli animali vivi e i prodotti animali oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera circolano alle condizioni stabilite per gli scambi tra gli Stati membri della Comunità.

Lasciando impregiudicate le condizioni relative ai controlli zootecnici che figurano alle appendici 5 e 6, le autorità svizzere s'impegnano a far sì che, per quanto riguarda le sue importazioni, la Svizzera applichi le stesse disposizioni della direttiva 94/28/CE del Consiglio.

In caso di difficoltà, il Comitato misto veterinario è adito su richiesta di una delle Parti.

Appendice 5⁹⁰**Animali vivi, sperma, ovuli ed embrioni: controlli alle frontiere e canoni****Capitolo I
Disposizioni generali – sistema TRACES****A. Legislazioni***

* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

Comunità	Svizzera
Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 094 del 31.3.2004, pag. 63)	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE) (RS 916.40) 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE) (RS 916.401) 3. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) (RS 916.443.10) 4. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi (OITA) (RS 916.443.12) 5. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA) [RU 2007 2755] 6. Ordinanza del DFE del 16 maggio 2007 sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE) (RS 916.443.106) 7. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) (RS 916.443.14)

⁹⁰ Nuovo testo giusta l'art. 2 della Dec. n. 1/2008 del Comitato misto veterinario del 23 dic. 2008, applicato provvisoriamente dal 1° gen. 2009 e in vigore dal 1° dic. 2009 (RU 2009 4875, 2010 65).

B. Modalità d'applicazione

La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale di veterinaria, integra la Svizzera nel sistema informatico TRACES, conformemente alla decisione 2004/292/CE della Commissione.

Se necessario, misure transitorie e complementari sono definite nell'ambito del Comitato misto veterinario.

Capitolo II Controlli veterinari e zootechnici applicabili negli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera

A. Legislazioni*

- * Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

I controlli veterinari e zootechnici applicabili negli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:

Comunità	Svizzera
1. Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootechnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34) 2. Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootechnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224 del 18.08.1990, pag. 29)	1. Legge sulle epizootie (LFE) del 1° luglio 1966 (RS 916.40) e in particolare l'articolo 57 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) (RS 916.443.10) 3. Ordinanza del DFE del 16 maggio 2007 sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE) (RS 916.443.106) 4. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) (RS 916.443.14) 5. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (OT-UFV) (RS 916.472)

B. Modalità d'applicazione generali

Nei casi previsti all'articolo 8 della direttiva 90/425/CEE, le autorità competenti del luogo di destinazione entrano immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di spedizione. Esse adottano tutte le misure necessarie e comunicano all'autorità competente del luogo di spedizione e alla Commissione la natura dei controlli effettuati, le decisioni adottate e i motivi di tali decisioni.

L'attuazione delle disposizioni previste agli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE e agli articoli 9 e 22 della direttiva 90/425/CEE spetta al Comitato misto veterinario.

C. Modalità d'applicazione particolari per gli animali destinati al pascolo frontaliero

1. Definizioni

Pascolo: transumanza degli animali verso una zona frontaliera limitata a 10 km al momento della spedizione degli animali verso un altro Stato membro o verso la Svizzera. In circostanze eccezionali debitamente giustificate, le autorità competenti interessate possono autorizzare una fascia più larga a cavallo del confine tra la Svizzera e la Comunità.

Pascolo giornaliero: pascolo effettuato in modo tale che, alla fine della giornata, gli animali vengono ricondotti nell'azienda di provenienza in uno Stato membro o in Svizzera.

2. Per il pascolo tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera, si applicano *mutatis mutandis* le disposizioni della decisione 2001/672/CE della Commissione, del 20 agosto 2001, che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna (GU L 235 del 4.9.2001, pag. 23). Tuttavia, ai fini del presente Allegato, l'articolo 1 della decisione 2001/672/CE si applica con gli adattamenti seguenti:

- l'espressione «il periodo dal 1° maggio al 15 ottobre» è sostituita dai termini «l'anno civile»;
- per la Svizzera, le Parti di cui all'articolo 1 della decisione 2001/672/CE e menzionate nell'Allegato corrispondente sono:

Svizzera

Cantone di Zurigo

Cantone di Berna

Cantone di Lucerna

Cantone di Uri

Cantone di Svitto

Cantone di Obvaldo

Cantone di Nidvaldo

Cantone di Glarona

Cantone di Zugo
Cantone di Friburgo
Cantone di Soletta
Cantone di Basilea Città
Cantone di Basilea Campagna
Cantone di Sciaffusa
Cantone di Appenzello Esterno
Cantone di Appenzello Interno
Cantone di San Gallo
Cantone dei Grigioni
Cantone di Argovia
Cantone di Turgovia
Cantone Ticino
Cantone di Vaud
Cantone del Vallese
Cantone di Neuchâtel
Cantone di Ginevra
Cantone del Giura

In applicazione dell'ordinanza sulle epizootie (OFE) del 27 giugno 1995 (RS 916.401), e in particolare dell'articolo 7 (registrazione) e dell'ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la banca dati sul traffico di animali (RS 916.404), e in particolare della sezione 2 (contenuto della banca di dati), la Svizzera attribuisce ad ogni pascolo un codice di registrazione specifico che dev'essere registrato nella banca dati nazionale relativa ai bovini.

3. Per il pascolo tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera, il veterinario ufficiale del paese di spedizione:

- a) notifica la spedizione degli animali all'autorità competente del luogo di destinazione (unità veterinaria locale), alla data di rilascio del certificato ed entro le ventiquattro ore che precedono la data prevista di arrivo degli animali, mediante il sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE;
- b) procede all'esame degli animali entro le quarantott'ore che precedono la loro partenza per il pascolo; questi animali devono essere debitamente identificati;
- c) rilascia un certificato conforme al modello che figura al punto 9.

4. Durante tutta la durata del pascolo, gli animali devono rimanere sotto controllo doganale.

5. Il detentore degli animali:

- a) deve dichiarare per scritto che accetta di conformarsi a tutte le misure adottate in virtù del presente Allegato, come pure a qualsiasi altra misura adottata a livello locale, alla stessa stregua di un detentore originario di uno Stato membro o della Svizzera;
- b) si fa carico delle spese relative ai controlli conseguenti all'applicazione del presente Allegato;
- c) offre la propria piena collaborazione per l'espletamento dei controlli doganali o veterinari richiesti dalle autorità ufficiali del paese di spedizione o del paese di destinazione.

6. Al ritorno degli animali alla fine della stagione di pascolo o in caso di ritorno anticipato, il veterinario ufficiale del paese del luogo di pascolo:

- a) notifica la spedizione degli animali all'autorità competente del luogo di destinazione (unità veterinaria locale), alla data di rilascio del certificato ed entro le ventiquattr'ore che precedono la data prevista di arrivo degli animali, mediante il sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE;
- b) procede all'esame degli animali entro le quarantott'ore che precedono la loro partenza per il pascolo; questi animali devono essere debitamente identificati;
- c) rilascia un certificato conforme al modello che figura al punto 9.

7. In caso d'insorgenza di malattie, le competenti autorità veterinarie prendono di comune Accordo le misure che si rendono necessarie. Le suddette autorità esaminano altresì la questione delle eventuali spese da sostenere. Se del caso, consultano il Comitato misto veterinario.

8. In deroga alle disposizioni previste per il pascolo ai punti da 1 a 7, nel caso del pascolo giornaliero tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera:

- a) gli animali non devono entrare in contatto con animali provenienti da altre aziende;
- b) il detentore degli animali s'impegna a segnalare all'autorità veterinaria competente ogni eventuale contatto degli animali con animali provenienti da altre aziende;
- c) il certificato sanitario di cui al punto 9 deve essere presentato alle autorità veterinarie competenti ogni anno civile, all'atto della prima introduzione degli animali in uno Stato membro o in Svizzera. Detto certificato sanitario deve poter essere presentato alle autorità veterinarie competenti su loro richiesta;
- d) le disposizioni di cui ai punti 2 e 3 si applicano soltanto all'atto della spedizione degli animali verso uno Stato membro o verso la Svizzera nell'anno civile in questione;
- e) le disposizioni del punto 6 non si applicano;

- f) il detentore degli animali s'impegna a comunicare all'autorità veterinaria competente la fine del periodo di pascolo.

9. Modello di certificato sanitario per il pascolo frontaliero, o il pascolo giornaliero e il ritorno dal pascolo frontaliero degli animali delle specie bovine:

Modello di certificato sanitario per il pascolo frontaliero, o il pascolo giornaliero e il ritorno dal pascolo frontaliero degli animali delle specie bovine

COMUNITÀ EUROPEA

Certificato per gli scambi intracomunitari

Parte I: Informazioni relative alla partita presentata	1.1. Speditore Nome		1.2. Numero di riferimento del certificato		1.2.a. Numero di riferimento locale			
	Indirizzo Codice postale		1.3. Autorità centrale competente					
			1.4. Autorità locale competente					
	1.5. Destinatario Nome		1.6. Numero di certificati originali annessi N° Documenti di accompagnamento					
	Indirizzo Codice postale		1.7. Commerciante Nome Numero di riconoscimento					
	1.8. Paese di origine	Codice ISO	1.9. Regione di origine	Codice	1.10. Paese di destinazione	Codice ISO	1.11. Regione di destinazione	Codice
	1.12. Luogo di origine/Luogo di pesca Azienda ☐ Nome Indirizzo Codice postale Numero di riconoscimento		1.13. Luogo di destinazione Azienda ☐ Nome Indirizzo Codice postale Numero di riconoscimento					
	1.14. Luogo di carico Codice postale		1.15. Data e ora della partenza					
	1.16. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Autocarro ☐ Altro ☐ Vagone ☐ Identificazione		1.17. Trasportatore Nome Indirizzo Codice postale Stato membro Numero di riconoscimento					
	1.18. Specie animale/ Prodotto		1.19. Codice del prodotto (codice NC) 01 02					
			1.20. Numero di animali/ Peso lordo					
	1.21.		1.22. Numero di colli					
	1.23.		1.24. Tipo di imballaggio					
	1.25. Animali certificati per /prodotti certificati per Transumanza ☐							
	1.26. Transito in un paese terzo Paese terzo Punto di uscita Punto di entrata		Codice ISO Codice Numero del PIF		1.27. Transito negli Stati membri Stato membro Stato membro Stato membro		Codice ISO Codice ISO Codice ISO	
1.28.		1.29. Tempo previsto per il trasporto						
1.30. Ruolino di marcia Sì ☐ No ☐								
1.31. Identificazione degli animali/dei prodotti Numero di identificazione								

Comunità europea

2005/22 Estivazione

II. Informazione sanitaria	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
----------------------------	---	------------------------------------

	II. Informazione sanitaria	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
Parte II: Certificazione	II.1.	Certificato sanitario relativo al pascolo frontaliero ³ o al pascolo giornaliero ^{3 4} degli animali della specie bovina Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che ciascun animale della partita sopra descritta:	
	II.1.1.	proviene da un'azienda d'origine e da un'area che, conformemente alla normativa comunitaria o nazionale, non sono soggette a misure di divieto o restrizioni connesse con malattie dei bovini;	
	II.1.2.	proviene da un allevamento d'origine sito in uno Stato membro o parte del suo territorio:	
		a) che ha creato una rete di sorveglianza approvata con la decisione .../.../CE della Commissione o, per la Svizzera, dall'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (Allegato 11, appendice 2, punto I);	
		b) che è riconosciuto come ufficialmente indenne da leucosi, tubercolosi e brucellosi;	
	II.1.3.	è un animale d'allevamento ³ o da produzione ³ che:	
		a) ha trascorso, per quanto è possibile verificare, gli ultimi 30 giorni o, se di età inferiore a 30 giorni, è vissuto sin dalla nascita nell'azienda d'origine e che nessun animale importato da un paese terzo è stato introdotto in detta azienda nel periodo in questione, a meno di non essere stato isolato da tutti gli altri animali dell'azienda;	
		b) non è stato in contatto negli ultimi 30 giorni con animali i cui allevamenti non soddisfano i requisiti di cui al punto II.1.2.	
	II.1.4.	Gli animali sopra descritti sono stati oggetto di un'ispezione in data [inserire la data], nelle quarantott'ore precedenti la partenza prevista, e non hanno manifestato alcun segno di malattia infettiva o contagiosa.	
	II.1.5.	L'azienda d'origine e, se del caso, il centro di raccolta riconosciuto e l'area in cui essi sono situati non sono soggetti, conformemente alla normativa comunitaria o alla legislazione nazionale, ad alcun divieto o restrizione connessi con malattie dei bovini.	
	II.1.6.	Sono soddisfatte tutte le pertinenti disposizioni della direttiva 64/432/CEE del Consiglio.	
	II.1.7.	Gli animali presentano le garanzie complementari concernenti la rinotracheite infettiva del bovino/vulvovaginite pustolosa infettiva, conformemente alla decisione 93/42/CEE della Commissione, le cui disposizioni si applicano, mutatis mutandis, conformemente all'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.	
	II.1.8.	Al momento dell'ispezione, gli animali di cui sopra erano idonei ad essere trasportati secondo il percorso previsto, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 ⁵ .	
	II.1.9.	Data di arrivo al pascolo ⁶ :	
	II.1.10	Data di partenza prevista dal pascolo:	
	II.2.	Certificato sanitario relativo al ritorno dal pascolo frontaliero degli animali della specie bovina (ritorno normale o anticipato).	
	II.2.1.	che gli animali sopra descritti [elenco degli animali in caso di ritorno anticipato ³ o elenco degli animali che figurano sul certificato originale corrispondente ^{3 7 8}] sono stati oggetto di un'ispezione in data (data delle operazioni di carico degli animali o 48 prima della partenza) e non hanno manifestato alcun segno di malattia infettiva o contagiosa;	
	II.2.2.	che l'area di pascolo nella quale gli animali hanno soggiornato non è soggetta ad alcun divieto o restrizione connessi con malattie dei bovini conformemente alla normativa comunitaria o alla legislazione nazionale, e in particolare non è	

II. Informazione sanitaria	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
stato constatato alcun caso di tubercolosi, brucellosi e leucosi nel corso del periodo di pascolo.		
<i>Note</i> Parte I: * Il numero del certificato sanitario utilizzato per il movimento d'entrata nella zona di pascolo è indicato nella parte I.6 del presente certificato. Parte II: ¹ Le informazioni che devono figurare nel presente certificato devono essere inserite nel sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE il giorno dell'emissione del certificato o almeno entro le ventiquattr'ore che precedono la data prevista dell'arrivo degli animali. ² Il presente certificato è valido dieci giorni a decorrere dalla data dell'esame sanitario effettuato in Svizzera o nello Stato membro d'origine. Per il pascolo giornaliero il presente certificato è valido per l'intero periodo di pascolo. ³ Depennare la menzione non pertinente. ⁴ Per il pascolo giornaliero, questo certificato è valido per l'intero periodo di pascolo. ⁵ La presente dichiarazione non esenta i trasportatori dagli obblighi che incombono loro in virtù delle disposizioni comunitarie vigenti, in particolare per quanto riguarda l'idoneità degli animali al trasporto. ⁶ Il codice di registrazione del pascolo indicato nella parte I.13 (numero di autorizzazione) del presente certificato. ⁷ Qualora uno o più animali siano ritornati nell'azienda d'origine per motivi sanitari durante il periodo di pascolo, accompagnati da un certificato sanitario, occorre depennare i relativi dati identificativi dall'elenco iniziale, che deve quindi essere convalidato dal veterinario ufficiale. ⁸ La parte II.1 deve essere riempita per l'andata verso il pascolo frontaliero o per il pascolo giornaliero, la parte II.2 deve essere riempita per il ritorno dal pascolo frontaliero. Il colore del timbro e della firma deve essere diverso da quello delle altre menzioni del certificato. Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale Nome (in lettere maiuscole): Qualifica e titolo: Unità veterinaria locale: N. dell'unità veterinaria locale: Data: Timbro: Firma:		

Capitolo III

Condizioni per gli scambi tra la Comunità e la Svizzera

A. Legislazioni

Per gli scambi di animali vivi, dei loro sperma, ovuli, embrioni e per il pascolo frontaliero degli animali delle specie bovine tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera, i certificati sanitari sono quelli previsti dal presente Allegato e disponibili nel sistema TRACES, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44).

Capitolo IV

Controlli veterinari applicabili sulle importazioni provenienti dai paesi terzi

A. Legislazioni*

* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

I controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:

Comunità	Svizzera
1. Regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la dichiarazione e il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11) 2. Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1)	1. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) (RS 916.443.10) 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi (OITA) (RS 916.443.12) 3. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA) [RU 2007 2755] 4. Ordinanza del DFE del 16 maggio 2007 sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE) (RS 916.443.106)

Comunità	Svizzera
3. Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56) 4. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle popolazioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3) 5. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10) 6. Decisione 97/794/CE della Commissione, del 12 novembre 1997, recante modalità d'applicazione della direttiva 91/496/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli veterinari su animali vivi importati da paesi terzi (GU L 323 del 26.11.1997, pag. 31)	5. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) (RS 916.443.14) 6. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (OT-UFV) (RS 916.472) 7. Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicinali per uso veterinario (ordinanza sui medicinali veterinari, OMVet) (RS 812.212.27)

B. Modalità d'applicazione

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, i posti d'ispezione frontaliere degli Stati membri per i controlli veterinari sugli animali vivi figurano nell'Allegato della decisione della Commissione 2001/881/CE, del 7 dicembre 2001, che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e

che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione, così come modificata.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, i posti d'ispezione frontalieri per la Svizzera sono i seguenti:

Nome	Codice TRACES	Tipo	Centro d'ispezione	Tipo di riconoscimento
Aeroporto di Zurigo	CHZRH4	A	Centro 3	O – Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici)*
Aeroporto di Ginevra	CHGVA4	A	Centro 2	O - Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici)*
* Con riferimento alle categorie di riconoscimento definite dalla decisione della Commissione 2001/881/CE				

Le modifiche ulteriori dell'elenco dei posti d'ispezione frontalieri, dei loro centri d'ispezione e dei loro tipi di riconoscimento sono di competenza del Comitato misto veterinario.

L'esecuzione dei controlli in loco rientra nella competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell'articolo 19 della direttiva 91/496/CEE e dell'articolo 57 della legge sulle epizootie.

3. L'Ufficio federale di veterinaria applica, simultaneamente agli Stati membri della Comunità, le condizioni d'importazione di cui all'appendice 3 del presente Allegato, nonché le misure d'applicazione.

L'Ufficio federale di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garanzie supplementari. Si terranno consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di ricercare soluzioni adeguate.

L'Ufficio federale di veterinaria e gli Stati membri della Comunità si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d'importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di un'armonizzazione a livello comunitario.

4. I posti d'ispezione frontalieri degli Stati membri indicati al punto 1 effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate alla Svizzera, conformemente al punto A del capitolo IV della presente appendice.

5. I posti d'ispezione frontalieri della Svizzera indicati al punto 2 effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate agli Stati membri della Comunità conformemente al punto A del capitolo IV della presente appendice.

Capitolo V

Disposizioni specifiche

A. Identificazione degli animali

1. Legislazioni*

* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

Comunità	Svizzera
1. Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32) 2. Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema d'identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1)	1. Ordinanza sulle epizootie (OFE) del 27 giugno 1995 (RS 916.401), e in particolare gli articoli da 7 a 20 (registrazione e identificazione) 2. Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la banca dati sul traffico di animali (RS 916.404)

2. Modalità d'applicazione particolari

- a. L'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), quinto comma, e dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE è di competenza del Comitato misto veterinario.
- b. Per i movimenti interni in Svizzera dei suini, degli ovini e dei caprini, la data da prendere in considerazione a titolo dell'articolo 5, paragrafo 3, è il 1° luglio 1999.
- c. Nel quadro dell'articolo 10 della direttiva 92/102/CEE, il coordinamento per l'eventuale messa in funzione dei dispositivi elettronici d'identificazione è di competenza del Comitato misto veterinario.

B. Protezione degli animali

1. Legislazioni*

- * Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

Comunità	Svizzera
1. Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1)	Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) (RS 455.1), in particolare gli articoli da 169 a 176
2. Regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'Allegato della direttiva 91/628/CEE (GU L 174 del 2.7.1997 pag. 1)	

2. Modalità d'applicazione particolari

- Le autorità svizzere s'impegnano a rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n 1/2005 per gli scambi tra la Svizzera e la Comunità e per le importazioni dai paesi terzi.
- Nei casi previsti all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1/2005, le autorità competenti del luogo di destinazione si pongono immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di partenza.
- L'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE è di competenza del Comitato misto veterinario.
- La realizzazione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1/2005 e dell'articolo 208 dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn), (RS 455.1).
- In applicazione delle disposizioni dell'articolo 175 dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) (RS 455.1), il transito di bovini, ovini, caprini e suini in Svizzera può avvenire solo per ferrovia o per via aerea. La questione sarà esaminata dal Comitato misto veterinario.

C. Canoni

1. Non viene riscosso alcun canone per i controlli veterinari degli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera.
2. Per i controlli veterinari delle importazioni dai paesi terzi, le autorità svizzere s'impegnano a percepire i canoni dovuti per l'effettuazione dei controlli ufficiali previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

Prodotti di origine animale

Appendice 6⁹¹

Capitolo I
Settori in cui l'equivalenza è reciprocamente riconosciuta
Prodotti d'origine animale destinati al consumo umano
Le definizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 si applicano *mutatis mutandis*.

Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea			
Condizioni commerciali			Equivalenza
Norme CE			
Norme svizzere			
Salute animale:			
1. Carni fresche comprese le carni macinate, preparazioni di carni, prodotti a base di carni, grassi non trasformati e grassi fusi			
Ungulati domestici	Direttiva 64/432/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40)	Si ¹
Solipedi domestici	Direttiva 2002/99/CE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401) ¹	
	Regolamento (CE) n. 999/ 2001 ¹		

91 Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 1/2006 del Comitato misto veterinario del 1° dic. 2006 (RU 2007 4221). Aggiornato dall'art. 2 della Dec. n. 1/2008 del Comitato misto veterinario del 23 dic. 2008, applicato provvisoriamente dal 1° gen. 2009 e in vigore dal 1° dic. 2009 (RU 2009 4875, 2010 65).

Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea		
Condizioni commerciali		Equivalenza
Norme CE	Norme svizzere	
2. Carni di selvaggina d'allevamento, preparazioni di carni, prodotti a base di carni		
Mammiferi terrestri	Direttiva 64/432/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40)
d'allevamento diversi da quelli sopra citati	Direttiva 92/118/CEE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401)
	Direttiva 2002/99/CE	
	Regolamento (CE) n. 999/2001	
Ratti d'allevamento	Direttiva 92/118/CEE	Si
Lagomorfi	Direttiva 2002/99/CE	
3. Carni di selvaggina selvatica, preparazioni di carni, prodotti a base di carni		
Ungulati selvatici	Direttiva 2002/99/CE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40)
Lagomorfi	Regolamento (CE) n. 999/2001	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401)
Altri mammiferi terrestri		
Selvaggina selvatica di penna		

Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea			Equivalenza
Condizioni commerciali			
Norme CE	Norme svizzere		
4. Carni fresche di pollame, preparazioni di carni, prodotti a base di carni, grassi e grassi fusi			
Pollame	Direttiva 92/118/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Sì
	Direttiva 2002/99/CE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)	
5. Stomaci, vesciche e budella			
Bovini	Direttiva 64/432/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Sì ¹
Ovini e caprini	Direttiva 92/118/CEE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) ¹	
Suini	Direttiva 2002/99/CE		
	Regolamento (CE) n. 999/2001 ¹		
6. Ossa e prodotti a base di ossa			
Ungulati domestici	Direttiva 64/432/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Sì ¹
Solipedi domestici	Direttiva 92/118/CEE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) ¹	
Altri mammiferi terrestri d'allevamento o selvatici	Direttiva 2002/99/CE		
	Regolamento (CE) n. 999/2001 ¹		
Pollame, ratiti e selvaggina selvatica di penna			

Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea			
Condizioni commerciali		Equivalenza	
Norme CE		Norme svizzere	
7. Proteine animali trasformate, sangue e prodotti del sangue			
Ungulati domestici	Direttiva 64/432/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40)	Si ¹
Solipedi domestici	Direttiva 92/118/CEE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401) ¹	
Altri mammiferi terrestri d'allevamento o selvatici	Direttiva 2002/99/CE		
Pollame, ratiti e selvaggina selvatica di penna	Regolamento (CE) n. 999/2001 ¹		
8. Gelatina e collagene			
	Direttiva 2002/99/CE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40)	Si ¹
	Regolamento (CE) n. 999/2001 ¹	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401) ¹	
9. Latte e prodotti del latte			
	Direttiva 64/432/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40)	Si
	Direttiva 2002/99/CE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401)	

Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea		Equivalenza
Condizioni commerciali		
Norme CE	Norme svizzere	
10. Uova e ovoprodotti		
Direttiva 64/539/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40)	Sì
Direttiva 2002/99/CE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401)	
11. Prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi tunicati e gasteropodi marini		
Direttiva 91/67/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40)	Sì
Direttiva 93/53/CEE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401)	
Direttiva 95/70/CE		
Direttiva 2002/99/CE		
12. Miele		
Direttiva 92/118/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40)	Sì
Direttiva 2002/99/CE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401)	
13. Lumache e cosce di rana		
Direttiva 92/118/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40)	Sì
Direttiva 2002/99/CE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401)	
1 Il riconoscimento della similarità delle legislazioni in materia di sorveglianza delle EST negli ovini e nei caprini sarà considerato nell'ambito del Comitato misto veterinario.		

Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea	
Condizioni commerciali	Equivalenza
Norme CE	Norme svizzere
<i>Sanità pubblica</i>	
Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 688/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, che modifica gli allegati III e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e il materiale specifico a rischio nei bovini in Svezia (GU L 120 del 5.5.2006, pag. 10).	Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr), modificata da ultimo il 16 dicembre 2005 (RS 817.0)
Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).	Ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali (OPAn), modificata da ultimo il 12 aprile 2006 [RU 1981 572]
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).	Ordinanza del 1° marzo 1995 sulla formazione degli organi di controllo dell'igiene delle carni (OFIgC), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 [RU 1995 1744]
	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401)
	Ordinanza del 23 novembre 2005 sulla produzione primaria (OPPrim; RS 916.020)
	Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190)
	Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02)
	Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RS 817.025.21)

Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea	
Condizioni commerciali	Equivalenza
Norme CE	Norme svizzere
Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).	Ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 concernente l'igiene nella produzione primaria (OIPPrim; RS 916.020.1)
Regolamento (CE) n. 882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1)	Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui requisiti igienici (ORI; RS 817.024.1)
Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).	Ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 concernente l'igiene nella macellazione (OIgM; RS 817.190.1)
Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27)	Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108)

Agricoltura	0.916.026.81
Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea	
Condizioni commerciali	Equivalenza
Norme CE	Norme svizzere
Regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60)	

Condizioni speciali

(1) La circolazione dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera è soggetta alle stesse condizioni di quella dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità. Se necessario, tali prodotti sono accompagnati dai certificati sanitari previsti per gli scambi tra gli Stati membri della Comunità o definiti dal presente allegato e disponibili nel sistema TRACES.

(2) La Svizzera redige un elenco dei propri stabilimenti riconosciuti, in conformità delle disposizioni dell'articolo 31 (registrazione/riconoscimento degli stabilimenti) del regolamento (CE) n. 882/2004.

(3) Per le sue importazioni, la Svizzera applica le stesse disposizioni applicabili in materia a livello comunitario.

(4) Le autorità competenti della Svizzera non ricorrono alla deroga dell'esame destinato ad individuare la presenza di *Trichine* prevista all'articolo 3 punto 2 del regolamento (CE) n. 2075/2005. Nel caso in cui ricorrano a tale deroga, le autorità competenti della Svizzera s'impegnano a notificare per iscritto alla Commissione l'elenco delle regioni nelle quali il rischio di presenza di *Trichine* nei suini domestici è ufficialmente riconosciuto come trascurabile. Gli Stati membri della Comunità dispongono di un termine di tre mesi a decorrere da tale notifica per trasmettere i loro commenti scritti alla Commissione. In mancanza di obiezioni da parte della Commissione o di uno Stato membro, la regione è riconosciuta come regione che presenta un rischio trascurabile di presenza di *Trichine* e i suini domestici provenienti da tale regione sono esenti dall'esame destinato ad individuare la presenza di *Trichine* al momento della macellazione. Le disposizioni dell'articolo 3 punto 3 del regolamento (CE) n. 2075/2005 si applicano in questo caso *mutatis mutandis*.

(5) I metodi di individuazione descritti all'allegato I capitoli I e II del regolamento (CE) n. 2075/2005 sono utilizzati in Svizzera nel quadro degli esami volti a individuare la presenza di *Trichine*. D'altro canto, non si ricorre al metodo d'esame trichinoscopico descritto nell'allegato I capitolo III del regolamento (CE) n. 2075/2005.

(6) Le autorità competenti della Svizzera possono derogare all'esame destinato ad individuare la presenza di *Trichine* nelle carcasse e nelle carni di suini domestici destinati all'ingrasso e alla macellazione negli stabilimenti di macellazione di limitata capacità.

Tale disposizione è applicabile sino al 31 dicembre 2009.

In applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 capoverso 3 dell'ordinanza del DFE concernente l'igiene nella macellazione (RS 817.190.1) e dell'articolo 9 capoverso 7 dell'ordinanza del DFI sulle derrate alimentari d'origine animale (RS 817.022.108), tali carcasse e carni di suini domestici destinati all'ingrasso e alla macellazione, nonché le preparazioni di carne, i prodotti a base di carne e i prodotti trasformati a base di carne che ne derivano recano un bollo di idoneità al consumo conforme al modello definito all'allegato 9 numero 2 dell'ordinanza del DFE concernente l'igiene nella macellazione (RS 817.190.1). Tali prodotti non possono essere oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità conformemente alle disposizioni degli

articoli 9a e 14a dell'ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108).

(7) Le carcasse e le carni di suini domestici destinati all'ingrasso e alla macellazione oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera provenienti:

- da aziende riconosciute indenni da *Trichine* dalle autorità competenti degli Stati membri della Comunità;
- da regioni nelle quali il rischio di presenza di *Trichine* nei suini domestici è ufficialmente riconosciuto come trascurabile;

per le quali l'esame destinato a individuare la presenza di *Trichine* non è stato effettuato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2075/2005, circolano alle stesse condizioni di quelle oggetto di scambio tra gli Stati membri della Comunità.

(8) In applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 dell'ordinanza sui requisiti igienici (RS 817.024.1), le autorità competenti della Svizzera possono prevedere in casi particolari adeguamenti agli articoli 8, 10 e 14 dell'ordinanza sui requisiti igienici (RS 817.024.1):

- a) per rispondere alle esigenze delle aziende situate nelle regioni di montagna enumerate nell'allegato della legge federale del 21 marzo 1997 sull'aiuto agli investimenti nelle regioni di montagna.

Le autorità competenti della Svizzera s'impegnano a notificare tali adeguamenti per iscritto alla Commissione. Tale notifica:

- fornisce una descrizione particolareggiata delle disposizioni per le quali le autorità competenti della Svizzera ritengono che un adeguamento sia necessario ed indica la natura dell'adeguamento in questione;
- descrive le derrate alimentari e le aziende interessate;
- chiarisce i motivi dell'adeguamento (eventualmente anche fornendo una sintesi dell'analisi dei rischi realizzata indicando qualsiasi misura da adottare per fare in modo che l'adeguamento non comprometta gli obiettivi dell'ordinanza sui requisiti igienici (RS 817.024.1),
- comunica qualsiasi altra informazione pertinente.

La Commissione e gli Stati membri dispongono di un termine di tre mesi a decorrere dal ricevimento della notifica per trasmettere le loro osservazioni scritte. Se necessario, si riunisce il Comitato misto veterinario;

- b) per la fabbricazione delle derrate alimentari che presentano caratteristiche tradizionali.

Le autorità competenti della Svizzera s'impegnano a notificare tali adeguamenti per iscritto alla Commissione entro dodici mesi dopo la concessione, a titolo individuale o generale, di tali deroghe. Ciascuna notifica:

- descrive brevemente le disposizioni che sono state adattate;
- descrive le derrate alimentari e le aziende interessate, e
- fornisce qualsiasi altra informazione pertinente.

(9) La Commissione informa la Svizzera in merito alle deroghe e agli adeguamenti applicati negli Stati membri della Comunità a norma degli articoli 13 del regolamento (CE) n. 852/2004, 10 del regolamento (CE) n. 852/2003, 13 del regolamento (CE) n. 854/2003 e 7 del regolamento (CE) n. 2074/2005.

(10) In attesa dell'allineamento della legislazione comunitaria e della legislazione svizzera per quanto riguarda l'elenco dei materiali specifici a rischio, la Svizzera si è impegnata, mediante direttiva tecnica interna, a non destinare al commercio con gli Stati membri della Comunità le carcasse di bovini di età superiore a 24 mesi contenenti la colonna vertebrale, nonché i prodotti che ne derivino.

(11) In attesa del riconoscimento dell'allineamento della legislazione comunitaria e della legislazione svizzera, per le esportazioni verso la Comunità, la Svizzera garantisce il rispetto degli atti seguenti e delle relative norme di attuazione:

- Direttiva 88/344/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GU L 157 del 24.6.1988, pag. 28)
- Direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione (GU L 184 del 15.7.1988, pag. 61)
- Direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27)
- Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1)
- Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1)
- Direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 3)
- Direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13)
- Direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1)
- Direttiva 95/31/CE della Commissione, del 5 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare (GU L 178 del 28.7.1995, pag. 1)

- Direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare (GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1)
- Regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari (GU L 299 del 23.11.1996, pag. 1)
- Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatiche e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)
- Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).
- Direttiva 96/77/CE della Commissione, del 2 dicembre 1996, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 339 del 30.12.1996, pag. 1)
- Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16)
- Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24)
- Decisione 1999/217/CE della Commissione, del 23 febbraio 1999, che adotta il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari compilato in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 27.3.1999, pag. 1)
- Decisione 2002/840/CE della Commissione, del 23 ottobre 2002, che adotta l'elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi (GU L 287 del 25.10.2002, pag. 40)
- Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1)
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55)
- Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5)

- Regolamento (CE) n. 884/2007 della Commissione, del 26 luglio 2007, sulle misure di emergenza volte a sospendere l'uso del colorante alimentare E 128 rosso 2G (GU L 195 del 27.7.2007, pag. 8)

Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni della Svizzera verso la Comunità	
Condizioni commerciali	
Norme CE*	Norme svizzere*
Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)	Ordinanza del 23 novembre 2005 riguardante la macellazione e il controllo delle carni (OMCC) (RS 817.190)
Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1)	Ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 riguardante l'igiene nella macellazione (OlgM) (RS 817.190.1) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE) (RS 916.401) Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) (RS 916.443.10) Ordinanza del 23 giugno 2004 riguardante l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESPA) (RS 916.441.22)
Si con condizioni speciali	
Equivalenza	
* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.	

Condizioni speciali

Per le sue importazioni, la Svizzera applica le stesse disposizioni di quelle relative agli allegati VII, VIII, X (certificati) e XI (paesi), conformemente all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1774/2002.

Gli scambi di materie rientranti nelle categorie 1 e 2 sono disciplinati dai paragrafi da 2 a 6 dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1774/2002.

Le materie che rientrano nella categoria 3, oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera, devono essere accompagnate dai documenti commerciali e dai certificati sanitari previsti al capitolo III dell'Allegato II, conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1774/2002.

In conformità con il capitolo III del regolamento (CE) n. 1774/2002, la Svizzera redige l'elenco dei suoi impianti corrispondenti.

In conformità con il capitolo III del regolamento (CE) n. 1774/2002, la Svizzera vieta l'alimentazione dei suini con rifiuti di cucina prima del 1° luglio 2011. La questione sarà esaminata dal Comitato misto veterinario.

Capitolo II**Settori diversi da quelli rientranti nel capitolo I****I. Esportazioni della Comunità verso la Svizzera**

Tali esportazioni saranno effettuate alle condizioni previste per gli scambi intracomunitari. Tuttavia, in ogni caso, sarà rilasciato dalle autorità competenti ai fini di accompagnamento dei lotti un certificato che attesta il rispetto di tali condizioni.

Se necessario, i modelli di certificati saranno discussi nell'ambito del Comitato misto veterinario.

II. Esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità

Tali esportazioni saranno effettuate alle condizioni pertinenti previste dalla normativa comunitaria. I modelli di certificati saranno discussi nell'ambito del Comitato misto veterinario.

In attesa dell'elaborazione di tali modelli, si applicano i certificati attualmente richiesti.

Capitolo III**Trasferimento di un settore dal capitolo II al capitolo I**

Non appena la Svizzera avrà adottato una legislazione che essa ritiene equivalente alla legislazione comunitaria, la questione sarà sottoposta al Comitato misto veterinario. Il capitolo I della presente appendice sarà quanto prima completato sulla base dei risultati dell'esame effettuato.

*Appendice 7***Autorità competenti****Parte A***Svizzera*

Le funzioni di controllo in materia sanitaria e veterinaria sono ripartite tra il Dipartimento federale dell'economia e il Dipartimento federale dell'interno. Si applicano le seguenti disposizioni:

- per le esportazioni verso la Comunità, il Dipartimento federale dell'economia rilascia il certificato sanitario attestante il rispetto delle norme e delle condizioni veterinarie convenute;
- per le importazioni di prodotti alimentari di origine animale, il Dipartimento federale dell'economia è competente per le norme e le condizioni veterinarie relative alle carni (compresi i pesci, i crostacei e i molluschi) e ai prodotti carnei (compresi quelli ottenuti da pesci, crostacei e molluschi), mentre il Dipartimento federale dell'interno è competente per il latte, i prodotti lattiero-caseari, le uova e gli ovoprodotti;
- per quanto riguarda le importazioni degli altri prodotti animali, la competenza in materia di norme e condizioni veterinarie spetta al Dipartimento federale dell'economia.

Parte B*Comunità europea*

Il controllo veterinario è esercitato sia dai servizi veterinari nazionali dei singoli Stati membri, sia dalla Commissione europea; in particolare:

- per le esportazioni verso la Svizzera, gli Stati membri controllano il rispetto delle condizioni di produzione, procedono alle ispezioni legali e rilasciano i certificati sanitari attestanti il rispetto delle norme e delle condizioni veterinarie convenute;
- la Commissione europea è competente per il coordinamento generale, le ispezioni e la supervisione dei sistemi d'ispezione, nonché l'azione legislativa finalizzata all'applicazione uniforme delle norme e delle condizioni veterinarie nell'ambito del mercato unico europeo.

Appendice 8

Adeguamento alle condizioni regionali

Nessuno

*Appendice 9***Elementi procedurali per l'esecuzione delle verifiche**

Ai fini della presente appendice, per «verifica» si intende il controllo dell'operato.

1 Principi generali

- 1.1 Le verifiche vengono effettuate in collaborazione tra la Parte incaricata di effettuare la verifica (in appresso denominata «verificatore») e la Parte verificata (in appresso denominata «verificato»), secondo le disposizioni della presente appendice. Possono essere condotte ispezioni presso stabilimenti o impianti, se giudicate necessarie.
- 1.2 Le verifiche sono intese ad appurare l'efficienza dell'autorità incaricata del controllo, più che a respingere partite di prodotti o stabilimenti. Se una verifica rivela l'esistenza di gravi rischi per la salute degli uomini o degli animali, il verificato è tenuto a prendere provvedimenti immediati per ovviare a tale emergenza. La procedura può comprendere l'esame della normativa pertinente, delle modalità di applicazione, dei risultati finali, del grado di conformità e delle misure correttive applicate.
- 1.3 La frequenza delle verifiche dipende dall'operato stesso. Se quest'ultimo è mediocre, le ispezioni saranno più frequenti. Il verificato deve correggere le prestazioni insoddisfacenti finché il verificatore non si ritenga soddisfatto.
- 1.4 Le verifiche e le conseguenti decisioni devono essere improntate a chiarezza e coerenza.

2 Principi applicabili al verificatore

Il responsabile della verifica elabora un piano, di preferenza in conformità con le norme internazionalmente riconosciute, comprendente i seguenti elementi:

- 2.1 l'oggetto, il campo di applicazione e la portata della verifica;
- 2.2 la data e il luogo della verifica, corredati di un calendario sino alla fine dei lavori, compresa la relazione conclusiva;
- 2.3 la o le lingue in cui verrà eseguita la verifica e redatta la relazione;
- 2.4 l'identità dei verificatori e, se si tratta di un gruppo, del capogruppo; in caso di verifica di sistemi o programmi specializzati, occorrono periti qualificati;
- 2.5 un piano delle riunioni da tenersi con funzionari e degli eventuali sopralluoghi presso stabilimenti o impianti; non è necessario indicare in anticipo i nomi degli stabilimenti o delle sedi da visitare;
- 2.6 fatte salve le disposizioni in materia di libertà d'informazione, il verificatore è tenuto a rispettare la riservatezza delle informazioni commerciali e ad evitare conflitti d'interessi;
- 2.7 il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza professionali e dei diritti dell'operatore.

Questo piano viene riesaminato in via preliminare con rappresentanti del soggetto verificato.

3 Principi applicabili al verificato

I seguenti principi si applicano alle iniziative prese dal verificato per agevolare la verifica.

- 3.1 Il verificato deve collaborare pienamente con il verificatore e designare a questo scopo il personale competente. Questa collaborazione comprende, tra l'altro:
- accesso all'insieme della normativa pertinente;
 - accesso ai programmi applicativi e alla documentazione pertinente;
 - accesso alle relazioni attinenti a verifiche e ispezioni;
 - documentazione su azioni correttive e sanzioni;
 - accesso agli stabilimenti.
- 3.2 Il verificato deve mettere in atto un programma documentato per dimostrare a terzi l'osservanza regolare e uniforme delle norme.

4 Procedure

4.1 Riunione di apertura

I rappresentanti di ambo le Parti tengono una riunione iniziale, nel corso della quale il verificatore passa in rassegna il piano di verifica e si accerta che siano disponibili le risorse, la documentazione e ogni altro tipo di dotazione necessaria all'esecuzione della verifica.

4.2 Esame documentale

Si tratta dell'esame dei documenti e dei registri (cfr. punto 3.1.), nonché della struttura e dei poteri del verificato e di eventuali cambiamenti intervenuti nei sistemi d'ispezione alimentare o di certificazione successivamente all'adozione del presente Allegato o dalla precedente verifica, con particolare riguardo agli elementi del sistema d'ispezione e di certificazione concernenti gli animali o i prodotti di cui trattasi. Il verificatore può esaminare la documentazione relativa alle ispezioni e all'emissione di certificati.

4.3 Sopralluoghi

- 4.3.1 Il verificatore può decidere di procedere a sopralluoghi in base ad un calcolo del rischio, tenendo particolarmente conto di fattori quali il tipo di animali o di prodotti, i precedenti in materia di conformità con i requisiti prescritti dall'industria alimentare o dal paese esportatore, il volume della produzione, delle importazioni e delle esportazioni della merce in questione, i mutamenti di carattere infrastrutturale e la fisionomia dei sistemi nazionali d'ispezione e di certificazione.

4.3.2 Nell'ambito dei sopralluoghi, possono essere visitati impianti di produzione e di trasformazione, unità di condizionamento o d'immagazzinamento di prodotti alimentari, laboratori di analisi, allo scopo di controllare la rispondenza alle informazioni contenute nel materiale documentale di cui al punto 4.2.

4.4 *Verifica a posteriori*

Qualora sia necessario condurre ulteriori verifiche per accertare che le imperfezioni siano state corrette, basterà esaminare i soli aspetti manchevoli rilevati nella prima verifica.

5 **Documenti di lavoro**

I formulari per l'annotazione dei risultati e delle conclusioni delle verifiche dovrebbero essere per quanto possibile uniformati, in modo da rendere più uniformi, trasparenti ed efficaci le procedure di verifica. I documenti di lavoro possono includere liste di controllo degli elementi da verificare, tra cui:

- testi normativi;
- struttura e operato dei servizi incaricati dell'ispezione e della certificazione;
- caratteristiche dello stabilimento e modalità operative;
- statistiche sanitarie, piani di campionamento e risultati;
- provvedimenti e procedure di applicazione;
- procedure di notificazione e ricorso;
- programmi di formazione.

6 **Riunione di chiusura**

I rappresentanti di ambo le Parti tengono una riunione conclusiva, se necessario con la partecipazione di funzionari dei servizi d'ispezione e di certificazione nazionali, nel corso della quale il verificatore espone le risultanze della verifica. Le informazioni devono essere presentate in modo chiaro e conciso, affinché le conclusioni della verifica siano comprensibili a tutti.

Il verificato elabora un piano operativo per la correzione delle eventuali carenze riscontrate, possibilmente con un calendario di esecuzione indicativo.

7 **Relazione**

Il verificatore trasmette quanto prima possibile al verificato la bozza di relazione sulla verifica. Il verificato formula le proprie osservazioni entro un termine di un mese. Queste vengono inserite nella relazione definitiva.

Prodotti animali: controlli alle frontiere e canoni

Capitolo I
Disposizioni generali

A. Legislazioni*

* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

Comunità	Svizzera
Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES e recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 094 del 31.3.2004, pag. 63) Regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1)	1. Legge sulle epizootie (LFE) del 1° luglio 1966, (RS 916.40), e in particolare l'articolo 57 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) (RS 916.443.10) 3. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA) [RU 2007 2755] 4. Ordinanza del DFE del 16 maggio 2007 sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE) (RS 916.443.106) 5. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (OT-UFV) (RS 916.472)

B. Modalità d'applicazione

1. La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale di veterinaria, integra la Svizzera al sistema informatico TRACES, conformemente alla decisione 2004/292/CE della Commissione.

⁹² Nuovo testo giusta l'art. 2 della Dec. n. 1/2008 del Comitato misto veterinario del 23 dic. 2008, applicato provvisoriamente dal 1° gen. 2009 e in vigore dal 1° dic. 2009 (RU 2009 4875, 2010 65).

2. La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale di veterinaria e l'Ufficio federale della sanità pubblica, integra la Svizzera al sistema di allarme rapido previsto all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 per quanto riguarda le disposizioni connesse ai respingimenti alle frontiere dei prodotti di origine animale.

In caso di rifiuto di una partita, di un contenitore o di un carico da parte di un'autorità competente in un posto frontaliero della Comunità, la Commissione avvisa immediatamente la Svizzera.

La Svizzera notifica immediatamente alla Commissione qualunque caso di rifiuto, collegato a un rischio diretto o indiretto per la salute umana, di una partita, di un contenitore o di un carico di prodotti alimentari o di alimenti per animali, da parte di un'autorità competente di un posto frontaliero svizzero e rispetta le regole di confidenzialità previste all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Le misure particolari collegate a tale partecipazione sono definite nell'ambito del Comitato misto veterinario.

Capitolo II

Controlli veterinari applicabili negli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera

A. Legislazioni*

* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

I controlli veterinari applicabili negli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:

Comunità	Svizzera
1. Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra questi e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34)	1. Legge sulle epizootie (LFE) del 1° luglio 1966, (RS 916.40), e in particolare l'articolo 57 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) (RS 916.443.10) 3. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA) [RU 2007 2755]

Comunità	Svizzera
2. Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell' 11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13) 3. Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11)	4. Ordinanza del DFE del 16 maggio 2007 sul controllo dell'importazione del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE) (RS 916.443.106) 5. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) (RS 916.443.14) 6. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (OT-UFV) (RS 916.472)

B. Modalità d'applicazione

Nei casi previsti all'articolo 8 della direttiva 89/662/CEE, le autorità competenti del luogo di destinazione entrano immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di spedizione. Esse adottano tutte le misure necessarie e comunicano all'autorità competente del luogo di spedizione e alla Commissione la natura dei controlli effettuati, le decisioni adottate e i motivi di tali decisioni.

L'attuazione delle disposizioni previste agli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE e agli articoli 9 e 16 della direttiva 89/662/CEE è di competenza del Comitato misto veterinario.

Capitolo III

Controlli veterinari applicabili per le importazioni dai paesi terzi

A. Legislazioni*

* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto così come da ultimo modificato.⁹³

I controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:

Comunità	Svizzera
1. Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati dai paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11) 2. Regolamento (CE) n. 745/2004 della Commissione, del 16 aprile 2004, recante misure per le importazioni di prodotti di origine animale per il consumo personale (GU L 122 del 26.4.2004, pag. 1) 3. Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206) 4. Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1) 5. Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34)	1. Legge sulle epizootie (LFE) del 1° luglio 1966, (RS 916.40), e in particolare l'articolo 57 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) (RS 916.443.10) 3. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA) [RU 2007 2755] 4. Ordinanza del DFE del 16 maggio 2007 sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE) (RS 916.443.106) 5. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) (RS 916.443.14) 6. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (OT-UFV) (RS 916.472) 7. Legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari (LDerr) (RS 817.0) 8. Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr) (RS 817.02) 9. Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RS 817.025.21) 10. Ordinanza del DFI del 26 giugno 1995 sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (OSoE) (RS 817.021.23)

Comunità	Svizzera
6. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3) 7. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10) 8. Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9) 9. Decisione 2002/657/CE della Commissione, del 12 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all'interpretazione dei risultati (GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8) 10. Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11) 11. Decisione 2005/34/CE della Commissione, dell'11 gennaio 2005, che stabilisce norme armonizzate per i test di rilevamento di taluni residui	

Comunità	Svizzera
nei prodotti di origine animale importati dai paesi terzi (GU L 16 del 20.1.2005, pag. 61)	

B. Modalità d'applicazione

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 97/78/CE, i posti d'ispezione frontalieri degli Stati membri della Comunità sono i seguenti: i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti per i controlli veterinari sui prodotti animali e che figurano nell'Allegato della decisione 2001/881/CE della Commissione, del 7 dicembre 2001, che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione, così come modificata.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 97/78/CE, i posti d'ispezione frontalieri per la Svizzera sono i seguenti:

Nome	Codice TRACES	Tipo	Centro d'ispezione	Tipo di riconoscimento
Aeroporto di Zurigo	CHZRH4	A	Centro 1	NHC*
			Centro 2	HC(2)*
Aeroporto di Ginevra	CHGVA4	A	Centro 1	HC(2), NHC*

* Con riferimento alle categorie di riconoscimento definite dalla decisione della Commissione 2001/881/CE

Le ulteriori modifiche dell'elenco dei posti d'ispezione frontalieri, dei loro centri d'ispezione e del loro tipo di riconoscimento sono di competenza del Comitato misto veterinario.

La realizzazione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 882/2004 e dell'articolo 57 della legge sulle epizootie.

Capitolo IV

Condizioni sanitarie e condizioni di controllo degli scambi tra la Comunità e la Svizzera

Per i settori nei quali l'equivalenza è riconosciuta in modo reciproco, i prodotti animali oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera circolano alle stesse condizioni dei prodotti oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità. Se necessario, tali prodotti sono accompagnati dai certificati sanitari

previsti per gli scambi tra gli Stati membri della Comunità o definiti dal presente Allegato e disponibili nel sistema TRACES.

Per gli altri settori, restano applicabili le condizioni sanitarie di cui al capitolo II dell'appendice 6.

Capitolo V

Condizioni sanitarie e condizioni di controllo delle importazioni dai paesi terzi

1. Comunità – Legislazione*

* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

A. Regole di sanità pubblica

1. Direttiva 88/344/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GU L 157 del 24.6.1988, pag. 28).
2. Direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione (GU L 184 del 15.7.1988, pag. 61).
3. Direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27).
4. Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1).
5. Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1).
6. Direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 3).
7. Direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13).
8. Direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1).

9. Direttiva 95/31/CE della Commissione, del 5 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare (GU L 178 del 28.7.1995, pag. 1).

10. Direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare (GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1).

11. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

12. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

13. Regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari (GU L 299 del 23.11.1996, pag. 1).

14. Direttiva 96/77/CE della Commissione, del 2 dicembre 1996, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 339 del 30.12.1996, pag. 1).

15. Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16).

16. Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24).

17. Decisione 1999/217/CE della Commissione, del 23 febbraio 1999, che adotta il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari compilato in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 27.3.1999, pag. 1).

18. Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

19. Decisione 2002/840/CE della Commissione, del 23 ottobre 2002 che adotta l'elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi (GU L 287 del 25.10.2002, pag. 40).

20. Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).

21. Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1).
22. Direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).
23. Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
24. Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).
25. Decisione (2005/34/CE) della Commissione, dell'11 gennaio 2005, che stabilisce norme armonizzate per i test di rilevamento di taluni residui nei prodotti di origine animale importati dai paesi terzi (GU L 16 del 20.1.2005, pag. 61).
26. Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12).
27. Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).
28. Regolamento (CE) n. 1883/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine e di PCB diossina-simili in alcuni prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 32).
29. Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29).
30. Regolamento (CE) n. 884/2007 della Commissione, del 26 luglio 2007, sulle misure d'emergenza volte a sospendere l'uso del colorante alimentare E 128 rosso 2G (GU L 195 del 27.7.2007, pag. 8).

B. Regole di salute animale

1. Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'Allegato A, capitolo primo, della direttiva

89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, della direttiva 90/425/CEE (GU L 062 del 15.3.1993, pag. 49).

2. Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

3. Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1).

4. Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11).

5. Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

C. Altre misure specifiche*

* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

1. Accordo interinale di commercio e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino – Dichiarazione comune – Dichiarazione della Comunità (GU L 359 del 9.12.1992, pag. 14).

2. Decisione 94/1/CE del Consiglio e della Commissione, del 13 dicembre 1993, relativa alla conclusione dell'Accordo sullo Spazio economico europeo tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione Svizzera (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1).

3. Decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 57 del 26.2.97, pag. 4).

4. Decisione 97/345/CE del Consiglio, del 17 febbraio 1997, concernente la conclusione del protocollo sulle questioni veterinarie complementare all'Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il principato di Andorra (GU L 148 del 6.6.1997, pag. 15).

5. Decisione 98/258/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativa alla conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1).

6. Decisione 98/504/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla conclusione di un Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra (GU L 226 del 13.8.1998, pag. 24).
7. Decisione 1999/201/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, relativa alla conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 71 del 18.3.1999, pag. 1).
8. Decisione 1999/778/CE del Consiglio, del 15 novembre 1999, concernente la conclusione di un protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo all'Accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Feröer, dall'altra (GU L 305 del 30.11.1999, pag. 25).
9. Protocollo 1999/1130/CE sulle questioni veterinarie complementare all'Accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Feröer, dall'altra (GU L 305 del 30.11.1999, pag. 26).
10. Decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'Accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1).

2. Svizzera – Legislazione*

- * Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

- A. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) (RS 916.443.10)
- B. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA) [RU 2007 2755]

3. Regole d'applicazione

- A. L'Ufficio federale di veterinaria applica, contemporaneamente agli Stati membri della Comunità, le condizioni d'importazione indicate nella normativa di cui al punto I della presente appendice, le misure d'applicazione e gli elenchi degli stabilimenti dai quali sono autorizzate le corrispondenti importazioni. Questo impegno si applica a tutti i relativi atti, quale che sia la loro data d'adozione.

L'Ufficio federale di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garanzie supplementari. Si terranno consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di individuare soluzioni adeguate.

L'Ufficio federale di veterinaria e gli Stati membri della Comunità si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d'importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di un'armonizzazione a livello comunitario.

- B I posti d'ispezione frontaliere degli Stati membri di cui al punto B.1) del capitolo III della presente appendice effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate alla Svizzera conformemente al punto A del capitolo III della presente appendice.
- C I posti d'ispezione frontaliere della Svizzera menzionati al punto B. 2) del capitolo III della presente appendice effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate agli Stati membri della Comunità conformemente al punto A del capitolo III della presente appendice.
- D In applicazione delle disposizioni dell'ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA), [RU 2007 2755], la Svizzera mantiene la possibilità d'importare carni bovine ottenute da bovini potenzialmente trattati con promotori di crescita ormonali. L'esportazione di questa carne verso la Comunità è vietata. Inoltre, la Svizzera:
- limita l'utilizzazione di tali carni ai soli fini di fornitura diretta al consumatore attraverso strutture di commercio al dettaglio in condizioni adeguate di etichettatura;
 - limita la loro introduzione ai soli posti d'ispezione frontaliere svizzeri e
 - mantiene un sistema di tracciabilità e di canalizzazione adeguato volto a prevenire qualunque possibilità di ulteriore introduzione nel territorio degli Stati membri della Comunità;
 - presenta due volte all'anno una relazione alla Commissione sull'origine e la destinazione delle importazioni, nonché uno stato dei controlli effettuati al fine di garantire il rispetto delle condizioni elencate nei precedenti trattini;
 - in caso di preoccupazione, tali disposizioni saranno esaminate dal Comitato misto veterinario.

Capitolo VI

Canoni

1. Non è percepito alcun canone per i controlli veterinari applicabili agli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera.
2. Per i controlli veterinari delle importazioni dai paesi terzi, le autorità svizzere s'impegnano a percepire i canoni collegati ai controlli ufficiali previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

Punti di contatto**Per la Comunità europea**

Direttore

Sicurezza alimentare; fitosanitaria, sanità e benessere degli animali, questioni internazionali

Direzione generale «Salute e tutela dei consumatori» (DG SANCO)

Commissione europea

Rue Froissart 101

B-1049 Bruxelles

Altri contatti importanti:

Direttore

Ufficio alimentare e veterinario

Grange

Irlanda

Capo Unità

Questioni internazionali in materia alimentare, veterinaria e fitosanitaria

Direzione generale «Salute e tutela dei consumatori» (DG SANCO)

Commissione europea

Rue Froissart 101

B-1049 Bruxelles

Per la Svizzera:

Ufficio federale di veterinaria

CH-3003 Berna

Telefono: (41-31) 323 85 01/02

Fax: (41-31) 324 82 56

Altri contatti importanti:

Ufficio federale della sanità pubblica

Unità principale sicurezza delle derrate alimentari

CH-3003 Berna

Telefono: (41-31) 322 95 55

Fax: (41-31) 322 95 74

Centrale del Servizio d'ispezione e di consultazione del settore lattiero-caseario

Schwarzenburgstrasse 161

CH-3097 Liebefeld-Berna

Telefono: (41-31) 323 81 03

Fax: (41-31) 323 82 27

⁹⁴ Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 2/2004 del Comitato misto veterinario del 9 dic. 2004 (RU **2006** 675).

Atto finale

*I plenipotenziari
della Confederazione Svizzera,
e
della Comunità europea,*

riuniti addì ventun giugno millenovecentonovantanove a Lussemburgo per la firma dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e accluse al presente Atto finale:

Dichiarazione comune sugli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera

Dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta

Dichiarazione comune concernente il settore delle carni

Dichiarazione comune relativa alle modalità di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carni

Dichiarazione comune sull'applicazione dell'Allegato 4 relativo al settore fitosanitario

Dichiarazione comune relativa al taglio di prodotti vitivinicoli originari della Comunità commercializzati sul territorio svizzero

Dichiarazione comune relativa alla legislazione in materia di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino

Dichiarazione comune nel campo della protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

Dichiarazione comune concernente l'allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari

Essi hanno altresì preso atto delle dichiarazioni seguenti accluse al presente Atto finale:

Dichiarazione della Comunità concernente le preparazioni denominate «fondute»

Dichiarazione della Svizzera concernente la grappa

Dichiarazione della Svizzera relativa alla denominazione del pollame in riferimento ai metodi di allevamento

Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati

Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove.

Per la
Confederazione Svizzera:

Pascal Couchepin
Joseph Deiss

Per la
Comunità europea:

Joschka Fischer
Hans van den Broek

Dichiarazione comune sugli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera

La Comunità europea e la Svizzera riconoscono che le disposizioni degli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera si applicano fatti salvi gli obblighi conseguenti all'appartenenza degli Stati che sono Parte di detti accordi all'Unione europea o all'Organizzazione mondiale del commercio.

È inoltre inteso che le disposizioni degli accordi in parola sono mantenute soltanto nella misura in cui sono compatibili con il diritto comunitario, compresi gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità.

Dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta

Al fine di garantire il rilascio e di salvaguardare il valore delle concessioni accordate dalla Comunità alla Svizzera per talune polveri di ortaggi e polveri di frutta di cui all'allegato 2 dell'Accordo sul commercio di prodotti agricoli, le autorità doganali delle Parti convengono di esaminare l'aggiornamento della classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione delle concessioni tariffarie.

Dichiarazione comune concernente il settore delle carni

A decorrere dal 1° luglio 1999, in considerazione della crisi della dell'encefalopatia spongiforme bovina e delle misure adottate da taluni Stati membri nei confronti delle esportazioni svizzere, e in via eccezionale, la Comunità aprirà per le carni bovine essiccate un contingente annuale autonomo di 700 tonnellate/peso netto soggetto al dazio ad valorem ed esente da dazio specifico, per un periodo di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo. La situazione verrà riesaminata se a quella data

non saranno state abolite le misure restrittive adottate da taluni Stati membri nei confronti delle importazioni dalla Svizzera.

In contropartita la Svizzera manterrà per lo stesso periodo, e a condizioni identiche a quelle applicabili finora, le sue concessioni relative a 480 tonnellate/peso netto di prosciutto di Parma e San Daniele, 50 tonnellate/peso netto di prosciutto Serrano e 170 tonnellate/peso netto di bresaola.

Sono applicabili le regole di origine del regime non preferenziale.

Dichiarazione comune relativa alle modalità di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carni

La Comunità europea e la Svizzera dichiarano che intendono riesaminare congiuntamente, in particolare alla luce delle disposizioni dell'OMC, il metodo di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carni, al fine di definire un metodo di gestione che frapponga minori ostacoli al commercio.

Dichiarazione comune relativa all'attuazione dell'allegato 4 relativo al settore fitosanitario

La Svizzera e la Comunità europea, di seguito denominate «le Parti», si impegnano ad attuare nel più breve termine l'allegato 4 relativo al settore fitosanitario. Tale allegato è attuato via via che, relativamente ai vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell'appendice A della presente dichiarazione, la legislazione svizzera è resa equivalente alla legislazione della Comunità europea figurante nell'appendice B della presente dichiarazione, secondo una procedura intesa ad integrare i vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti nell'appendice 1 dell'allegato 4 e le legislazioni delle Parti nell'appendice 2 di detto allegato. La procedura è inoltre intesa a completare le appendici 3 e 4 di tale allegato sulla base delle appendici C e D della presente dichiarazione per quanto riguarda la Comunità e, per quanto riguarda la Svizzera, in base alle relative disposizioni.

Gli articoli 9 e 10 dell'allegato 4 sono attuati al momento dell'entrata in vigore dell'allegato stesso, al fine di istituire nel più breve tempo possibile gli strumenti che consentano d'includere i vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti nell'appendice 1 dell'allegato 4, le disposizioni legislative delle Parti, aventi effetti equivalenti in materia di protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, nell'appendice 2 dell'allegato 4, gli organismi ufficiali competenti a rilasciare il passaporto fitosanitario nell'appendice 3 dell'allegato 4 e, se del caso, le zone e le relative esigenze particolari nell'appendice 4 dell'allegato 4.

Il gruppo di lavoro «fitosanitario» di cui all'articolo 10 dell'allegato 4 esamina nel più breve termine le modifiche della legislazione svizzera onde valutare se esse abbiano effetti equivalenti alle disposizioni della Comunità europea in materia di protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Esso presiede all'attuazione progressiva dell'allegato 4 affinché

questo possa applicarsi quanto prima al maggior numero possibile di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell'appendice A della presente dichiarazione.

Per favorire l'adozione di normative aventi effetti equivalenti dal punto di vista della protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, le Parti si impegnano a svolgere consultazioni tecniche.

Appendice A

**Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali le Parti
si adoperano per trovare una soluzione conforme
alle disposizioni dell'allegato 4**

**A. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti originari del territorio
di ciascuna delle Parti**

1 Vegetali e prodotti vegetali messi in circolazione

1.1 Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi

Beta vulgaris L.

Humulus lupulus L.

Prunus L.⁹⁵

**1.2 Parti di vegetali diverse dai frutti e dalle sementi, contenenti polline
vivo destinato all'impollinazione**

Chaenomeles Lindl.

Cotoneaster Ehrh.

Crataegus L.

Cydonia Mill.

Eriobotrya Lindl.

Malus Mill.

Mespilus L.

Pyracantha Roem.

Pyrus L.

Sorbus L. eccetto *S. intermedia* (Ehrh.) Pers.

Stranvaesia Lindl.

1.3 Vegetali di specie stolonifere o tuberose destinati all'impianto

Solanum L. e relativi ibridi

1.4 Vegetali, esclusi frutti e sementi

Vitis L.

⁹⁵ Fatte salve le disposizioni speciali progettate per la lotta contro il virus della Sharka.

- 2 Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti ottenuti da produttori autorizzati a vendere ai professionisti della produzione vegetale, diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, per i quali le Parti, o gli organismi ufficiali competenti delle Parti, garantiscono che la loro produzione è nettamente separata da quella di altri prodotti**

2.1 Vegetali, escluse le sementi

Abies spp.
Apium graveolens L.
Argyranthemum spp.
Aster spp.
Brassica spp.
Castanea Mill.
Cucumis spp.
Dendranthema (DC) Des Moul.
Dianthus L. e relativi ibridi
Exacum spp.
Fragaria L.
Gerbera Cass.
Gypsophila L.
Impatiens L.: tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea
Lactuca spp.
Larix Mill.
Leucanthemum L.
Lupinus L.
Pelargonium L'Hérit. ex Ait.
Picea A. Dietr.
Pinus L.
Populus L.
Pseudotsuga Carr.
Quercus L.
Rubus L.
Spinacia L.
Tanacetum L.
Tsuga Carr.
Verbena L.

2.2 Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi

Solanaceae, eccetto i vegetali di cui al punto 1.3.

2.3 Vegetali provvisti delle radici nonché di un mezzo di coltura aderente o associato

Araceae
Marantaceae
Musaceae

Persea Mill.
Strelitziaceae

2.4 Sementi e bulbi

Allium ascalonicum L.
Allium cepa L.
Allium schoenoprasum L.

2.5 Vegetali destinati all'impianto

Allium porrum L.

2.6 Bulbi e rizomi bulbosi destinati all'impianto

Camassia Lindl.
Chionodoxa Boiss.
Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow
Galanthus L.
Galtonia candicans (Baker) Decne
Gladiolus Tourn. ex L.: varietà miniaturizzate e relativi ibridi come: *G. callianthus* Marais, *G. colvillei* Sweet, *G. nanus* hort., *G. ramosus* hort. et *G. tubergenii* hort.
Hyacinthus L.
Iris L.
Ismene Herbert (= *Hymenocallis* Salisb.)
Muscari Mill.
Narcissus L.
Ornithogalum L.
Puschkinia Adams
Scilla L.
Tigridia Juss.
Tulipa L.

B. Vegetali e prodotti vegetali originari di territori diversi da quelli di cui alla lettera A

3 Tutti i vegetali destinati all'impianto, eccetto:

- sementi diverse da quelle di cui al punto 4
- i seguenti vegetali:
 - Citrus* L.
 - Clausena* Burm. f.
 - Fortunella* Swingle
 - Murraya* Koenig ex L.
 - Palmae*
 - Poncirus* Raf.

4 Sementi**4.1 Sementi originarie dell'Argentina, dell'Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell'Uruguay***Cruciferae**Gramineae**Trifolium* spp.**4.2 Sementi, di qualunque origine, purché non originarie del territorio di una delle Parti***Allium cepa* L.*Allium porrum* L.*Allium schoenoprasum* L.*Capsicum* spp.*Helianthus annuus* L.*Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karst. ex Farw.*Medicago sativa* L.*Phaseolus* L.*Prunus* L.*Rubus* L.*Zea mays* L.**4.3 Sementi originarie dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan e degli Stati Uniti d'America dei seguenti generi:***Triticum**Secale**X Triticosecale***5 Vegetali, esclusi frutti e sementi***Vitis* L.**6 Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi***Coniferales**Dendranthema* (DC) Des Moul.*Dianthus* L.*Pelargonium* L'Hérit. ex Ait.*Populus* L.*Prunus* L. (originario di paesi extraeuropei)*Quercus* L.**7 Frutti (originari di paesi extraeuropei)***Annona* L.*Cydonia* Mill.*Diospyros* L.*Malus* Mill.

Mangifera L.
Passiflora L.
Prunus L.
Psidium L.
Pyrus L.
Ribes L.
Syzygium Gaertn.
Vaccinium L.

8 Tuberi non destinati all'impianto

Solanum tuberosum L.

9 Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie tonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in lamelle, trucioli, segatura, avanzi o cascami di legno

- a) ottenuto in tutto o in parte dai seguenti vegetali:
- *Castanea* Mill.
 - *Castanea* Mill., *Quercus* L. (compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale, originario dell'America settentrionale)
 - *Coniferales* diverse da *Pinus* L. (originarie di paesi extraeuropei, compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale)
 - *Pinus* L. (compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale)
 - *Populus* L. (originario del continente americano)
 - *Acer saccharum* Marsh. (compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale, originario dell'America settentrionale)

e

- b) corrispondente ad una delle seguenti designazioni:

Codice NC	Designazione delle merci
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
ex 4401 21	Legno in piccole placche o in particelle: – di <i>Coniferales</i> originarie di paesi extraeuropei
4401 22	Legno in piccole placche o in particelle: – diverso da quello di <i>Coniferales</i>
4401 30	Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili:
ex 4403 20	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: – diverso da quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione – di <i>Coniferales</i> originarie di paesi extraeuropei
4403 91	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: – diverso da quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione – di <i>Quercus</i> L.

Codice NC	Designazione delle merci
4403 99	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: – diverso da quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione – diverso da quello di Coniferales, di Quercus L. o di Fagus L.
ex 4404 10	Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – di Coniferales originarie di paesi extraeuropei
ex 4404 20	Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – diverso da quello di Coniferales
4406 10	Traversine di legno per strade ferrate o simili – non impregnate
ex 4407 10	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm: – di Coniferales originarie di paesi extraeuropei
ex 4407 91	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm : – di Quercus L.
ex 4407 99	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm: – diverso da quello di Coniferales, di legni tropicali, di Quercus L. o di Fagus L.
ex 4415 10	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, in legni originari di paesi extraeuropei
ex 4415 20	Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, in legni originari di paesi extraeuropei
ex 4416 00	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di Quercus L.

Le palette di carico semplici e le palette-casse (codice NC ex 4415 20) beneficiano anch'esse dell'esenzione se sono conformi alle norme applicabili alle palette «UIC» e recano un marchio attestante detta conformità.

10 Terra e mezzo di coltura

- terra e mezzo di coltura in quanto tale, costituito in tutto o in parte di terra o di materie organiche quali parti di vegetali, humus contenente torba o corteccie, diverso da quello costituito interamente di torba;
- terra e mezzo di coltura aderente o associato a vegetali, costituito in tutto o in parte delle materie di cui alla lettera a), oppure costituito in tutto o in parte di torba o di qualsiasi altro materiale inorganico solido destinato a mantenere in vita i vegetali.

*Appendice B***Legislazioni***Disposizioni della Comunità europea:*

- Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata
- Direttiva 69/465/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro il nematode dorato
- Direttiva 69/466/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José
- Direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano
- Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 98/2/CE della Commissione dell'8 gennaio 1998
- Decisione 91/261/CEE della Commissione, del 2 maggio 1991, che riconosce l'Australia indenne da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.
- Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità
- Direttiva 92/76/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 98/17/CE della Commissione dell'11 marzo 1998
- Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione
- Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione
- Decisione 93/359/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di *Thuja L.* originario degli Stati Uniti d'America

- Decisione 93/360/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario del Canada
- Decisione 93/365/CEE della Commissione, del 2 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere sottoposto a trattamento termico, originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname sottoposto a trattamento termico
- Decisione 93/422/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)
- Decisione 93/423/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario degli Stati Uniti d'America, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)-
- Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell'allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale
- Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all'interno di essa
- Decisione 93/452/CEE della Commissione, del 15 luglio 1993, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L. originari del Giappone, modificata da ultimo dalla decisione 96/711/CE della Commissione del 27 novembre 1996
- Decisione 93/467/CEE della Commissione, del 19 luglio 1993, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia originari del Canada o degli Stati Uniti d'America, modificata da ultimo dalla decisione 96/724/CE della Commissione del 29 novembre 1996
- Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata

- Direttiva 95/44/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, modificata da ultimo dalla direttiva 97/46/CE della Commissione del 25 luglio 1997
- Decisione 95/506/CE della Commissione, del 24 novembre 1995, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith relativamente al Regno dei Paesi Bassi, modificata da ultimo dalla decisione 97/649/CE della Commissione del 26 settembre 1997
- Decisione 96/301/CE della Commissione, del 3 maggio 1996, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto
- Decisione 96/618/CE della Commissione, del 16 ottobre 1996, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per le patate non destinate alla piantagione originarie della Repubblica del Senegal
- Decisione 97/5/CE della Commissione, del 12 dicembre 1996, che riconosce l'Ungheria indenne da *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis et al ssp. *sepedonicus* (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al
- Decisione 97/353/CE della Commissione, del 20 maggio 1997, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a alcune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (*Fragaria L.*) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell'Argentina
- Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi

*Appendice C***Organismi ufficiali incaricati di rilasciare il passaporto fitosanitario***Comunità europea*

Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture
Service de la Qualité et de la Protection des végétaux
WTC 3-6ème étage
Boulevard Simon Bolivar 30
B - 1210 Bruxelles
Tél.: +32-2-2083704
Fax: +32-2-2083705

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskerei
Plantedirektoratet
Skovbrynet 20
DK - 2800 Lyngby
Tél.: +45-45966600
Fax: +45-45966610

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Rochusstrasse 1
D - 53123 Bonn 1
Tél.: +49-2285293590
Fax: +49-2285294262

Ministry of Agriculture
Directorate of Plant Produce
Plant Protection Service
3-5, Ippokratous Str.
GR - 10164 Athens
Tél.: +30-1-3605480
Fax: +30-1-3617103

Ministerío de Agricultura, Pesca y Alimentación
Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria
Subdirección general de Sanidad Vegetal
M.A.P.A., c/Velazquez, 147 1a Planta
E - 28002 Madrid
Tél.: +34-1-3478254
Fax: +34-1-3478263

Ministry of Agriculture and Forestry
Plant Production Inspection Centre
Plant Protection Service
Vilhonvuorenkatu 11 C, P.O. Box 42
FIN - 00501 Helsinki
Tél.: +358-0-134-211
Fax: +358-0-13421499

Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation
Direction générale de l'Alimentation
Sous-direction de la Protection des végétaux
175 rue du Chevaleret
F - 75013 Paris
Tél.: +33.1-49554955
Fax: +33.1-49555949

Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali
D.G.P.A.A.N. - Servizio Fitosanitario Centrale
Via XX Settembre, 20
I - 00195 Roma
Tél.: +39-6-4884293 - 46655070
Fax: +39-6-4814628

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Plantenziektenkundige Dienst (PD)
Geertjesweg 15 - Postbus 9102
NL - 6700 HC Wageningen
Tél.: +31-317-496911
Fax: +31-317-421701

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft
Stubenring 1
Abteilung Pflanzenschutzdienst
A - 1012 Wien
Tél.: +43-1-711 00/6806
Fax.: +43-1-711 00/6507

Direcção-geral de Protecção das culturas
Quinta do Marquês
P - 2780 Oeiras
Tel.: +351-1-4435058/4430772/3
Fax: +351-1-4420616/4430527

Swedish Board of Agriculture
Plant Protection Service
S - 551 82 Jönköping
Tél.: +46-36-155913
Fax: +46-36-122522

Ministère de l'Agriculture
A.S.T.A.
16, route d'Esch - BP 1904
L - 1019 Luxembourg
Tél.: +352-457172-218
Fax: +352-457172-340

Department of Agriculture, Food and Forestry
Plant Protection Service
Agriculture House (7 West), Kildare street
IRL - Dublin 2
Tél.: +353-1-6072003
Fax: +353-1-6616263

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food
Plant Health Division
Foss House, Kings Pool
1-2 Peasholme Green
UK - York YO1 2PX
Tél.: +44-1904-455161
Fax: +44-1904-455163

*Appendice D***Zone di cui all'articolo 4 e relative esigenze particolari**

Le zone di cui all'articolo 4 e le esigenze particolari ad esse connesse sono definite dalle disposizioni legislative e amministrative delle due Parti, di seguito citate.

Disposizioni della Comunità europea:

- Direttiva 92/76/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
- Direttiva 92/103/CEE della Commissione, del 1° dicembre 1992, che modifica gli allegati da I a IV della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
- Direttiva 93/106/CEE della Commissione, del 29 novembre 1993, recante modifica della direttiva 92/76/CEE della Commissione relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
- Direttiva 93/110/CE della Commissione, del 9 dicembre 1993, recante modifica di alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
- Direttiva 94/61/CE della Commissione, del 15 dicembre 1994, che proroga il periodo di riconoscimento provvisorio di talune zone protette di cui all'articolo 1 della direttiva 92/76/CEE
- Direttiva 95/4/CE della Commissione, del 21 febbraio 1995, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernenti le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
- Direttiva 95/40/CE della Commissione, del 19 luglio 1995, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
- Direttiva 95/65/CE della Commissione, del 14 dicembre 1995, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
- Direttiva 95/66/CE della Commissione, del 14 dicembre 1995, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernenti le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

- Direttiva 96/14/CE della Commissione, del 12 marzo 1996, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernenti le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
- Direttiva 96/15/CE della Commissione, del 14 marzo 1996, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
- Direttiva 96/76/CE della Commissione, del 29 novembre 1996, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
- Direttiva 95/41/CE della Commissione, del 19 luglio 1995, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
- Direttiva 98/17/CE della Commissione, dell'11 marzo 1998, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità.

Dichiarazione comune relativa al taglio di prodotti vitivinicoli originari della comunità commercializzati sul territorio svizzero

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, in combinato disposto con l'appendice 1, parte A dell'allegato 7, il taglio, sul territorio svizzero, dei prodotti vitivinicoli originari della Comunità tra loro o con prodotti di altre origini è autorizzato soltanto alle condizioni previste dalla normativa comunitaria pertinente o, in mancanza di quest'ultima, da quella degli Stati membri di cui all'appendice 1. Di conseguenza, per tali prodotti non si applicano le disposizioni dell'articolo 371 dell'ordinanza svizzera del 1° marzo 1995 sulle derrate alimentari.

Dichiarazione comune relativa alla legislazione in materia di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino

Desiderose di stabilire condizioni atte ad agevolare e promuovere gli scambi reciproci di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino, e a tal fine di eliminare gli ostacoli tecnici al commercio delle summenzionate bevande, le Parti convengono quanto segue:

La Svizzera si impegna a rendere la propria legislazione equivalente alla normativa comunitaria in materia e ad avviare sin d'ora la procedure previste in tale ambito per adeguare, entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, le proprie disposizioni relative alla definizione, designazione e presentazione delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino.

Non appena la Svizzera avrà adottato disposizioni legislative giudicate da entrambe le Parti equivalenti alla normativa comunitaria, la Comunità europea e la Svizzera

avvieranno le procedure relative all'inserimento nell'accordo agricolo di un allegato concernente il reciproco riconoscimento delle rispettive legislazioni in materia di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino.

Dichiarazione comune nel campo della protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

La Comunità europea e la Svizzera (di seguito denominate «le Parti») convengono che la protezione reciproca delle denominazioni di origine (DOP) e delle indicazioni geografiche (IGP) costituisce un elemento essenziale della liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e alimentari tra le Parti. L'inserimento delle pertinenti disposizioni nell'Accordo agricolo bilaterale rappresenta il necessario complemento all'allegato 7 dell'Accordo relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli, in particolare del titolo II che stabilisce la protezione reciproca delle denominazioni dei prodotti in questione, nonché all'allegato 8 dell'Accordo concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino.

Le Parti prevedono l'inserimento delle disposizioni relative alla protezione reciproca delle DOP e IGP nell'Accordo sul commercio di prodotti agricoli in base a normative equivalenti per quanto riguarda sia le condizioni di registrazione delle DOP e delle IGP sia i regimi di controllo. Tale integrazione dovrà aver luogo a una data accettabile dalle Parti e non prima del completamento dell'applicazione dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio per la Comunità nella sua composizione attuale. Nel frattempo, pur tenendo conto dei vincoli giuridici, le Parti si informano reciprocamente sui progressi dei lavori in materia.

Dichiarazione comune concernente l'allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

La Commissione delle Comunità europee, in collaborazione con gli Stati membri interessati, sorveglierà l'evoluzione dell'encefalopatia spongiforme bovina e le relative misure di lotta adottate dalla Svizzera ai fini di una soluzione adeguata. In tale contesto, la Svizzera si impegna a non avviare procedure contro la Comunità o i suoi Stati membri in sede di Organizzazione mondiale del commercio.

Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari

La Comunità europea e la Confederazione Svizzera dichiarano che intendono avviare negoziati per la conclusione di accordi nei settori di comune interesse quali l'aggiornamento del protocollo n. 2 dell'accordo di libero scambio del 1972 e la partecipazione svizzera a determinati programmi comunitari per la formazione, la

gioventù, i media, le statistiche e l'ambiente. I negoziati dovranno essere preparati rapidamente una volta conclusi i negoziati bilaterali attualmente in corso.

Dichiarazione della Comunità europea concernente le preparazioni denominate «fondute»

La Comunità europea si dichiara disposta ad esaminare, nell'ambito dell'adeguamento del protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio del 1972, l'elenco dei formaggi che figurano tra gli ingredienti delle preparazioni denominate «fondute».

Dichiarazione della Svizzera concernente la grappa

La Svizzera dichiara di impegnarsi a rispettare la definizione vigente nella Comunità per la denominazione *grappa (acquavite di vinaccia o marc)* di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera f) del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio 1989.

Dichiarazione della Svizzera relativa alla denominazione del pollame in riferimento ai metodi di allevamento

La Svizzera dichiara di non disporre attualmente di una legislazione specifica relativa ai metodi di allevamento e alla denominazione del pollame.

Essa dichiara tuttavia la sua intenzione di avviare sin d'ora le procedure previste in materia al fine di adottare, entro tre anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, una legislazione specifica relativa ai metodi di allevamento e alla denominazione del pollame equivalente alla normativa comunitaria in materia.

La Svizzera dichiara di disporre della pertinente legislazione, in particolare per quanto concerne la tutela dei consumatori dagli inganni, la protezione degli animali, la protezione dei marchi nonché contro la concorrenza sleale.

Essa dichiara che la legislazione vigente è applicata in modo da garantire un'informazione adeguata e obiettiva del consumatore al fine di assicurare una concorrenza leale tra il pollame di origine svizzera e il pollame di origine comunitaria. Essa vigila, in particolare, affinché sia impedita l'utilizzazione di indicazioni inesatte e ingannevoli che inducano in errore il consumatore riguardo alla natura dei prodotti, al metodo di allevamento e alla denominazione del pollame immesso sul mercato svizzero.

Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati

Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino in veste di osservatori, per i punti che li riguardano, alle riunioni dei seguenti comitati e gruppi di esperti:

- Comitati dei programmi per la ricerca, compreso il Comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST);
- Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti;
- Gruppo di coordinamento sul reciproco riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore;
- Comitati consultivi per le rotte aeree e per l'applicazione delle norme di concorrenza nel settore dei trasporti aerei.

I rappresentanti della Svizzera non presenziano alle votazioni dei comitati.

Per quanto riguarda gli altri comitati che si occupano dei settori contemplati dei presenti Accordi, per i quali la Svizzera ha ripreso l'«acquis comunitario» o lo applica per equivalenza, la Commissione consulterà gli esperti della Svizzera in conformità dell'articolo 100 dell'Accordo SEE⁹⁶.

Atto finale della modifica del 23 dicembre 2008⁹⁷

*I plenipotenziari
della Comunità europea
da un lato*

*e
della Confederazione Svizzera
dall'altro,*

riuniti a Parigi il 23 di dicembre duemilaotto per la firma dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera recante modifica dell'Allegato 11 dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli hanno adottato la seguente dichiarazione della Svizzera che è acclusa al presente Atto finale:

- Dichiarazione della Svizzera relativa all'importazione di carni che sono state oggetto dell'utilizzo di ormoni quali stimolatori delle prestazioni degli animali.

Fatto a Parigi, addì 23 di dicembre duemilaotto

Per la
Confederazione Svizzera:

Per la
Comunità europea:

⁹⁶ FF **1992** IV 481

⁹⁷ Introdotta dall'Acc. del 23 dic. 2008 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica dell'all. 11 dell'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, applicato provvisoriamente dal 1° gen. 2009 e in vigore dal 1° dic. 2009 (RU **2009** 4919, **2010** 65).

Hans Wyss

Paul Van Geldorp

**Dichiarazione della Svizzera
relativa all'importazione di carni che sono state oggetto dell'utilizzo
di ormoni quali stimolatori delle prestazioni degli animali**

La Svizzera dichiara che terrà in debito conto la decisione definitiva che sarà resa dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) circa la possibilità di vietare l'importazione di carni prodotte utilizzando gli ormoni quali stimolatori delle prestazioni degli animali e che riesaminerà di conseguenza le proprie norme relative all'importazione di carni provenienti da paesi che non vietano l'utilizzo di ormoni quali stimolatori delle prestazioni degli animali, allineandosi se del caso alle norme comunitarie in materia.

Atto finale della modifica del 14 maggio 2009⁹⁸

*I rappresentanti
della Confederazione Svizzera
da una parte,
e
della Comunità europea
dall'altra*

⁹⁸ Introdotta dall'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

riuniti a Bruxelles il quattordicesimo giorno di maggio dell'anno duemilanove per la firma dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea recante modifica dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli,

hanno preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso e accluse al presente Atto finale:

1. Dichiarazione comune sull'aggiornamento degli allegati 7 e 8 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli;
2. Dichiarazione della Comunità sui metodi di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari

Per la
Confederazione Svizzera:

Jacques de Watteville

Per la
Comunità europea:

Milena Vicenová

Dichiarazione comune sull'aggiornamento degli allegati 7 e 8 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli

Tenuto conto dell'evoluzione della legislazione delle Parti dalla preparazione e dall'adozione dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea recante modifica dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, le Parti si impegnano, secondo le procedure previste dall'Accordo, a proseguire rapidamente con l'aggiornamento dell'allegato 7, relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli, e dell'allegato 8 concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino; ciò per tener conto dell'evoluzione dell'acquis comunitario a seguito dell'adozione, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (CE) n. 479/2008 del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 148, del 6.6.2008, pag. 1) e del regolamento (CE) n. 110/2008 del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16)

Dichiarazione della Comunità sui metodi di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari

L'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (in appresso denominato «l'Accordo»), entrato in vigore il 1° giugno 2002, apre, tra l'altro, contingenti tariffari per facilitare gli scambi commerciali di prodotti agricoli tra le Parti. Nella «dichiarazione comune relativa alle modalità di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti nel settore delle carni», allegata all'Accordo, le Parti dichiaravano che intendevano riesaminare congiuntamente il metodo di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti nel settore delle carni, al fine di definire un metodo di gestione che frapponesse minori ostacoli al commercio. Dal 2002 tale riesame non ha tuttavia avuto luogo.

La questione del metodo di gestione tramite gara d'appalto utilizzato dalla Svizzera è stata regolarmente sollevata nei comitati misti sull'agricoltura previsti dall'Accordo. In tale contesto la Comunità si è lamentata a più riprese del fatto che il ricorso a gare d'appalto comporta una riduzione della preferenza tariffaria bilaterale accordata, traducendosi in un ostacolo agli scambi.

La Comunità si compiace dell'apertura di negoziati bilaterali in vista della totale liberalizzazione degli scambi bilaterali nel settore agroalimentare che, a termine, risolverà la questione. Tuttavia, tenuto conto della prevedibile durata di tali negoziati

e della relativa attuazione, la Comunità chiede che nel frattempo i metodi di gestione dei contingenti tariffari della Svizzera possano essere adattati in modo da limitare gli ostacoli agli scambi.